



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

418^a seduta pubblica
martedì 3 agosto 2010

Presidenza del vice presidente Chiti,
indi della vice presidente Mauro,
del presidente Schifani
e della vice presidente Bonino

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XXXIX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-141

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 143-272

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 273-349

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(2291) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE	2, 3, 6 e <i>passim</i>
TORRI (LNP)	2
MARCENARO (PD)	3, 4
DINI (PdL)	6
PERDUCA (PD)	8
PEDICA (IdV)	9

Discussione e approvazione:

(2226) Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	9, 10, 12 e <i>passim</i>
BERSELLI (PdL)	9
LI GOTTI (IdV)	10, 32
FINOCCHIARO (PD)	12
D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) ..	14, 15, 16
PISTORIO (Misto-MPA-AS)	17
VIZZINI (PdL)	18
GIAMBRONE (IdV)	20
D'UBALDO (PD)	20
* DELLA MONICA (PD)	21
SERRA (PD)	24
VALLI (LNP)	25

ARMATO (PD)	Pag. 27
LUMIA (PD)	29, 32
GARRAFFA (PD)	35
MARAVENTANO (LNP)	37
DE SENA (PD)	38
MUGNAI (PdL)	40
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno	42

DISEGNI DI LEGGE, PREANNUNZIO DI TRASMISSIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DI ASSEGNAZIONE. COMMISSIONI PERMANENTI, AUTORIZZAZIONE ALLA CONVOCAZIONE

PRESIDENTE	46
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226:

BIANCO (PD)	47, 49, 91 e <i>passim</i>
LI GOTTI (IdV)	48, 52, 56 e <i>passim</i>
D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE) ..	48, 49, 53 e <i>passim</i>
VIZZINI (PdL)	49, 93, 94
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno	49, 50, 51 e <i>passim</i>
DELLA MONICA (PD)	50, 51, 53 e <i>passim</i>
GIAMBRONE (IdV)	52, 53, 54 e <i>passim</i>
CARLINO (IdV)	64
VALLARDI (LNP)	68, 88, 90 e <i>passim</i>
LONGO (PdL)	78
CONTINI (FLI)	79, 80
PISTORIO (Misto-MPA-AS)	82

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 50, 52, 54 e *passim*

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)53, 55, 65 e *passim*

SUI LAVORI DEL SENATO, COMMISSIONI AFFARI ESTERI E DIFESA, AUTORIZZAZIONE ALLA CONVOCAZIONE

PRESIDENTE	96
------------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	
Integrazioni	Pag. 97
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	97
DISEGNI DI LEGGE	
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226:	
PRESIDENTE	100, 101
MARONI, <i>ministro dell'interno</i>	100
PER UN DIBATTITO ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SUI TEMI DELLA LEGALITÀ NELL'ESERCIZIO DEI PUBBLICI POTERI	
FINOCCHIARO (PD)	102, 104
GASPARRI (PdL)	103
D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)	104, 105
BELISARIO (IdV)	105
BRICOLO (LNP)	105, 106
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, SECONDO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE	
Discussione del Doc. IV, n. 9	
Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:	
BALBONI (PdL), <i>relatore</i>	107
Discussione del Doc. IV, n. 10	
Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:	
MAZZATORTA (LNP), <i>relatore</i>	108
PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE)	108
MARZENARO (PD)	108, 109
TOFANI (PdL)	109
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	108
DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE	
Discussione del Doc. IV-ter, n. 17	
Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:	
LEDDI (PD), <i>relatrice</i>	109, 112, 122

SARRO (PdL)	Pag. 113
ADAMO (PD)	114, 121
LONGO (PdL)	116
COMPAGNA (PdL)	117
LI GOTTI (IdV)	118
GIOVANARDI (PdL)	120, 121
LUSI (PD)	122
INCOSTANTE (PD)	124
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	124

SENATO

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale ordinario di Firenze, in relazione ad un procedimento penale riguardante il deputato Giorgio Stracquadano, senatore all'epoca dei fatti

Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di resistere nel conflitto di attribuzione

Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di costituirsi in giudizio nelle forme dell'intervento diretto e della comparsa personale e conseguente mandato alla Presidenza affinché si rivolga ad uno o più avvocati del libero Foro:

SANNA (PD)	125, 126
IZZO (PdL)	127
INCOSTANTE (PD)	128
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	128, 129

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

(2292) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE	129, 130, 131 e <i>passim</i>
FILIPPI Alberto (LNP), <i>relatore</i>	129, 130, 136
DEL VECCHIO (PD)	130
PEDICA (IdV)	131, 138
PERDUCA (PD)	133
BETTAMIO (PdL)	135
GIOVANARDI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	136
MARINARO (PD)	138

SULL'IMPIEGO DI CAVALLI NELLE MANIFESTAZIONI STORICHE IN ITALIA

VACCARI (LNP) Pag. 139

SULLA PRODUZIONE DI MATERIE PRIME FARMACOLOGICAMENTE ATTIVEPRESIDENTE 140
FILIPPI Alberto (LNP) 140**SUL VOTO ESPRESSO DALLA SENATRICE ANTEZZA NELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2226**PRESIDENTE 140
ANTEZZA (PD) 140**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 2010** 141*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 2291**

Articolo 1 del disegno di legge di conversione 143

DISEGNO DI LEGGE N. 2226Proposta di questione sospensiva 144
Ordini del giorno 149
Articolo 1, emendamenti e ordini del giorno. 161
Articolo 2, emendamenti e ordini del giorno. 213
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 224
Articolo 3 ed emendamenti 229
Articoli 4, 5 e 6 ed emendamenti 231
Articolo 7 ed emendamento 235
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7 237
Articolo 8 238
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8 243
Articolo 9 ed emendamento 246
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9 247
Articolo 10 ed emendamenti 249
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10 251
Articolo 11 252

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11 Pag. 252

Articoli 12 e 13 ed emendamento 258

Articolo 14, emendamenti e ordini del giorno 259

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14 265

Articolo 15 ed emendamento 266

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15 267

Articolo 16 271

RATIFICA DI ACCORDI INTERNAZIONALI 271**DISEGNO DI LEGGE N. 2292**

Articoli da 1 a 4 271

*ALLEGATO B***INTERVENTI**

Testo integrale della relazione orale del senatore Filippi Alberto sul disegno di legge n. 2292 273

Dichiarazione di voto del senatore Pedica sul disegno di legge n. 2292 275

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 277**CONGEDI E MISSIONI** 297**COMMISSIONI PERMANENTI**

Presentazione di relazioni 297

Trasmissione di documenti 297

REGOLAMENTO DEL SENATO

Proposte di modificazione 297

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 297

Annuncio di presentazione 298

Assegnazione 298

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 301

CAMERA DEI DEPUTATI

Trasmissione di documenti 301

GOVERNO

Trasmissione di atti e documenti 302

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	Pag. 303
Trasmissione di documentazione	303

CONSIGLIO DI STATO

Trasmissione di atti	304
--------------------------------	-----

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Trasmissione di atti	304
--------------------------------	-----

ENTI PUBBLICI

Trasmissione di atti	304
--------------------------------	-----

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a mozioni	Pag. 305
Mozioni	305
Interpellanze	311
Interrogazioni	314
<i>AVVISO DI RETTIFICA</i>	349

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 29 luglio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2291) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale.

TORRI (LNP). È evidente l'opportunità di adottare una normativa quadro che definisca in modo univoco e continuativo la gestione ed il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, ma nel frattempo occorre sostenere responsabilmente, in primo luogo segno di

rispetto dei militari italiani valorosamente impegnati in teatri difficili, il presente provvedimento che proroga per i prossimi sei mesi tale partecipazione, peraltro individuando delle priorità in modo da puntare ad una presenza italiana qualitativamente sempre più elevata. Viene infatti rafforzata la presenza militare in Afghanistan per contribuire al processo di transizione che dovrebbe portare entro il 2014 al passaggio della gestione della difesa e della sicurezza al Governo di Kabul, obiettivo che rimane comunque difficilmente raggiungibile se non si individua una intelligente *exit strategy*. È ciò che da tempo propone la Lega, non quale via di fuga dall'Afghanistan, ma come tentativo di contribuire in modo più incisivo al successo finale della missione. Ben diverso è l'atteggiamento di chi, nell'opposizione, chiede il ritiro dei militari italiani dall'Afghanistan, non per un reale interesse nei confronti dei militari italiani che quotidianamente rischiano la vita, ma per poco edificanti convenienze partitiche e logiche di autoconservazione. Il Gruppo Lega Nord Padania conferma la lealtà al Governo e agli alleati internazionali annunciando il convinto voto favorevole al disegno di legge n. 2291. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni*).

MARCENARO (PD). Il Gruppo del Partito Democratico voterà responsabilmente a favore del provvedimento, consapevole che i temi della sicurezza e della stabilità costituiscono un bene comune cui tutte le forze politiche devono contribuire. Tuttavia, non soddisfa la scelta del Governo di affrontare tali questioni con reiterati provvedimenti di urgenza e rimodulando periodicamente la spesa per le missioni internazionali sulla scorta di valutazioni economiche congiunturali. Per sostenere con risorse certe l'impegno militare e gli interventi di cooperazione allo sviluppo occorre una legge organica che definisca il modello di partecipazione del Paese agli impegni assunti in sede internazionale. Sono necessari altresì un coinvolgimento più ampio del Parlamento nella valutazione dell'evoluzione delle singole missioni e dei risultati raggiunti e una partecipazione più risoluta da parte del Governo al processo decisionale internazionale. Il Governo, già con la finanziaria del 2008, ha scelto di decurtare le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, diminuite in due anni del 75 per cento, ed il provvedimento in esame aggrava tale riduzione dando priorità alla soluzione militare. È invece indispensabile individuare un corretto equilibrio tra la difesa, l'azione politica e gli aiuti allo sviluppo per sostenere la creazione di una pace stabile in Paesi tormentati dai conflitti. Nel caso dell'Afghanistan è necessario supportare il processo di transizione che entro il 2014 porterà al passaggio completo delle funzioni di difesa e sicurezza al Governo di Kabul rafforzando la coesione interna delle istituzioni e lo sviluppo economico del Paese. È significativa la decisione assunta dalle Commissioni esteri di Camera e Senato di avviare un'indagine conoscitiva sulla situazione afgana, ma è indispensabile che il Governo informi costantemente il Parlamento sulle decisioni che dovranno essere assunte nei prossimi mesi e ne consenta un'ampia discussione. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Negri. Congratulazioni*).

DINI (*PdL*). Dichiaro il convinto voto favorevole del Gruppo ad un provvedimento che conferma gli impegni assunti dall'Italia, disponendo un aumento del contingente impegnato in Afghanistan e una diminuzione delle unità operative in Libano e nei Balcani. L'Italia è tra i Paesi che contribuiscono maggiormente alle missioni internazionali aventi obiettivi di pace, sicurezza e stabilità e la dedizione e la professionalità dei soldati italiani è oggetto di riconoscimento e di plauso da parte degli alleati. Le principali sfide vengono oggi dall'Afghanistan, a seguito dell'intensificazione di attacchi da parte degli insorgenti. Per approfondire le prospettive di quel Paese e valutare gli orientamenti emersi nella Conferenza di Kabul tenutasi il 20 luglio scorso, la Commissione affari esteri ha chiesto un'indagine conoscitiva. La comunità internazionale sembra orientata infatti verso l'apertura di un ampio processo di riconciliazione, che consenta di ritirare le truppe entro il 2014 e riconvertire l'impegno dei soldati in compiti di addestramento delle forze di polizia locali. È motivo di soddisfazione la circostanza che nella provincia di Herat, affidata ai militari italiani, il processo di riconciliazione e di ricostruzione del tessuto economico e civile sia già iniziato. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

PERDUCA (*PD*). In dissenso dal Gruppo, non parteciperà al voto, insieme alla senatrice Poretti. I radicali, antimilitaristi e non violenti, non escludono l'uso della forza come *extrema ratio*, ma non possono votare a favore di un provvedimento che depotenzia l'impegno per obiettivi civili. Il Governo, inoltre, non ha informato il Parlamento sulla strategia e sui motivi del ridimensionamento di talune missioni. (*Applausi dei senatori Poretti, Della Seta e Ferrante*).

PEDICA (*IdV*). Conferma il voto contrario del Gruppo dell'Italia dei Valori.

Il Senato approva il disegno di legge n. 2291, composto del solo articolo 1.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2226) Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. La Presidenza ha proceduto all'armonizzazione dei tempi della discussione per assicurare il rispetto del calendario dei lavori. Dà lettura dei tempi assegnati ai Gruppi (*v. Resoconto stenografico*).

BERSELLI (*PdL*). In qualità di Presidente della Commissione giustizia, riferisce sui lavori delle Commissioni riunite 1a e 2a le quali hanno tenuto sette sedute e non hanno concluso l'esame in sede referente in tempo utile per l'inizio della discussione in Aula.

PRESIDENTE. In relazione a quanto riferito dal senatore Berselli, avverte che il disegno di legge n. 2226 sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento. Comunica che è stata presentata la questione sospensiva QS1.

LI GOTTI (*IdV*). Propone di sospendere l'esame del disegno di legge per consentire alle Commissioni referenti di affrontare alcuni profili di indeterminatezza e lacunosità del testo licenziato dalla Camera dei deputati, con l'impegno di riferire il più celermente possibile all'Assemblea. Per mere ragioni propagandistiche, il Parlamento rischia, affrettando i tempi, di approvare un testo non sufficientemente approfondito. Infatti, il disegno di legge, pomposamente battezzato Piano straordinario contro le mafie, è un recupero parziale, affidato a deleghe al Governo, delle conclusioni cui pervenne dieci anni fa la Commissione Fiandaca e risulta carente proprio rispetto alla necessità di dotare l'ordinamento di più efficaci e innovativi strumenti di contrasto della criminalità organizzata. Si segnala in particolare l'opportunità di definire in modo più rigoroso lo scambio elettorale politico-mafioso e di introdurre nel codice penale il reato di autoriciclaggio. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

FINOCCHIARO (*PD*). Non può sfuggire che il Gruppo del PD ha sempre contribuito attivamente al varo di norme per contrastare la criminalità organizzata. Sebbene il testo in esame abbia registrato un consenso unanime presso l'altro ramo del Parlamento, le deleghe conferite al Governo appaiono eccessivamente generiche e non pienamente rispettose dei limiti costituzionali. Ferma restando l'esigenza di omogeneizzazione con gli ordinamenti degli altri Paesi europei, i decreti delegati dovrebbero fare salva una legislazione speciale che risponde alle peculiarità della situazione italiana, ove la mafia vanta intrecci con la politica e la pubblica amministrazione. Il provvedimento lascia inoltre irrisolte questioni importanti, evidenziate dalle indagini degli ultimi mesi: una migliore definizione dello scambio elettorale politico-mafioso, che non può avere un significato esclusivamente economico, una migliore articolazione della tempistica procedurale in materia di collaborazione processuale, l'introduzione nel codice penale del reato di autoriciclaggio. Il Gruppo voterà a favore della questione sospensiva, anche per sottolineare l'esigenza che il Governo assuma formalmente l'impegno di affrontare entro tempi brevi i problemi che sono stati evidenziati. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Alla Camera dei deputati il testo è stato approvato da tutti i Gruppi parlamentari, testimoniando così l'unità di intenti nella lotta alle mafie, ma con l'intesa che al Senato sarebbe stato possibile modificarlo. Desta ad esempio forti perplessità il fatto che il Governo venga delegato ad adottare un testo unico della normativa antimafia, che sembra non avere mera natura ricognitiva e che quindi potrebbe consentire all'Esecutivo una delega in bianco per riscrivi-

vere le norme del codice penale in materia di criminalità organizzata. Dovrebbero inoltre essere introdotte norme che consentano un più puntuale contrasto alle operazioni finanziarie della criminalità organizzata o che amplino la disciplina sulla tracciabilità in materia di appalti: a tal fine sono stati presentati degli emendamenti che spera vengano presi in considerazione. Auspica dunque che il testo possa essere nuovamente sottoposto ad un esame breve ma intenso in Commissione, per apportare le modifiche necessarie, che potranno essere esaminate dalla Camera dei deputati entro la settimana corrente. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE e PD).*

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. La questione pregiudiziale QS1 non è un mero strumento ostruzionistico, ma consente di prestare la giusta attenzione alle richieste emerse in seguito alle recenti audizioni svolte in Sicilia dalla Commissione parlamentare antimafia. Pur comprendendo l'esigenza del Governo di dare un segnale di attenzione ai temi della legalità in un momento politicamente difficile per la maggioranza, auspica che il provvedimento possa essere migliorato attraverso una riflessione condivisa del Parlamento. Far votare al Senato il testo approvato dalla Camera dei deputati senza consentire di fatto alcuna possibilità di emendarlo, per poi impegnarsi ad accogliere in una fase successiva i rilievi mossi dall'Assemblea, costituirebbe invece una non condivisibile forzatura politica. *(Applausi dai Gruppi Misto-MPA-AS, UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE e PD e del senatore Li Gotti).*

VIZZINI *(PdL)*. Il disegno di legge è stato votato all'unanimità alla Camera dei deputati e ha riscosso gli elogi di tutte le forze politiche. Auspica dunque che venga immediatamente approvato, consentendo così al Governo di iniziare a lavorare sui decreti delegati e offrendo un segnale di unità della classe politica nella lotta alle mafie. Il Popolo della libertà è però disponibile a preparare un ordine del giorno, d'intesa con le altre forze politiche, in cui evidenziare le questioni più importanti su cui intervenire in seguito, tra cui la normativa sul cosiddetto auto-riciclaggio, oggetto di un disegno di legge su cui sta già lavorando la Commissione giustizia, e la riforma della normativa sui pentiti, su cui occorre però un adeguato approfondimento. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Con votazione seguita da controprova chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge la questione sospensiva QS1.

D'UBALDO *(PD)*. Per un errore tecnico il suo voto non è stato registrato.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

DELLA MONICA *(PD)*. Invita il Governo a tener conto, nell'esercizio della delega in materia di legislazione antimafia, delle richieste avan-

zate dalle Forze di polizia e dalla magistratura di nuovi strumenti di contrasto al potere economico e criminale della malavita organizzata. In particolare, è opportuno mantenere l'attuale definizione di associazione di stampo mafioso e disciplinare l'ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa con una specifica previsione normativa. È inoltre necessario introdurre nell'ordinamento il reato di auto-riciclaggio, adeguando il sistema penale alle direttive europee in materia, e prevedere che la fattispecie di reato di scambio elettorale politico-mafioso non sia circoscritta alla sola irrogazione di denaro. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di proroga del termine di 180 giorni per il rilascio delle dichiarazioni da parte dei collaboratori di giustizia, previa pronuncia di un giudice. È inoltre auspicabile un atteggiamento di maggior rigore in materia di incandidabilità e ineleggibilità, prevedendo specifiche sanzioni per i soggetti che non si adeguino alle disposizioni del codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione antimafia. Invita infine il Governo a non depotenziare i vigenti strumenti di contrasto alla criminalità organizzata, evidenziando in particolare i problemi relativi alle intercettazioni telefoniche e al coordinamento delle Forze di polizia da parte del pubblico ministero. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*).

SERRA (PD). La proposta di legge in esame contiene alcune misure condivisibili: dall'emanazione di un codice che raccolga tutte le norme antimafia, alla regolamentazione dei termini temporali in materia di sequestro e confisca di beni; dalla tracciabilità dei flussi finanziari, all'istituzione di una banca dati nazionale unica dei documenti antimafia; dalla disciplina delle operazioni sotto copertura, alla previsione dell'autorizzazione da parte del pubblico ministero per l'utilizzo dei beni nei sequestri di persona. Non si possono tuttavia ignorare le istanze avanzate dal mondo della magistratura e delle Forze dell'ordine nel corso della missione della Commissione antimafia a Palermo, da cui è emerso che le azioni intraprese a livello giudiziario ed investigativo sulle stragi del 1992 ed in particolare sull'attentato al giudice Borsellino sono state inadeguate. I magistrati che sono stati sentiti hanno chiesto espressamente l'ampliamento del termine, fissato in 180 giorni da quando ha espresso la volontà a collaborare, entro il quale il pentito deve riferire i fatti, ben conoscendo la lunghezza e la complessità dell'*iter* giudiziario relativo ai pentiti. In tal senso, la mancata riammissione del pentito Spatuzza al programma speciale per i collaboratori di giustizia è apparsa un errore, in quanto tale decisione scoraggerà certamente le collaborazioni future. Appare comunque evidente che la lotta alla criminalità a tutti i livelli, per la quale del resto non si può non riconoscere l'ottimo operato del ministro Maroni, richiede un impegno costante e mai strumentale alle appartenenze politiche, né si può ignorare che l'attuale momento di incertezza politica scongiurerebbe di rinviare la trattazione di temi importanti come l'introduzione del reato di autoriciclaggio. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*).

VALLI (*LNP*). Laddove la dedizione ed anche l'estremo sacrificio di giudici e uomini delle Forze dell'ordine coraggiosi non sono sufficienti a debellare la piaga della criminalità organizzata, si richiede il deciso intervento della politica, che negli ultimi due anni sta infliggendo duri colpi alle mafie. Si è dedicata una particolare attenzione alle manifestazioni di questi fenomeni nel Nord del Paese, dove soprattutto la 'ndrangheta assume una veste manageriale e ricicla il denaro sporco nel mercato immobiliare e nelle infrastrutture. Un altro punto messo a segno dall'attuale Governo e soprattutto dal ministro Maroni è la creazione dell'Agenzia per i beni confiscati, capace di dare ulteriore impulso ad un'attività che, privando la mafia della disponibilità amministrativa dei beni, ha bloccato in buona parte il flusso di denaro che alimentava il crimine. Se il costante lavoro dei magistrati dalle stragi del 1992 ha indebolito il potere della mafia siciliana, la lotta contro la 'ndrangheta, più penetrante ed omertosa, presenta maggiori ostacoli, che comunque questo Governo affronterà con decisione e con più efficacia anche grazie all'approvazione del piano straordinario contenuto nel provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni*).

ARMATO (*PD*). L'ampiezza della delega al Governo contenuta nel disegno di legge per l'adozione, entro un anno, di un codice che raccolga, armonizzi e coordini le norme antimafia vigenti avrebbe richiesto una trattazione più approfondita in Commissione e una interlocuzione con i soggetti istituzionali impegnati nella lotta alla mafia. Il testo della Camera ha infatti recepito alcune proposte dell'opposizione, come la confisca dei beni anche se acquistati o investiti dalle mafie in realtà territoriali extraeuropee, una misura particolarmente importante vista la natura transnazionale dell'attività della criminalità organizzata; la specificazione che la delega riguardante il codice delle leggi antimafia non comporta la modifica del diritto penale e processuale; l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea in sede di cooperazione giudiziaria; la previsione che le misure patrimoniali prescindano dalla valutazione della pericolosità sociale del soggetto titolare del bene sottoposto a misura; l'introduzione di sanzioni proporzionali all'importo della trasgressione per chi non rispetta le regole sulla tracciabilità, estese anche alle imprese che usufruiscono di finanziamenti comunitari. Tuttavia sarebbero necessari ulteriori miglioramenti, come si proponeva negli emendamenti presentati in Commissione, in particolare per colpire le mafie sul versante economico, ad esempio istituendo il reato di autoriciclaggio, che permetterebbe di perseguire l'autore del primo illecito che investisse il denaro sporco in attività lecite, dando così nuovo impulso alle indagini ed evitando gli effetti distorsivi sul mercato che vengono esercitati da questi flussi di denaro reinvestito. Le proposte dell'opposizione su autoriciclaggio, collaboratori di giustizia e scambio politico-mafioso devono es-

sere recepite se si vuole che questo piano straordinario sia realmente incisivo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

LUMIA (PD). La lotta alle mafie, per essere efficace, deve essere innanzitutto unitaria, svincolata da interessi ed equilibri politici e mirata ad estirpare qualsiasi forma pericolosa di collusione. Per ottenere risultati significativi, occorrono strumenti normativi incisivi che agevolino il lavoro dei magistrati e delle Forze dell'ordine. Un esame più meditato e condiviso del testo avrebbe permesso di correggere alcune palesi contraddizioni contenute nel provvedimento, ad esempio laddove da un lato si prevedono misure volte ad agire sui patrimoni della criminalità sia sul versante penale, sia con misure di prevenzione patrimoniali svincolate dal procedimento penale, ma dall'altro si prevede che la revoca della confisca sia attuabile solo alla luce delle risultanze delle sentenze penali definitive. Nel provvedimento vengono inoltre eluse questioni importanti come quella relativa ai collaboratori di giustizia, soggetti fondamentali per far luce sui delitti di mafia, come sulle stragi del 1992-1993. Il termine di 180 giorni fissato per la collaborazione dei pentiti non dovrebbe essere cancellato, perché ciò farebbe tornare alle dichiarazioni «a rate», ma ottimizzato per costruire una significativa premessa alla fase processuale. Non si è messa mano nemmeno alla riforma dell'articolo 416-ter del codice penale sullo scambio politico-mafioso in termini elettorali che preveda sanzioni serie ed efficaci per combattere questa forma collusiva. Mancano anche quei promessi aggiustamenti alla disciplina della gestione dei beni confiscati che renderebbero più incisiva l'azione dell'agenzia appositamente istituita e consentirebbero di reinvestire quelle risorse nella società civile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Presidenza della vice presidente MAURO

LI GOTTI (IdV). La delega al Governo ad adottare un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e ad adeguare la normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea non è accompagnata, nel provvedimento, da alcuna indicazione circa i criteri da seguire. La stessa genericità si riscontra nell'indicazione circa la definizione della categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, dalle quali fra l'altro sembrano esclusi le società e gli enti. Non si prevedono, inoltre, forme di tutela, in caso di revoca della confisca, per i terzi che possano aver beneficiato dei beni confiscati alla criminalità e vi abbiano investito, ad esempio, per il rilancio di un'azienda, né si prevedono sanzioni per i soggetti che

eludano o tentino di vanificare le misure di prevenzione. Non si comprende, poi, quali difficoltà ostino all'emanazione dei decreti sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti nel decreto per la ricostruzione dell'Abruzzo ed in quello su Expo Milano 2015: vi è il timore che, come nel caso del mancato scioglimento del Comune di Fondi, le buone intenzioni del Ministro siano intralciate e sconfessate dalle pressioni della politica. *(Applausi dal Gruppo IdV e del senatore De Sena).*

GARRAFFA (PD). È all'esame del Senato un provvedimento di importanza cruciale sul versante della lotta alla mafia, alla quale devono concorrere tutte le forze politiche con unanimità di intenti. Tuttavia nello squilibrio politico che investe la maggioranza ancora una volta si palesa l'incapacità del Governo di confrontarsi nelle sedi parlamentari e di riconoscere il valido contributo offerto dall'opposizione. Lo dimostra anche il mancato accoglimento degli emendamenti presentati in Commissione dall'opposizione, finalizzati a rafforzare gli strumenti delle Forze dell'ordine e della magistratura per il contrasto alla criminalità organizzata e a portare alla luce il velenoso intreccio tra mafia e politica, soprattutto nelle Regioni del Sud. Alla base delle proposte del Partito Democratico vi era infatti la volontà di combattere energicamente la connivenza tra mafia e politica che condiziona pesantemente la gestione delle risorse pubbliche, come si è visto da ultimo in materia di energia eolica e cicli dell'acqua e dei rifiuti. Occorre agire con interventi più incisivi anche per porre fine al racket delle estorsioni alle imprese. Pericolosa è la scelta del Governo di non rendere effettiva la durata di 180 giorni quale termine entro il quale i collaboratori di giustizia devono fornire il loro contributo, perché la sospensione dei programmi di protezione nel caso di pentiti che possono fornire contributi preziosi per il disvelamento di verità da tempo occultate, con particolare riferimento alla stagione stragista, lascia l'opinione pubblica nello sconcerto e rischia di gettare un'ombra sulla politica. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi. Congratulazioni).*

MARAVENTANO (LNP). Il disegno di legge in esame getta le basi per la concretizzazione della lotta preventiva alla criminalità organizzata. Tra i nuovi strumenti approntati dal Governo per sventare possibili infiltrazioni mafiose vi è la costituzione in ambito regionale della stazione unica appaltante. Grazie all'operato del ministro Maroni si è finalmente giunti ad un indebolimento del sistema mafioso, ma per compiere un passo ulteriore occorre frenare il dilagare della microcriminalità al Sud che è spesso il mezzo attraverso il quale le organizzazioni mafiose detengono il controllo dell'economia e della società, come accade nel quartiere Zen di Palermo, realtà della quale le istituzioni parlamentari dovranno necessariamente occuparsi alla ripresa dei lavori. *(Applausi dal Gruppo LNP e dai banchi del Governo. Congratulazioni).*

DE SENA (*PD*). Il provvedimento in esame risponde all'esigenza ineludibile di un riordino sistematico della normativa antimafia emanata dal Parlamento negli ultimi decenni. Per rendere ancora più incisiva l'azione di contrasto resta tuttavia ancora molto da fare in termini di aggiornamento normativo: introduzione del reato di autoriciclaggio; una nuova legge sull'usura; una migliore tutela dei testimoni di giustizia, delle vittime del racket e dell'usura e degli imprenditori che abbiano denunciato tentativi di estorsione e che per tale ragione rischiano il fallimento; aggiornamento della normativa sullo scioglimento per infiltrazioni mafiose delle aziende sanitarie locali e partecipate; snellimento delle procedure per la certificazione antimafia. Il Governo dovrebbe dotare di maggiori risorse l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al fine di garantirne il più efficiente funzionamento. Sono altresì auspicabili l'approvazione di una legge sulla lotta alla contraffazione dei marchi e una migliore disciplina del regime dei collaboratori di giustizia. Tuttavia, è essenziale modificare radicalmente anche l'impostazione della lotta alla mafia, affiancando alla repressione una strategia di prevenzione generalista che coinvolga la sfera politica, la pubblica amministrazione e il mondo imprenditoriale. In tale ambito, anche l'utilizzo dei fondi strutturali dell'attuale programmazione 2007-2013 andrebbe impostato in chiave antimafia. Infine, l'Italia dovrebbe lavorare per la costituzione di uno spazio antimafia europeo. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Astore e Pardi. Congratulazioni*).

MUGNAI (*PdL*). Il provvedimento si inserisce nel solco di una serie di misure adottate dal Governo Berlusconi che hanno prodotto successi straordinari sul versante della lotta alla criminalità organizzata. È stata approvata la legge n. 125 del 2008 in materia di sicurezza pubblica, con una più efficace aggressione ai patrimoni finanziari delle cosche mafiose; sono stati estesi i compiti della Commissione antimafia allo scopo di indagare sulle mafie estere; sono state impiegate le Forze armate per aumentare la presenza dello Stato in aree ad alta densità criminogena; soprattutto, è stato varato il pacchetto sicurezza, la legge n. 94 del 2009, con il quale si è anche inasprita la normativa in materia di 41-*bis*. Ora appare ineludibile un'opera di riordino e ricognizione, attraverso l'elaborazione di un codice della legislazione antimafia. Nel provvedimento in esame è anche inserita una delega al Governo per modificare la normativa sulla certificazione antimafia, allo scopo di rendere meno gravoso l'onere sulle imprese. Tra le altre misure introdotte, rilevano la tracciabilità dei flussi finanziari legati alle procedure di evidenza pubblica e l'introduzione del codice unico di progetto. Fondamentale è anche la revisione della disciplina delle operazioni sotto copertura, estesa ad una serie di reati come l'usura, il sequestro di persona, l'immigrazione clandestina e il traffico dei rifiuti, nonché ad alcune tipologie di reati in materia di stupefacenti, tipico ambito

operativo della criminalità organizzata. *(Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il provvedimento si inserisce nel quadro di un'ampia azione riformatrice di contrasto della criminalità organizzata, che si è tradotta nell'adozione di importanti misure nei primi due anni della legislatura. Meritano di essere ricordate in particolare le misure di prevenzione atte a colpire i patrimoni mafiosi, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati dalla criminalità organizzata, l'inasprimento dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, la modifica delle norme sullo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazione mafiosa, la razionalizzazione del fondo per le vittime della mafia e la previsione per gli imprenditori titolari di appalti pubblici dell'obbligo di denunciare richieste estorsive. La cattura recente di numerosi pericolosi latitanti e la confisca e il sequestro di beni per un valore di miliardi di euro provano l'efficacia degli interventi adottati. Il provvedimento in esame introduce nuovi strumenti sulla base delle indicazioni ricevute dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura e contiene misure immediatamente applicative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Venendo al dibattito, non condivide i rilievi avanzati dal senatore Li Gotti rispetto alla delega conferita dall'articolo 1: il decreto legislativo sul codice delle leggi antimafia ha un obiettivo meramente ricognitivo, mentre per le misure di prevenzione il comma 3 stabilisce precisi criteri direttivi. Non condivide inoltre le perplessità manifestate dal senatore Lumia, ritenendo che sia salvaguardato il parallelismo tra procedimento penale e procedimento di prevenzione con riferimento alla revocazione della confisca. Sul caso Spatuzza rinvia all'audizione svolta presso la Commissione antimafia, rilevando tuttavia che se l'ordine del giorno G1 chiede una modifica della normativa per l'estensione del termine dei 180 giorni, vuol dire che anche nel caso sollevato la legge vigente è stata correttamente applicata; assicura infine che sono già stati predisposti i decreti volti ad evitare infiltrazioni mafiose negli appalti per la ricostruzione abruzzese e per Expo Milano 2015. Il Governo è disponibile a proseguire il confronto in Parlamento sugli schemi di decreti delegati. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP e dei senatori Fosson e De Sena).*

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, sospende la seduta fino alle 15,30.

La seduta, sospesa alle ore 12,45, è ripresa alle ore 15,42.

Presidenza del presidente SCHIFANI

Disegni di legge, preannunzio di trasmissione dalla Camera dei deputati e di assegnazione

Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunica che la Camera dei deputati ha modificato il decreto-legge in materia di energia. Non appena pervenuto dalla Camera il provvedimento sarà immediatamente assegnato alle competenti Commissioni, che sono autorizzate a convocarsi. Nel prosieguo della seduta la Conferenza dei Capigruppo sarà convocata.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

STIFFONI, *segretario*. Dà lettura dei pareri, trasmessi dalla Commissione bilancio, sul disegno di legge e sui relativi emendamenti (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Comunica che è stato presentato l'ordine del giorno G1 (*v. Allegato A*).

BIANCO (*PD*). Sottolinea l'importanza politica dell'ordine del giorno G1, che condiziona l'orientamento di voto finale del PD. L'atto di indirizzo, che è stato sottoscritto da tutti i Gruppi, impegna il Governo a sostenere la discussione e l'approvazione entro il 30 novembre 2010 di proposte di legge in materia di associazione di stampo mafioso, concorso esterno, autoriciclaggio e scambio elettorale politico-mafioso.

LI GOTTI (*IdV*). Condivide gli argomenti del senatore Bianco. Ha firmato l'ordine del giorno G1 che va nella stessa direzione indicata dagli emendamenti del Gruppo.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Ha sottoscritto l'ordine del giorno G1 e preannuncia il ritiro di tutti gli emendamenti del Gruppo riferiti al disegno di legge se il Governo lo accoglierà. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE e del senatore Bianco*).

VIZZINI (*PdL*). Insieme al senatore Berselli è uno dei firmatari dell'ordine del giorno G1, che rappresenta l'impegno del Parlamento a proseguire in modo unitario la battaglia contro la mafia.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accoglie l'ordine del giorno G1.

BIANCO (PD). Ne chiede ugualmente la votazione nominale elettronica.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'ordine del giorno G1.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accoglie gli ordini del giorno G100 e G105 se i presentatori accettano una riformulazione (v. *Resoconto stenografico*); accoglie gli ordini del giorno G101 e G104 e, come raccomandazione, gli ordini del giorno G102 e G103. Il Governo non accoglie l'ordine del giorno G106.

DELLA MONICA (PD). Accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G100 (v. *testo 2 nell'Allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100 (testo 2), G101 e G104 non sono posti in votazione. Poiché la senatrice Della Monica non insiste, l'ordine del giorno G102 non è posto in votazione.

DELLA MONICA (PD). Modifica l'ordine del giorno G103 (v. *testo 2 nell'Allegato A*).

Il Senato approva l'ordine del giorno G103 (testo 2).

LI GOTTI (IdV). Accoglie la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno G105 (v. *testo 2 nell'Allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G105 (testo 2) non è posto in votazione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'ordine del giorno G106.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli. Procede all'esame dell'articolo 1 (*Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*), ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sull'emendamento 1.1 e parere condizionato sugli emendamenti 1.101, 1.7 e 1.8.

DELLA MONICA (PD). Ritira tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo al disegno di legge.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Conferma il ritiro di tutti gli emendamenti del Gruppo.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Invita a ritirare tutti gli emendamenti, diversamente il parere è contrario.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento dal senatore GIAMBRONE (IdV), sono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.101. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 1.2, 1.100 e 1.104.

LI GOTTI (*IdV*). Richiama l'attenzione sull'emendamento 1.10 che corregge un errore lessicale: le misure di prevenzione, infatti, sono applicate, non approvate.

PRESIDENTE. L'osservazione è corretta: invita il senatore Li Gotti a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

LI GOTTI (*IdV*). Trasforma l'emendamento 1.10 nell'ordine del giorno G1.10 (*v. Allegato A*).

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accoglie l'ordine del giorno G1.10.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 1.109, 1.111, 1.112, 1.113, 1.15, 1.118 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dell'emendamento 1.16), 1.119, 1.18, 1.124, 1.125, 1.126 e 1.20.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accoglie gli ordini del giorno G1.100, G1.101, G1.102 e G1.103.

Il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 (*Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*), ricordando che sugli emendamenti 2.5, 2.10, 2.11 (limitatamente ai commi 1-bis e 1-ter) la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Invita al ritiro di tutti gli emendamenti non ancora ritirati, su cui altrimenti il parere è contrario.

Il Senato respinge l'emendamento 2.1. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice CARLINO (IdV), il Senato respinge l'e-

emendamento 2.3. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 2.5. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 2.6, 2.14 e 2.16.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. È disposto ad accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G2.100 e G2.101.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.100.

DELLA MONICA (*PD*). Non insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.101.

Il Senato approva l'articolo 2.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 2.0.1, 2.0.3 e 2.0.5.

VALLARDI (*LNP*). Ritira l'emendamento 2.0.102.

Il Senato approva l'articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari), l'articolo 4 (Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali) e l'articolo 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 (*Sanzioni*).

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Invita al ritiro dell'emendamento 6.1, su cui altrimenti il parere è contrario.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 6.1.

Il Senato approva l'articolo 6, l'articolo 7 (Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione) e l'articolo 8 (Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura).

PRESIDENTE. Ricorda che sull'emendamento 8.0.1 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Invita al ritiro dell'emendamento 8.0.1, su cui altrimenti il parere è contrario.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 8.0.1.

Il Senato approva l'articolo 9 (Modifica all'articolo 353 del codice penale, concernente il reato di turbata libertà degli incanti).

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Invita al ritiro dell'emendamento 9.0.1, su cui altrimenti il parere è contrario.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 9.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 (*Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*).

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Invita al ritiro dell'emendamento 10.1, su cui altrimenti il parere è contrario.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 10.1.

Il Senato approva l'articolo 10, l'articolo 11 (Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice), l'articolo 12 (Coordinamenti interforze provinciali) e l'articolo 13 (Stazione unica appaltante).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 (*Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le misure previste per i testimoni di giustizia*), ricordando che sugli emendamenti 14.1 e 14.2 (limitatamente al comma 3) la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Invita al ritiro di tutti gli emendamenti non ancora ritirati, su cui altrimenti il parere è contrario.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge gli emendamenti 14.1 e 14.2.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'ordine del giorno G14.100 è di fatto assorbito dall'ordine del giorno G1 e dunque è contrario al suo accoglimento. Non accoglie l'ordine del giorno G14.101.

DELLA MONICA (PD). Chiede di rivedere il parere del Governo sull'ordine del giorno G14.100, visto che il suo contenuto si considera assorbito da un altro ordine del giorno che è stato accolto.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Le condizioni poste dall'ordine del giorno G1 sono più stringenti e dunque tale formulazione è preferibile.

DELLA MONICA (PD). Ritira l'ordine del giorno G14.100.

LI GOTTI (IdV). Chiede la votazione dell'ordine del giorno G14.101, con cui si impegna il Governo a procedere ad un'applicazione puntuale e giuridicamente corretta della legge sui collaboratori di giustizia, onde evitare decisioni che possano apparire frutto di interpretazioni disinvolte o strumentali. Si intende infatti contestare la decisione con cui l'apposita commissione ministeriale ha negato l'applicazione del programma di protezione al pentito Spatuzza, a causa di alcune dichiarazioni rilasciate oltre i termini previsti dalla legge. L'interpretazione della commissione è contestabile perché tali dichiarazioni, riguardando delle notizie apprese da una fonte esterna, non dovevano essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del suddetto termine di legge perché non processualmente utilizzabili, come espressamente previsto dal comma 6 dell'articolo 16-*quater* della legge n. 82 del 1991. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

LONGO (PdL). Contesta l'interpretazione del senatore Li Gotti, dal momento che ad essere escluse dal termine di legge sono solo le notizie derivanti da voci correnti o assimilabili, quindi da soggetti non identificabili, e non quelle derivanti da una fonte terza, qualora questa sia stata espressamente indicata dal dichiarante. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'ordine del giorno G14.101.

Il Senato approva l'articolo 14, l'articolo 15 (Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata) e l'articolo 16 (Clausola di invarianza finanziaria).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale e avverte che nel corso dello svolgimento delle dichiarazioni di voto finale verrà convocata la Conferenza dei Capigruppo.

Presidenza della vice presidente BONINO

CONTINI (FLI). Come nel passaggio alla Camera dei deputati, è necessario che anche il Senato esprima il proprio unanime sostegno al provvedimento per lanciare un messaggio forte sul piano del contrasto e della prevenzione dei fenomeni criminali mafiosi. Sarebbero certamente stati utili margini più ampi di approfondimento per apportare alcune opportune

modifiche al testo, in particolare per introdurre il reato di autoriciclaggio, come richiesto da entrambi gli schieramenti. Tra le disposizioni contenute nel testo, particolare rilievo assumono la delega per l'adozione di un codice delle leggi antimafia, la tracciabilità dei flussi finanziari, l'introduzione del reato di turbata libertà di procedimento di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, le integrazioni alla normativa sul traffico illecito di rifiuti, la creazione della stazione unica appaltante per garantire trasparenza e regolarità nella gestione degli appalti pubblici e le norme in materia di collaboratori e testimoni di giustizia. Il nuovo Gruppo Futuro e Libertà per l'Italia voterà a favore del provvedimento e continuerà a sostenere il Governo puntando in particolare sul tema del rispetto delle regole, nell'interesse prioritario del Paese e a difesa della legalità. *(Applausi dai Gruppi FLI e PdL. Congratulazioni).*

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). In considerazione della volontà manifestata dal Governo con l'accoglimento dell'ordine del giorno G1 di confrontarsi in Parlamento su alcuni aspetti controversi della normativa antimafia in esame, annuncia il voto favorevole del Movimento per l'autonomia. Nell'ordine del giorno citato, cui assegna il valore di un accordo solenne con il Governo, si definiscono infatti importanti ambiti di intervento per rafforzare il contrasto alla mafia: l'MPA non mancherà quindi di vigilare sull'effettivo rispetto degli impegni assunti, nell'auspicio che il Governo sappia agire con sempre maggiore determinazione ed efficacia nella lotta alle mafie. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE e del senatore Vizzini. Congratulazioni).*

LI GOTTI (*IdV*). Il provvedimento in esame, cui l'Italia dei Valori non farà mancare il proprio sostegno, appare tuttavia poco incisivo nel contrasto alle mafie, mancando al suo interno alcune norme qualificanti e ampiamente condivise, peraltro già inserite in proposte di legge di iniziativa governativa e di diversi di Gruppi di opposizione. È il caso della mancata introduzione del reato di autoriciclaggio, da anni richiesta con forza dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca d'Italia e dalla Procura nazionale antimafia. L'adozione di norme per contrastare una fonte sicura, e a tutt'oggi non contrastata per legge, di enormi guadagni da parte della criminalità organizzata che reinveste direttamente i proventi della suoi traffici illeciti avrebbe qualificato in modo nettamente diverso il testo in esame: ne avrebbe fatto uno strumento concreto di contrasto alle mafie; così invece il testo rimane la necessaria attuazione delle indicazioni della Commissione Fiandaca del 2000, un insieme di misure scarsamente efficaci, di bandiera che non colpiranno la criminalità organizzata sul terreno più importante, quello economico, che non saranno utili a riaffermare le regole di mercato e la libertà d'impresa in importanti aree del Paese. Auspica che l'impegno assunto dal Ministero dell'interno non sia frenato dagli interessi economici e di parte. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Pur essendo mancato il necessario approfondimento di alcune questioni critiche, il Gruppo non negherà il sostegno al provvedimento in esame, nel doveroso riconoscimento dell'impegno assunto dal ministro Maroni con l'accoglimento dell'ordine del giorno G1, sottoscritto dai Gruppi in modo trasversale. La delega contenuta al comma 2 dell'articolo 1, con cui si conferisce al Governo il potere di effettuare una ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia antimafia, è troppo ampia e pericolosamente vaga. Da ciò è derivata la necessità di precisare, con l'ordine del giorno, che su questa materia il Governo non potrà abbassare il livello del contrasto alle mafie; semmai dovrà tendere ad un inasprimento delle pene per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e dovrà codificare il concorso esterno in associazione mafiosa. L'introduzione del reato dell'autoriciclaggio avrebbe potuto colpire la mafia nella zona grigia del controllo del capitale che ancora sfugge alle attività di accertamento e di contrasto delle Forze di polizia e della magistratura che pure hanno conseguito straordinari successi nella presente legislatura con il concorso delle misure varate dal Governo. Occorre meglio definire anche i criteri della delega in materia di certificazione antimafia, soprattutto in termini di ricognizione e censimento delle imprese che operano nei settori più vulnerabili alle infiltrazioni criminali. Sul tema dei collaboratori di giustizia, è necessario superare il conflitto tra l'autorità giudiziaria e la commissione chiamata a predisporre i mezzi di protezione, in ordine alle valutazioni sull'attendibilità del singolo collaboratore, rimettendo queste ultime alla sola autorità giudiziaria. Auspica infine una rapida calendarizzazione delle disposizioni, già approvate all'unanimità alla Camera dei deputati, concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE e del senatore Sircana*).

Presidenza del presidente SCHIFANI

VALLARDI (*LNP*). Il provvedimento in esame rappresenta la degna cornice della lunga serie di provvedimenti antimafia varati dal Governo dall'inizio della legislatura e risponde alla necessità ineludibile di un riordino della materia penale, processuale ed amministrativa in materia. Tra gli obiettivi primari vi è il sequestro e la confisca dei patrimoni mafiosi che deve combinarsi all'impegno a debellare le infiltrazioni malavitose nel mondo dell'edilizia e degli appalti pubblici, anche adeguando gli strumenti normativi alle nuove realtà mafiose, fatte di giovani imprenditori, spesso laureati. Sono stati già raggiunti enormi risultati dal Governo negli ultimi due anni, come dimostra il numero crescente degli arresti dei vertici criminali e di pericolosi latitanti e la sottrazione di 12 miliardi di euro alla

mafia tra beni confiscati e sequestrati, con cui si finanzieranno le Forze dell'ordine e la magistratura: successi riconosciuti anche dal Presidente della Repubblica. Il Gruppo della Lega Nord Padania, che da sempre si batte strenuamente contro le mafie italiane ed estere, sosterrà convintamente il provvedimento in esame che conferisce ancora più autorevolezza e rigore alla già meritoria azione del Governo e del ministro Maroni, che hanno contrapposto i fatti alle sterili denunce del centrosinistra e degli intellettuali professionisti dell'antimafia. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni. Proteste dal Gruppo PD*).

BIANCO (*PD*). Il testo che l'Assemblea si accinge ad approvare è condiviso dal Gruppo PD, anche se è certamente perfettibile. Le sue lacune più evidenti riguardano la definizione dell'associazione di stampo mafioso, la mancata inclusione del concorso esterno, del reato di autoriciclaggio, di una nuova fattispecie di reato per lo scambio elettorale politico-mafioso, di una regolamentazione efficace del rapporto con i collaboratori di giustizia, nonché la scarsa incisività sul piano della vigilanza sugli appalti pubblici. È tuttavia sperabile che il Governo colmerà tali vuoti onorando gli impegni assunti con l'ordine del giorno G1. È infatti ineludibile definire uno strumento davvero efficace ed adeguato a fronteggiare i mutamenti avvenuti nel mondo criminale e nel suo *modus operandi*. La notizia di queste ore della scomparsa dell'editrice siciliana Elvira Sellerio, esempio di imprenditoria coraggiosa e pulita, offre l'occasione per ricordare che la lotta alla mafia si esplica non soltanto attraverso l'azione della magistratura e delle Forze dell'ordine, ma anche attraverso l'educazione alla legalità e la divulgazione culturale. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

VIZZINI (*PdL*). Il disegno di legge in esame si inserisce nella linea vincente fin qui perseguita dal Governo nella lotta alla criminalità, ispirata non all'emotività dei momenti tragici, ma alla ragione ed alla serenità. Negli ultimi due anni, grazie all'impegno della magistratura e delle Forze dell'ordine, alla determinazione del Governo e alla sostanziale convergenza del Parlamento, sono stati conseguiti risultati eccezionali, nell'ottica di estirpare definitivamente dal tessuto sociale il fenomeno mafioso. Il Ministro della giustizia viene investito della delega ad emanare lo strumento formidabile ed inedito del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Vi sono ovviamente alcuni aspetti da definire, in particolare relativi alla lotta al riciclaggio, a fronte della sensibile velocizzazione delle transazioni economiche dovuta all'informatizzazione, e alla sensibilizzazione degli imprenditori vittime delle estorsioni che devono essere incoraggiati a denunciare, con un sistema di sanzioni e tutele. Non si può infine non ringraziare la Presidenza del Senato per aver avuto la sensibilità di calendarizzare la discussione di questo importante provvedimento, la cui approvazione dimostra al Paese che la politica, la di là delle divisioni,

sa convergere quando si tratta di affrontare le vere emergenze della democrazia. Il Gruppo PdL voterà convintamente a favore del provvedimento, consapevole di doverlo alle vittime delle mafie, ai cittadini, ai giovani che, in particolare nel Mezzogiorno, vengono espropriati del loro futuro. (*Applausi dai Gruppi PdL, LNP, FLI e del senatore Pinzger. Congratulazioni*).

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Commissioni affari esteri e difesa, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunica le deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo ad integrazione del programma dei lavori ed in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea della settimana corrente ed alla ripresa dopo la pausa estiva. Nella seduta antimeridiana di domani, in particolare, saranno discussi il disegno di legge n. 2266 in materia di energia modificato dalla Camera dei deputati e il disegno di legge n. 2224 in materia di sicurezza ferroviaria. (*v. Resoconto stenografico*). Le Commissioni potranno riconvocarsi a partire da martedì 7 settembre: le Commissioni esteri e difesa sono autorizzate a convocarsi anche prima di tale data, ove occorra in relazione agli sviluppi della situazione internazionale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

MARONI, *ministro dell'interno*. Esprime soddisfazione per l'approvazione unanime del provvedimento, che costituisce un potente strumento nelle mani della magistratura e delle Forze dell'ordine impegnate nel contrasto alla criminalità organizzata. Il dibattito è stato proficuo e si è arricchito anche degli apporti più critici, di cui il Governo terrà certamente conto, in particolare dando seguito nel termine temporale previsto, il 30 novembre, agli impegni assunti con l'accoglimento dell'ordine del giorno G1. Il provvedimento, opportunamente approvato prima della pausa estiva, va ad aggiungersi agli altri approvati negli ultimi due anni in materia di sicurezza e di giustizia, che hanno consentito di ottenere risultati eccezionali nella lotta alla criminalità organizzata. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazia l'Assemblea per il proficuo lavoro svolto, in particolare l'opposizione per il senso di responsabilità dimostrato rappresentando le proprie istanze senza perdere di vista la necessità di approvare celermente il provvedimento su una materia così unanimemente sentita. L'unanimità dei consensi raggiunta su tutte le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata dimostra che il tema della legalità non è esclusiva di alcuno ma patrimonio di tutte le forze politiche che va preservato

per le giovani generazioni ed in nome delle vittime della mafia. (*Applausi*).

Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, disposta dal Presidente, il Senato approva il disegno di legge n. 2226. (Applausi).

Per un dibattito alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri sui temi della legalità nell'esercizio dei pubblici poteri

FINOCCHIARO (*PD*). Il compiacimento per l'unanimità dei consensi ai provvedimenti in difesa della legalità (il prossimo dei quali è auspicabile sia il promesso testo in materia di corruzione, se verrà accolta la richiesta formale di calendarizzazione avanzata dai Gruppi PD e IdV in Conferenza dei Capigruppo) rischia di risultare fuori luogo se il Parlamento continuerà a far finta di non accorgersi di quanto i fatti di cronaca evidenziano e della gravità di vicende che interessano non solo amministratori e politici, ma anche magistrati. Peraltro, è proprio la legalità uno dei temi su cui è maturata la frattura all'interno del Popolo della libertà. Per questo è grave, e rappresenta insieme un sintomo di debolezza e di mancanza di rispetto nei confronti dell'istituzione parlamentare, che il Presidente del Consiglio non abbia finora ritenuto di rispondere all'invito formale rivoltagli dalle opposizioni di venire in Senato a discutere sul tema della legalità nell'esercizio dei pubblici poteri. (*Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE e del senatore Astore*).

GASPARRI (*PdL*). L'approvazione del disegno di legge antimafia è un atto importante del Parlamento su cui effettivamente si è registrata unità, anche se non sempre in passato vi è stata convergenza da parte di tutte le forze di opposizione sui temi della legalità. Certamente le questioni politiche aperte saranno discusse, ma il Governo e il Parlamento si sono finora dedicati ad una proficua attività legislativa che non si può ignorare per amore di polemica. Le norme anticorruzione saranno certamente esaminate alla ripresa dei lavori, ma si deve consentire il compiacimento per i risultati ottenuti fin qui contro la criminalità organizzata, che hanno risposto adeguatamente alle aspettative degli elettori. (*Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Non si è compreso se il senatore Gasparri è favorevole o contrario alla richiesta di un intervento in Senato del Presidente del Consiglio per discutere di un tema che dovrebbe essere ampiamente condiviso. Personalmente ritiene molto utile un confronto parlamentare con il Capo del Governo sul tema della corruzione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BELISARIO (*IdV*). È inutile appellarsi alla vittoria elettorale e al mandato ricevuto: in verità il Presidente del Consiglio, che appare circon-

dato da una cricca di corrotti, ha avuto paura del confronto in Parlamento. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

BRICOLO (*LNP*). La richiesta dell'opposizione, avanzata subito dopo l'approvazione unanime di un'importante piano antimafia, appare inopportuna. Va ricordato allora che il Governo in carica vanta i maggiori successi nella storia della Repubblica sul piano del contrasto della criminalità. Anziché scatenare polemiche inutili, il PD dovrebbe guardare al proprio interno e ricordarsi dei numerosi assessori e sindaci del partito indagati dalla magistratura. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Commenti dal Gruppo PD*).

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 9) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici del senatore Francesco Rutelli, nella qualità di persona offesa in un procedimento penale

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati relativi al traffico telefonico di due utenze mobili intestate al Partito Democratico ed utilizzate da collaboratori del senatore Francesco Rutelli, nella qualità di persona offesa in un procedimento penale contro ignoti, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

BALBONI, *relatore*. Nel rinviare alla relazione, stampata e distribuita, ricorda che la Giunta si è interrogata sulla propria competenza perché si tratta di autorizzare l'acquisizione dei tabulati telefonici relativi all'utenza non del senatore Rutelli, bensì di suoi collaboratori. Con l'intesa che la deliberazione non costituisca precedente, si è deciso comunque di proporre la concessione dell'autorizzazione per favorire l'identificazione degli autori delle minacce rivolte al senatore Rutelli.

Presidenza del vice presidente CHITI

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 10) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici del senatore Domenico Gramazio, nella qualità di persona offesa in un procedimento penale

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati relativi al traffico telefonico di un'utenza mobile assegnata al senatore Domenico Gramazio, nella qualità di persona offesa in un procedimento penale contro ignoti, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

MAZZATORTA, *relatore*. Si rimette alla relazione già stampata e distribuita.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE), il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

MARCENARO (PD). Fa presente di non essere riuscito a votare.

TOFANI (PdL). Non è riuscito a votare.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 17) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti

Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha proposto all'Assemblea di deliberare che il fatto oggetto di un procedimento penale nei confronti del signor Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade pertanto nell'ipotesi di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

LEDDI, *relatrice*. Nel valutare l'applicabilità del principio di insindacabilità alle opinioni, diffamanti ad avviso dei querelanti, contenute in un libro dell'allora senatore Iannuzzi sul caso Contrada, l'Assemblea dovrebbe tener conto della ormai costante interpretazione della Corte costi-

tuzionale, la quale ritiene che la riconducibilità delle opinioni espresse all'esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare richieda una sostanziale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni e l'atto parlamentare tipico. Questa corrispondenza non è rinvenibile nel caso in esame. L'articolo 68 della Costituzione non conferisce una immunità dalla giurisdizione in conseguenza dell'assunzione dello *status* di parlamentare e deve essere temperato con l'articolo 3, che sancisce l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato la necessità di garantire anche alle vittime il diritto alla difesa e ha condannato lo Stato italiano ad indennizzare cittadini diffamati da parlamentari. Abusare delle garanzie parlamentari è pericoloso e alimenta l'antipolitica. Per queste ragioni, la Giunta ha ritenuto a maggioranza che le dichiarazioni rese dall'ex senatore Iannuzzi non ricadono nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

SARRO (*PdL*). Non concorda con le conclusioni illustrate dalla senatrice Leddi. Il Senato si è già pronunciato sull'articolo del senatore Iannuzzi pubblicato nel 2004 e riproposto nel libro «Lo sbirro e lo Stato» e ha ritenuto che le sue dichiarazioni fossero coperte da insindacabilità. La Corte costituzionale, seppure con una dichiarazione di carattere procedurale, si è già pronunciata negativamente sul conflitto di attribuzione sollevato dal Gip del Tribunale di Milano. La stessa Consulta, inoltre, ha statuito da tempo la inammissibilità del conflitto di attribuzione che venga riproposto dopo essere stato dichiarato improcedibile per tardivo deposito. La distinzione di organi ricorrenti cui ha fatto appello la relatrice per differenziare i due procedimenti è irrilevante visto che la vicenda, relativamente alla parte di fatto, è la stessa su cui Senato e Corte costituzionale si sono già pronunciati. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

ADAMO (*PD*). Condivide le argomentazioni svolte dalla relatrice. In primo luogo, va considerato che la Corte costituzionale non si è pronunciata nel merito del conflitto di attribuzione. In secondo luogo, il procedimento in esame riguarda l'intero libro dell'ex senatore Iannuzzi ed è un'aggravante il fatto che l'articolo del 2004 fosse già stato ritenuto diffamatorio. Da dieci anni la Corte costituzionale insiste sulla necessità di un nesso funzionale specifico tra le dichiarazioni coperte da insindacabilità e il concreto esercizio dell'attività parlamentare. L'articolo 68 della Costituzione non configura una impunità, limitandosi a garantire la libertà di espressione nell'ambito degli atti parlamentari tipici. *(Applausi del senatore Sanna)*.

LONGO (*PdL*). Il senatore Iannuzzi è già stato prosciolto dall'accusa di diffamazione nell'ambito di un procedimento che aveva ad oggetto lo stesso articolo del 2004 oggi incriminato. Nessuno può essere sottoposto

a nuovo giudizio per lo stesso fatto: la regola del *ne bis in idem* è principio basilare della procedura penale. Per tale ragione il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha commesso un errore nel trasmettere al Senato richiesta di deliberazione e potrebbe incorrere in sanzioni disciplinari, mentre la Giunta delle elezioni e delle immunità avrebbe dovuto dichiarare irricevibile la richiesta. La Corte costituzionale, inoltre, ha sancito la improponibilità di un conflitto già ritenuto improcedibile per tardivo deposito in quanto l'organo ricorrente porrebbe in essere una situazione processuale che protrae lo stato di conflittualità tra poteri dello Stato. Qualora fosse chiamata a pronunciarsi, la Corte costituzionale dichiarerebbe inammissibile il ricorso del GUP, che avrebbe dovuto constatare il non luogo a procedere per l'esistenza di un precedente giudicato (*Applausi dal Gruppo PdL*).

COMPAGNA (*PdL*). Le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari non sono condivisibili, perché non si tiene nella giusta considerazione l'applicabilità del cosiddetto principio del *ne bis in idem*, né la stretta connessione tra l'attività giornalistica e quella parlamentare di Lino Iannuzzi. Escludendo inoltre la protezione ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, si limitano le garanzie poste a tutela della libertà di espressione del singolo senatore e dunque della stessa istituzione parlamentare. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

LI GOTTI (*IdV*). Condivide le conclusioni della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari, sebbene ritenga che l'applicabilità del principio del *ne bis in idem* dovrebbe essere esclusa non per la diversità degli organi giudiziari da cui promanano i due ricorsi, ma perché il primo procedimento riguarda la pubblicazione di un articolo e il secondo la pubblicazione di un libro e dunque si tratta di condotte differenti. Quanto alla non applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, ricorda la costante giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (il 95 per cento delle circa 1200 sentenze pronunciate dalla Corte dal 1992 in tema di insindacabilità hanno visto il Parlamento soccombere), ma anche il mutamento della giurisprudenza parlamentare, in seguito alla recente pronuncia della Camera dei deputati che ha escluso l'applicazione delle garanzie costituzionali per un comunicato stampa di un deputato dell'Italia dei Valori, escludendo l'esistenza di un nesso funzionale con la sua attività di parlamentare. (*Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Sanna*).

GIOVANARDI (*PdL*). Negli ultimi anni la Corte costituzionale ha mutato la propria giurisprudenza in materia di garanzie parlamentari, contrastando spesso le decisioni assunte dalle Camere e offrendo un'interpretazione non condivisibile del testo costituzionale, perché troppo restrittiva. Le opinioni espresse da un parlamentare dovrebbero infatti essere ritenute insindacabili qualora riguardino un tema politico, senza necessariamente richiedere la stretta connessione ad un atto parlamentare e senza sindacare, in modo inevitabilmente arbitrario, la connessione temporale

tra tale atto e il comportamento contestato. Evidenzia infine il minor grado di protezione di cui godono le opinioni e i comportamenti dei parlamentari rispetto a quelli dei magistrati, che possono limitare la libertà personale ed accusare di fatti gravissimi delle persone e non subiscono alcuna conseguenza allorché le loro contestazioni si rivelino infondate. L'insindacabilità delle opinioni espresse, naturalmente su fatti di rilevanza politica, è una prerogativa inscindibile dalla funzione parlamentare, che altrimenti risulterebbe condizionata dalla possibile reazione per via giudiziaria di poteri forti o di gruppi di pressione o addirittura di poteri criminali. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Commenti della senatrice Adamo*).

LUSI (PD). È convinto che purtroppo l'Assemblea voterà contro le condivisibili conclusioni della Giunta e che, in seguito all'inevitabile conflitto di attribuzione che ne deriverà, la Corte costituzionale darà ancora una volta torto al Senato, confermando la sua costante giurisprudenza. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Giovanardi*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

LEDDI, *relatrice*. Le questioni sollevate nel corso della discussione sono state attentamente analizzate nella relazione, che contiene in proposito delle risposte esaurienti. L'applicazione del cosiddetto principio del *ne bis in idem* va infatti esclusa, sia perché è mutato l'organo ricorrente sia perché si tratta di un diverso procedimento. Senza ovviamente entrare nel merito della vicenda processuale, inoltre, è stata vagliata con attenzione anche la sussistenza del nesso funzionale richiesto dall'articolo 68 della Costituzione, che è stato escluso alla luce della decennale e costante giurisprudenza della Corte. Le critiche del senatore Giovanardi all'interpretazione dell'articolo 68 della Costituzione possono essere discusse nel merito, ma richiederebbero una modifica del testo Costituzionale che elimini ogni margine interpretativo, introducendo una garanzia totale in favore dei parlamentari. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Firenze, in relazione ad un procedimento penale riguardante il deputato Giorgio Stracquadanio, senatore all'epoca dei fatti

Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di resistere nel conflitto di attribuzione

Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di costituirsi in giudizio nelle forme dell'intervento diretto e della comparsa personale e conseguente mandato alla Presidenza affinché si rivolga ad uno o più avvocati del libero Foro

PRESIDENTE. Con il ricorso n. 1 depositato il 4 gennaio 2010, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione del Senato della Repubblica adottata nella seduta del 12 febbraio 2009, con la quale è stata dichiarata, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle dichiarazioni dell'ex senatore Giorgio Stracquadanio di cui al *Doc. IV-ter*, n. 12, rispetto alle quali pende un procedimento penale.

Nella seduta del 28 luglio 2010, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso, all'unanimità, in senso favorevole alla costituzione in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale. La Giunta ha, inoltre, manifestato il proprio avviso favorevole a che la costituzione in giudizio del Senato avvenga nelle forme dell'intervento diretto e della comparsa personale previste dagli articoli 20 e 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

SANNA (PD). Pur a malincuore chiede di votare a favore della proposta G1 in difformità da quella della Giunta, dal momento che alcune recenti dichiarazioni dell'ex senatore Stracquadanio mettono in luce un modo censurabile di interpretare la polemica politica, attraverso campagne mediatiche diffamatorie. Chiede dunque di votare una proposta di delibera alternativa, con cui si chiede la non costituzione in giudizio del Senato, per non avallare un'applicazione impropria dell'articolo 68 della Costituzione, che garantirebbe ai parlamentari una sorta di pericolosa impunità e che mina la dignità stessa delle istituzioni. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo PdL*).

IZZO (PdL). Ricorda che le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari favorevoli alla costituzione in giudizio sono state assunte all'unanimità (con la partecipazione anche del senatore Sanna) e che non sono intervenuti fatti concreti che possano giustificare un mutamento di parere. Nel caso in cui l'Assemblea decida per la costituzione in giudizio del Senato, propone che questo sia rappresentato, come di consueto, da uno o più avvocati del libero Foro. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato approva le conclusioni della Giunta e delle immunità parlamentari in favore della costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel con-

flitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Firenze, con conseguente preclusione della proposta in difformità G1.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato non approva le conclusioni della Giunta e delle immunità parlamentari a che la costituzione in giudizio del Senato avvenga nelle forme dell'intervento diretto e della comparsa personale previste dagli articoli 20 e 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87. La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2292) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

FILIPPI Alberto, *relatore*. Il provvedimento in titolo rappresenta una tappa fondamentale del processo di avvicinamento della Repubblica di Serbia all'Unione europea e di stabilizzazione dell'intera regione balcanica. È un Accordo fortemente sostenuto dal Governo che fa seguito ad accordi bilaterali già sottoscritti con i Paesi balcanici, nell'obiettivo primario di consolidare i legami tra l'Europa e le Nazioni dell'area. Con la Serbia si punta favorire lo sviluppo del commercio con la creazione di una zona di libero scambio, a promuovere gli investimenti e la cooperazione in numerosi settori, tra i quali la giustizia e gli affari interni. La Serbia ha già presentato istanza di adesione all'Unione europea e nel prossimo futuro assumerà quindi lo *status* di Paese candidato. (*Applausi dal Gruppo LNP*). Consegna il testo integrale del suo intervento affinché sia allegato ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DEL VECCHIO (PD). L'Accordo di stabilizzazione e associazione con la Repubblica di Serbia è la chiara espressione della politica di apertura dell'Unione europea nei confronti dei Balcani, finalizzata alla costruzione di solide relazioni politiche nella regione. Molteplici sono le ragioni che inducono a votare a favore del provvedimento in esame, strettamente legate alle vicende che hanno interessato la regione balcanica negli ultimi anni e alla necessità di superare definitivamente i contrasti etnici e religiosi che hanno fortemente colpito le popolazioni balcaniche. Un'altra ragione attiene alla notevole dimensione degli scambi commerciali tra l'Italia e la Repubblica di Serbia, che potranno avere ulteriore sviluppo in un quadro di migliorati rapporti commerciali tra il Paese balcanico e le Nazioni della Comunità Europea. Importanti sono le condizioni poste: le isti-

tuzioni serbe dovranno ispirarsi ai principi generali enunciati all'articolo 1 del documento, il rispetto della democrazia, del diritto internazionale e dei diritti umani, la tutela delle minoranze, lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, nonché la lotta contro ogni forma di terrorismo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PEDICA (*IdV*). È innegabile che la Serbia abbia compiuto significativi progressi sul piano politico e dimostrato il suo impegno per l'avvicinamento all'Unione europea, come dimostrano il rafforzamento della cooperazione con il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia e la recente approvazione da parte del Parlamento di Belgrado di una risoluzione che riconosce la responsabilità dei dirigenti serbi per il massacro di Srebrenica. Restano però forti perplessità sulla questione dell'indipendenza del Kosovo, dopo il riconoscimento del suo diritto di autodeterminazione da parte della Corte internazionale di giustizia, cui il Governo serbo si è opposto con una bozza di risoluzione depositata all'Assemblea generale dell'ONU, che invita a non avallare il riconoscimento della statualità kosovara. Chiede al Governo di chiarire quali iniziative intende attuare per evitare una spartizione dei territori balcani su base etnica e se sia disposto a porre come condizione vincolante per l'ingresso della Serbia nell'Unione europea il suo riconoscimento del Kosovo. Chiede inoltre se il Governo sia disposto ad utilizzare strumenti di politica economica, come la delocalizzazione verso la Serbia di molte imprese italiane, prima fra tutte la FIAT, per indurre il Governo di Belgrado a non ipotizzare rianessioni forzate e contrarie al diritto internazionale. Invita infine il Governo a fornire spiegazioni sulla scelta di ridurre la presenza dei contingenti italiani in Serbia alla luce dei recenti avvenimenti. Il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà comunque a favore del provvedimento. (*Applausi del senatore Peterlini*).

Presidenza della vice presidente BONINO

PERDUCA (*PD*). Alcuni dei punti sollevati dal senatore Pedica, su cui occorre un chiarimento da parte del Governo, sono di importanza fondamentale: infatti, quando il provvedimento è stato approvato all'unanimità alla Camera dei deputati, ancora non si era pronunciata la Corte internazionale di giustizia in ordine alla questione dell'indipendenza del Kosovo, cui hanno fatto seguito le pericolose dichiarazioni del Governo serbo. Chiede al Governo di confermare l'impegno dell'Italia nelle attività volte ad assicurare alla giustizia internazionale il generale Mladic, considerato che il Governo di Belgrado non mostra volontà di collaborazione: occorre infatti ribadire che la pace si raggiunge attraverso l'affermazione della giustizia internazionale e non con l'uso delle armi. È necessario an-

che porre fine all'isolamento del Kosovo sul piano delle relazioni internazionali, essendo l'unico Paese dell'area balcanica con cui l'Unione europea non ha relazioni formali. Auspica che il Governo italiano, tra i primi a riconoscere l'indipendenza del Kosovo, riesca a mitigare le tensioni oltranziste della Repubblica serba e i conflitti etnici che ancora impervervano nella regione balcanica, favorendo il completo riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte dell'intera comunità internazionale. (*Applausi dei senatori Marcenaro e Vita*).

BETTAMIO (*PdL*). L'accordo in esame trae origine da un provvedimento assunto della Commissione europea nel 1999, denominato PSA, finalizzato a favorire il processo di stabilizzazione e di associazione della regione balcanica all'Unione europea. L'obiettivo del provvedimento è garantire l'integrazione nel contesto economico e politico dell'Unione europea dei Paesi balcanici occidentali, cui l'Italia è particolarmente interessata in virtù delle intense relazioni commerciali con la Serbia. Annuncia quindi che il Gruppo PdL voterà a favore del disegno di legge n. 2292.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

FILIPPI Alberto, *relatore*. Concorda sulla necessità di risolvere le controversie sulla delicata questione del riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte della Serbia, ma non è opportuno porre ora delle condizioni che rischiano di minare il processo di apertura della Repubblica serba alla comunità internazionale, mentre sarà possibile giungere ad una stabilizzazione degli equilibri attraverso una costante azione diplomatica. (*Applausi dei senatori Nessa e Mariapia Garavaglia*).

GIOVANARDI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'Accordo consolida i rapporti dell'Italia con la Serbia ed onora gli impegni assunti con quel Paese per sostenere il processo di normalizzazione dell'area balcanica, il cui avanzamento è testimoniato anche dalla decisione di ridurre il contingente militare italiano. Sulla questione dell'indipendenza kosovara, la Corte internazionale di giustizia ha richiamato l'urgenza di riavviare i negoziati per risolvere le controversie etniche, storiche e religiose e stabilizzare il quadro politico dell'area. Ricorda che è stato accolto alla Camera dei deputati, sotto forma di raccomandazione, un ordine del giorno che contiene un impegno al Governo per fare pressione sul Governo serbo affinché intensifichi l'attività di indagine sui crimini di guerra e mostri collaborazione con il Tribunale internazionale per l'ex Jugoslavia, anzitutto attraverso la consegna del generale Mladic alla giustizia internazionale.

STIFFONI, *segretario*. Dà lettura del parere di nullaosta espresso dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in esame.

Il Senato approva l'articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica), l'articolo 2 (Ordine di esecuzione), l'articolo 3 (Copertura finanziaria) e l'articolo 4 (Entrata in vigore).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PEDICA (*IdV*). Annunciando il voto favorevole del Gruppo al provvedimento, consegna il testo della dichiarazione di voto affinché sia allegato ai Resoconti della seduta (*v. Allegato B*). (*Applausi del senatore Peterlini*).

MARINARO (*PD*). Dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico sul disegno di legge di ratifica dell'accordo tra l'Unione e la Serbia, che riveste un'importanza strategica per l'Europa. È necessario favorire il processo di normalizzazione delle relazioni tra il Kosovo e la Serbia, incoraggiando il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte di tutti i Paesi dell'Unione europea e della comunità internazionale che ancora non lo hanno fatto e il rispetto da parte del Governo della Serbia delle prescrizioni del tribunale penale dell'Aja. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Peterlini*).

Il Senato approva il disegno di legge n. 2292.

Sull'impiego di cavalli nelle manifestazioni storiche in Italia

VACCARI (*LNP*). Richiama l'attenzione sulla necessità di tutelare le tradizionali manifestazioni storiche che si svolgono in molte località italiane soprattutto al Centro ed al Nord e che costituiscono importanti richiami turistici. Lo svolgimento di giostre, palii e quintane, nei quali vengono impiegati i cavalli, è infatti sempre più spesso disturbato e ostacolato da sedicenti associazioni animaliste. Ricorda che grazie all'impegno del sottosegretario Martini sono stati assunti provvedimenti per la tutela degli animali.

Sulla produzione di materie prime farmacologicamente attive

FILIPPI Alberto (*LNP*). Sottolinea come l'istanza sollevata in più emendamenti e con una apposita interrogazione al Ministro della salute per un alleggerimento delle procedure autorizzatorie cui sono sottoposti i produttori di materie prime farmacologicamente attive (API) sperimentali o commerciali dovrebbe finalmente trovare soluzione nell'ambito del provvedimento in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese che sarà discusso in Parlamento a settembre.

**Sul voto espresso dalla senatrice Antezza
nella discussione del disegno di legge n. 2226**

ANTEZZA (*PD*). Segnala di non essere riuscita a partecipare alla votazione dell'emendamento 1.125. Chiede rimanga agli atti la sua intenzione di esprimere un voto di astensione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 4 agosto.

La seduta termina alle ore 19,57.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,33*).
Si dia lettura del processo verbale.

STIFFONI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 29 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. (*Brusì*).

Colleghi, non si può andare avanti così. Decidete voi: se c'è brusì, si sospende la seduta. Vale anche per lei, senatore Della Seta, vale per tutti. C'è un brusì che non rende possibile lavorare.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2291) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo

sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2291, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale.

TORRI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRI (LNP). Signor Presidente, diversamente da quanto è accaduto ieri, quando è stato speso un fiume di parole riguardanti gli aspetti tecnici del decreto che andremo a votare, vorrei soffermarmi su alcune questioni diverse, su alcune considerazioni che credo siano importanti anche per questo momento politico. Forse avremmo veramente bisogno di lavorare su un decreto-legge che possa mettere a posto una legge quadro per il finanziamento; sappiamo che siamo sempre in criticità, che arriviamo sempre con il fiato lungo, però è importantissimo poter dare respiro ai nostri militari in giro per il mondo. Prendo atto che le missioni, in alcuni casi, sono state ridimensionate, come anche noi abbiamo auspicato. Credo sia necessario essere in parecchi scenari; ma, soprattutto in quelli più importanti, bisogna esserci con decoro e con la possibilità di avere tutti i mezzi.

Devo ringraziare i relatori Bettamio e Ramponi, che già in Commissione, ma anche in Aula, hanno spiegato bene gli aspetti tecnici.

Abbiamo circa 8.000 militari in giro per il mondo, 4.000 dei quali – per tornare alla missione afgana – entro dicembre saranno in Afghanistan per consolidare in maniera ulteriore la nostra missione in quello scenario. Però, bisogna che ci ricordiamo che ci siamo da otto anni. Alla Conferenza di Kabul, il presidente Karzai ha indicato il 2014 come data per la piena assunzione della gestione dello Stato, per ciò che attiene sia alle forze di polizia che all'economia. Io dico: ben venga, anche se, secondo me, il 2014 è molto vicino e, dopo otto anni, non abbiamo potuto incidere ulteriormente rispetto a quello che è avvenuto.

Ma dobbiamo fare un'ulteriore riflessione. Ci troviamo in un momento, anche politico, che vorrei rimarcare: lo dico con molta serenità, e mi dispiace che i colleghi siano poco attenti. Noi abbiamo, di fatto, una situazione nell'arco costituzionale e politico in cui un partito – che in maniera specifica è l'Italia dei Valori – decide di votare contro questo provvedimento, come avvenne già nelle passate legislature con alcune forze di sinistra o di estrema sinistra. Ma lo scenario che si dispiega in questi giorni è abbastanza malinconico, perché, in questo caso, loro cercano di fare delle lunghe relazioni per spiegare i motivi per cui votano contro queste missioni; ciò normalmente avviene con una metodologia

che ha poco a che fare con la logica politica. Mi spiego meglio. Spesso e volentieri il senatore Pedica mette in atto, come sempre, lo scenario del voto contrario, con un sistema veramente malinconico. Io non posso non ricordargli di quando in Commissione venne e disse, in maniera abbastanza buffa (lo so che era un sottinteso), che noi mandiamo i nostri militari in giro per il mondo con le scarpe di cartone. Questo è per ricordare quali sono gli scenari dell'arco costituzionale. Io – lo dico sommessamente e sottovoce – mi auguro prima o poi di avere quei famosi scarponi, perché mi piacerebbe vedere se riesce a capire qual è la consistenza degli scarponi che abbiamo dato. (*Applausi dei senatori Rizzi e Astore*).

Ma la cosa importante non è quella; dovremmo svolgere un'ulteriore riflessione. Lo vedo e lo dico adesso, perché siamo pienamente consapevoli – e mi guardo intorno – che stiamo votando su un decreto-legge, mentre l'80 per cento dei miei colleghi forse pensa più alla permanenza nel Palazzo che non ai militari che abbiamo in quegli scenari. (*Applausi del senatore Perduca*). Questo non è un qualunquismo che ho voluto tirare fuori oggi: è la verità. C'è la serenità di votare un provvedimento molto importante, ma c'è altresì la piena consapevolezza che ognuno sta pensando al proprio futuro. Pochi giorni fa, purtroppo, siamo dovuti ritornare per l'ennesima volta dentro una basilica ad onorare delle persone che certamente non pensavano alla loro legislatura, ma a fare il loro dovere verso il nostro Paese. Prendo atto che ciò non è servito, perché qui si dice una cosa e fuori si ha un comportamento totalmente diverso.

Vorrei chiudere la polemica sull'arco costituzionale con una frase. Ritengo che dovremmo fare tesoro del fatto, e se parliamo dell'Afghanistan è ancora più chiaro, che mediamente ogni 12 ore muore un militare, a prescindere dal colore della pelle e dalla Nazione dalla quale proviene. Ci riempiamo la bocca di belle parole, come ad esempio solidarietà, ma gli spettacoli di ieri sera e di questa mattina danno il quadro di quel che stiamo facendo: se fossi un militare – e lo sono stato – non trarrei da tali spettacoli un quadro edificante della situazione politica.

Desidero ricordare a molti di coloro che sono seduti in quest'Aula che quando noi parliamo di *exit strategy* venimmo molto criticati, ma avevamo una peculiarità: parlavamo di *exit strategy* non nel senso di venire via dall'Afghanistan, come qualcuno vorrebbe sostenere con intenti strumentali ancora oggi, bensì nel senso di avere una marcia in più, di cambiare marcia e stare lì bene e in modo intelligente.

La Lega non mancherà mai di lealtà nei confronti degli alleati di Governo, e tanto meno del nostro Paese e degli alleati internazionali: voteremo convintamente a favore della conversione del provvedimento, e ringraziamo il Governo perché secondo noi si è attivato nel modo giusto. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni*).

MARCENARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCENARO (PD). Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà convintamente a favore del decreto di proroga delle missioni internazionali. Siamo consapevoli che la sicurezza e la stabilità sono un bene comune al quale tutti hanno il dovere di contribuire e che questo è sempre più vero nel nuovo scenario internazionale. Tuttavia, questo voto favorevole non ci impedisce di rivolgere una critica seria alla impostazione e alle scelte del Governo.

Quello che stiamo compiendo è un atto di grande rilievo per la politica estera dell'Italia: forse, quello di oggi, il voto sulle missioni, è l'atto parlamentare più importante che compiamo. Esso avviene per di più all'indomani della morte di altri due militari italiani a Herat e ciò accresce la nostra responsabilità.

Dico francamente che siamo insoddisfatti di come il Governo affronta questa discussione. Riteniamo sbagliato che i Ministri degli esteri e della difesa non siano stati in Aula e vediamo il rischio di un dibattito parlamentare routinario e burocratico. Il Governo non si presenta a questa discussione con una valutazione politica della situazione internazionale, un'analisi delle diverse missioni nelle quali l'Italia è impegnata, presentando un bilancio, individuando le prospettive, esaminando le scelte e le alternative politiche presenti.

Le missioni internazionali non sono un impegno straordinario legato a questa o a quell'emergenza, ma il modo nel quale l'Italia partecipa in maniera permanente alle scelte della comunità internazionale e contribuisce al difficile processo di costruzione del multilateralismo. Per dirlo con il lessico del senatore Azzollini e della Commissione bilancio, la spesa per le missioni dovrebbe essere considerata spesa obbligatoria non rimodulabile e dovrebbe essere decisa con modalità che, rendendo possibile una previsione, ne accrescano l'efficacia. Non è così quando i decreti non superano l'orizzonte di sei mesi e quando essi vengono così pesantemente subordinati alle valutazioni congiunturali del Ministero dell'economia.

Qualche giorno fa il sottosegretario Cossiga, parlando alla Camera, ha confermato che l'Italia non ha potuto assumere il comando NATO in Kosovo che le era stato offerto perché non avevamo gli uomini necessari nel teatro, cioè la scelta di tagliare le truppe in Kosovo era stata già operata non per motivi politici, ma per motivi di bilancio.

I Gruppi del Partito Democratico hanno presentato alla Camera e al Senato una legge-quadro sulle missioni, che è stata incardinata per la discussione alla Camera dei deputati, ma che giace oramai da molto tempo senza progressi.

Per quanto riguarda il merito, il primo punto che abbiamo sollevato concerne la questione della cooperazione. È da tutti riconosciuto che la cooperazione è non solo una componente essenziale della politica estera, ma anche un aspetto indispensabile delle stesse missioni internazionali. Si parla, nella comunità internazionale, delle 3D, *defense, development, diplomacy*, ossia difesa, aiuto allo sviluppo e diplomazia, come delle tre gambe sulle quali le missioni internazionali si reggono. Il corretto bilanciamento di questi tre strumenti rappresenta un fattore determinante di

successo. Oggi, al contrario, esiste un forte squilibrio se è vero, ad esempio, che oltre il 90 per cento delle risorse destinate all'Afghanistan va all'azione militare e solo tra il 7 e l'8 per cento all'aiuto allo sviluppo.

Invece, con questo decreto lo squilibrio si aggrava: si passa dai 22.300.000 di euro del semestre precedente ai 18.700.000 di euro di oggi. Per quanto riguarda Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia passiamo dai 22.000.000 di euro previsti nel semestre 2009 ai 18.700.000 di euro per i sei mesi di quest'anno.

Questo va a aggiungersi, nel disegnare un quadro delle scelte del Governo del tutto inaccettabile, alla riduzione drastica delle risorse per la cooperazione decise dal 2008 dalle leggi finanziarie e dalla stessa recente manovra di bilancio. Dal 2008 ad oggi le risorse per la cooperazione sono diminuite del 75 per cento. Mentre il resto d'Europa si avvicina, nonostante la crisi, allo 0,7 per cento del PIL noi arretriamo sotto lo 0,15 per cento mancando alla parola data e agli impegni assunti. Si tratta di scelte che contraddicono e svuotano quello che dovrebbe essere il nuovo indirizzo delle missioni, e cioè lo spostamento del baricentro dal campo militare a quello politico.

La seconda questione che vogliamo porre dopo quella della cooperazione e dell'aiuto allo sviluppo riguarda l'equilibrio tra il nostro contributo all'impegno della comunità internazionale e la nostra effettiva partecipazione al processo decisionale, cioè il ruolo politico che l'Italia svolge. Nessuno ignora le difficoltà e la fatica di costruzione del multilateralismo dopo anni in cui è prevalsa ed è stata da molti, anche da molti di voi, assecondata l'illusione che ci fosse chi poteva fare da solo. Ma queste difficoltà rendono ancora più importante che anche il nostro Paese faccia con realismo la sua parte e richieda di avere voce sulle scelte, in proporzione almeno alle forze che mette a disposizione. E che lo faccia sia attraverso le sue relazioni bilaterali sia attraverso le organizzazioni internazionali delle quali è parte: le Nazioni Unite, l'Unione europea e la NATO in primo luogo.

Su questi temi il Governo non presenta al Parlamento una proposta e non si sfugge all'impressione di una gestione sostanzialmente episodica che non permette di riconoscere una linea politica coerente. Ogni missione richiederebbe una analisi e una discussione specifica che qui manca il tempo per fare. Mi limiterò in conclusione a poche considerazioni sull'Afghanistan.

La recente Conferenza di Kabul – per la prima volta si è discusso di Afghanistan in Afghanistan – ha sancito la definitiva rinuncia all'illusione di una soluzione militare e prospettato una via politica. Questa via politica si può riassumere nella parola afganizzazione della crisi e delle sue soluzioni attraverso una azione in molte direzioni: dal rafforzamento delle strutture statuali, alle politiche di sostegno allo sviluppo, dalla costruzione di uno scenario regionale che favorisca o non ostacoli la soluzione della crisi fino a un processo di riconciliazione interno.

Un insieme di politiche che dovrebbero in un certo periodo di tempo rendere possibile una crescente riduzione della presenza militare fino a

consegnare nelle mani delle autorità afgane tutte le responsabilità in materia di sicurezza. Che si tratti di una scelta molto difficile è evidente. Si pensi che fino ad oggi, dei 36 miliardi di dollari di aiuti che dall'inizio della guerra sono stati dati contro i 300 miliardi spesi per l'azione militare, solo il 20 per cento sono passati attraverso le autorità afgane. Questo ci dice della difficoltà.

Senza l'aiuto dell'Occidente e il coinvolgimento dei suoi vicini, l'Afghanistan non avrà pace, ma dobbiamo sapere dire che nessuna pace è possibile senza gli afgani, senza che gli afgani prendano nelle mani le soluzioni del loro destino.

Per questa ragione, ad esempio, la richiesta di fermare ogni azione che provochi vittime civili è una richiesta politica e non solo umanitaria.

Noi chiediamo al Governo italiano di compiere quelle scelte necessarie che oggi non sono presenti e in parte sono contraddette dal presente decreto, per concorrere in Afghanistan al rafforzamento dell'azione civile e politica delle forze internazionali, per favorire la riconciliazione nazionale e l'afganizzazione della sicurezza, per integrare l'azione per il mantenimento della pace con progetti dedicati al soddisfacimento dei bisogni essenziali della popolazione, di reddito, di salute, di istruzione.

La decisione delle Commissioni esteri e difesa del Senato di condurre nei prossimi mesi un'indagine conoscitiva sulla situazione in Afghanistan è una scelta significativa. Ma chiediamo e ci attendiamo che anche il Governo non manchi nei prossimi mesi di informare e di discutere in Parlamento le decisioni significative che dovranno essere assunte.

Infine, con il nostro voto favorevole, onorevoli colleghi, signor Presidente, intendiamo anche mettere al riparo le missioni internazionali dell'Italia e gli 8.000 militari in esse impegnati dal disordine politico in cui la crisi della vostra maggioranza sta oggi gettando il Paese. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Negri. Congratulazioni.*)

DINI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Popolo della Libertà esprime un convinto voto favorevole al disegno di legge di conversione del decreto-legge recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. Come sottolineato dai relatori, Bettamio e Ramponi, e dal presidente della Commissione difesa Cantoni, il decreto-legge conferma l'impegno del nostro Paese e illustra in dettaglio, per il secondo semestre di quest'anno, i costi e la composizione anche numerica nelle 22 missioni internazionali nelle quali l'Italia partecipa.

Per lo svolgimento delle stesse sono impiegati circa 7.500 militari in una pluralità di teatri. Nel complesso vengono confermati gli impegni assunti negli scorsi anni. Tuttavia il decreto in esame, tenendo conto dell'e-

voluzione nei diversi Paesi di operazione, dispone un aumento del numero dei militari dispiegati in Afghanistan e una riduzione progressiva, segnatamente in Libano e nelle missioni dei Balcani occidentali, che porta ad una leggera diminuzione del totale delle nostre forze impegnate rispetto al primo semestre 2010.

Queste tre missioni – Afghanistan, Libano e Balcani – assorbono circa il 90 per cento delle risorse impegnate. La dedizione e la professionalità con cui i nostri militari e i nostri civili adempiono ai mandati della comunità internazionale sono oggetto di riconoscimento, consenso e plauso da parte degli alleati europei, della NATO e a livello delle Nazioni Unite.

L'ultimo gravissimo e tragico incidente nel quale hanno perso la vita due nostri valorosi soldati, due artificieri, è la testimonianza di questo impegno straordinario, che fanno meritare ai nostri militari una stima generale della quale dobbiamo essere tutti orgogliosi. Alle loro famiglie va nuovamente la più convinta solidarietà dei senatori del PdL e credo di tutto il Senato.

L'Italia, nel solco della sua tradizione, continua dunque a svolgere con onore il proprio ruolo nelle missioni militari e civili delle Nazioni Unite, della NATO e dell'Unione europea, un ruolo efficace e ampiamente riconosciuto. E l'Italia continua a essere tra i primi Paesi che contribuiscono maggiormente in termini di risorse e di uomini dispiegati in missioni di pace.

Si tratta di un impegno volto a portare pace, sicurezza e stabilità, secondo i principi così chiaramente iscritti nella prima parte della nostra Costituzione, che negli anni hanno permesso al nostro Paese di contribuire efficacemente alla pace nel mondo.

Oggi, le principali sfide provengono dalla missione in Afghanistan, ove l'Italia, insieme ai Paesi alleati, si trova a essere colpita da perdite dolorose di vite umane a seguito di ripetuti attacchi e attentati condotti dall'insorgenza, che continua a essere radicata nel Paese.

Nel confermare il sostegno alla scelta di contribuire alla stabilità dell'Afghanistan, votando sostanzialmente all'unanimità la conversione del decreto, le Commissioni esteri e difesa hanno tuttavia contestualmente deciso, con un voto trasversale che ha visto unite la maggioranza e il principale Gruppo dell'opposizione, di richiedere l'avvio di una indagine conoscitiva per comprendere e approfondire situazione e prospettive della nostra missione in Afghanistan, sia per quanto riguarda l'evoluzione sul terreno, sia per meglio valutare i nuovi orientamenti politici emersi dalla Conferenza internazionale tenutasi a Kabul il 20 luglio scorso, cui ha partecipato, in rappresentanza dell'Italia, il ministro Frattini. Come ha sottolineato per il Governo il sottosegretario Scotti, da questa Conferenza sembra emergere una complessiva riconsiderazione dell'impegno internazionale, che dovrà essere diretto piuttosto a rafforzare l'autonomia delle forze di polizia afgane per permettere un progressivo ritiro della presenza militare internazionale, un ritiro che si dovrebbe concludere entro il 2014. Sempre nella Conferenza di Kabul, si è convenuto sulla necessità di av-

viare un più ampio processo di riconciliazione, che dovrà essere accompagnato da un rinnovato impegno della comunità internazionale nella ricostruzione di quel Paese.

In questa prospettiva, dobbiamo essere consapevoli, e giustamente orgogliosi, dei progressi ottenuti nella provincia affidata alla responsabilità italiana: la provincia di Herat. L'azione dei nostri militari e dei nostri civili ha permesso di fare passi in avanti in quella regione nel processo di riconciliazione e soprattutto in quello della ricostruzione della struttura economica e sociale. Grazie all'impegno italiano – dei militari come anche della cooperazione allo sviluppo – si stanno sviluppando attività economiche in campo agricolo e in quello minerario; si stanno realizzando anche infrastrutture, piccole e grandi. È anche questo un motivo di soddisfazione che è stato ampiamente condiviso nel corso dei lavori delle due Commissioni, esteri e difesa, dove è emersa la consapevolezza dell'esigenza di non disperdere, ma anzi di rafforzare questa preziosa esperienza nella quale si sono distinti, per efficienza e capacità operativa sul terreno, tutte le forze da noi impiegate, compresi in particolare i nostri carabinieri. (*Brusio*).

Con il voto di oggi vogliamo dunque ribadire l'impegno dell'Italia, che vuole continuare a fare la sua parte in modo efficace e contribuire in modo politicamente attivo e consapevole alle scelte della comunità internazionale. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Confesso, colleghi, che la Presidenza si trova spesso in difficoltà, perché è di fronte all'alternativa se interrompere, come non è giusto, chi parla o se far finta di niente. Ma chi parla lo fa in un brusio che comporta uno sforzo notevole per chi intende seguire il dibattito, brusio che naturalmente continua.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, intervengo anche a nome della senatrice Poretti, e non perché non condivida le critiche costruttive poc'anzi rivolte al Governo dal senatore Marcenaro. I radicali sono antimilitaristi non violenti, ma non escludono l'utilizzo della forza per portare pace e stabilizzare situazioni in conflitto: la forza però deve essere l'*extrema ratio* della ricerca di una pace attraverso la politica.

Con questo rinnovo burocratico della nostra presenza nel mondo stiamo consegnando alla politica della forza ciò che invece dovrebbe appartenere a queste Aule, cioè l'assunzione di decisioni che privilegino il lato civile là dove si è riusciti a portare la stabilità *manu militari*. Il Governo, è stato ricordato più volte anche nel dibattito generale, ha deciso di non informare il Parlamento, tramite i Ministri della difesa e degli esteri, su quali siano le strategie della nostra permanenza nei teatri di guerra, là

dove si è riusciti a portare un minimo di tranquillità grazie all'eccellente presenza dei nostri militari nel mondo, e soprattutto non ha preso alcun tipo di impegno concreto per i prossimi sei mesi di svolgere un dibattito parlamentare per spiegare perché ci si ritira da alcuni teatri e si vanno invece a rafforzare altri fronti.

Siccome il voto di astensione al Senato equivarrebbe ad un voto contrario, la senatrice Poretti e io non parteciperemo al voto. (*Applausi dei senatori Poretti, Della Seta e Ferrante*).

PEDICA (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signor Presidente, confermo il voto contrario del Gruppo Italia dei Valori al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2226) Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
(ore 10,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2226, già approvato dalla Camera dei deputati.

Al fine di assicurare il rispetto dei tempi previsti dal calendario della settimana corrente, adottato all'unanimità dalla Conferenza dei Capi-gruppo, la Presidenza ha proceduto all'armonizzazione dei tempi ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del Regolamento. I tempi, per complessive 7 ore e 30 minuti, escluse le dichiarazioni di voto, sono così ripartiti: Governo, 30 minuti, Popolo della Libertà, un'ora e 41 minuti; Partito Democratico, un'ora e 29 minuti; Lega Nord Padania, 40 minuti; Misto, 33 minuti; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei), 33 minuti; Italia dei Valori, 32 minuti; Futuro e Libertà per l'Italia, 31 minuti; dissenzienti eventuali, 5 minuti. (*Brusio*).

Ha facoltà di parlare il senatore Berselli, presidente della 2ª Commissione permanente, per riferire sui lavori delle Commissioni riunite 1ª e 2ª. Prego i colleghi che rimangono in Aula di fare silenzio e consentirci di ascoltare.

BERSELLI (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, le Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 1ª (Affari costituzionali) hanno tenuto com-

più sessantasette sedute per esaminare questo disegno di legge: una è stata di mero rinvio, le altre sei sono state sedute effettive. Si è cominciato il 16 giugno.

Nel corso dei lavori, più esattamente nella seduta del 28 luglio, abbiamo votato gli ordini del giorno, dopo l'illustrazione sia degli ordini del giorno che degli emendamenti. In seguito, nell'ultima seduta di Commissione, sono stati votati tre emendamenti (1.1, 1.2 e 1.3) che sono stati tutti respinti.

Non si è potuto procedere oltre nell'esame del disegno di legge anche in funzione della calendarizzazione per l'Aula del provvedimento. Siamo quindi giunti in Aula senza mandato ai relatori.

PRESIDENTE. In relazione a quanto testé riferito dal senatore Berselli, non essendo stato concluso l'esame in Commissione, il disegno di legge n. 2226 sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3 del Regolamento. (*Bru-sio*).

Comunico che è stata presentata la questione sospensiva QS1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Li Gotti per illustrarla. Ne ha facoltà.

Colleghi, vi prego, un po' di silenzio: facciamo in modo che questi lavori possano svolgersi con serietà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la ragione della questione sospensiva è stata implicitamente individuata ed esplicitata dal senatore Berselli, presidente della 2ª Commissione, che ovviamente parlava anche a nome del senatore Vizzini, presidente della 1ª Commissione.

Si tratta di un provvedimento che alla Camera dei deputati ha ottenuto un'amplessissima convergenza, anche se nel corso dei lavori si sono alzate più voci sul suo contenuto, che appare lacunoso dal punto di vista tecnico-costituzionale, e anche per altri versi, perché non ha adempiuto esattamente a quello che, in maniera forse troppo esagerata, veniva e viene definito Piano straordinario contro le mafie. Nei lavori svoltisi alla Camera dei deputati sono state evidenziate queste lacune, e in molti interventi dei nostri colleghi si è fatto affidamento sui lavori del Senato per migliorare il disegno di legge.

A questo provvedimento sono state dedicate sette sedute delle Commissioni riunite giustizia e affari costituzionali del Senato: la prima, tenutasi il 16 giugno, con le relazioni del presidente Vizzini e del presidente Berselli; la seconda, risoltasi in una sconvocazione delle Commissioni; nel corso della terza, nonostante la richiesta congiunta dei Capigruppo in Commissione giustizia dell'Italia dei Valori, del PD, senatrice Della Monica, e dell'UDC-SVP-Aut, senatore D'Alia, di non chiusura della discussione generale in quanto tutti impegnati con la Commissione antimafia a Palermo, si è deciso di chiudere la discussione generale; nella quarta riunione si è discusso sull'ordine dei lavori; nella quinta, svoltasi il 28 luglio,

si è discusso dalle ore 15,35 alle ore 16; la sesta è stata una seduta notturna con rinvio al 29 luglio e previsione di due sedute, poi entrambe sconvocate; infine, vi è stata la seduta di ieri, della durata di un'ora. In verità, quindi, questo provvedimento è stato affrontato nel merito delle proposte emendative per un tempo di un'ora e 25 minuti, tanto che ieri non si è potuto andare oltre il terzo emendamento perché ormai il tempo era scaduto, essendo stato fissato per l'Aula l'esame del provvedimento. Obiettivamente, non abbiamo fatto un buon lavoro; lo dico amaramente: non abbiamo fatto un buon lavoro, ma avremmo potuto farlo.

Pur essendo d'accordo su molti elementi che dovevano essere inseriti in questo provvedimento, purtroppo non abbiamo potuto prendere delle decisioni in tal senso (pur essendoci un'intesa), perché si era deciso che questo provvedimento doveva essere utilizzato – scusate l'espressione per una materia così delicata, per un tema così pesante – come bandiera prima della chiusura dei lavori del Senato e della Camera, per dire agli italiani che abbiamo lavorato i primi di agosto e abbiamo consegnato il Piano straordinario contro le mafie, sapendo che non è così. Il tentativo esasperato di raggiungere l'obiettivo rappresentato da questo *slogan* ci ha impedito di lavorare, mentre avremmo potuto e voluto farlo.

Come è pensabile che un provvedimento del genere, denominato Piano straordinario contro le mafie, si risolva nella sostanza in tre deleghe per qualcosa da adottare entro un anno in materia di misure di prevenzione, riprendendo i lavori licenziati nell'anno 2000, ossia dieci anni fa, dalla Commissione Fiandaca? Di fatto, si tratta proprio di questo. Il Piano straordinario è un recupero parziale – e a volte impreciso – dei lavori della Commissione Fiandaca, che aveva consegnato questo prodotto nell'anno 2000. Abbiamo impiegato dieci anni per varare il Piano straordinario che riprende alcune delle indicazioni della Commissione Fiandaca e assegna al Governo un termine di un anno per adottare dei decreti legislativi.

Non si è potuto parlare in Commissione del fatto che siamo l'unico Paese dell'Occidente che ancora non si è dotato di uno strumento ritenuto indispensabile: il reato di autoriciclaggio. Conoscendo la pervasività della mafia, il suo controllo dell'economia, la sua capacità di investimento e quindi di condizionamento e d'infezione del circuito economico del Paese, noi non siamo ancora riusciti a dotarci della previsione del reato di autoriciclaggio, ossia non riusciamo ad inseguire il denaro frutto dell'illecito, perché la norma non esiste nel nostro ordinamento.

Come è pensabile che si possa parlare di un piano contro le mafie senza riuscire ad introdurre quella modifica necessaria del voto di scambio politico mafioso, tuttora ancorato alla dazione del denaro in cambio dell'aiuto del mafioso, che, invece, la realtà dimostra essere frutto dello scambio di favori, promesse e impegni, non soltanto di denaro?

Ecco, dunque, la ragione della questione sospensiva: il Senato non è stato posto in grado di fornire al Paese, migliorando questo disegno di legge, uno strumento nuovo, che non necessariamente doveva chiamarsi Piano straordinario, ma almeno normativa di contrasto alla criminalità organizzata, rivisitazione della normativa antimafia (che pure si dice essere

materia di questo provvedimento, e che però, in effetti, non lo è perché esso riguarda soltanto le misure di prevenzione). L'articolo 1 del disegno di legge, infatti, pur in presenza di una ricollocazione di tutta la normativa antimafia, dispone che la delega al Governo riguardi soltanto le misure di prevenzione.

Mi chiedo perché non consentire alle Commissioni giustizia e affari costituzionali del Senato di lavorare per il Paese consegnando un prodotto che possa essere approvato dalla Camera in terza lettura nel mese di settembre, senza dover rimandare ancora una volta tutto alle calende greche. Era questa l'occasione che dovevamo cogliere. Ed è per questo motivo che chiedo ai colleghi, per dare la possibilità di lavorare seriamente per il bene del Paese e dei cittadini, di sospendere l'esame di questo disegno di legge e di rassegnarlo alle Commissioni riunite 1ª e 2ª affinché forniscano un prodotto veramente adeguato e degno del nome che si vuole dare al nostro impegno di contrasto alla criminalità organizzata. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che sulla questione sospensiva, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, si svolge una discussione durante la quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, signor Ministro, certamente non sfugge al mio Gruppo che questo provvedimento perviene da una lettura della Camera che ha registrato un consenso unanime. Penso che questo sia anche il frutto di anni di lavoro comune. Al di là dello scenario politico di questa legislatura, sappiamo bene che quando si tratta di norme di contrasto alla mafia il tentativo di una collaborazione, talvolta riuscita, è una costante delle legislature e delle occasioni.

Mi permetto di dire che questo Gruppo ha in questi due anni di legislatura contribuito in maniera assai consistente. Ogni volta che lei, signor Ministro, o il Ministro della giustizia, o entrambi, avete prodotto testi che riguardavano le necessarie modifiche alla disciplina antimafia, credo di poter dire in tutta coscienza, senza tema di essere contraddetta, che il Gruppo del Partito Democratico ha collaborato con una capacità di proposta che molto spesso (non tutte le volte che avremmo sperato, naturalmente) si è tradotta in un accoglimento, venendo a far parte dell'ordinamento italiano in materia di legislazione antimafia.

Ebbene, il testo che ci viene presentato è certamente molto complesso. Lo è in particolare perché comprende due deleghe che – a nostro avviso – non sono davvero perfettamente rispettose dei principi che la Costituzione detta per circoscrivere l'ambito straordinario in cui, su delega del Parlamento, il Governo legifera. Ma non abbiamo inteso sollevare nes-

suna questione pregiudiziale di costituzionalità; lo abbiamo fatto proprio in considerazione di una volontà comune, che era stata conclamata dal voto positivo unanime della Camera, di pervenire ad una sistemazione della legislazione che fosse la più aderente possibile alle necessità dell'Italia, oltre che ai principi che governano la materia.

Ciononostante, non possiamo fare a meno di sottolineare che ci sono alcuni ambiti che restano del tutto aperti nella previsione delle deleghe contenute nel testo, che ovviamente avrebbero bisogno quantomeno di una discussione politica e di un impegno comune politico, per fare in modo che i decreti legislativi emanati dal Governo siano aderenti rispetto ad una concezione comune e comunemente discussa su quella che deve essere l'attività di riordino e la salvaguardia di alcune specialità della legislazione antimafia italiana. Questo è un punto particolarmente delicato.

Nel mentre avvertiamo tutti la necessità di una omogeneizzazione della disciplina penale, e per tanti versi anche processuale penale, a quella di altri ordinamenti europei, invociamo con molta forza il fatto che quanto più possibile si espande questo tentativo di omogeneizzazione della legislazione, tanto più si avverte – con riferimento alla specialissima qualità, purtroppo, della questione mafiosa nel nostro Paese, che il ministro Maroni conosce bene e su cui lavora con grande impegno – la necessità di una legislazione italiana in grado di fotografare il più fedelmente possibile i modi e le forme con le quali la presenza della mafia si manifesta nel nostro Paese. Sono modi e forme non pienamente assimilabili alle forme di manifestazione di altre mafie, o delle stesse mafie di origine italiana, quando agiscono su mercati, contesti e territori diversi dal nostro.

Lo dico per diversi aspetti. Ciascuno di noi ovviamente è in grado di fotografarne alcuni, ma – per esempio – la specialissima relazione tra mafia e politica e tra mafia e pubblica amministrazione che registriamo nel nostro Paese è diversa dal modo in cui si atteggia in altri Paesi. Lo stesso campo d'azione, e la necessità che abbiamo di perseguire con la nostra legislazione il modo diverso in cui le mafie si articolano e agiscono sul nostro territorio – basta pensare alla diversità tra la 'ndrangheta o la mafia siciliana, piuttosto che la camorra, per comprenderlo – ci spingono ad avere una legislazione il più possibile aderente – come lo stesso ministro Maroni ha più volte affermato – e davvero efficace. Ci spingono ad uno sforzo di definizione, che talvolta è più specialistico e più particolare (per quanto particolare possa essere la legislazione penale), nazionale, di quanto non possa essere l'elaborazione normativa di livello europeo.

A questo si aggiunge la circostanza che le indagini degli ultimi mesi, per alcuni versi non solo difficilissime, ma anche drammatiche per la percezione che all'Italia tutta e a tutte le forze politiche forniscono di fatti che ritenevamo già definiti e decifrati, ci pongono alcune questioni.

Non voglio farmi velo di niente, ma devo ricordare una questione che riguarda la durata del tempo entro il quale i collaboratori di giustizia debbono fare le loro dichiarazioni. Mi riferisco in particolare proprio al caso Spatuzza. Guardate, io non ho scheletri nell'armadio. Ero Presidente della Commissione giustizia quando ho affidato ad Alfredo Mantovano – che

all'epoca stava all'opposizione, ma in Commissione era il più competente su detta questione, essendo stato relatore in Commissione antimafia – la cura, la guida e la relazione del provvedimento sui collaboratori di giustizia. Si fece un buon lavoro: eravamo molto stretti, all'epoca, dalla necessità di regolamentare – a fini di giustizia, naturalmente, e di verità – l'uso dei collaboratori di giustizia. Mi rendo conto oggi che noi stiamo rischiando di non sottoporre a vaglio attento cose che diamo per acquisite e che invece probabilmente – mi riferisco davvero al termine dei 180 giorni – andrebbero ripensate e rguardate.

Vi è la questione, di cui ha parlato poc'anzi il senatore Li Gotti, dell'autoriciclaggio, e vi è poi un'altra questione, che è antica. Il senatore Lumia mi diceva che era il mio cavallo di battaglia. È vero, è il mio cavallo di battaglia: l'articolo 416-ter del codice penale, lo scambio elettorale tra politica e mafia. Una formulazione, quella che fu a suo tempo adottata, che non fotografa il fenomeno, perché prevede che venga perseguito esclusivamente quando c'è uno scambio economico: voti contro denaro. La questione non è questa, e a nessuno in quest'Aula, tantomeno al ministro Maroni, sfugge che lo scambio fondato sul consenso elettorale forzato non si riduce a un fatto commerciale: quanto meno si riduce a un fatto commerciale, tanto più è grave e inquinante della vita democratica del Paese.

Ovviamente, con i colleghi della 1ª e della 2ª Commissione, con il presidente Vizzini e il ministro Maroni, noi abbiamo affrontato questa nostra criticità, senza incrociare le spade, perché la materia è delicatissima, come diceva poc'anzi il senatore Li Gotti. Non è tempo di incrociare le spade, ma dobbiamo portare a casa il miglior risultato possibile.

Per questo voteremo la questione sospensiva. È un voto che speriamo sia di viatico ad una soluzione politica che possa vedere l'approvazione di un ordine del giorno, firmato dai tanti e autorevolissimi rappresentanti della maggioranza che sono qui, che naturalmente veda prima la disponibilità del ministro Maroni, perché, approvato questo provvedimento, ci sia subito un'altra occasione in cui le questioni importanti che abbiamo posto vengano affrontate. Il ministro Maroni mi ha cortesemente manifestato una disponibilità in questo senso, ma mi permetto di dire che non possiamo basarci su una disponibilità generica. Nell'ordine del giorno le questioni di cui ho parlato saranno messe nero su bianco, ed è su queste che chiediamo l'impegno e la responsabilità ai colleghi della maggioranza e al Ministro. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Signor Presidente, credo che il collega Li Gotti abbia posto molto opportunamente la questione sospensiva dell'esame del provvedimento. Provvedimento che alla Camera ha visto il sostegno convinto di tutti i Gruppi parlamentari: dob-

biamo, infatti, dare atto al ministro Maroni che sul tema della lotta e del contrasto alla criminalità organizzata non ci sono distinzioni, anzi, abbiamo pubblicamente riconosciuto i successi che, anche in questo periodo, su questo fronte si sono realizzati. Il tema qual è? Proprio perché si tratta di materia che ha bisogno del contributo e del concorso di tutti, l'intesa consumata alla Camera prevedeva comunque la possibilità di un affinamento e di una modifica di alcune disposizioni da fare qui in Senato. Purtroppo, non siamo stati messi nelle condizioni di poterlo fare.

Sono state citate una serie di questioni. Torno sul problema principale. In questo provvedimento ci sono tre deleghe: una riguarda le procedure relative alla certificazione antimafia; un'altra riguarda le misure di prevenzione; l'altra ancora riguarda la normativa antimafia.

Le prime due deleghe che ho citato sono obiettivamente ineccepibili dal punto di vista formale e sostanziale, cioè contengono principi e criteri direttivi che obiettivamente vincolano il Governo nell'esercizio del potere normativo. (*Brusì*). Chiedo scusa, signor Presidente, se disturbo qualche collega con il mio intervento.

PRESIDENTE. Conosco la sua cortesia.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Analogo discorso riguarda la delega sulle certificazioni antimafia, anche se in quel caso l'idea è un po' più vaga dal punto di vista della disciplina di merito che si vuole far introdurre al Governo, con particolare riferimento alla circostanza che oggi – come abbiamo appreso anche dalle audizioni che con la Commissione parlamentare abbiamo svolto a Palermo insieme al presidente Pisanu – vi è il tema di reiterati annullamenti in sede giurisdizionale delle certificazioni, che in qualche modo rischiano di compromettere quell'azione preventiva che invece – come credo sia nello spirito e nelle intenzioni del Governo – va in qualche modo rafforzata da questo punto di vista.

La questione relativa alla delega sul codice antimafia ci lascia molto preoccupati, signor Ministro, in quanto non comprendiamo – dal testo non si capisce – se si tratta di una delega solo ed esclusivamente per l'adozione di un testo unico che abbia natura meramente ricognitiva di tutte le disposizioni antimafia previste nel nostro ordinamento o se, viceversa, come invece appare dalla lettera e dallo spirito della disposizione, dia una delega ampia al Governo per riscrivere sostanzialmente il codice penale nella parte che riguarda l'apparato sanzionatorio nei confronti del crimine organizzato. Se fosse così (e così ci appare; è questo il senso e la necessità di una modifica), è evidente che una delega costruita in questo modo non può andar bene, anche perché – credo lo ricordasse prima la presidente Finocchiaro – ci troviamo di fronte ad un punto della delega che prevede che l'ordinamento italiano deve adeguarsi alla legislazione europea antimafia. È noto che non esiste, purtroppo – sottolineo purtroppo – una legislazione europea antimafia; anzi, alcune fattispecie di reato – dal 416-*bis*, al 416-*ter*, alle misure patrimoniali e così via – purtroppo sono sconosciute nel resto d'Europa, tant'è vero che l'azione di contrasto che il no-

stro Governo, le forze di polizia e la magistratura fanno trova degli ostacoli e dei limiti nei rapporti con alcuni Stati dell'Unione europea proprio perché non vi è questa riconoscibilità o questo riconoscimento della disciplina e della legislazione italiana in materia. Quindi, è evidente che questa delega così com'è, oltre ai profili di incostituzionalità che sono già stati sollevati, dà al Governo un mandato in bianco su questa materia.

Ci sono poi altre questioni che credo, nel momento in cui si voglia intervenire e concorrere a rafforzare il sistema normativo e il nostro ordinamento in materia di contrasto al crimine organizzato, debbano trovare ingresso in questo provvedimento, a partire dall'ipotesi di reato di autoriciclaggio, di cui si parlava prima. Alcune inchieste di mafia che sono state fatte in questi ultimi mesi hanno rivelato l'utilizzazione di risorse di proventi illeciti in investimenti in grandi compagnie, da Fastweb in poi. Allora è evidente che vi è la necessità di adeguare il sistema normativo anche all'evoluzione delle condotte criminali che oggi qualificano le mafie più come soggetti che operano dal punto di vista criminale finanziario che dal punto di vista criminale comune.

Vi è il tema della definizione e dell'ampliamento di una buonissima norma, che noi condividiamo, che riguarda la tracciabilità in materia di appalti e anche in tema di subcontratti. L'individuazione di una serie di prestazioni che stanno dentro il sistema degli appalti e che riguardano, ad esempio, le forniture, le cave, i noli a caldo, e così via, deve trovare ingresso in queste disposizioni perché abbiano un significato compiuto.

Potrei continuare nell'elenco delle questioni che sono affrontate in una serie di emendamenti che abbiamo presentato, ma ciò che a noi interessa, signor Ministro, è che tali aspetti siano oggetto di un confronto parlamentare. Se ci fosse la disponibilità della maggioranza ad un confronto qui in Senato su queste disposizioni... (*Brusì*).

Non vorrei disturbare. Presidente, se posso, continuo; altrimenti, se disturbo, termino.

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, l'unico tentativo che può fare è di «parlare a silenzi», come faceva ieri il senatore Scanu: mi sembra che sia l'unico modo. Io però non posso farlo.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Stavo dicendo che, se ci fosse la disponibilità reale della maggioranza, considerato peraltro che la Camera – com'è noto – ha riaperto il calendario, prevedendo sedute fino a giovedì, ci sarebbe la possibilità di definire alcune modifiche al testo significative ed importanti e di riportarlo alla Camera per la sua approvazione definitiva, visto che c'è l'intesa, da parte di tutti i Gruppi, di fare un buon lavoro da questo punto di vista. Ma è evidente... (*Il senatore Battaglia conversa con il ministro Maroni*).

Non vorrei disturbare il senatore Battaglia. Le chiedo scusa, senatore Battaglia, se sono stato fastidioso; comunque ho terminato.

È evidente che, se ci fosse la disponibilità e l'intesa da parte della maggioranza, si potrebbe fare in modo, con un passaggio breve ma intenso

in Commissione, di modificare il testo e di rimandarlo alla Camera per la sua approvazione definitiva entro giovedì. Mi rendo conto che questa è una condizione difficile, perché difficile è la condizione della maggioranza. Però credo che ci sia la necessità, se si vuole continuare nello spirito comune di costruire una legislazione antimafia adeguata ai problemi che oggi abbiamo di fronte, di svolgere almeno un approfondimento sotto il profilo degli ordini del giorno e di una serie di indicazioni che il Senato (nelle forme possibili dal punto di vista regolamentare) possa individuare, per consentirci di continuare e di proseguire questa esperienza.

Signor Ministro, so qual è la sua opinione e qual è il suo intendimento su questo fronte. Tuttavia, lei ci consentirà un piccolo e legittimo sospetto. Giungere all'approvazione di una delega in bianco per riscrivere intere norme ed intere disposizioni del codice antimafia è come raccomandare la pecora al lupo. Allora, troviamo un modo per sistemare qui in Parlamento, al Senato, queste disposizioni e per continuare quel percorso comune di contrasto e di lotta alle mafie. Altrimenti, si rischia di consumare uno *spot* che credo non serva a nessuno, né al Governo, né alle istituzioni. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE e PD).*

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Signor Presidente, signor Ministro, normalmente le questioni sospensive appartengono alle schermaglie parlamentari con cui l'opposizione tenta di inserire nel percorso già tracciato un qualche ostacolo, più rituale che sostanziale. Ritengo che invece in questo caso – e per questo sto intervenendo – la questione sospensiva che ha esposto il senatore Li Gotti aggredisca un nodo strutturale di questo provvedimento.

Nelle Commissioni riunite mi sono in qualche occasione battuto, nella parte finale di questi lavori, perché l'intendimento di definire in modo così ravvicinato questo provvedimento, di fatto confermando integralmente il testo della Camera, fosse superato in vista di un miglioramento del testo. Alcune delle tematiche sono state esposte in modo compiuto e completo dalla presidente Finocchiaro. Vi sono delle questioni che oggi sono oggettivamente in evoluzione.

Non è un dato secondario il fatto che la richiesta di interventi emendativi approfonditi si sia verificata all'indomani di una missione della Commissione antimafia in Sicilia. Ringrazio ovviamente per la sua sensibilità il presidente Pisanu, in quanto egli, in un momento delicatissimo dell'evoluzione delle indagini, ha voluto confermare con la presenza istituzionale della Commissione la vicinanza e l'attenzione dell'intero Parlamento. In quella sede, sono emerse riflessioni e richieste di interventi modificativi che possono meglio attrezzare questa attività di contrasto, nella quale il Governo, e lei, signor Ministro, in modo particolare, si sono distinti molto positivamente, affinché tale contrasto sia ancora più efficace.

Ed anche ascoltando le riflessioni di autorevoli componenti del PdL in Commissione – e mi riferisco in particolare al senatore Centaro, che confermava l'esigenza di una revisione condivisa, ad esempio, del tema della tempistica per le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia – mi rendo conto che, se dovessero prevalere il merito e la sostanza, anche in questo caso, il Parlamento e il Governo potrebbero compiere un altro passo di quel percorso di condivisione che rende la battaglia contro la criminalità organizzata uno dei pochi punti *bipartisan* dell'agenda parlamentare e di governo.

Non sfugge ad alcuno la specificità del momento politico, e prendo atto che il Governo voglia conquistare un punto rilevante per attestare e confermare la sua scelta in favore del contrasto alla illegalità in un momento di difficoltà su tale tema, anche per il dibattito interno che si è sviluppato nel PdL e per come la vicenda viene evocata sui *mass media*. Tuttavia, signor Ministro, lei, che è il responsabile della politica di contrasto e quindi il titolare degli strumenti con cui questa battaglia viene compiuta, dovrebbe, per quanto autorevolissimo *leader* politico, farsi carico di avere strumenti più adeguati. L'intervento della senatrice Finocchiaro è comprensibile anche per l'antefatto che porta a questa approvazione ravvicinata, ma è incongruo dal punto di vista della produzione legislativa: noi oggi approviamo questo testo senza emendamenti, bloccato nella formulazione della Camera, con l'impegno del Governo a riaprire benevolmente a settembre un nuovo cantiere in cui esaminare tutte le misure correttive richieste, in primo luogo dai magistrati e poi da forze politiche molto importanti. Ma non sarebbe più logico, in termini di razionalità dell'attività legislativa, che il Governo pretendesse un atteggiamento di grande disponibilità delle opposizioni sul piano della tempistica e si dotasse sin da adesso di queste nuove risorse, di questi nuovi elementi di contrasto per avere maggiore forza in un'attività così meritoria?

Credo che in questa occasione si stia compiendo un errore di miopia politica, perché si spreca l'opportunità di confermare la piena unità di intenti sulla materia in esame e di far avanzare la legislazione in termini ancora più efficaci. Credo che questa volta la logica della forzatura politica stia per far commettere un errore alle istituzioni.

Il mio vuole essere un auspicio, e anche una raccomandazione: non credo che sarà ascoltata, ma volevo rimanere agli atti di questa nostra Assemblea che questa è la posizione del Movimento per le Autonomie. (*Applausi dai Gruppi MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud, UDC, SVP, Io Sud e Autonomie e PD e del senatore Li Gotti*).

VIZZINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI (*PdL*). Signor Presidente, colleghi senatori, ho ascoltato con grande attenzione le motivazioni portate nella discussione che si è aperta

sulla questione sospensiva e credo di poter dire che la scelta che proponiamo sia non di miopia, ma di lungimiranza politica.

Abbiamo lavorato in questi anni su temi come quello della lotta alla criminalità organizzata e del contrasto di tutte le mafie cercando nell'Aula del Parlamento il consenso più ampio possibile, con il Governo che si è attivamente impegnato per portare avanti i provvedimenti.

Ho riletto in questi giorni i resoconti del dibattito che su questo provvedimento si è svolto alla Camera dei deputati e voglio ancora una volta ricordare che non è che ci sia stata un'ampia maggioranza: il disegno di legge è stato votato all'unanimità da tutti i Gruppi parlamentari della Camera dei deputati. E se qualcuno volesse andarsi a rileggere le dichiarazioni di voto finali sul provvedimento, cioè l'ultimo atto prima del voto, constaterrebbe che esso viene elogiato ed esaltato, anche mettendolo in contrasto con altri provvedimenti che venivano indicati come quelli che non si dovevano varare: era chiaro il riferimento all'altro disegno di legge.

A questo punto sentiamo anche noi l'esigenza di continuare e di procedere ad un lavoro che non può essere strumentalizzato da posizioni di parte, ma va finalizzato esclusivamente al contrasto della criminalità organizzata. Perché, dunque, non scegliere la strada che abbiamo già indicato? Votiamo oggi il provvedimento, che diventa legge dello Stato, e il Governo potrà subito, da domani, cominciare a lavorare sui decreti delegati, sui quali tornerò dopo. Identifichiamo nel corso del dibattito e fissiamo con un eventuale ordine del giorno le questioni che vogliamo mettere al centro dei nostri lavori, chiedendo al Governo che trovi anche gli strumenti perché ciò possa avvenire nel più breve tempo possibile.

È come dire: portiamo a casa un provvedimento che diventa legge dello Stato, che dà un segnale ancora una volta forte, diamo delle risposte a problemi esistenti nel Paese, ma non ci sottraiamo a continuare un lavoro di intesa fra le forze politiche che possono indicare oggi, in quest'Aula, al Governo il cammino di marcia. Il Governo può già cominciare a pensare con quali strumenti ci può aiutare ad arrivare a risultati nel tempo più ravvicinato, sapendo che le questioni indicate non sfuggono alla nostra attenzione e non sono di pochissimo momento.

Il disegno di legge sull'autoriciclaggio, tanto per essere chiari, è già incardinato nel suo *iter* presso la 2ª Commissione da alcuni mesi: è quindi già provvedimento su cui il Parlamento è al lavoro. Ed è provvedimento di non poco conto, tenendo in considerazione la legislazione di tutti gli altri Paesi dell'Unione europea in questa materia, giacché il riciclaggio è fenomeno anche di natura internazionale, non riguarda soltanto il nostro Paese.

La disciplina delle norme sui pentiti può essere anch'essa oggetto di considerazioni, ma con un approfondimento serio: ricordiamoci quanto ci abbiamo lavorato quando siamo arrivati alle conclusioni che portano alla attuale legge e quanto complicato è stato. Cominciamoci a lavorare subito!

Non è un colpo di penna che si dà nel corso di un dibattito in Aula. Anche in merito al controllo sulla delega e ad altre questioni poste, ricordiamoci che ci sono limiti invalicabili e che il rapporto tra decreto legisla-

tivo e potere legislativo parlamentare è disciplinato dalla legge: possiamo renderlo il più intenso possibile, ma non possiamo andare *contra legem*, stabilendo cose che poi non possono essere attuate.

Allora, se questa è una strada che si può seguire, andiamo avanti nell'esame del provvedimento, studiamo in questi stessi momenti quale può essere il contenuto di uno strumento che i Gruppi si impegnano a sottoscrivere e a sottoporre all'attenzione del Governo e, se questa via porta alla soluzione del problema, avremo fatto due cose positive: avremo approvato una legge che entra in vigore dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, cioè adesso, ed avremo avviato il lavoro per le modifiche che pure si rendono necessarie, guadagnando tempo, perché se rinviassimo la legge modificata all'altro ramo del Parlamento, essa slitterebbe all'autunno, quando si apre la sessione di bilancio, correndo così il rischio di arrivare all'anno venturo senza aver nessun provvedimento di legge diventato operativo.

Su questo terreno si muove il Gruppo del Popolo della Libertà, e per questo chiederemo di andare avanti, pronti a collaborare per scrivere un ordine del giorno che consenta di affrontare le questioni che sono state giustamente e utilmente sollevate nel corso di questo dibattito. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva QS1, presentata dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvata.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

D'UBALDO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'UBALDO (*PD*). Signor Presidente, intervengo per sottolineare un errore tecnico: poc'anzi ho votato, ma non risulta.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

I colleghi che hanno intenzione di uscire sono pregati di farlo rapidamente e con ordine, in modo da consentire a chi deve parlare di poterlo fare con altrettanta tranquillità.

È iscritta a parlare la senatrice Della Monica. Ne ha facoltà.

* DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, il disegno di legge n. 2226 è teso alla redazione di un testo unico organico, anche a carattere innovativo e non meramente ricognitivo, con l'attribuzione al Governo di alcune deleghe per legiferare a norma dell'articolo 76 della Costituzione in un ambito molto vasto, che spazia dalle misure di prevenzione antimafia alle disposizioni amministrative relative ai contratti pubblici; dai poteri di accesso a banche dati alla revisione dei codici penale e di rito penale.

Per quanto apprezzabile la finalità perseguita dal Governo e certamente condivisa da tutte le forze politiche, come Partito Democratico – come già preannunciato dalla presidente Finocchiaro – vorremmo un testo che produca decreti legislativi non afflitti da quella genericità dell'oggetto che potrebbe dar adito a impugnative di costituzionalità.

Per queste ragioni vogliamo che il Governo – e siamo sicuri che il Ministro dell'interno vorrà farlo – si impegni a realizzare determinati adeguamenti nell'esplicazione della delega, che tengano conto anche di quanto le forze di polizia, il procuratore nazionale antimafia e le procure distrettuali impegnate in prima linea – con gravi rischi personali – nel contrasto alla mafia e nelle complesse e delicate indagini sulle stragi di mafia del 92-93 hanno sollecitato, ossia l'adeguamento della normativa di contrasto alle mafie con strumenti indispensabili e indifferibili da aggiungere a quelli esistenti, tenuto conto che con l'espandersi del suo potere economico la mafia ha sentito sempre più il bisogno di proteggere i suoi affari e i suoi uomini e quindi di rafforzare quei legami con l'economia, la pubblica amministrazione e la politica che tutti vogliamo spezzare.

Credo quindi sia indispensabile mettere dei punti fermi che impegnino innanzi tutto il Governo a mantenere l'attuale definizione di associazione di stampo mafioso prevista dall'articolo 416-*bis* del codice penale; nonché a mantenere

anche la distinzione tra il delitto di promozione, direzione e organizzazione e il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, aumentando peraltro le pene edittali per adeguarle alla gravità dei fatti, ma confermando al contempo le norme processuali vigenti in materia di competenza del tribunale, di durata delle indagini e di intercettazioni.

Riteniamo importante, signor Ministro, che venga anche disciplinata l'ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa con una specifica previsione normativa, che lo definisca come il comportamento di chiunque, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, a titolo di dolo diretto, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o di un suo particolare settore, ovvero di un'articolazione territoriale e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima, estendendo a tale fattispecie le pene già previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale.

Riteniamo inoltre che sia importante che le norme incriminatrici del riciclaggio (articolo 648-*bis* del codice penale) e dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter* del codice penale) comprendano tra i soggetti attivi di entrambi i delitti in questione il concorrente nei reati presupposti; diversamente non si consente l'incriminazione del cosiddetto autoriciclaggio e tale esclusione suscita perplessità sia a livello istituzionale, come capacità di contrasto alla economia illegale, sia nel contesto internazionale; con un evidente necessità, tra l'altro, di adeguare il sistema penale alle previsioni contenute nella terza direttiva europea antiriciclaggio.

Inoltre, nel sistema vigente, la nuova figura di reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'articolo 416-*ter* del codice penale circoscrive all'erogazione di denaro la controprestazione di chi ottiene la promessa di voti da parte della mafia con vantaggi a quest'ultima; ma la realtà criminologica dimostra che solitamente il politico cosiddetto «appoggiato» ricambia le organizzazioni mafiose con la concessione di favori differenti dal denaro. Occorre quindi intervenire, e con urgenza. Analogamente, la disciplina dei collaboratori di giustizia ha trovato limiti nell'esperienza attuativa per la particolare rilevanza e complessità di talune collaborazioni e la pluralità degli impegni processuali ai quali costoro sono chiamati, specie nella fase di avvio della collaborazione medesima. Occorre anche in questo caso intervenire, e subito. Difatti, qualora la collaborazione si manifesti particolarmente complessa per la obiettiva rilevanza dei contenuti, anche in relazione alla quantità dei fatti oggetto delle dichiarazioni, per la pluralità delle autorità giudiziarie interessate o per la pendenza di procedimenti nei quali il collaboratore debba essere sentito o per il fatto che si verifichino nel termine concesso dalla legge ipotesi di legittimo impedimento del collaboratore a sottoporsi all'interrogatorio, ovvero del suo difensore ad assistervi e sempre che questi non possa essere sostituito, appare necessario prevedere la possibilità della proroga del termine di 180 giorni per un periodo proporzionato all'entità e alla durata dell'impedimento ovvero alla complessità della collaborazione. Non vogliamo che ciò avvenga a scatola chiusa, vogliamo che sia un giudice che si pronunci e che metta dei paletti precisi, con una motivazione adeguata, e che la modifica della normativa avvenga chiudendo al più presto una polemica che sinceramente non ha senso. Il caso Spatuzza, difatti, impone una risposta politica immediata, seria, condivisa.

Credo che lei sia un Ministro dai fatti concreti: non importa sapere chi ha ragione e chi torto nella vicenda Spatuzza, bisogna fornire ai magistrati, che sono in prima linea e si occupano delle stragi di mafia, sulla cui verità tutti vogliamo spendere la nostra credibilità, gli strumenti adeguati per dare un segnale. La mafia vive di segnali, signor Ministro, lei lo sa meglio di me, e quindi il segnale che il Governo può e deve dare in questo campo è estremamente importante per un salto di qualità nel contrasto alla mafia e nella ricerca di verità sulle stragi.

Negare il programma di protezione o prevederne la revoca in questo caso significa togliere ad un collaboratore di giustizia la motivazione, per-

ché gioca anche la preoccupazione per i familiari e l'impossibilità di accedere ai benefici processuali.

Si tratta di un segnale politico importante, anche per eventuali future collaborazioni. Viviamo in un momento di crisi di collaborazioni, che invece sono preziose; sarebbe pertanto vitale che il Governo, e il Ministro dell'interno in prima persona, che tanto sta facendo nella lotta contro la mafia, desse tale segnale preciso, che è assolutamente condiviso e che, ripeto, esula da qualsiasi polemica politica, ma serve soltanto a fornire gli strumenti adeguati a chi combatte in prima linea, anche con grandi rischi personali, nella lotta contro la mafia. Per la ricerca della verità in questo campo non ci possono essere sottovalutazioni o compiacenze, ma solo interventi di sostegno all'operato di investigatori e magistrati. E la mafia capisce che non si fa sconto a politica, a servizi deviati, a verità scomode.

Per questo avremmo voluto che Governo e maggioranza approvassero subito le modifiche indispensabili che avevamo proposto con i nostri emendamenti. Avremmo potuto farlo anche oggi, con un veloce passaggio alla Camera per una terza lettura ed approvazione definitiva. Dobbiamo dimostrare alla mafia che vogliamo fare un salto di qualità.

Su questi piani come maggioranza e opposizione possiamo incontrarci, così come sulla necessità che contemporaneamente – e anche sotto questo profilo alla Commissione antimafia ci siamo incontrati – ci sia un maggior rigore per quanto riguarda la candidabilità e l'eleggibilità, con sanzioni per coloro che non hanno corrisposto ai codici di autoregolamentazione approvati dall'Antimafia e sottoscritti dai partiti politici; e inoltre è possibile incontrarci per il mantenimento di una disciplina vincente in tema di strumenti investigativi e processuali.

Mi rivolgo a lei, signor Ministro, perché so quanto sia davvero pressante il suo impegno nella lotta contro la mafia: ricordiamoci che non possiamo né diminuire gli strumenti esistenti né evitare di rafforzare quelli che ci vengono richiesti. E nel non diminuire gli strumenti esistenti richiamo ancora una volta il problema delle intercettazioni telefoniche, che sono un mezzo essenziale di contrasto a mafia e corruzione, e quello del coordinamento delle forze di polizia da parte del pubblico ministero: la sottrazione della polizia giudiziaria al coordinamento del pubblico ministero in questo momento storico sarebbe veramente un grave colpo. Stiamo assistendo al profilarsi di scenari sempre più inquietanti nelle indagini di mafia e sulle stragi terroristiche-mafiose: proprio questi scenari dovrebbero farci riflettere su come in questo momento storico potrebbe essere sbagliata una mossa del genere, come indebolirebbe la democrazia del Paese.

Pertanto, nel presupposto che possiamo continuare a svolgere un lavoro proficuo sia nelle Aule che nelle Commissioni parlamentari competenti – mi riferisco in particolare alle Commissioni permanenti e alla Commissione antimafia – mi auguro che gli argomenti esposti vengano interpretati come paletti che servano a riempire una delega che sotto alcuni profili è carente, siano un'assicurazione che ci proviene da lei – un'assicurazione che noi riteniamo molto importante e che il Governo deve dare

– per dimostrare che nella lotta contro la mafia non ci sono colori politici, che la lotta è trasversale e che tutti dobbiamo impegnarci per portarla avanti. Grazie, signor Ministro, della sua attenzione, cui mi auguro seguano i fatti. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (*PD*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, voglio anzitutto sottolineare che la lotta alla criminalità è una priorità assoluta per il Partito Democratico. Mi riferisco alla lotta a ogni forma di criminalità: quella mafiosa, quella organizzata, quella di strada. Si tratta di un'emergenza nazionale e rappresenta una priorità assoluta, che non può essere considerata saltuariamente, ma deve essere valutata giorno per giorno, e non a fini politici o, ancora peggio, a fini elettorali.

Voglio dare atto al ministro Maroni – ripeto, al ministro Maroni – e al suo Ministero che la lotta alla criminalità viene svolta oggi in modo eccellente. Devo sottolineare anche che bene hanno fatto i nostri colleghi alla Camera a votare a favore di questa proposta di legge. Lo hanno fatto sottolineando anche che la lotta alla criminalità organizzata si fa soprattutto stando vicino ai magistrati, stando vicino alle forze dell'ordine, sostenendo forze dell'ordine e magistrati in un'operazione sinergica che veda impegnate le istituzioni, la politica, la magistratura, le forze di polizia, soprattutto in un momento come questo, in cui stanno emergendo fatti nuovi circa le stragi del 1992, in particolare quella in cui perse la vita il giudice Borsellino.

Personalmente sono molto soddisfatto di alcune proposte fatte dal Governo, e penso in particolare all'emanazione di un codice delle leggi antimafia, perché sono convinto che ciò rappresenti la sommatoria, la raccolta di tutte le leggi antimafia, e non altro, non modifiche del codice penale. Sono soddisfatto della regolamentazione soprattutto dei tempi relativi ai beni sequestrati e successivamente confiscati. Sono particolarmente soddisfatto che venga affrontato il tema della tracciabilità dei flussi finanziari, così come sono soddisfatto dell'istituzione di un'unica banca dati nazionale della documentazione antimafia e degli aggiornamenti della procedura per il riconoscimento e l'autorizzazione della documentazione antimafia.

È altresì interessante la disciplina in materia di operazioni sotto copertura e il fatto che sia prevista in modo preciso una causa di giustificazione con l'autorizzazione della magistratura e dei superiori.

Mi interessa poi in particolar modo, avendo nel passato svolto un compito specifico, l'autorizzazione che può essere prevista per l'utilizzo dei beni in caso di sequestro di persona. Infatti, la legge di tanti anni fa si rivelò sbagliata perché creava sperequazioni tra persone ricche e persone meno ricche e perché determinava un disinteresse alla collaborazione da parte delle famiglie. Questa apertura verso il pubblico ministero, che potrà rivolgersi al giudice, è quindi un fatto interessante ed importante.

Detto questo, signor Ministro, bene hanno fatto i colleghi, ma è poi intervenuta una missione della Commissione antimafia a Palermo nel corso della quale si è svolta una serie di audizioni ora, o la Commissione antimafia va in giro per l'Italia a fini turistici, facendo spendere soldi e sottraendo al lavoro coloro che vengono auditi, o ha un suo rilievo. Ebbene, abbiamo svolto delle audizioni estremamente importanti ed interessanti, con il presidente Pisanu e con tutti i componenti della Commissione antimafia. Queste audizioni, delle quali non posso parlare perché coperte dal segreto, hanno fatto emergere chiara la percezione – anzi, molto più che la percezione – che tutto ciò che si è proceduto a fare da un punto di vista giudiziario ed investigativo l'omicidio di Paolo Borsellino e della sua scorta è stato una cantonata completa.

Non posso parlare delle audizioni, ma certamente devo parlare della supplica che tutti i magistrati hanno avanzato circa la necessità di ampliare quei 180 giorni, perché solo chi non conosce l'*iter* giudiziario, le procedure, quante procure possono occuparsi dello stesso pentito e quanto lunghi possano essere gli interrogatori, quanto possono essere lunghi i trasferimenti da Milano a Palermo, non si rende conto dell'importanza di ampliare questo termine. Non è una richiesta della senatrice Della Monica o del sottoscritto, ma di tutti i magistrati. È un messaggio importante che viene dato a coloro che vorranno d'ora in avanti collaborare.

Dio solo sa la stima e l'affetto che nutro verso il sottosegretario Mantovano, ma la negazione dell'inserimento nel programma di protezione per Spatuzza è stato sicuramente un fatto negativo: ciò è stato sottolineato dai magistrati. La buona fede e il rispetto della legge da parte del sottosegretario Mantovano sono assolutamente inattaccabili, ma i magistrati hanno sottolineato che questo è un messaggio devastante per chi vuole pentirsi.

Per quanto riguarda l'autoriciclaggio, il senatore Vizzini, che è fin troppo esperto, non può sottovalutare il momento politico che stiamo attraversando: è un momento in cui non si sa cosa succederà domani. Credo che lo capisca chiunque. Essendo uomo di esperienza comprendo che in questa fase al Governo serve dire al mondo: abbiamo varato una legge straordinaria antimafia. Io lo capisco, ma se questa legge viene varata a metà settembre non casca il mondo! Se ci si mette tutti insieme a lavorare su alcuni temi di fondamentale importanza, ai primi di settembre riusciremo ad approvare una legge esaustiva, perfetta, con la condivisione di tutti.

Dobbiamo stare vicini ai magistrati e alle forze dell'ordine, e certamente non si può prescindere dalle loro richieste. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valli. Ne ha facoltà.

VALLI (*LNP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, «occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perché è in ciò che sta l'essenza della dignità umana». In questa frase di Giovanni Falcone c'è l'essenza di

chi ha fatto della lotta alla mafia una questione di vita: come lui, Paolo Borsellino e tanti altri bravi e valorosi giudici e uomini delle forze dell'ordine che con i loro sacrifici hanno dato un esempio di dedizione ai valori più alti. Purtroppo spesso ciò non basta, e allora serve ancor di più la determinazione della politica, che da un paio di anni ce la sta mettendo tutta per sconfiggere il cancro delle mafie che attanaglia il nostro Paese.

Nell'ultima operazione contro la 'ndrangheta al Nord da una parte si è dato un colpo forte a questa forma di criminalità e dall'altra si è spronata la politica ad avere più sensibilità e attenzione verso i territori del Nord, perché è nel Nord e dal Nord che ora i colletti bianchi addestrati dai capi cosca, con *master* nelle migliori università del mondo, stanno tentando di investire denaro ripulito nelle grandi opere infrastrutturali che ci si appresta a definire. Nel comasco, la mia zona di appartenenza, si stava radicando un'organizzazione che aveva ben chiari i propri obiettivi: compravendita di immobili di prestigio, lavori stradali e infrastrutturali con società di comodo che rimandano direttamente alla mafia calabrese. Tuttavia, grazie all'azione di questo Governo, ogni giorno stiamo dando filo da torcere a questi cosiddetti golpisti del crimine.

Nell'ambito della lotta al crimine mafioso in tutti questi anni, la svolta contro i beni sequestrati a Cosa nostra si è avuta quest'anno con la creazione dell'Agenzia per i beni confiscati: è un traguardo importante, voluto fortissimamente dalle istituzioni, *in primis* dal ministro Roberto Maroni che della lotta alla mafia, ma più in generale alla criminalità organizzata, camorra e 'ndrangheta, ha fatto una questione di principio e di rispetto istituzionale verso i cittadini.

Credo che mai come in questo anno lo Stato sia più che mai presente in quelle zone dove fino a pochi decenni fa la mafia era padrona. Con il sistema della confisca dei beni il flusso di denaro che alimentava il crimine si è in buona parte fermato, e ciò è successo perché la mafia non ha più la disponibilità amministrativa di questi beni. Non credo che un'esperienza simile ci sia all'estero: gli Stati Uniti, dove l'organizzazione mafiosa è estesa da est a ovest, spesso fanno fatica a confiscare i beni dei boss.

Sono passati 18 anni dalle stragi di Capaci e via D'Amelio, ma il lavoro di Falcone e Borsellino, prima e dei Governi che si sono succeduti, in particolar modo questo, e la grande opera dei magistrati hanno praticamente tolto l'ossigeno al cervello della mafia che non ha più punti di riferimento cui potersi aggrappare.

Diverso è il discorso per la 'ndrangheta che, come ricorda spesso il procuratore Gratteri, è tanto diversa quanto più omertosa e penetrante della mafia siciliana. La lotta su questo fronte da parte di questo Governo sarà dura, ma sicuramente vincente anche grazie all'approvazione di questo importante provvedimento che contiene un piano straordinario contro le mafie. (*Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Armato. Ne ha facoltà.

ARMATO (PD). Signor Presidente, signor Ministro, rappresentanti del Governo, colleghi, oggi in quest'Aula si discute un provvedimento che credo debba definirsi importante per riuscire concretamente a contrastare le mafie. Per essere significativo e avere tale valenza deve essere soprattutto condiviso e credo che costruire un percorso per la condivisione sia interesse di tutti.

Il disegno di legge in esame reca all'articolo 1 un'ampia delega al Governo ad adottare, entro un anno, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Un codice diretto a realizzare un'esauritiva ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, la loro armonizzazione, nonché il coordinamento anche con la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati. Un codice, inoltre, volto a coordinare e armonizzare in modo organico la normativa con le norme concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i principi e criteri elencati al comma 3 del medesimo articolo.

Il provvedimento meritava – è stato già detto da molti – una trattazione più accurata in Commissione e, soprattutto, il coinvolgimento di autorevoli interlocutori, impegnati quotidianamente contro la mafia, nonché della stessa Commissione bicamerale antimafia. Questo lavoro non è stato fatto o non è stato fatto a sufficienza. Lo stesso Procuratore nazionale antimafia ha lamentato che la procura nazionale non è stata assolutamente coinvolta. Forse, anzi sicuramente, era giusto fare di più.

Un piano straordinario – così è definito – per essere tale deve prevedere risorse che vadano a limitare quei danni prodotti dai tagli così massicci che si sono avuti, invece, nelle varie manovre finanziarie, in particolare nei riguardi delle forze dell'ordine. Alla Camera sono state recepite, in questo senso, alcune richieste dell'opposizione; apprezzabile, per esempio, il fatto che si possa procedere alla confisca dei beni non soltanto per investimenti effettuati dalle varie mafie in Europa, ma che sia stata prevista anche la possibilità di confiscare beni acquistati o investiti dalle mafie in altre realtà territoriali, quindi a livello mondiale. Le mafie, infatti, operano sempre più in termini internazionali: sono le prime che hanno approfittato dei processi di globalizzazione e, dunque, sarebbe stato riduttivo limitare la possibilità della confisca dei beni, nel caso in cui, a livello mondiale, le legislazioni locali consentissero e venissero incontro alle nostre richieste e ai nostri provvedimenti.

Il voto favorevole del Partito Democratico alla Camera è stato determinato dall'accoglimento di molte proposte emendative. Tra queste, la specificazione che la delega riguardante il codice delle leggi antimafia non comporta la modifica del diritto penale e processuale in materia; l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea, in sede di cooperazione giudiziaria, riguardanti il crimine organizzato; inoltre, nella riforma organica delle misure di prevenzione, la previsione che le misure patrimoniali prescindano dalla valutazione della

pericolosità sociale del soggetto titolare del bene sottoposto a misura e quindi dalle misure di prevenzione personali; e, ancora, sanzioni proporzionali all'importo della trasgressione per chi non rispetta le regole sulla tracciabilità e che si applicano anche alle imprese che usufruiscono di finanziamenti comunitari.

Il testo però necessiterebbe di ulteriori miglioramenti soprattutto nella specificazione della delega sulla riforma organica delle misure di prevenzione, rispetto alla quale i testi da noi precedentemente presentati sono decisamente più dettagliati. Gli emendamenti presentati in Commissione dal nostro Gruppo andavano in questa direzione. In particolare, meriterebbero di essere accolte una serie di proposte finalizzate a far sì che questo piano possa andare a toccare e colpire le nuove manifestazioni della mafia, le quali operano sempre più a livello economico.

Mi riferisco all'istituzione del nuovo reato: quello dell'autoriciclaggio che la stessa maggioranza in più occasioni ha ribadito di condividere e di voler inserire nella normativa. Il nostro è l'unico Paese che non ha ritenuto di istituire il reato di autoriciclaggio ed è una grave mancanza. Non può definirsi un piano significativo contro le mafie quello che non va a toccare le nuove forme di ricchezza delle mafie, con tutte le connessioni già illustrate in precedenza e con l'intreccio insopportabile tra criminalità e politica. In questo modo un criminale, uno spacciatore di sostanze stupefacenti che vada ad investire i proventi della propria attività illecita – quanti ne vediamo ogni giorno – in qualsiasi forma di investimento, anche la più «innocente», non potrà essere perseguito proprio perché non è previsto il reato di autoriciclaggio.

Non riusciremo – né la magistratura né le forze dell'ordine ci riusciranno – ad inseguire il denaro frutto dell'illecito, a tracciarne il percorso, se non potrà incidere in questo senso anche dal punto di vista legislativo. Per questo avevamo presentato in Commissione degli emendamenti per modificare l'articolo 648-*bis* del codice penale, espungendo il primo inciso, che recita come segue: «Fuori dai casi di concorso nel reato...», perché ai fini dell'integrazione della condotta criminosa di riciclaggio è essenziale che il riciclatore sia estraneo al fatto illecito, il cui frutto è il denaro o il bene riciclato e conosca la provenienza delittuosa di ciò che sostituisce o trasferisce. Se l'inciso venisse espunto, si determinerebbe un ampliamento dell'applicazione della fattispecie di reato, estendendola a tutte le operazioni sospette, anche quelle perpetrate in prima persona, per l'appunto. Quella dell'autoriciclaggio è una riforma necessaria, se si vuole fare un efficace contrasto alla mafia. Infatti, la condotta di riciclaggio da parte dell'autore di un altro reato, grazie al quale ha incamerato profitti illeciti, deve essere prevista come un'altra condotta punibile, perché se si rimediano soldi con manovre oscure e poi senza trasferirli a terzi si reinveste in prima persona, dovrebbe essere ovvia la punibilità di una condotta del genere.

Così, oggi, non è. Ripeto che siamo l'unico Paese in Europa a non prevedere come reato il reinvestimento di capitale illecitamente percepito da parte dell'autore del primo illecito, uno strumento dunque essenziale

per la lotta alle mafie che nel nostro ordinamento non esiste. La non punibilità dell'autoriciclaggio frena le indagini, perché – non sono parole mie, ma del procuratore nazionale antimafia – spesso c'è bisogno di procedere su un terzo che non ha commesso il riciclaggio per giungere a qualcosa. È grave la mancanza di una tale possibilità, perché non consente di indagare su quanti, avendo commesso un reato, utilizzano i proventi del denaro sporco per investirlo in attività lecite e quindi turbare l'economia. Punire il reato di autoriciclaggio è una necessità assoluta e questo viene sottolineato anche dal mondo finanziario – basti leggere, per esempio, la relazione del Governatore della Banca d'Italia, e anche il Fondo monetario internazionale ha più volte sollecitato l'Italia ad un intervento legislativo in tal senso.

Se le nostre proposte non verranno accolte o in qualche modo – penso si stia lavorando in questo senso – non diventeranno patrimonio comune non solo della odierna discussione in Aula, ma anche di un documento che le sottolinei specificamente – mi riferisco a quelle sull'autoriciclaggio, sui collaboratori di giustizia e sullo scambio politico-mafioso – vi è il rischio che questo piano, così enfaticamente intitolato straordinario e aggettivato in questo modo, non possa essere un provvedimento efficace, ma soltanto un atto di propaganda politica. Non credo che il Parlamento e il Senato vogliano questo. Invece si può e si deve fare di più. Proprio perché è nota la sensibilità del ministro Maroni in questa materia credo che seguendo la direzione indicata dalla presidente Finocchiaro e dalla senatrice Della Monica qualche minuto fa questo miglioramento sia possibile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nella lotta alle mafie l'unità è un grande valore. Nel nostro Paese ci sono due percorsi per raggiungere tale obiettivo. Uno contraddittorio, quindi sbagliato, anzi pericoloso: è quell'unità che la politica raggiunge per assolvere se stessa, per impedire che si possa fare un grande salto di qualità, per bloccare la capacità dello Stato, della magistratura, delle forze dell'ordine, delle associazioni antiracket, della società civile organizzata di aggredire alla radice il fenomeno mafioso sul piano sociale e soprattutto sul piano economico e delle collusioni con la politica e con le istituzioni. Questa è un'unità sbagliata, è un'unità che non dobbiamo assolutamente percorrere. Da parte nostra dobbiamo fare in modo che questa unità sia messa definitivamente da parte.

Vi è un'altra unità che dobbiamo invece coltivare, a cui dobbiamo dedicare le nostre migliori energie, signor Ministro, su cui dobbiamo mettere da parte le legittime logiche legate alle appartenenze politiche e avere il coraggio di accantonare anche le emergenze di questi giorni, collegate alle divisioni della maggioranza e al rapporto difficile che in questo momento il Governo ha con la società sul tema della legalità. La lotta alla mafia va preservata e custodita. Per far ciò è necessario che il Parlamento

faccia bene la propria parte, vi incalzi, vi metta nelle condizioni – soprattutto lei, signor Ministro – di poter operare correttamente in questo campo e di disporre di tutte le migliori norme, per dare un indirizzo forte e qualificante in un settore su cui oggi possiamo ottenere risultati mai prima raggiunti.

Ecco perché sono tra quelli che ritengono che il testo al Senato doveva essere cambiato. Lo si poteva fare in poche ore. Con la terza lettura alla Camera giovedì prossimo si poteva consegnare alle forze dell'ordine, alla magistratura, al Paese un insieme di norme in grado di farci fare realmente un grande salto di qualità. Non penso che privarci di questa possibilità o rinviarla sia il modo migliore per organizzare una buona unità nel Paese, condivisa, maturata, consapevole, in questo delicatissimo campo, in questo momento, in cui grandi risultati sono alla portata dello Stato e della società.

Le faccio notare alcune questioni di merito, signor Ministro, su cui chiederò che lei si pronunci e su cui le chiedo una particolare attenzione. Ne scelgo una legata proprio al testo della delega. Abbiamo compiuto un salto di qualità, sostenendo la necessità di fare due cose molto chiare e nette: una da confermare e una nuova, che è già contenuta nella legislazione. Quella da confermare è procedere in modo parallelo nell'aggressione dei patrimoni sul versante penale, con il sequestro penale, e sul versante della prevenzione, con le misure di prevenzione patrimoniali. Nella delega si conferma questa scelta. Mi segua, signor Ministro, perché le sottolineo un punto di merito. All'articolo 1, comma 3, lettera *a*), punto 1), del disegno di legge, nella delega che il Parlamento offre al Governo sull'applicazione delle misure di prevenzione, si sostiene che «l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale»: una scelta positiva e virtuosa, e qui la si ribadisce.

Inoltre, si ribadisce quell'altra scelta importante, che è la separazione della misura di prevenzione personale da quella patrimoniale. Al comma 3, lettera *b*), punto 1), dell'articolo 1 del disegno di legge, dove la delega tratta il tema della revocazione per quanto riguarda la confisca dei beni, si prevede che la confisca possa essere disposta «in ogni tempo anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri». Di seguito però si elencano i casi della revoca; guardi un po' cosa le hanno fatto scrivere, Ministro, al comma 3, lettera *c*), punto 1.2): «quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca» è possibile la revoca. Signor Ministro, su questo punto, visto che non volete modificare la norma, non consenta a questa delega di potersi esercitare, perché è una contraddizione clamorosa che farebbe inorridire Falcone, che farebbe inorridire la migliore giurisprudenza maturata nella lotta alla mafia, che produrrebbe serie difficoltà operative. Per questo motivo un cambiamento del testo al Senato avrebbe fatto bene alla lotta alle mafie; ecco perché le chiedo, Ministro, di prestare attenzione, di studiare bene questa contraddizione che le ho fatto notare e di fare in modo che almeno nell'esercizio

della delega sia apportata una correzione, e che quando ritorneremo (se ritorneremo, perché ho qualche dubbio che a settembre lo faremo) ad occuparci di norme antimafia, sia possibile evitare questo strafalcione clamoroso. Le ho citato un solo caso – tanti altri potrei segnalarle – per farle capire che una lettura qui condivisa (attenta, meditata, di merito, non strumentale, non per boicottare il testo, non per allungare i tempi) sarebbe stata una scelta virtuosa positiva, che forse lei doveva sostenere di più.

Ci sono altre questioni di merito che invece sono fuori dal testo, che andrebbero inserite e che la senatrice Della Monica, il senatore Serra e la senatrice Armato hanno qui sottolineato. Per quanto riguarda i collaboratori di giustizia, lei sa che in questi giorni sulle stragi tutti abbiamo dichiarato in coro: sia fatta piena verità, si eserciti l'azione penale senza guardare in faccia nessuno. Ministro, lei sa che sulle stragi del 1992-1993 stanno emergendo dei fatti incredibili, che molto probabilmente chiamano in causa anche apparati dello Stato, anche pezzi dell'allora Ministero dell'interno. Allora è necessario adesso far capire che il salto di qualità, la presa di distanza da quei fatti li si vuole fare sino in fondo; ecco perché la scelta del Sottosegretario e di una parte della Commissione centrale per le misure di protezione su Spatuzza crea invece un'altra zona d'ombra, su cui nei prossimi anni si ritornerà: una zona d'ombra che ci dividerà, un'altra zona d'ombra che non dà ragione della coerenza, dell'impegno che in questi mesi lei e il suo Ministero avete cercato di portare avanti nella lotta alle mafie. Si poteva fugare quest'ombra, la si poteva cancellare con facilità. Noi ritenevamo e riteniamo che in quel provvedimento (non solo noi, ma anche la procura di Palermo, di Caltanissetta, di Firenze, la procura nazionale antimafia, con due magistrati che si sono opposti in seno alla Commissione) la legge sia stata violata. Ma voi potevate fugare facilmente qualunque dubbio e qualunque ombra approvando una norma sui collaboratori di giustizia: non cancellando i 180 giorni, non reinserendo la logica delle dichiarazioni a rate, ma facendo in modo che i 180 giorni siano effettivi, 180 giorni di vera collaborazione, 180 giorni per fare un verbale illustrativo serio, approfondito e in grado poi di rimandare alla fase processuale, al dibattimento, la formazione della prova.

E così manca, nel rapporto mafia e politica, la riforma dell'articolo 416-ter. Come vogliamo noi (qui chiamo in causa tutti noi insieme: le istituzioni, il Parlamento, le classi dirigenti che organizzano la vita dei partiti, oggi naturalmente in crisi); e come possiamo, essere credibili nella lotta alle mafie se non modifichiamo l'articolo 416-ter, cioè se non diamo alle forze dell'ordine e alla magistratura la possibilità di sanzionare lo scambio politico-mafioso in termini elettorali (oltre alla dazione di denaro), inserendo quel termine molto facile da inserire («altre utilità») per poter spiegare bene cosa avviene nel campo dello scambio politico-elettorale (quando ci sono le campagne elettorali) e poterlo sanzionare in modo serio ed efficace? Perché escluderlo?

I colleghi le hanno parlato dell'autoriciclaggio. Io le vorrei ricordare un impegno che lei aveva preso in quest'Aula, signor Ministro. Si ricorda dell'agenzia? Anche allora abbiamo fatto una scelta: votare il testo sull'a-

genzia. Lei qui in Aula aveva preso un impegno solenne: con il primo provvedimento concernente il tema della lotta alle mafie sarebbero state adottate quelle piccole correzioni che sono sostanziali e utili alla causa comune nel campo della gestione dei beni confiscati, per fare in modo che l'agenzia abbia degli strumenti in più. Le avevamo anche indicato quali avrebbero dovuto essere queste correzioni: il fondo per ristrutturare... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Lumia.

LUMIA (*PD*). ...e la possibilità di poter far rendere veramente questi beni, con grande impatto sul piano dell'utilità e dell'occupazione. Ma anche questo non è stato fatto.

Anche sui testimoni di giustizia potevamo fare un grande salto di qualità. Ecco perché andava cambiato il testo; è stata fatta invece un'altra scelta. Ancora una volta, vogliamo sfidarvi sul tema della lotta alla mafia. Io mi auguro, signor Ministro, che in sede di replica prenda in quest'Aula un impegno serio, al di là dell'ordine del giorno che è stato qui definito. Su questo impegno scommetta, metta in gioco la sua credibilità e faccia in modo che realmente l'unità che dobbiamo costruire sia condivisa e trasparente. Metta la lotta alle mafie in condizione di fare un vero salto di qualità. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, vorrei tornare con i piedi per terra e quindi affrontare, in sede di discussione generale, la materia di questo disegno di legge. Non quello che non c'è, ma quello che c'è, ossia poco, e in maniera peraltro contraddittoria. Basti considerare che l'articolo 1, al comma 1, dice che il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Però, detto che il Governo è delegato ad adottare il codice delle leggi antimafia, poi non c'è scritto più nulla; quando si parla dei contenuti della delega, del codice antimafia sparisce ogni traccia. Sarà un refuso. Però è come se, in questo modo, si conferisse una delega totalmente in bianco. E in che cosa consiste questo codice delle leggi antimafia? Ha contenuto ricognitivo o innovativo? Il testo è molto generico ed era questo un punto di forte perplessità, perché non significa nulla, ma significa nel contempo tutto, ossia si corre il fondatissimo rischio che il provvedimento in esame, con questa formulazione, possa non superare il vaglio di costituzionalità, considerando altresì che nel disegno di legge è prevista l'abrogazione di tutta la normativa che non dovesse essere ritenuta compatibile con le disposizioni.

La genericità di queste indicazioni aveva fatto e fa sorgere forti dubbi. Che significa dire che il decreto che il Governo è delegato ad adottare deve prevedere l'adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea? Non vi è indicazione di criteri, né al-

tre specificazioni: eppure, la delega deve indicare i criteri, non si può parlare genericamente di adeguamento della normativa alle disposizioni dell'Unione europea.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 11,47)

(Segue LI GOTTI). Quello che poi è il cuore dell'articolo 1 lascia veramente perplessi, ed è la parte più significativa del provvedimento. Mi riferisco al punto 5) della lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 1, che prevede «che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali,» quindi una indicazione esatta, volta ad individuare la platea dei destinatari, «ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti», il che non vuole dire alcunché e non è un criterio, bensì una indicazione di massima, «e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione». Ciò significa che il criterio da adottare è che le misure di prevenzione si applicano a coloro che sono meritevoli di avere applicate le misure di prevenzione. Non si dice altro. È questo il criterio? Ma questo non è quel che dice la nostra Costituzione: individuare la categoria dei soggetti destinatari è un passaggio importante. È più facile individuare gli oggetti e poi trovare i soggetti, e tra i soggetti non ci sono, ad esempio, le società, né gli enti, ed è una grave lacuna anche questa.

È una lacuna grave l'ipotesi prevista nel caso di revocazione della confisca, che comporta la restituzione del bene, perché nella delega si prevede che la restituzione per equivalente sia consentita solo nell'ipotesi in cui i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. Sicché, al di fuori di questa ipotesi, ossia di bene confiscato ed assegnato per finalità istituzionale, ipotesi che fa scattare la possibilità di restituzione per equivalente, in tutte le altre ipotesi in caso di revocazione va restituito il bene. E non si prevede nessuna norma che garantisca il terzo cui sia stato assegnato il bene e che abbia sul bene stesso investito, abbia creato delle condizioni di avviamento diverse. Pensiamo ad un bene che sia un compendio aziendale, un'azienda che risorge, rinasce, viene avviata sul mercato, soggetto di investimenti da parte del terzo; in ipotesi di revoca della confisca il bene deve essere restituito. Ed il terzo, assegnatario di quel bene, come viene tutelato? Nella delega nulla è previsto in questa direzione.

Manca la parte sanzionatoria afferente a tutte quelle condotte che vengono poste in essere dai soggetti destinatari delle misure di prevenzione reale per impedire l'esecuzione dei provvedimenti o per vanificarne le effettività. Non ci sono le sanzioni, pure necessarie, perché se si prevede un codice nuovo per le misure di prevenzione si devono prevedere

nella delega anche le sanzioni per quei soggetti che pongono in essere condotte elusive delle possibili misure di prevenzione, e quindi soggetti che possono far sparire i beni ed anche provocare danni agli stessi beni. Esistono tipologie di reati che riguardano queste condotte: basta andare alla materia del nostro emendamento sul punto, che non è altro se non il recupero del lavoro della commissione Fiandaca (XIII legislatura), quella cui ha fatto riferimento il sottosegretario Mantovano come documento da cui prende le mosse questo disegno di legge; ma nei lavori di quella Commissione si prevedeva un regime sanzionatorio.

Poi esiste una parte, sicuramente rilevante, che noi riteniamo assolutamente giusta qual è quella prevista all'articolo 3, ossia la tracciabilità dei flussi finanziari. Non riesco, però, a capire come mai – ecco le nostre perplessità – la tracciabilità dei flussi finanziari fosse stata prevista anche nel decreto per la ricostruzione dell'Abruzzo, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, dove si prevedeva entro un mese l'adozione di un altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e della giustizia, cioè entro il 28 maggio 2009. A tutt'oggi – sono passati 14 mesi – di quel decreto non vi è traccia. Era stato previsto il medesimo decreto sulla tracciabilità dei flussi nel decreto sull'Expo di Milano del 2015: nel decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, si prevedeva il medesimo termine di 30 giorni per l'adozione. A tutt'oggi, e sono passati nove mesi, il decreto sui flussi non è stato ancora adottato. Perché queste cose non vengono fatte? È chiaro che poi in un disegno di legge si inserisce la stessa norma, che in questo modo diventa norma sistema; ma perché nei casi concreti, Abruzzo ed Expo 2015, in cui era previsto il decreto sulla tracciabilità dei flussi, questo non è stato adottato?

Ricordo, signor Ministro, quando lei venne in Commissione antimafia e ci disse che c'erano alcune difficoltà. Sono passati sei mesi da quelle sue dichiarazioni, e vorremmo capire quali sono le difficoltà che impediscono l'emanazione dei due decreti sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Vorremmo sapere quali sono queste difficoltà. Lei ha ammesso che c'era un ritardo dovuto a delle difficoltà: si tratta di difficoltà tecniche, politiche? Non vorremmo, signor Ministro, che il suo impegno, la sua buona volontà venissero vanificati da comportamenti concreti, come è accaduto di fronte al rifiuto della sua reiterata richiesta di scioglimento del Comune di Fondi, che ha mortificato il suo lavoro e quello degli uomini che collaborano con il suo Ministero, i prefetti. Si è consentita la non applicazione di una legge per ragioni politiche, e il suo sicuro e sincero impegno in questa direzione è stato così sconfessato dalla politica. Non vorremmo che la politica fosse di contrasto alle sue buone intenzioni racchiuse in questo provvedimento, anche se parziale, e che speriamo possa vedere risultati concreti e attuativi. *(Applausi dal Gruppo IdV e del senatore De Sena).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garraffa. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (PD). Signora Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli colleghe e colleghi, questa poteva essere una legge significativa per il Paese. La emaniamo in un momento di *bagarre* politica che investe la maggioranza, disabituata al confronto interno delle idee e disabituata a parlare con il manovratore, abituato invece a logiche populiste che trasformano capaci e bravi rappresentanti e parlamentari in *Yes Men* e *Yes Women*. È un'occasione invece per non dividersi. Per intenderci, l'arresto di un capo della mafia, uno qualsiasi, non è soltanto una vittoria del Governo, è una vittoria della nazione, dell'impegno di poliziotti, carabinieri, Guardia di finanza, che senza straordinari e molto spesso con i loro mezzi attraverso le intercettazioni hanno dato un contributo fondamentale all'arresto di pericolosi criminali. E non aver accettato i pochi emendamenti che oggi riproponiamo per aggiornare il buon lavoro già fatto alla Camera crea un impedimento alle esigenze che le forze di polizia, gli operatori di giustizia e soprattutto i procuratori ci hanno comunicato nella significativa audizione avuta a Palermo. In quell'audizione abbiamo rilevato, da parte di rappresentanti dello Stato, delle forze dell'ordine e dei magistrati, una forte esigenza di norme che diano un contributo significativo alla lotta alla criminalità organizzata. Abbiamo presentato degli emendamenti, ne abbiamo discusso anche in Commissione, e ritengo che nella maggioranza vi siano le energie e le intelligenze per condividere determinati percorsi.

I colleghi hanno parlato di autoriciclaggio: io vorrei parlare più di mafia e politica. Vedete, quando Berlinguer ai funerali di Pio La Torre parlò del dirigente del Partito comunista assassinato brutalmente dalla mafia e che si era intestato una battaglia importantissima contro l'insediamento dei missili a Comiso, ricordò alcune iniziative di quel grande rappresentante della politica nel nostro territorio, che venne più volte arrestato durante il periodo di occupazione delle terre. Devo dire che nei suoi comizi, per parlare dei rapporti mafia-politica, chiamando per nome e cognome i dirigenti dei partiti di maggioranza relativa, diceva che quel tizio parlamentare comprava i mafiosi «due un soldo». Venivano comprati, acquistati.

Vi faccio un esempio. A Palermo, capoluogo dell'isola, insiste la presenza di circa 30.000 soggetti che fanno riferimento alla criminalità organizzata (nella Sicilia occidentale non solo soltanto 30.000, sono 300.000: voglio però essere ottimista e pensare che nella sola Palermo ce ne siano soltanto 30.000), per un numero di votanti pari a circa 330.000-350.000. In pratica, quasi il 10 per cento dei voti, per intenderci, è in mano alla criminalità organizzata. Molto spesso i sindaci vengono eletti con margini che non superano il 10 per cento rispetto all'avversario: con questo non voglio dire che tutti i sindaci siano stati eletti con il contributo della criminalità organizzata, ma che questa gestisce anche il consenso nei quartieri popolari approfittando delle difficoltà che ci sono in quei quartieri.

Bene, la Sicilia è stata terra di scambio elettorale, molto spesso sul bisogno del lavoro. La mafia adesso è però interessata alla gestione dei grandi affari. Il *racket* delle estorsioni è una fascia di quegli affari, una

presenza che intimorisce gli imprenditori, con uno scambio rispetto all'eventuale sicurezza dell'attività per operare. Ci sono stati grandi e significativi passaggi per affermare il ruolo dell'impresa libera, grazie all'associazione antiracket ed a tutte quelle nuove iniziative sorte in questa città, ma credo che ancora la battaglia non sia assolutamente vinta. La mafia vuole infatti gestire le risorse pubbliche attraverso i politici che vengono avvicinati e molto spesso eletti con i suoi voti; lo abbiamo riscontrato con l'eolico, con il ciclo dell'acqua e dei rifiuti. Quindi, abbiamo presentato un emendamento che serve anche a questo, ad affermare ancor di più l'impegno che lo Stato deve mettere per combattere il rapporto tra mafia e politica, presentando anche soggetti che nulla hanno a che fare con la criminalità organizzata e che da essa non ricevono sostegno alle elezioni.

L'altra questione è quella dei collaboratori di giustizia: ne ha parlato oggi la nostra Presidente, la senatrice Finocchiaro, facendo un riferimento chiaro a Spatuzza. Vedete, il collaboratore di giustizia non è l'infame. Quando qualcuno nei quartieri della Sicilia vuol offendere un soggetto, un avversario, lo chiama sbirro e pentito: significa che è contro le forze di polizia ed è contro il collaboratore di giustizia, che molto spesso – anche qui, devo dire – non viene preso in considerazione come una risorsa per la lotta alla criminalità organizzata. Invece, se non ci fosse stata la collaborazione di tanti, non si sarebbero avuti i risultati che sono stati ottenuti.

Quando i magistrati siciliani, ma anche il procuratore Grasso, ci confermano che 180 giorni sono insufficienti, non si comprende per quale motivo nella Commissione e in quest'Aula ci si comporti in questo modo, alla luce di quello che sta accadendo rispetto ai segreti delle stragi degli anni Novanta a Palermo. Non ci si rende conto: l'ordine del giorno è importante, ma perché non introdurre adesso questa modifica? Ci sono collaboratori di giustizia che hanno avuto un percorso religioso, altri che sono stati indotti dalle loro mogli a collaborare; ce ne è stato uno che si è autoaccusato di più di 100 omicidi e, nel momento in cui la moglie gli ha detto di collaborare, ha dichiarato: adesso devi sapere che sono stato io a uccidere tuo padre. Questi sono i collaboratori di giustizia che danno la possibilità allo Stato di conoscere tante cose.

Certo, ci sono adesso dei servitori infedeli dello Stato, pagati dallo Stato e che hanno nascosto la verità sulle stragi di Capaci e di via D'Amelio. A mio avviso, però, dobbiamo fare in modo che i 180 giorni diventino 180 giorni effettivi. Dobbiamo farlo per quelle generazioni che guardano con interesse alla politica, anche se molto spesso i *mass media* la trasmettono come un disvalore, come se fossimo una banda di delinquenti.

Noi abbiamo l'opportunità di cambiare le norme e di fare in modo che questa diventi una legge per l'Italia, per dare un contributo alla memoria dei tanti morti di mafia e per appoggiare quelle forze dell'ordine e quei magistrati che ogni giorno nelle nostre terre rischiano la vita. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Maraventano. Ne ha facoltà.

MARAVENTANO (*LNP*). Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, il provvedimento che giunge in esame, già approvato dalla Camera lo scorso 27 maggio, getta le basi per la concretizzazione della prevenzione nella lotta alle mafie e alla criminalità organizzata proprio a partire dell'attività governativa: ottimo è infatti il lavoro svolto dal ministro Maroni.

Il disegno di legge presenta importanti strumenti volti a prevenire il fenomeno criminale, primo fra tutti la costituzione in ambito regionale della stazione unica appaltante per prevenire le infiltrazioni di natura malavitosa. Ciò che vorrei sottolineare è che questo provvedimento è fondamentale per la lotta al fenomeno mafioso e getta le basi per volgere lo sguardo ad un altro fenomeno largamente sottovalutato e poco attenzionato: quello della microcriminalità. Perché veramente in questi due anni noi tutti l'abbiamo sottovalutato.

Nel nostro Paese non dovremmo solo riferirci e soffermarci sugli eventi del passato, quali ad esempio il caso Spatuzza: un uomo che ha confessato 40 omicidi, che ha fatto sciogliere un bambino nell'acido. Come possiamo avere fiducia in un uomo del genere? Come si può criticare la Commissione perché non ha dato copertura a quell'uomo? Apprezzo molto i colleghi di minoranza che stanno dando atto al ministro Maroni dell'ottimo lavoro svolto, ma non possiamo sostenere una persona in tal modo, perché ciò è veramente vergognoso. È necessario invece costruire e proiettarci nell'ambito di un futuro solido per i giovani del nostro Paese, evitando così di trovarci con una nuova generazione di «laureati in lupara»; sì, se non attenzioniamo questo fenomeno, rischiamo di ritrovarci tra qualche anno, soprattutto nelle Regioni del Mezzogiorno, con giovani laureati in lupara.

Questo cambio di direzione si innesta bene nella situazione odierna, che negli ultimi due anni ha visto fortemente indebolito il sistema mafioso, grazie – lo ribadisco – all'ottimo lavoro svolto dal ministro Maroni. Proprio in questo contesto, ci si può rivolgere alla microcriminalità affinché essa non diventi il mezzo con il quale la mafia s'introduce in maniera capillare nella società.

Se ci soffermiamo, ad esempio, su una realtà tipo del Sud, la città di Palermo, ed in particolare il quartiere denominato Zen, vediamo che è dilagante l'abbandono degli studi da parte degli adolescenti e che sempre maggiori sono i fenomeni di microcriminalità. Il collega Garraffa conosce i problemi che ci sono nel quartiere Zen di Palermo; è una situazione veramente vergognosa, che dopo le ferie dobbiamo affrontare proprio per combattere il fenomeno della microcriminalità.

In conclusione, auspico che il disegno di legge sia il primo passo per potenziare il contrasto anche di queste forme di microcriminalità che, pur suscitando minore risultato mediatico, rappresentano in realtà quella cellula malata che, se non rimossa, aumenta un processo tumorale inguari-

bile. (*Applausi dal Gruppo LNP e dai banchi del Governo. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Sena. Ne ha facoltà.

DE SENA (PD). Signora Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, ferme restando le perplessità già indicate dalla presidente Finocchiaro, dal senatore Li Gotti e dai colleghi che mi hanno preceduto, il provvedimento in esame risponde senz'altro all'esigenza non più eludibile di una sistemica collocazione della normativa antimafia emanata dal Parlamento negli ultimi decenni, che ha consentito alla magistratura e agli organismi delle forze di polizia di ottenere successi davvero straordinari sul fronte della repressione; una legislazione che ha consentito al nostro Paese di essere protagonista indiscusso a livello mondiale nella lotta alle associazioni criminali mafiose.

Su questo fronte rimane però ancora molto da fare, come lei stesso, signor Ministro, ha recentemente affermato a Lamezia Terme, in tema di aggiornamento normativo, al fine di rendere l'azione di contrasto ancora più significativa e incisiva.

Nell'ambito del competente Comitato istituito dalla Commissione parlamentare antimafia sono state delineate le linee di tendenza in tema di aggiornamento, già esaminate dalla Commissione stessa, che possono in estrema sintesi riassumersi nei seguenti punti: la previsione del reato di autoriciclaggio, che altri colleghi hanno già rilevato e su cui esistono dei disegni di legge, presentati sia dal Governo che da parlamentari; una nuova legge sull'usura, che peraltro è stata approvata l'anno scorso in quest'Aula ed è attualmente giacente presso la Camera dei deputati; una migliore tutela dei testimoni di giustizia e delle vittime del *racket* e dell'usura; un ulteriore aggiornamento del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativo allo scioglimento per infiltrazioni mafiose delle aziende sanitarie locali e partecipate. Sull'argomento, il dato esperenziale delle varie prefetture, segnatamente della Campania e della Calabria, potrà contribuire ad una migliore configurazione del contrasto dello specifico settore, che in alcune aree del nostro Paese rappresenta l'unica linea economica rilevante e quindi appetibile.

Sarebbero invero auspicabili una riforma globale del settore sanitario, non solo per contrastare l'infiltrazione mafiosa, ma anche per razionalizzare l'intero sistema; una migliore tutela di quegli imprenditori che hanno denunciato i tentativi di estorsione, ma che oggi si vedono completamente isolati, sono totalmente esclusi dal mercato e rischiano il fallimento; uno snellimento delle procedure per la certificazione antimafia, già peraltro oggetto di un atto del Governo all'esame delle Commissioni permanenti.

Sarebbe altresì opportuno prevedere le dotazioni necessarie per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (sull'argomento forse un dato metodologico potrebbe apparire più utile, specialmente per quanto riguarda alcuni settori delle aree del nostro Mezzogiorno

che sono sicuramente dominate dalle associazioni criminali, attraverso società che possono effettivamente influenzare l'economia sana).

Sarebbe poi auspicabile l'approvazione di una legge sulla contraffazione dei marchi, un settore che vede la convergenza criminale di varie etnie, nonché, in ultimo, una migliore disciplina dei collaboratori di giustizia. L'elenco non è sicuramente esaustivo, e certamente la Commissione parlamentare antimafia, attraverso l'accennato Comitato, potrà contribuire ad una migliore definizione del contesto.

Eppure, signor Ministro, il fronte del contrasto, seppur eccezionale, straordinario e quotidiano, non è sufficiente ad abbattere definitivamente il fenomeno mafioso. È assolutamente necessario sostenerlo con una grande, concertata, condivisa e credibile operazione di prevenzione generalista che veda coinvolti – sicuramente in prima battuta – la politica e la pubblica amministrazione, il mondo economico e quello imprenditoriale, il mondo di una nuova cultura che destabilizzi l'attrazione verso il contesto criminale e solleciti tutte le genti che oggi con disincanto osservano le inefficienze del nostro sistema. Su questo fronte, la magistratura non ha nessuna responsabilità, e quelle delle stesse forze di polizia al massimo sono concorrenziali: la vera prima responsabilità appartiene alla politica e alla pubblica amministrazione.

È auspicabile che, alla ripresa dei lavori parlamentari, possa costituirsi un Comitato ristretto composto dai parlamentari delle Commissioni 1ª e 2ª e della stessa Commissione antimafia (credo che il presidente Vizzini questa mattina lo abbia voluto riconfermare) per una rivisitazione del contesto normativo e dei disegni di legge già esistenti nelle Aule parlamentari.

La votazione unanime da parte della Camera dei deputati, che ritengo verrà replicata giustamente in quest'Aula, sollecita a una lungimirante e strategica concertazione per raggiungere una vera, aggiornata, facilmente interpretabile sistemazione della normativa antimafia. Credo che gli stessi Presidenti delle Commissioni 1ª e 2ª nel corso dei lavori abbiano condiviso tale orientamento.

Inoltre, signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è quanto mai opportuna e urgente una condivisione strategica e lungimirante dell'utilizzo dei fondi strutturali dell'attuale programmazione 2007-2013. In questo caso non c'è bisogno di alcun provvedimento normativo: occorre solo l'adozione di un'intesa di utilizzo, prima tra le autorità di gestione, dei programmi operativi nazionali su progetti di largo respiro e d'interesse prioritario, da condividere successivamente con le Regioni dell'obiettivo convergenza (Campania, Calabria, Sicilia e Puglia), ispirandosi al quadro strategico nazionale ed eventualmente praticando una rimodulazione degli stessi programmi. Se è vero, come è vero, che i fondi comunitari, peraltro di notevoli dimensioni, sono destinati alle Regioni in ritardo di sviluppo (le Regioni convergenza appunto), e se è vero, come è vero, che lo sviluppo economico in questi enti è condizionato dall'aggressività delle mafie, i fondi strutturali devono essere utilizzati in chiave antimafia a titolo di prevenzione generale, senza alcuna ipotesi di parcellizzazione proget-

tuale di nessun contenuto o, peggio, a solo titolo di clientelismo politico-elettorale.

Infine, signor Ministro, mi consenta: la linea strategica, lungimirante, sia sul fronte della repressione che su quello della prevenzione generale, deve condurre ad una più ampia *performance* politica per giungere alla configurazione di uno spazio antimafia europeo, in considerazione della pervasività delle mafie italiane nell'economia globale. Il nostro Paese, per quanto ho detto prima, potrà essere autorevolmente protagonista e determinante in questa direzione. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Astore e Pardi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mugnai. Ne ha facoltà.

MUGNAI (*PdL*). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare, come del resto è stato opportunamente ricordato, si inserisce nel solco di una continuità ideale ed operativa con una molteplicità di misure adottate da questo Governo e che hanno prodotto – è giusto e doveroso ricordarlo in quest'Aula – una stagione straordinaria per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata.

Basterebbe citare due soli dati. Sono stati arrestati in questi due ultimi anni 25 su 30 fra i ricercati più pericolosi, compreso i numeri 2 e 3 di Cosa Nostra; sono stati sequestrati beni per un valore di 6 miliardi e 894 milioni di euro e confiscati beni per 1 miliardo e 887 milioni di euro. Ed allora, poiché questo percorso virtuoso è sostanzialmente il presupposto di ciò che oggi ci accingiamo a votare, vale la pena, ancorché in rapidissima sintesi, di ricostruirlo per dare proprio il senso plastico dell'azione che ha caratterizzato il Governo e la maggioranza in questi due anni.

Vale la pena ricordare la legge n. 125 del 2008 in materia di sicurezza pubblica, che ha introdotto norme che hanno reso più efficace l'aggressione ai patrimoni finanziari delle cosche mafiose; l'estensione dei compiti della Commissione antimafia, che ha potuto cominciare ad indagare anche sulle mafie estere, e quindi iniziare quell'opera di prevenzione e di indagine sui profondi collegamenti che purtroppo esistono tra le mafie nostrane e quelle estere, ormai attecchite nel nostro Paese, dando, quindi, un valido contributo per interrompere queste trame. Inoltre, va menzionata la legge n. 186 del 2008 che, in un'azione volta al ripristino della legalità e parimenti a dare forte il senso della presenza dello Stato in aree ad alta densità criminogena, ha previsto, a certe particolari condizioni, l'affiancamento alle forze di polizia delle Forze armate per il controllo della criminalità, con risultati innegabilmente positivi.

Infine, va citato il caposaldo delle precedenti norme: il cosiddetto pacchetto sicurezza, introdotto dalla legge n. 94 del 2009, che sicuramente ha costituito il *corpus* degli interventi contro la criminalità organizzata più incisivo degli ultimi decenni, introducendo, tra l'altro, così come fortemente invocato, ed estremamente opportuno, un inasprimento, in partico-

lare, della normativa in materia di 41-*bis*, soprattutto per spezzare, una volta per tutte, quei collegamenti tra interno del carcere ed esterno. Tali legami, infatti, permettevano ai boss mafiosi ancorché detenuti di continuare, in qualche modo, a guidare le proprie organizzazioni. È stata introdotta, peraltro, anche un'altra fattispecie significativa di reato: l'agevolazione in favore dei detenuti sottoposti al regime del 41-*bis*.

È un complesso particolarmente ampio e articolato di norme, che a loro volta si andavano ad inserire in un contesto di altre norme precedenti, ma che sicuramente hanno prodotto – ripeto – questa straordinaria stagione di azione di contrasto alla criminalità organizzata. Quindi, era necessaria un'opera di riordino di tutta questa normativa, opera di riordino che andava fatta senza ritardi e senza indugi. È questo il senso del provvedimento che ci accingiamo oggi a votare, e che contiene una serie di deleghe sulle quali lungamente si sono soffermati i colleghi che mi hanno preceduto, ma che vale ugualmente la pena rapidamente di ricordare.

Mi riferisco alla delega al Governo perché entro un anno, finalmente, si arrivi ad una sorta di raccordo di tutta questa normativa, attraverso l'individuazione e la promulgazione di un codice sulla legislazione antimafia, che in qualche modo sia una ricognizione precisa di tutta la normativa in materia penale, civile ed amministrativa ed istituisca un più preciso coordinamento in capo all'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, che oggi innegabilmente cominciano ad avere una loro particolare entità, proprio per l'efficacia dell'azione di questo Governo e della maggioranza.

Cito l'altra delega per modificare ed integrare la normativa in materia di certificazione antimafia allo scopo, da un lato, di rendere burocraticamente meno gravoso il compito delle imprese e, dall'altro, di assicurare una maggiore tutela della collettività attraverso l'istituzione di una serie di ulteriori misure. Basterebbe ricordare la banca che conterrà tutti i dati nazionali sulla documentazione antimafia; una ricognizione più precisa di tutta la tipologia delle imprese che sono più soggette alle infiltrazioni mafiose; la tracciabilità dei flussi finanziari legati alle procedure di evidenza pubblica, perché anche in esse potrà essere forse più ravvisata quella che è l'azione meno evidente ma parimenti pericolosa della criminalità organizzata; il codice unico di progetto.

Ci sono poi misure apparentemente meno significative, ma proprio per questo invece molto più aderenti alla realtà quotidiana dell'azione criminosa, come – ad esempio – l'individuazione di quelli che sono i mezzi di cantiere. C'è stato spiegato ripetutamente all'unisono, da tutti coloro che abbiamo audito, che cosa accade – ad esempio – per quanto riguarda proprio certe particolari tipologie (il calcestruzzo e il bitume), nelle quali anche la tracciabilità dei mezzi diventa determinante per capire che cosa sta accadendo.

Cito la revisione fondamentale e necessaria della disciplina delle operazioni sotto copertura, con l'estensione di questa disciplina ad una serie di reati (usura, sequestro di persona, immigrazione clandestina, traffico di rifiuti) e ad alcune tipologie in materia di stupefacenti, che sono an-

ch'esse tipico ambito operativo della criminalità organizzata, nel quale le operazioni sotto copertura – vuoi fatte direttamente dall'ufficiale di polizia giudiziaria, vuoi fatte dai loro ausiliari ai quali abbiamo esteso una serie di coperture – sono indispensabili se vogliamo veramente ed efficacemente intervenire: lo vogliamo fare, lo abbiamo fatto e intendiamo continuare a farlo.

Abbiamo poi introdotto maggiori forme di protezione per i collaboratori ammessi ai programmi e, al tempo stesso, delle agevolazioni economiche per quei testimoni di giustizia, più volte invocate anche in questa Aula.

Onorevoli colleghi, quella che ci accingiamo a votare non è né una cambiale in bianco né una norma manifesto. Non è una cambiale in bianco, perché lo abbiamo testimoniato con i risultati ottenuti e per il contenuto ed anche perché siamo pronti a recepire gli ulteriori suggerimenti dell'ordine del giorno G1, firmato da tutti i Presidenti di Gruppo di Commissione, che sarà una ulteriore traccia sulla quale poter lavorare. Non è certamente una norma manifesto, perché in questi due anni abbiamo dimostrato sul campo che le gride manzoniane sono per noi soltanto un retaggio culturale, che nulla hanno a che vedere con l'azione di governo.

Era indispensabile dare, senza ulteriori indugi, un altro forte messaggio al Paese per quanto riguarda il forte senso di legalità e la forte volontà di agire contro la criminalità organizzata. L'ha colto la Camera dei deputati. Lo deve cogliere anche il Senato della Repubblica, e il Gruppo del PdL lo ha colto, e lo coglierà votando convintamente a favore di questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, anzitutto ringrazio lei e tutti coloro che sono intervenuti per gli importanti contributi offerti alla discussione.

Come ha testé ricordato il senatore Mugnai, il provvedimento in esame non è il primo – e probabilmente non sarà l'ultimo in questa legislatura – che affronta temi importanti della prevenzione e del contrasto alla criminalità mafiosa. Esso si inserisce in un'opera riformatrice che è in corso da due anni e che è passata attraverso snodi significativi. Il senatore Mugnai ha ricordato la messa a regime con norme più rigorose dell'articolo 41-*bis*. Mi permetto di ricordare qualche altra misura tra le più importanti.

Cito l'elevazione delle sanzioni per l'articolo 416-*bis*, con l'estensione delle stesse anche alle cosiddette mafie straniere, oltre che con la menzione esplicita della 'ndrangheta; gli interventi sulle misure di prevenzione patrimoniali, che hanno scisso il requisito della provenienza illecita del bene da quello dell'attualità della pericolosità del soggetto proposto alla misura. Ciò ha permesso di colpire anche i beni dei mafiosi deceduti

o di quelli che non si potevano più ritenere attualmente pericolosi in quanto diventati collaboratori di giustizia. Questo ha esteso enormemente la possibilità di colpire i patrimoni, di attingere alle risorse immediatamente monetizzabili e alle risorse *cash* e di colpire gli immobili e le aziende. Tutto ciò ha comportato una serie di lavori molto più ampi rispetto al passato, che hanno avuto bisogno di strumenti operativi sempre più adeguati e affinati. Da ciò, per esempio, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, il cui compito è proprio quello di intervenire, come è noto, nell'amministrazione e nella gestione di beni particolarmente complessi, nella fase del sequestro, e poi di assumere in pieno l'onere della destinazione, nella fase di confisca.

Vorrei ricordare inoltre le disposizioni che hanno reso più stringente la possibilità di sciogliere gli enti territoriali per infiltrazione mafiosa, colpendo non soltanto gli eletti, ma anche l'apparato burocratico e amministrativo degli enti territoriali e colmando una lacuna che vedeva una sorta di continuità della collusione mafiosa in alcuni funzionari infedeli.

Mi permetto di ricordare, ancora, una razionalizzazione degli interventi in favore delle vittime dei reati, con l'esclusione di improvvidi risarcimenti verso soggetti collusi o comunque di area mafiosa e, invece, con l'incremento dei fondi per le vittime effettive, per esempio quelle dell'usura, che erano assolutamente privi di copertura nel momento in cui abbiamo intrapreso la nostra azione di governo.

Non vorrei trascurare, da ultimo, neanche l'importante disposizione, che segna una svolta culturale, prima ancora che giuridica e politica, costituita dall'obbligo di denuncia che colpisce gli imprenditori che gestiscono appalti pubblici e che omettono di riferire all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia richieste estorsive.

Tutto ciò è stato seguito da risultati importanti. Veniva ricordato prima il lavoro che ha portato alla cattura di 26 dei 30 più pericolosi latitanti, rubricati come tali due anni fa, ma credo che sia altrettanto, se non più significativa, l'opera che ha portato al sequestro e alla confisca di beni stimati per un totale di circa 12 miliardi di euro: 10 miliardi di sequestrato e 2 miliardi di confiscato.

Il disegno di legge in esame si inserisce, quindi, in un lavoro che è in corso, e nelle norme che propone tiene conto dei suggerimenti che in questi due anni sono venuti dagli addetti ai lavori, dagli esponenti più significativi e più competenti delle forze di polizia e dall'autorità giudiziaria, tra l'altro in occasione di incontri operativi tenuti sul territorio, con la presenza del Ministro dell'interno in luoghi particolarmente interessati dall'aggressione della criminalità organizzata, da Caserta a Palermo, da Reggio Calabria a Bari. L'obiettivo di queste norme è di dotare l'antimafia dei fatti, e non quella verbale o delle chiacchiere, di strumenti normativi sempre più efficaci.

Concludo con qualche considerazione veloce sugli spunti emersi nella discussione. Ogni norma è perfettibile, quindi nessuno ritiene che queste disposizioni siano le migliori in assoluto, ma francamente non mi sembra di poter condividere i rilievi, che hanno formulato tra gli altri il senatore

D'Alia e il senatore Li Gotti, su una presunta confusione nella delega contenuta all'articolo 1. In realtà vi è una distinzione netta tra le materie trattate dal comma 2 e quelle previste dal comma 3 dell'articolo 1. Il comma 2 dà una delega prevalentemente, direi quasi esclusivamente, ricognitiva delle disposizioni di carattere penale. Invece il comma 3 (e questo spiega la maggiore specificazione, il maggior dettaglio di tutte le disposizioni in essa contenute), intervenendo sulle misure di prevenzione reali, fa qualcosa di più della mera ricognizione: mette ordine in tutto ciò che c'era e che nel corso dei decenni ha presentato questa materia come un insieme di rattoppi che vanno riorganizzati; tiene conto delle novità intervenute negli ultimi due anni; ne inserisce delle altre, sulla scia di lavori che sono stati svolti sul punto nel corso degli ultimi anni.

Questo spiega l'inserimento di norme molto più precise sulla tutela dei diritti dei terzi, di norme che cercano di prevenire il contenzioso per evitare che un parallelo contenzioso in sede civile sulla titolarità dei diritti possa in qualche modo pregiudicare lo svolgimento dell'azione di prevenzione, stabilendo anche dei criteri per dirimere le questioni relative all'esercizio dei diritti di credito sui beni oggetto di sequestro.

Il senatore Lumia ha posto un problema con riferimento ad una sorta di interferenza tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, che vanificherebbe – a suo dire – le strade parallele che invece nella delega vengono tracciate: ciò avverrebbe nel comma 3, lettera c), punto 1.2), che impone la revoca della confisca in presenza di sentenze penali definitive che accertano la totale estraneità del soggetto da alcuni fatti e reati che gli sono stati attribuiti. Anche in questo caso, non credo che questo problema sia tale, perché, fermo restando il parallelismo tra il procedimento di prevenzione e il processo penale, se la confisca viene fondata sulla pericolosità del possessore dei beni, sulla pericolosità mafiosa, e questa pericolosità a sua volta in quello specifico provvedimento viene fondata sull'accertamento di reati che poi, con sentenza definitiva, vengono del tutto esclusi, non vedo un venir meno del parallelismo nel momento in cui si procede a revoca di una confisca della quale sono venuti meno i presupposti di fatto e sostanziali.

Al di là della delega contenuta nell'articolo 1 e di quella contenuta nell'articolo 2 relativo alle certificazioni antimafia, ci sono disposizioni – come è stato ricordato – immediatamente operative: ad esempio, quella della tracciabilità, che permette di affrontare di petto il meccanismo dei subappalti e che – questa è la differenza rispetto a norme analoghe contenute nel decreto Abruzzo e nel decreto Expo 2015 – vale a regime. Non vale, quindi, per una situazione importante e rilevante ma delimitata territorialmente o temporalmente, ma vale a regime.

Per quanto riguarda Abruzzo ed Expo 2015, vorrei assicurare: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è già pronto per essere inserito all'ordine del giorno di uno dei prossimi Consigli dei ministri.

Credo sia singolare che si critichi chi fa, e qualche volta, per l'esigenza di approfondire materie così complesse, impiega qualche settimana di più, e che questa critica venga da chi aveva la possibilità di fare e non ha fatto.

Queste riforme, queste misure erano attese da tempo: come quelle che permettono di intervenire sui cantieri, sugli automezzi in modo particolare, e sugli addetti ai cantieri; come quelle che finalmente, raccogliendo richieste provenienti dall'intero sistema sicurezza e dall'autorità giudiziaria, disciplinano in modo omogeneo e complessivo il sistema delle operazioni sotto copertura, che conosceva norme differenziate a seconda delle tipologie di operazione (droga, terrorismo e così via). Saranno immediatamente operative le norme sull'elevazione delle sanzioni penali, e quindi sulla disponibilità di maggiori e più incisivi strumenti d'indagine per la violazione delle gare d'appalto, quindi per le turbative d'asta. Quanto al *desk* interforze e alla stazione unica appaltante, si tratta di disposizioni che già hanno trovato applicazione nell'azione di governo, e che queste norme tendono, anche in questo caso, a portare a regime.

Un'ultima considerazione. Il Governo ha seguito da spettatore (ovviamente da spettatore interessato) la definizione dell'ordine dei lavori, e quindi anche la questione se questo provvedimento fosse emendabile o meno in questo ramo del Parlamento. Il Governo ha valutato positivamente la volontà espressa nella fase iniziale dei lavori presso le Commissioni riunite di approvare il testo così com'era pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Poi le cose sono andate diversamente; credo che non si possa attribuire al Governo il fatto che qualcuno, nell'opposizione, abbia cambiato idea. Ma certamente la discussione su questi temi non mancherà di proseguire, oltre che sulle voci contenute nell'ordine del giorno G1, anche in sede di espressione dei pareri sui decreti attuativi, soprattutto su quelli che hanno la forma regolamentare.

Non credo, signora Presidente, che l'Aula del Senato sia la sede opportuna per replicare sulla cosiddetta vicenda Spatuzza. Non lo è per tante ragioni: per il regime di assoluta pubblicità che hanno i lavori d'Aula, ma anche e soprattutto perché la sede dove si è avuto un lungo approfondimento sulla questione è stata quella della Commissione antimafia, presso la quale si è svolta la mia audizione in data 6 luglio. Anche in questo caso, trovo singolare che tutti coloro che hanno espresso nella discussione rilievi critici, assolutamente legittimi, su quella decisione abbiano poi nella sede propria (cioè all'interno della Commissione antimafia) ritenuto opportuno uscire dall'Aula nel momento in cui iniziavo a riferire. Ma anche queste sono cose che accadono nelle Aule parlamentari; credo tuttavia che non sia illegittimo segnalare tale anomalia.

L'ordine del giorno G1 impegna il Governo a favorire l'adozione, entro il 30 novembre 2010, di norme che consentano lo svolgimento delle collaborazioni più rilevanti, prevedendo che il giudice possa concedere

una proroga fino ad ulteriori 180 giorni. Se l'ordine del giorno stabilisce questo, in modo così preciso, conferma che è necessaria una modifica legislativa per arrivare a tanto, e che quindi la legge in vigore è stata correttamente applicata.

Il Governo sarà grato al Parlamento, in modo particolare al Senato, se approverà questo disegno di legge, ed è pronto a mettersi immediatamente all'opera per la redazione dei decreti attuativi, che saranno molto impegnativi, avendo come unico obiettivo quello di arrivare prima e di far sì che il contrasto alla criminalità mafiosa sia sempre più prevenzione, sia sempre più qualcosa che impedisca alla criminalità mafiosa di operare e di ottenere effetti negativi, già con una difesa anticipata anche sui fronti, così significativi, della finanza, dell'economia e della politica locale. Arrivare prima, avendo come obiettivo non quello di vincere una battaglia contro la mafia, ma di vincere, e in modo definitivo, la guerra. *(Applausi dai Gruppi PdL, LNP e dei senatori Fosson e De Sena).*

PRESIDENTE. Colleghi, apprezzate le circostanze, sospendo la seduta fino alle ore 15,30.

(La seduta, sospesa alle ore 12,45, è ripresa alle ore 15,42).

Presidenza del presidente SCHIFANI

Disegni di legge, preannunzio di trasmissione dalla Camera dei deputati e di assegnazione Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Informo che la Camera dei deputati ha approvato modificazioni al testo del decreto-legge in materia di energia, già approvato dal Senato. Non appena trasmesso dalla Camera, il provvedimento sarà immediatamente assegnato alla 10ª Commissione permanente in sede referente ed alle Commissioni 1ª, 5ª, 13ª e 14ª in sede consultiva. Le predette Commissioni sono pertanto fin d'ora autorizzate a convocarsi per riferire all'Assemblea nei tempi stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo.

Anticipo ai signori Capigruppo che, durante le dichiarazioni di voto o immediatamente dopo il voto finale di questo provvedimento, convocherò la Conferenza dei Capigruppo per la calendarizzazione del decreto e per fissare il calendario di inizio dei lavori. Comunque, entro la serata sarete convocati; io proverei a fare la riunione durante le dichiarazioni di voto, se vi è comunque l'assenso dei Capigruppo: questo, per guadagnare tempo, perché abbiamo da esaminare, oltre questo argomento, le ratifiche (per quella relativa alla Serbia mi si dice da parte degli Uffici che vi è

unanimità), e poi i provvedimenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226 (ore 15,44)

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

STIFFONI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che le innovazioni legislative di carattere fiscale di cui all'articolo 1 proseguano in coerenza con le prassi fin qui adottate dall'agenzia delle entrate nella disciplina fiscale dei beni confiscati alle associazioni criminali mafiose».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 2.5, 2.11 (limitatamente ai commi 1-bis e 1-ter), 2.10, 8.0.1, 10.0.1, 11.0.1, 14.1, 14.2 (limitatamente al comma 3), 14.0.100 e 15.0.103, nonché parere di contrarietà semplice sulle proposte 1.118, 1.123, 9.0.1, (limitatamente al comma 7) e 15.0.101.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sulle proposte 1.101, 1.7 e 1.8, condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale, all'introduzione di clausole di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

Esprime altresì parere non ostativo sui restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno G1, a firma dei senatori Vizzini, Bianco, Berselli, Della Monica, D'Alia, Li Gotti, Bodega e Pistorio.

Prego, senatore Bianco.

BIANCO (PD). Signor Presidente, onorevole Ministro, l'ordine del giorno G1, che reca molte firme, ha un particolare valore.

Anzitutto, il fatto che esso sia sottoscritto dai Presidenti delle Commissioni affari costituzionali e giustizia e dai rappresentanti di tutti i Gruppi presenti qui in Senato gli conferisce un particolare valore: un valore che impegna politicamente l'Assemblea di Palazzo Madama nelle considerazioni che sono in esso svolte.

Ma è un ordine del giorno che ha un particolare valore anche per il contenuto politico. I senatori del Gruppo del Partito Democratico, i senatori del Gruppo dell'Italia dei Valori, dell'Unione di Centro, SVP e Autonomie e di altri Gruppi hanno svolto alcune considerazioni critiche sul di-

segno di legge che l'Assemblea del Senato sta esaminando. In particolare, abbiamo lamentato una certa genericità del disegno di legge, della delega ed abbiamo ritenuto che fosse il momento di integrare questo importante provvedimento, che è stato votato dall'Assemblea della Camera all'unanimità, con alcune previsioni significative in materia di normativa antiriciclaggio, di uso dei pentiti, dei collaboratori di giustizia, nella definizione di alcune fattispecie di reato.

Nell'ordine del giorno questi impegni sono puntualmente richiamati ed è previsto anche che il Governo, nell'uso della delega, tenga particolarmente conto delle valutazioni che le Commissioni competenti faranno. Vi è uno spirito di grande cooperazione su questa materia e se il Governo, come ci sembra che abbia anticipato, accoglierà l'ordine del giorno dovrà considerare che non si tratta di un impegno generico e formale, ma della volontà di lavorare insieme per migliorare ulteriormente la normativa che consentirà al nostro Paese un ulteriore passo avanti nel contrasto alla criminalità organizzata.

Naturalmente, questo ordine del giorno, la cui accettazione per noi assume un particolare significato politico, determinerà anche l'orientamento, nel voto finale, dei senatori del mio Gruppo.

Mi consenta infine, signor Presidente, di ringraziare i colleghi senatori, in particolare la collega Silvia Della Monica che ha lavorato alla stesura di questo importante ordine del giorno che – ripeto – assume un particolare valore.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo dell'Italia dei Valori conviene con le osservazioni del senatore Bianco del Partito Democratico. Ha, infatti, sottoscritto l'ordine del giorno, che ritiene un atto politicamente importante poiché va nella direzione da noi auspicata con i nostri emendamenti, speriamo nei termini che sono stati precisati nell'ordine del giorno. Termini che hanno una loro razionalità. Lo stesso ministro Maroni ha spiegato la ragione per cui è indicata nel dispositivo una data precisa (il 30 novembre 2010): se non lo avesse fatto, sarebbe rimasto incomprensibile, mentre ne ha chiarito il preciso significato.

Ci riconosciamo quindi in questa manifestazione di volontà impegnativa politicamente e siamo convinti che, con la lealtà che contraddistingue gli uomini che hanno a cuore questi problemi, riusciremo a conseguire come risultato l'incremento degli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Signor Presidente, condividiamo l'ordine del giorno, che infatti abbiamo sottoscritto nella nostra veste di cofirmatari. In esso si condensano le questioni da noi criticamente esposte nella discussione, che trovano in questo atto, che spero venga approvato all'unanimità dal Senato, il loro naturale sbocco.

Preannuncio che, all'esito dell'accoglimento dell'ordine del giorno in esame, ritireremo tutti i nostri emendamenti. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE e del senatore Bianco*).

VIZZINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI (*PdL*). Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare che non è un caso che l'ordine del giorno porti la mia firma e quella del collega Berselli. Contiene infatti una serie di considerazioni che insieme ai colleghi degli altri Gruppi avevamo sviluppato nel corso della discussione del provvedimento in Commissione, oltre che fuori delle sedi istituzionali.

È un impegno comune del Parlamento a proseguire lungo la strada imboccata per i provvedimenti contro la criminalità organizzata, senza fini strumentali. Si combatte un'unica grande battaglia per dare alle giovani generazioni di questo Paese la speranza di una Nazione senza criminalità organizzata, senza mafia, senza 'ndrangheta, senza camorra.

Per questi motivi anche noi invitiamo il Governo ad accogliere l'ordine del giorno. Ringraziamo il ministro Maroni, il sottosegretario Mantovano e gli altri sottosegretari presenti in Aula, oltre al ministro Alfano tra i presentatori del provvedimento, per il lavoro svolto e per la possibilità che è stata data al Parlamento di discutere un provvedimento che consentirà di dare al Paese un nuovo strumento di lotta contro le mafie.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G1.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo accoglie questo ordine del giorno. Anche con l'aiuto degli Uffici della Presidenza, si dovrà poi valutare se e in che misura questo ordine del giorno ne assorbe altri presentati sulla materia, anche se certamente nel momento in cui si passerà ad esaminare nello specifico gli altri ordini del giorno si potrà valutare meglio la situazione.

BIANCO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO (*PD*). Signor Presidente, anche se certamente ci fa piacere che il Governo abbia accolto quest'ordine del giorno, visto il particolare

valore che riveste chiederemmo che sia egualmente votato, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bianco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Vizzini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno successivi.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G100.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Propongo ai presentatori di riformulare il dispositivo dell'ordine del giorno G100. In particolare, chiedo di sostituire nel dispositivo il termine «urgenti» con l'altro «ulteriori» e di sostituire le parole «ad adottare, comunque, » con le altre «a proseguire in». Se si condivide questa proposta di riformulazione, il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori dell'ordine del giorno G1 accettano la proposta del rappresentante del Governo?

DELLA MONICA *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G101.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie l'emendamento G101, pur essendo ricompreso nell'ordine del giorno G1.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G101 non verrà posto in votazione.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G102.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G102 come raccomandazione, perché si chiede un impegno al Governo a fare ciò che è già in atto da tempo.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno?

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G103.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie anche l'ordine del giorno G103, come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori dell'ordine del giorno G103 insistono per la votazione?

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, vorrei che quest'ordine del giorno lo votassimo.

PRESIDENTE. Come raccomandazione; quindi, con la formula «raccomanda al Governo»?

DELLA MONICA (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'ordine del giorno G103 (testo 2), presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

È approvato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G104.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G104 non verrà posto in votazione.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G105.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G105, a condizione che si elimini l'ultimo periodo delle premesse.

PRESIDENTE. I presentatori dell'ordine del giorno G105 accolgono tale proposta?

LI GOTTI (*PD*). Signor Presidente, modifico l'ordine del giorno come proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G105 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G106.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

GIAMBRONE (*IdV*). Sì, signor Presidente, e chiediamo che abbia luogo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G106, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti ed ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

DELLA MONICA (*PD*). Signor Presidente, dato l'accoglimento dell'ordine del giorno G1, ritiro tutti gli emendamenti presentati dal mio Gruppo.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Signor Presidente, come preannunziato, anche noi ritiriamo tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti che sopravvivono, altrimenti il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.1, su cui la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GIAMBRONE (*IdV*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.3 (testo 2), 1.4 (testo 2) e 1.5 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.101, su cui la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GIAMBRONE (*IdV*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.6, 1.102 e 1.103 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.104, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.105, 1.106, 1.107, 1.7, 1.8 e 1.9 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.

LI GOTTI *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, è stato commesso chiaramente un errore materiale perché all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), numero 3), si parla di misure di prevenzione «approvate»: non esistono misure di prevenzione approvate. Con l'emendamento 1.10 chiediamo che la parola «approvate» venga sostituita con la parola «applicare». Si tratta, dunque, solo di questo.

PRESIDENTE. Mi auguro che prevarrà il criterio interpretativo. Senatore Li Gotti, lei ha perfettamente ragione.

Forse potrebbe ritirare l'emendamento e trasformarlo in un ordine del giorno.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, accetto il suo consiglio. Pertanto, ritiro l'emendamento 1.10 e lo trasformo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno testè presentato.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.10 non verrà posto in votazione.

Ricordo che gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13 e 1.108 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.109.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.109, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.110 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.111.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.111, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.112.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.112, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.113.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.113, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.14, 1.114 e 1.115 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.15, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.116 e 1.117 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.118.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.118, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, fino alle parole «*c-bis*) prevedere».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.118 e l'emendamento 1.16.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.119.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.119, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.120 1.121, 1.122 e 1.17 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.18.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.18, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.123 e 1.19 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.124.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.124, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.125.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.125, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.126.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.126, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.20, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.21 e 1.22 sono stati ritirati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G1.100, G1.101, G1.102 e G1.103.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie tutti gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100, G1.101, G1.102 e G1.103 non verranno posti in votazione. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, invito a ritirare tutti gli emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.2 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.

CARLINO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.4 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 2.5, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GIAMBRONE (*IdV*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.5, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.14.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.14, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.15 e 2.100 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.16.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.16, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.17 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati all'articolo 2, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno G2.100 il Governo lo accoglie come raccomandazione. Esiste una direttiva del Ministro dell'interno ai prefetti del 23 giugno di quest'anno che prevede esattamente i controlli preventivi antimafia nelle attività a rischio di infiltrazioni criminali. Quindi, si va nella stessa direzione, però la direttiva ovviamente ha un'analogità maggiore rispetto alle indicazioni nell'ordine del giorno.

Anche per quanto riguarda l'ordine del giorno G2.101 il Governo è disponibile ad accoglierlo come raccomandazione. Sarà portato all'esame del prossimo Consiglio dei ministri il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'Aquila e per l'Expo 2015 relativo alle cosiddette *white list*.

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, il sottosegretario Mantovano si è detto disponibile ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G2.100. Insiste per la sua votazione?

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, il sottosegretario Mantovano si è detto disponibile ad accogliere come raccomandazione anche l'ordine del giorno G2.100, a sua prima firma. Insiste per la sua votazione?

DELLA MONICA (*PD*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo agli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.1.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.0.100 e 2.0.101 sono stati ritirati.

VALLARDI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI (*LNP*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.0.102.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.0.103 e 2.0.2 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.3.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.3, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.0.4 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.5.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.5, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati emendamenti, successivamente ritirati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, invito al ritiro altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 6.3, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un emendamento, successivamente ritirato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.0.100 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8, che si intende illustrato e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 8.0.1, la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GIAMBRONE (*IdV*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato un emendamento, successivamente ritirato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9, che si intende illustrato e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.1.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.0.1, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.1, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 10.2 è stato ritirato. Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 10.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.100 e 11.0.5 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 12.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento, successivamente ritirato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GIAMBRONE (*IdV*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.1, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14.2, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GIAMBRONE (*IdV*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.2, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati all'articolo 14, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G14.100 è stato in parte recuperato nell'ordine del giorno G1. In questi termini, il parere del Governo è contrario, così come è contrario sull'ordine del giorno G14.101.

DELLA MONICA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA *(PD)*. Dal momento che è stato assorbito, credo che non ci sia ragione di esprimere un parere contrario.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, nell'ordine del giorno G1 si erano poste delle condizioni molto precise sul termine dei 180 giorni aggiuntivi per le collaborazioni, con un vaglio del giudice e la previsione di particolari condizioni. Nel caso dell'ordine del giorno G.14.100, non vi è alcun vaglio o filtro.

DELLA MONICA *(PD)*. Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno G14.100.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G14.101.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, l'ordine del giorno G14.101 afferisce ad uno degli aspetti più delicati, che è stato anche materia di presentazione di emendamenti ed è materia anche dell'ordine del giorno condiviso da tutti i Gruppi; è stato uno dei punti di contrasto e di polemica avente ad oggetto la delibera con cui è stato negato al collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza lo speciale programma di protezione richiesto dalle procure distrettuali di Caltanissetta, Firenze e Palermo e dalla procura nazionale antimafia.

Il problema che si è posto in ordine a questo provvedimento è che la motivazione con cui la commissione ministeriale non ha ritenuto di accogliere la richiesta delle procure distrettuali e della procura nazionale antimafia è basata sulle dichiarazioni *de relato* rese da Gaspare Spatuzza – quelle aventi ad oggetto il racconto asseritamente fattogli dal Graviano al bar Doney di Roma – aventi ad oggetto le persone di Marcello Dell'Utri e di Silvio Berlusconi. La commissione ministeriale ha basato la sua valutazione di negazione dello speciale programma con riferimento a queste dichiarazioni, perché tutte le altre dichiarazioni di Gaspare Spatuzza erano rese, come risultava documentalmente, nel termine dei 180 giorni.

Il problema che si pose è che la legge che disciplina il materiale che deve essere esaminato dalla commissione ministeriale, ed essenzialmente il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, cui si accompagna il parere della procura nazionale e la richiesta delle procure proponenti, espressamente al comma 6 dell'articolo 16-*quater* della legge n. 82 del 1991 esclude che nel verbale illustrativo della collaborazione possano essere inserite, e quindi valutate, le dichiarazioni *de relato*, ossia le dichiarazioni aventi ad oggetto non fatti vissuti direttamente dall'imputato testimone, bensì fatti riferitigli da altri.

La legge stabilisce, al comma 6, che nel verbale illustrativo della collaborazione ciò che vi deve essere contenuto e quindi valutato sono «le notizie e le informazioni (...) processualmente utilizzabili che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale» (testimonianza diretta) «possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili», ossia quelle che ricadono sotto la disciplina dell'articolo 195 del codice di procedura penale.

C'è un motivo giuridico per cui le si esclude: perché non si può immaginare un verbale illustrativo della collaborazione che sia fatto di cose riferite da altri. Quello che chiede il legislatore è che chi assume la volontà di collaborare riferisca i propri comportamenti e nel verbale illustrativo, che deve essere valutato ai fini della validità della collaborazione, non ci sia il *de relato*.

Ovviamente nel provvedimento della commissione non c'è nessun riferimento a questo problema giuridico, però ci è stato spiegato dal sotto-

segretario Mantovano: «come commissione ci siamo posti questo problema ma non abbiamo condiviso questo tipo di rilievo, perché quello che conta è che le dichiarazioni di Spatuzza oltre i 180 giorni, quale che sia la loro natura, dichiarazioni dirette o *de relato*, siano ritenute utilizzabili prima dalle procure proponenti e poi dal giudice del dibattimento, cosa che è avvenuta perché quest'ultimo (...) ha dichiarato utilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo».

Questa è chiaramente una interpretazione disinvolta di un dettato normativo che è specifico. Il dettato normativo dice: «sono escluse». L'organo amministrativo non può, più che interpretare una legge, cambiare una norma. Nel caso specifico, è stata cambiata una norma, ritenendosi di dare il medesimo trattamento giuridico alle dichiarazioni disciplinate dall'articolo 194 del codice di rito e alle dichiarazioni disciplinate dall'articolo 195, quando invece la legge dice che le dichiarazioni da valutare sono esclusivamente quelle che cadono sotto l'articolo 194.

Ora, la commissione ministeriale ha ritenuto di non applicare la legge, pur ponendosi il problema. Ma di questo problema non vi è traccia nel verbale della commissione; non vi è traccia di questa disquisizione giuridica, affrontata e non sappiamo come risolta, perché c'è il buio totale. Però, lo abbiamo appreso in Commissione antimafia dal sottosegretario Mantovano, il quale ci ha spiegato come mai si sia giunti a questa decisione. Noi riteniamo che la disinvolta applicazione della legge, anzi la disinvolta non applicazione della legge, fatta in un modo determinato e preciso (il fatto che si sia violata la legge), sia frutto non tanto di una scelta giuridico-amministrativa (la commissione ministeriale è un organo amministrativo), quanto piuttosto di una scelta condizionata dal clima politico, alla vigilia della camera di consiglio della corte d'appello di Palermo nel processo Dell'Utri.

Noi invitiamo e raccomandiamo al Governo di garantire il rispetto preciso della normativa in materia di collaboratori di giustizia, in quanto da queste decisioni (ossia dalla negazione del programma), discendono una serie di conseguenze giuridiche: i mancati benefici penitenziari, la mancata protezione per i familiari, la mancata concessione delle nuove generalità e l'esposizione del collaboratore di giustizia alle ritorsioni di cui è piena la storia di questo Paese: alle ritorsioni della mafia, che uccide i collaboratori – ricordatevelo: che uccide i collaboratori – non protetti dallo Stato. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

Noi dobbiamo garantire con rigore l'applicazione della legge, dobbiamo garantire con rigore la valutazione della prova. Dobbiamo ricercare i riscontri, ma poi, nell'interesse della giustizia, dobbiamo avvalerci di questo strumento, che ha consentito di entrare nei misteri di Cosa nostra, riuscendo a portare quasi alla sconfitta di un'organizzazione, oggi in ginocchio proprio per le collaborazioni di giustizia. Non indeboliamo il sistema, non lanciamo messaggi che vengano percepiti dal popolo dei mafiosi come segnali a loro positivi. Il Governo vigili rigorosamente sull'applicazione della legge: non esistono ragioni politiche che possano fare deflettere da questa linea. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

LONGO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (*PdL*). Signor Presidente, il senatore Li Gotti è certissimo che l'interpretazione che egli propone del comma 6 dell'articolo 16-*quater* della legge n. 82 del 1991 sia perfetta. Ma mi permetto di far osservare al Senato che può darsi che vi sia un equivoco, perché l'interpretazione che si dà di questa disposizione è affatto diversa da quella che ha proposto perentoriamente il senatore Li Gotti, traendone poi le conseguenze sul piano politico che ha esposto nel crescendo del suo discorso. Dice, infatti, il citato comma 6 che «sono escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti» – sono le voci correnti del pubblico – «o da situazioni a queste assimilabili». Le dichiarazioni *de relato* non sono però né voci correnti, né assimilabili alle voci correnti. (*Cenni del senatore Li Gotti*). Non lo sono.

L'assimilabilità della dichiarazione *de relato* sta nel fatto che non viene rivelata la fonte, vale a dire il soggetto che ha riferito quanto viene riportato dal testimone. In questo caso, Tizio dice di aver avuto una determinata notizia, senza rivelare però la fonte; questa non è voce corrente del pubblico, ma è ipotesi assimilabile alla voce corrente del pubblico, negata dal comma 6 dell'articolo 16-*quater* della legge n. 82 del 1991. Ma quando Tizio rivela di aver avuto una determinata notizia da Caio, questo rientra nel novero dell'articolo 194 del codice di procedura penale, attraverso la strada dell'articolo 195.

Pertanto, il mio modestissimo parere è che l'interpretazione sia errata. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

GIAMBRONE (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G14.101, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 14.0.100 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti, successivamente ritirati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 15.0.100, 15.0.101, 15.0.102 e 15.0.103 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Colleghi, comunico che durante lo svolgimento delle dichiarazioni di voto sarà convocata la Conferenza dei Capigruppo per calendarizzare la discussione del decreto-legge sull'energia e fissare la data della ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. In ogni caso, ove la Conferenza dei Capigruppo – cosa che non mi auguro – dovesse proseguire oltre il termine previsto per l'ultima dichiarazione di voto, la seduta verrà sospesa, al fine di consentire ai Capigruppo di partecipare alla votazione. Confido nel fatto che la Conferenza dei Capigruppo sia più breve rispetto alla durata delle dichiarazioni di voto, ma ci tengo comunque a che i Capigruppo partecipino alla votazione finale, data la delicatezza e l'importanza del provvedimento al nostro esame.

CONTINI *(FLI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTINI *(FLI)*. Caro Presidente, cari colleghi, signori del Governo, l'Atto Senato n. 2226, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il 31 maggio 2010.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 16,29)

(Segue CONTINI). Questo provvedimento arriva in quest'Aula con una forte valenza politica, proprio perché è stato votato all'unanimità alla Camera, e di questo... (Brusì).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Contini.

Onorevoli colleghi, vi pregherei di consentire che le dichiarazioni di voto possano svolgersi in modo tale che l'oratore possa almeno essere ascoltato dalla Presidenza.

CONTINI (FLI). Questo provvedimento, ripeto, arriva in quest'Aula con una forte valenza politica, proprio perché è stato votato all'unanimità alla Camera e quindi di questo dobbiamo tenerne profondamente e politicamente conto.

Nonostante l'importante atto politico adottato dalla Camera dei deputati, la tempistica con la quale è arrivato in Senato non ha concesso il giusto tempo che una materia così delicata avrebbe necessitato per poter aggiungere alcune modifiche, come sarebbe stato invece opportuno. Per esempio, la sospensiva richiesta da alcuni Gruppi sarebbe stato un atto positivo per poter discutere di una materia così delicata in un momento particolare come questo.

Il provvedimento in esame delega innanzitutto il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ed un altro decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia.

Il provvedimento prevede che gli operatori economici coinvolti in appalti pubblici e i soggetti destinatari di finanziamenti pubblici debbano utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati.

Tra i provvedimenti previsti l'articolo, che sarebbe stato opportuno avesse contenuto disposizioni anche in materia di autoriciclaggio, prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi introdotti dal precedente articolo 3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Dispone anche accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per taluni reati. Introduce l'obbligo di comunicare le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio e interviene in senso estensivo sull'ambito e sulle finalità degli accertamenti, prevedendo che essi riguardino la verifica, oltre che della posizione fiscale, anche della posizione economica e patrimoniale del soggetto ed abbiano le finalità dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria.

Introduce, tra gli altri, all'articolo 10 il reato di «Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente», che ricorre nella condotta di chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

L'articolo 11 integra con il reato di «Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti» la lista dei procedimenti per reati di grave allarme sociale rispetto ai quali le funzioni di PM sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente e la cui trattazione rientra nelle funzioni della Direzione distrettuale antimafia e prevede l'esame dibattimentale a distanza per i collaboratori di giustizia ammessi al programma provvisorio di protezione o alle misure di protezione.

Tale provvedimento determina l'obbligo di specifici protocolli d'intesa tra Ministro dell'interno, Ministro della giustizia e procuratore nazionale antimafia, la costituzione di coordinamenti interforze provinciali presso le direzioni distrettuali antimafia e la definizione delle procedure e delle modalità operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale.

Altro provvedimento importante è la creazione della stazione unica appaltante (SUA), al fine di garantire trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione degli appalti pubblici di lavori e servizi e prevenire, in tal modo, le infiltrazioni di natura malavitosa.

L'articolo 14 modifica il decreto-legge n. 8 del 1991, in materia di collaboratori e testimoni di giustizia. Il comma 1 interviene sui ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti con cui la commissione centrale modifica o revoca le misure di protezione dei collaboratori di giustizia. La novella limita la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato al periodo di pendenza della decisione relativa all'eventuale richiesta di sospensiva (attualmente l'efficacia del provvedimento rimane sospesa per tutta la durata del giudizio di impugnazione). Il comma 2 interviene in materia di elargizioni a titolo di mancato guadagno a favore dei testimoni di giustizia, prevedendo l'estensione dell'applicazione dell'articolo 13 della legge n. 44 del 1999 e la surroga del Dipartimento della pubblica sicurezza nei diritti verso i responsabili dei danni.

L'articolo 15 interviene sulla composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, in particolare inserendo nel medesimo organismo il direttore della DIA.

L'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Nonostante i tempi contingentati dedicati a questo provvedimento, il Gruppo Futuro e Libertà per l'Italia appena costituito è a favore perché la struttura del testo costituisce comunque un passo avanti nel contrasto alle mafie e perché intende continuare ad appoggiare il Governo in particolare sulla giustizia, dando ovviamente priorità alle regole delle quali il nostro Paese ha sempre più bisogno. Il nostro voto favorevole risponde ad un'ot-

tica responsabile che deve essere condivisa da tutto il Parlamento soprattutto in materia di legalità e giustizia, nell'interesse dell'Italia e degli italiani. (*Applausi dai Gruppi FLI e PdL. Congratulazioni*).

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Signora Presidente, signor Ministro la mia sarà una brevissima dichiarazione di voto perché, essendo stata convocata contemporaneamente la Conferenza dei Capigruppo e non possedendo il sottoscritto il dono dell'ubiquità, raggiungerò tra qualche minuto quella riunione.

Volevo dire che le riflessioni da me svolte questa mattina, durante la discussione della questione sospensiva, e che auspicavano un'intesa con il Governo per dotare la legislazione antimafia di tutti gli strumenti più idonei per contrastare questo fenomeno così grave ed inquinante, anche per la nostra vita democratica, hanno trovato una risposta, seppure parziale, nel parere favorevole espresso dal Governo all'ordine del giorno G1, di cui sono firmatario e che mette a fuoco tutte le questioni ancora aperte e tutte le possibili criticità su un percorso di contrasto alla mafia sempre più efficace.

Quindi, avendo piena consapevolezza che il Governo ha voluto, in questa occasione, in qualche modo incassare prima possibile un risultato politico, certo importante come l'approvazione di questo provvedimento, ma senza rinunciare a un confronto parlamentare efficace perché questo lavoro possa proseguire e confermando quella volontà di superare gli schieramenti classici tra maggioranza di Governo e opposizione attorno a questo problema, volontà della quale quest'ordine del giorno è la conferma, io sono favorevolmente impressionato dalla conferma di questa disponibilità, in linea con gli atti precedenti e sulla base del testo, quello della Camera dei deputati già votato all'unanimità, e di questo atto aggiuntivo, che ha un grande valore politico e sul quale vigileremo. Tanto spesso, infatti, gli ordini del giorno poi rimangono inattuati, mentre questo ordine del giorno che, con tanta solennità, è stato definito in sede parlamentare e condiviso dal Governo, diventa una sorta di accordo blindato solenne.

Ebbene, su questa base il nostro voto favorevole è convinto, nell'auspicio e nel convincimento che il Governo saprà ancor meglio fare la sua parte nella lotta alla mafia. (*Applausi dal Gruppo UDC - SVP - Aut: UV-MAIE-IS-MRE e del senatore Vizzini. Congratulazioni*).

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, noi riteniamo di dover dare un voto favorevole a questo provvedimento, pur essendo esso un provvedimento debole, in quanto poteva contenere una normativa più incisiva e condivisa – ciò che dispiace – da ampi schieramenti.

Penso alla materia dell'autoriciclaggio, materia sulla quale vi sono un disegno di legge del Governo, un disegno di legge dell'Italia dei Valori e un disegno di legge del Partito Democratico, che hanno il medesimo contenuto. Da gennaio del 2009 si stava votando, perché il senatore Boschetto, appunto nel gennaio 2009, aveva anche lui proposto l'introduzione di questo reato. Stavamo votando e poi, improvvisamente, mentre in Aula si votava, è intervenuto un cambiamento e si è deciso che era opportuno un approfondimento, in quanto si coltivava una serissima questione culturale e giuridica, cioè se l'autoriciclaggio fosse *post factum* non punibile oppure se potesse rientrare nelle condotte di reità sanzionabili.

C'è questo problema. Per esempio, sul filone giuridico-culturale dell'autoriciclaggio come *post factum* non punibile si colloca culturalmente Confindustria, il che vuole dire che ci sono degli interessi seri, perché il crimine produce molto e se non si riesce a inseguire il frutto del crimine è difficile il contrasto. Pensiamo alla nuovissima frontiera di interesse del crimine che sta affiorando in questi anni: nel 2007 una Commissione parlamentare – del nostro Parlamento, ovviamente – ha verificato che nel biennio 2004-2006 il danno erariale prodotto dalla gestione illecita dei videogiochi nel nostro Paese è stato di 96 miliardi di euro. Novantasei miliardi di euro in due anni! La Guardia di finanza ha accertato il danno erariale in quanto il sistema escogitato – e spesso questi sistemi sono controllati proprio dalle organizzazioni criminali – è quello di non collegare telematicamente le macchine dei videogiochi, il che significa che si incassa ai danni dei giocatori e non si pagano le tasse. Sembra inoltre, secondo gli studi della Guardia di finanza, che siano sfuggite, e non sappiamo in che misura ancora sfuggano al controllo, 200.000 macchine di videogiochi, poker e cose del genere.

Ora, la Corte dei conti inizierà un processo, sospeso ad ottobre, per cercare di recuperare qualche miliardo; ma stiamo parlando di miliardi di euro: pensate come la nostra economia potrebbe essere aiutata se si riuscisse a contrastare il crimine.

Questo è autoriciclaggio, perché è il frutto di una palese evasione i cui proventi vengono reinvestiti in altre attività. È un caso evidente. Alcune di queste società hanno sede in paradisi fiscali, gestiscono migliaia di macchine di videogiochi; non si collegano al sistema telematico, non pagano le tasse, creano bacini di liquidità che nessuno può inseguire, perché poi è difficile inseguirli: se sono loro stessi che investono non c'è reato.

Ecco perché l'autoriciclaggio diventava una norma qualificante e condivisa da tutti; era l'occasione per prevederla e lanciare un segnale concreto, richiesto da anni dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca d'Italia e dalla procura nazionale. Ci chiedono: ma perché non dotate il Paese di questo strumento? Perché il crimine frutta denaro, il cri-

mine è *business*. La ragione sociale delle società criminali non sono gli omicidi, gli omicidi sono strumenti: la ragione sociale delle organizzazioni criminali è creare denaro, potere e poi reinvestimenti. È questo il settore dell'intervento che noi volevamo qualificare in maniera concreta; non è stato possibile farlo.

Noi crediamo che l'impegno assunto dal ministro Maroni non verrà frenato dalla politica. Ritengo che il ministro Maroni voglia dotarsi veramente per il suo impegno di questi strumenti; altrimenti sono bandiere. Si intitola questo provvedimento: «Piano straordinario contro le mafie», ma sappiamo che non è tale. Un piano straordinario che da qui ad un anno avvii finalmente un percorso sulla base dei lavori della commissione Fian-daca che risalgono al 2000, ossia a dieci anni fa, non è un piano straordinario: è, piuttosto, una necessità.

Vi invito, allora, a trasformare questa che ora è soltanto una bandiera in qualcosa che possa costituire un impegno effettivo. E ce ne sono, di norme di contrasto al crimine, da inserire nel nostro ordinamento: ci sono studi, osservazioni che provengono da ampi settori delle forze di polizia, della magistratura, da diversi analisti. Il nostro sistema va perfezionato perché il crimine ha una grandissima capacità di mimetizzazione. E noi dobbiamo essere veloci quanto il crimine, se vogliamo sconfiggerlo. Oggi ancora non lo siamo: siamo lenti, molto lenti.

Abbiamo ancora dichiarazioni delle organizzazioni criminali datate: non riusciamo ad inseguirle sul loro territorio, ci sono sempre con i d'ombra che contrassegnano la vita di tali associazioni. Magari poi si scopre, attraverso i nomi dei partecipanti, attraverso le loro imprese, che esistono con i d'ombra che infettano l'economia, incidono sulla libera concorrenza, alterano le regole del mercato, scoraggiano gli imprenditori. Pensate che gli imprenditori che denunciano le estorsioni non possono più lavorare: chiedono di lavorare, ma nessuno dà loro ascolto! Sono realtà presenti nel Sud: imprenditori che hanno avuto il coraggio di sottrarsi alla morsa della criminalità oggi non hanno più appalti, né commesse. Su questo dobbiamo intervenire.

Speriamo che questo giorno sia testimone di un impegno e che nel prossimo autunno, cioè di qui a pochi mesi, si possa ancora più intensamente combattere il crimine, difendere gli onesti, difendere la nostra economia, dimostrare che non è vero che con il crimine si debba convivere, ma che il crimine si può fisiologicamente contenere.

Il nostro voto, dunque, sarà favorevole e vuole rappresentare anche un auspicio per un futuro forte e decisivo impegno. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Signora Presidente, annunciamo il nostro voto favorevole al provvedimento, che avrebbe meritato qualche giorno o qualche ora in più di approfondimento in Commissione ed in Aula e che certamente avrebbe potuto portare per la via maestra la sua definitiva approvazione, prima della pausa estiva, con un altro passaggio alla Camera. Non vedo, infatti, la ragione per la quale noi, fra stasera e domani, dobbiamo riesaminare, seppure in parte, il decreto-legge sull'energia e i colleghi della Camera, che hanno il calendario aperto fino a giovedì, non possano fare lo stesso, peraltro su un provvedimento meritorio, per lo sforzo compiuto – di cui voglio dare qui atto al ministro Maroni – nell'intento di costruire un sistema di regole adeguato per il contrasto alla criminalità organizzata nel nostro Paese.

Abbiamo formulato una serie di osservazioni, quasi tutte trasfuse (o almeno le più importanti) nell'ordine del giorno accolto all'unanimità da quest'Assemblea, che tracciano un percorso parlamentare chiaro indicando una serie di scadenze ed un impegno – assunto dal ministro Maroni – con riferimento a futuri provvedimenti del Governo. Tutto ciò ci garantisce sul fatto che le cose che ci siamo detti e le perplessità che nutriamo troveranno in questa sede, cioè nel Parlamento, il loro naturale momento di confronto e di definizione.

Ad esempio, è chiaro che, a fronte della delega che riguarda le certificazioni antimafia e di quella che riguarda le misure di prevenzione, la delega che viceversa è contenuta al comma 2 dell'articolo 1 è troppo ampia e generica e anche pericolosamente vaga, perché nel momento in cui essa afferma che il Governo può nell'esercizio del potere che gli viene delegato dal Parlamento, effettuare una ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia antimafia, una successiva armonizzazione della detta normativa, un coordinamento con la normativa dettata dallo stesso Piano antimafia ed un adeguamento della normativa italiana a quella europea, questa delega non serve solo a costruire un giusto testo unico delle leggi antimafia: serve a riscrivere, senza che il Parlamento sappia fino a che punto si può arrivare, importanti disposizioni in questa materia, con l'unico vincolo della legislazione europea che, come è noto, dal punto di vista del contrasto al crimine organizzato non sa di cosa parla perché non prevede assolutamente nulla.

Ora, è assolutamente evidente che nessuno pensa che il Governo voglia, ad esempio, depenalizzare il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, però è chiaro che una delega così ampia lo legittimerebbe a farlo senza alcun problema.

Di qui la necessità di precisare nell'ordine del giorno presentato insieme agli altri colleghi che su questa materia il livello della legislazione non può e non deve arretrare: anzi, semmai, così come era previsto in una serie di nostri emendamenti, si deve tendere ad un inasprimento delle pene, come nel caso del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, tenuto conto che i minimi e i massimi devono essere sostanzialmente aumentati e che deve essere codificata una norma sul concorso esterno nel reato di associazione mafiosa, una creazione giurisprudenziale

che deve essere regolamentata dal punto di vista normativo tenendo conto della giurisprudenza consolidata in materia.

Queste sono alcune delle ragioni per le quali abbiamo formulato una serie di osservazioni ed espresso una serie di perplessità. Lo abbiamo fatto, signor ministro Maroni, proprio perché riteniamo che lo spirito con il quale si sta affrontando questo tema e le azioni di contrasto messe in campo siano anche frutto del suo lavoro, non solo del lavoro encomiabile, legittimo e da noi sostenuto della polizia e della magistratura. C'è anche qualcosa di più e di suo: bisogna dargliene atto. Questo è il dato. Lo abbiamo fatto e non abbiamo motivo di non farlo.

Ora, proprio per questa ragione, crediamo fermamente che il confronto parlamentare su questa materia debba essere serio e andare in profondità, proprio perché in questo Piano avete enunciato una serie di questioni che devono però avere una naturale evoluzione in positivo ed una consequenziale traduzione normativa più specifica ed efficace di quella contenuta complessivamente nel testo in esame.

Ad esempio, con riferimento all'introduzione del reato di autoriciclaggio (lo diceva prima il collega Li Gotti), oggi uno dei problemi maggiori nel contrasto alla criminalità organizzata non è con riferimento al livello militare del contrasto, uno tra i più efficienti al mondo, come è dimostrato dalle innovative operazioni di contrasto alla 'ndrangheta. Il tema è che, decapitati i vertici militari e i quadri intermedi di Cosa nostra e delle altre mafie, bisogna comprendere poi come evolve questo fenomeno: cioè, se alla sconfitta militare o alle difficoltà militari corrisponde anche una chiusura delle attività economiche e finanziarie di Cosa nostra. Non è così, perché c'è una zona grigia che obiettivamente diventa il polmone economico delle organizzazioni criminali che trasferiscono l'attività illecita, più che sul controllo del territorio, sul controllo del capitale finanziario attraverso alcuni circuiti. Ora, è chiaro che una serie di inchieste giudiziarie clamorose, alcune delle quali hanno anche riguardato un ex senatore della Repubblica, deve porci il tema di alzare il livello del contrasto alla criminalità organizzata finanziaria.

Questo è uno dei temi che obiettivamente in quest'Aula dobbiamo discutere, e lo vogliamo fare senza riserve o alcun genere di pregiudizio, ma comprendendo che lo sforzo da lei svolto, signor Ministro, e che tutti noi dobbiamo fare è proprio nel senso di innalzare il livello della qualità della risposta politica, che non può più essere fatta di slogan o di posizioni di circostanza o di maniera.

Ancora: credo sia opportuno, se non necessario, definire meglio il tema della delega sulle certificazioni antimafia. Ritengo corretto intervenire su questa materia rendendo più efficiente il procedimento, perché sull'altare del crimine organizzato non si può pensare di bloccare l'intera attività economica di un Paese (ovviamente sto esasperando il concetto). Le misure e le certificazioni antimafia rappresentano un indispensabile strumento preventivo, così come il controllo sui subappaltatori e sui subcontratti. Quanto accade sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria è esemplificativo di un sistema di infiltrazione criminale rispetto al quale è necessa-

rio prevedere ulteriori strumenti di contrasto, di conoscenza, di censimento, perfino di schedatura di tutte quelle imprese che operano in settori particolarmente sensibili in cui l'infiltrazione non è un pericolo, ma è la realtà.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 16,56)

(*Segue D'ALIA*). Rispetto a questo, chiaramente va bene la delega, ma è ancora meglio se riusciamo a costruire un sistema di norme che eviti di arrivare al blocco dei cantieri solo quando si scopre *ex post* che quelle che lavorano in un tratto della Salerno-Reggio Calabria e forniscono il calcestruzzo o i mezzi sono imprese mafiose o acquistate dalla mafia. Se tutto ciò avvenisse prima, attraverso il censimento di chi opera in questi settori delicati, le imprese criminali ci penserebbero di più prima di infiltrarsi in questo tipo di attività economica.

Inoltre, signor Ministro, ritengo indispensabile che la tracciabilità dei flussi finanziari (una delle norme contenute nel testo in esame che a noi piace di più), già prevista per gli appalti post-terremoto, diventi uno strumento ancora più ampio, generalizzato e diffuso rispetto a quanto stabilito nel provvedimento.

Riteniamo poi assolutamente positive tutte le disposizioni riguardanti gli accertamenti fiscali dei soggetti colpiti da misure di prevenzione, la disciplina delle operazioni sotto copertura, insomma tutte quelle norme che obiettivamente servono alle forze dell'ordine e per affinare i mezzi di contrasto in questo settore particolare.

Vorrei svolgere ancora due brevi considerazioni.

Innanzitutto, per quanto riguarda i collaboratori di giustizia, ritengo che il tema debba essere affrontato al di là del caso Spatuzza. Si deve però evitare il paradosso che è emerso dal punto di vista giuridico – e il sottosegretario Mantovano ha sempre mostrato onestà intellettuale – con riferimento alla vicenda Spatuzza. Mi riferisco al fatto che sulla stessa questione vi possono essere valutazioni diverse, di natura amministrativa e di natura giudiziaria. In sostanza, come è stato sperimentato nella vicenda Spatuzza, ma come può accadere anche per altre vicende, ci possiamo trovare di fronte ad una valutazione dell'autorità giudiziaria che procede alle indagini diversa da quella dell'autorità amministrativa chiamata dalla legge a predisporre mezzi di protezione che sono anche a supporto dell'attività di indagine e di inchiesta. Quando si crea questo tipo di cortocircuito viene chiamato il giudice amministrativo ad esprimere una valutazione in ordine all'attendibilità del collaboratore di giustizia: ciò è un paradosso, perché si affida ad un'autorità terza, che non conosce né le carte dell'inchiesta né la situazione in ordine alla sicurezza del soggetto, la responsabilità di dirimere la questione.

Forse sarebbe più opportuno distinguere esattamente il profilo dell'attendibilità dal punto di vista processuale dal profilo della copertura della sicurezza del soggetto collaboratore di giustizia. Dal nostro punto di vista, ciò va fatto attraverso una norma che stabilisca che tale valutazione sia rimessa all'autorità giudiziaria perché, comunque c'è un tribunale che poi deciderà in ordine all'attendibilità o meno delle dichiarazioni rese dal soggetto (collaboratore di giustizia o no) nel corso di un determinato procedimento. Tutto ciò è meglio dell'ipotesi di un conflitto tra l'autorità giudiziaria e la commissione chiamata a predisporre mezzi di protezione speciale per determinati soggetti che possono creare situazioni obiettive di conflitto e disagio.

Da ultimo – e concludo, signor Presidente – credo sia opportuna anche la calendarizzazione delle disposizioni, già approvate all'unanimità alla Camera dei deputati; concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. Ritengo questa una disposizione molto utile che ha trovato tutti d'accordo alla Camera; mi auguro che a settembre possa essere calendarizzata anche al Senato. In alcune zone d'Italia – per la verità anche in zone del Nord, e non solo del Sud – si dovrebbe infatti evitare che soggetti colpiti da misure di prevenzione facciano i galoppini elettorali o in qualche modo organizzino campagne elettorali per questo o quell'esponente politico. Sarebbe questo un segnale molto forte che noi diamo, visto e considerato che su detto tema si registra una convergenza di tutte le forze politiche.

Per queste ragioni, dando atto, signor Ministro, del lavoro che lei ha compiuto su tale materia e confidando nella sua azione, annunciamo il voto favorevole del nostro Gruppo parlamentare. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE e del senatore Sircana).*

VALLARDI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI (LNP). Signor Presidente, colleghi senatori, signori Ministri, il Gruppo della Lega Nord annuncia il voto favorevole al disegno di legge in esame, convinto che oggi ci apprestiamo a votare in quest'Aula un provvedimento che sicuramente farà da degna cornice al grande quadro di operazioni di contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata voluto e messo in atto da questo Governo con determinazione.

Si tratta di un provvedimento che porterà sicuramente ordine e chiarezza nel contesto di una normativa cresciuta in maniera disordinata nel corso degli anni, con provvedimenti quasi sempre – e purtroppo – emanati in situazioni di emergenza; una normativa cresciuta inseguendo e rincorrendo l'evolversi dell'emergenza mafiosa, varando sempre – come ho testé detto – nuovi provvedimenti, sicuramente buoni ed efficaci, ma che nel tempo hanno finito con il sovrapporsi gli uni agli altri, rendendo purtroppo non sempre agevole il compito di individuare soluzioni interpretative soddisfacenti a chi questi provvedimenti doveva mettere in atto.

Ora, con il disegno di legge in esame, interveniamo su diversi fronti riordinando ed innovando la materia penale, processuale ed amministrativa, per sottrarre, come finalità primaria, il patrimonio alla mafia.

È un provvedimento questo di armonizzazione, di riordino e di semplificazione della normativa vigente sicuramente efficace, che punta dritto a contrastare la vocazione imprenditoriale della mafia e a debellare le infiltrazioni e i condizionamenti nel mercato dell'edilizia e negli appalti pubblici.

La mafia – lo sappiamo – nel tempo si è particolarmente evoluta: si è passati dalla vecchia concezione del mafioso con la coppola e la lupara alla nuova evoluzione della mafia quella evoluzione definita «mafia di terza generazione», fatta di giovani imprenditori, spesso laureati in economia e commercio, che vanno in giro vestiti in doppio petto, portandosi il computer e magari con il tritolo all'interno della valigetta. È chiaro quindi che, di fronte a questi eventi, servono nuovi strumenti normativi per contrastare l'evolversi del fenomeno mafioso.

Una mafia questa che negli ultimi due anni sta però – devo dirlo – cedendo, che piano piano si sta sgretolando di fronte agli arresti. Ci troviamo infatti di fronte ad un sinfonico crescendo di arresti, sequestri e confische di beni ai criminali mafiosi. Questa mia affermazione in merito a un sinfonico crescendo di arresti credo sia confortata dai numeri del Ministero, che parlano in modo chiaro. Stiamo parlando di cifre esatte: oltre 5.800 arresti sono stati compiuti e ciò significa che negli ultimi due anni abbiamo avuto un 48 per cento in più di successi rispetto al Governo precedente. Il numero di 384 latitanti significa che abbiamo arrestato negli ultimi due anni ben il 62 per cento di latitanti in più rispetto al Governo precedente.

Ma se vogliamo continuare a soffermarci sui numeri, possiamo tranquillamente parlare di oltre 12 miliardi di euro tra beni confiscati e beni sequestrati. Si tratta di beni che verranno reimmessi nel mercato e con i fondi ricavati si finanzieranno le forze dell'ordine e il settore della giustizia. Questo grazie alla nuova Agenzia per i beni sequestrati e confiscati, altro grande strumento di lotta alla mafia realizzato da questo Governo e voluto dal nostro ministro Maroni.

Credo sia nell'evidenza dei fatti la dimostrazione di come negli ultimi due anni questo Governo abbia lavorato molto bene: ne sono prova questo provvedimento e le norme che ci accingiamo ad approvare, senza voler assolutamente dimenticare la forte diminuzione del flusso degli immigrati clandestini, che inevitabilmente andavano ad ingrossare le già cospicue file della criminalità organizzata, e la nuova Agenzia per i beni sequestrati e confiscati.

Abbiamo poi dalla nostra parte la ragione dei numeri, quei numeri che evidenziano, fissano e sottolineano l'ottimo lavoro di tutte le forze dell'ordine che operano sotto la magistrale regia del ministro Maroni, alle quali va un sentito ringraziamento da parte del nostro Gruppo. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

Questi successi sono stati sottolineati anche dal presidente della Repubblica Napolitano che, nel messaggio inviato alla festa della polizia, ha ricordato testualmente che nell'ultimo anno è proseguita e cresciuta con grande incisività la lotta alla criminalità organizzata, consentendo la cattura di pericolosi latitanti ai vertici delle organizzazioni mafiose e l'aggressione di consistenti patrimoni. Il presidente Napolitano ha sicuramente ragione, perché – è giusto ricordarlo, anche se gli organi di stampa non vi hanno dato molto risalto – della lista dei 100 latitanti più pericolosi ben 54 sono finiti in galera. E se riduciamo questa lista e andiamo ai 30 latitanti più pericolosi, quelli che risultavano essere nella parte alta della classifica, ebbene, di questi ben 25 sono finiti in galera.

MARONI, *ministro dell'interno*. Ventisei!

VALLARDI (LNP). Grazie, Ministro. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

La Lega Nord è da sempre impegnata in prima linea nell'arginare la mafia, in maniera forte e concreta. Abbiamo iniziato tanti anni fa, nonostante ciò che si dice in questi giorni. Abbiamo iniziato alla fine degli anni '80 con le fiaccolate al Nord, denunciando e contrastando quel deplorabile e devastante provvedimento del confino dei mafiosi al Nord, che ha invaso i nostri territori, purtroppo, di pericolosi criminali mafiosi.

Abbiamo con forza denunciato l'arrivo e l'infiltrazione delle mafie straniere nel Paese, soprattutto al Nord. Siamo riusciti a ottenere che la Commissione antimafia cambiasse nome e si occupasse espressamente e, consentitemi di dire, finalmente di mafie straniere: oggi si chiama Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Questo perché siamo convinti che la mafia non è solo un gruppo di delinquenti meridionali: a nostro avviso è un contorto sistema di relazioni e di intrecci tra malavita italiana e straniera, tra la parte marcia della politica, il marcio dell'amministrazione pubblica e il marcio della finanza del nostro Paese.

Credo che per combattere la mafia serva a questo Paese un nuovo sussulto culturale e operativo. Serve sicuramente autorevolezza, serve fermezza; serve dimostrare di non aver paura, come fa il ministro Maroni con la sua ripetuta presenza lì dove la mafia è maggiormente radicata. E serve la presenza concreta e attiva dello Stato dimostrata portando la sede della nuova Agenzia per i beni confiscati alla mafia proprio a Reggio Calabria, dove – è noto – il fenomeno della 'ndrangheta è più forte e più radicato.

Quello che invece noi della Lega Nord non comprendiamo, quello che l'evidenza dei numeri non ci permette di capire è come si possa oggi, di fronte a questi risultati, ancora criticare questo Governo. Ricordo agli amici della sinistra, al famoso scrittore Roberto Saviano che i grandi convegni sulla filosofia criminale, i tanti, forse anche troppi libri sulla mafia, scritti, tra l'altro, spesso da coloro che non hanno mai combattuto la mafia, ma che dell'antimafia invece hanno fatto un mestiere, un effetto

sicuro ce l'hanno: quello di ingrossare i conti correnti di chi questi libri li scrive. *(Commenti dal Gruppo PD. Applausi dal Gruppo LNP).*

LUSI *(PD)*. Ma state sentendo quello che dice? Non dite niente? Saviano è sotto scorta!

VALLARDI *(LNP)*. A questo Paese, per combattere la mafia, servono fatti concreti e pragmatismo. Vorrei ricordare che quelle migliaia e migliaia di criminali che oggi, grazie al buon lavoro del Ministro dell'interno, abbiamo arrestato, erano liberi due o tre anni fa, quando al Governo c'eravate voi. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Gli svariati miliardi di beni dei mafiosi che oggi sono stati sequestrati erano lì anche quando al Governo c'erano gli amici di sinistra!

LUSI *(PD)*. Ma è grave quello che sta dicendo!

PRESIDENTE. La invito a concludere il suo intervento, senatore Vallardi.

GARRAFFA *(PD)*. Non possiamo ascoltare queste cose!

VALLARDI *(LNP)*. Signor Presidente, concludo il mio intervento dicendo che i casalesi non si combattono solo con le chiacchiere, ma con le centinaia di arresti fatti dal nostro Ministro dell'interno. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

LUSI *(PD)*. Vergognati! Vergognati!

VALLARDI *(LNP)*. È questa la grande differenza sui temi della mafia tra il centrosinistra e il centrodestra: le chiacchiere da una parte e i fatti dall'altra.

Posso essere d'accordo se si sostiene che questo provvedimento può non essere perfetto; probabilmente è perfettibile. Avendo il Governo accolto l'ordine del giorno G1, credo sia stata dimostrata una grande apertura. Il Gruppo della Lega Nord è però certo che il provvedimento in esame sarà sicuramente un ottimo nuovo strumento di grande efficienza ed efficacia nella lotta alla mafia.

Pertanto, vorrei ringraziare tutti coloro che vi hanno lavorato: i ministri Maroni e Alfano, il sottosegretario Mantovano e tutti i colleghi che hanno partecipato ai lavori in Commissione e che voteranno oggi a favore del provvedimento, nell'interesse della legalità e della lotta alla mafia in questo Paese. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni)*.

BIANCO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO (PD). Signor Presidente, signor Ministro dell'interno, signor Ministro della giustizia, qualche minuto fa è comparsa sulle agenzie la notizia che una grande siciliana, Elvira Sellerio, è purtroppo scomparsa. Desidero ricordare questa donna siciliana in apertura del mio intervento per sottolineare che la battaglia contro la mafia si fa in vari modi: con le forze di polizia, con il controllo del territorio, con l'intervento e l'azione dei magistrati, con l'insegnamento nelle scuole. Ma si fa anche, collega della Lega Nord, scrivendo e pubblicando libri contro la mafia che diffondono una cultura della legalità senza la quale la mafia continua a vincere. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Ha un valore esemplare questa donna, che è riuscita a fare impresa pulita ad altissimo livello (si devono a lei l'incoraggiamento a Sciascia e la pubblicazione dei primi libri di Andrea Camilleri) in un settore delicato, quello dell'editoria, e in una terra assai difficile, senza contributi né dello Stato, né della Regione, ma puntando sulla qualità e sull'azione.

Signor Presidente, i senatori del Partito Democratico voteranno convintamente a favore di questo disegno di legge, come hanno fatto alla Camera dei deputati e con lo stesso impegno che nelle Commissioni 1ª e 2ª ha visto i senatori del mio Gruppo lavorare perché il disegno di legge in esame assumesse un contenuto adeguato alla complessità e alla gravità del fenomeno mafioso.

Il giudizio che noi diamo di ciò che è scritto nel disegno di legge è positivo, ma certamente, signor Ministro, non saremmo sinceri se non dicessimo che si sarebbe potuto e dovuto fare di più accogliendo una parte rilevante dei suggerimenti che i senatori del mio Gruppo hanno avanzato.

Vorrei brevemente ricordare le materie che mancano in questo disegno di legge; lo abbiamo fatto anche nell'ordine del giorno che lei, signor Ministro dell'interno, a nome del Governo, ha accolto.

Innanzitutto, riteniamo che sia indispensabile tenere ferma la definizione di associazione di stampo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

Abbiamo ritenuto e riteniamo che sia necessario disciplinare il concorso esterno in associazione mafiosa, un reato di difficile configurazione, nato soprattutto per azione della magistratura, ma che coglie nel segno di una specificità dell'azione criminale mafiosa colpendo coloro i quali, senza far parte organicamente, dell'associazione mafiosa, danno però un contributo penalmente assai rilevante: non la zona grigia, ma la zona di accompagnamento senza la quale la mafia non sarebbe quello che è.

Voglio ricordare la necessità di introdurre anche nel sistema penale italiano le norme che riguardano l'autoriciclaggio, la necessità di colpire la mafia nel cuore, e la mafia il cuore ce l'ha nel portafoglio, nella capacità oggi di continuare a fare affari. Riteniamo indispensabile, in un momento delicato della vita del nostro Paese, laddove avvertiamo pesantemente che vi sono nuovi pericolosi intrecci tra mafia e politica, individuare in modo preciso una nuova fattispecie di reato di scambio elettorale politico-mafioso nella quale si evidenzia uno scambio tra chi porta il voto e chi, dall'altra parte, concede favori di tipo economico o appoggi di altro tipo.

Riteniamo che sia necessario dar vita ad una modifica che consenta a uno strumento indispensabile nella lotta contro la mafia, ossia lo strumento dei collaboratori di giustizia, di continuare a dare il proprio contributo anche qualora si siano superati i tempi previsti per ragioni obiettive e non naturalmente soggettive. Le ragioni obiettive sono legate all'entità o alla durata di un impedimento legittimo o alla complessità della collaborazione; in questi casi sicuramente è indispensabile che il termine di 180 giorni possa essere prorogato.

Così riteniamo che possano e debbano trovare una collocazione adeguata modifiche che tendono a introdurre il procedimento di adozione di misure di prevenzione patrimoniale per dare efficacia all'Agenzia che è stata costituita e infine, naturalmente, misure concernente la vigilanza sugli appalti pubblici.

Noi, signor Ministro dell'interno, sottoscrivendo l'ordine del giorno G1, abbiamo ritenuto fare un'apertura di credito nei confronti della maggioranza e del Governo perché siamo convinti che in una materia come questa il Parlamento non possa e non debba dividersi. Ci aspettiamo che gli impegni che sono stati oggi così serenamente assunti siano onorati e che quello che oggi manca in questo provvedimento possa diventare domani legge dello Stato per consentirci di combattere meglio nell'impegno fondamentale della lotta contro la criminalità mafiosa.

Certo, il recente rapporto della SVIMEZ ha evidenziato un Sud che continua a non crescere, ad andare indietro. Il divario tra il Nord e il Sud del Paese continua ad aumentare. Non ci sarà mai uno sviluppo economico del Sud se non ci sarà una ulteriore capacità di sconfiggere in modo serio ed efficace la criminalità mafiosa.

Per queste ragioni, oggi ribadiamo che intendiamo lavorare in questo senso e, nel ribadire questo impegno e nel coniugarlo anche nella lotta contro le nuove mafie che si stanno profilando nel Paese, le mafie che operano anche al Nord (le recenti operazioni di polizia contro la 'ndrangheta dimostrano la capacità di radicamento della mafia anche nel Nord del Paese, ma anche la capacità di lottare contro le mafie legate a nuove etnie che operano in Italia e che non sono meno pericolose, delle mafie nostrane), riteniamo che lo strumento che oggi adottiamo sia parziale e insufficiente, ma sia un passo avanti. Ci aspettiamo che il Governo, coerentemente con gli impegni assunti, nelle prossime settimane presenti in Parlamento provvedimenti adeguati e sia disponibile ad accogliere anche i suggerimenti dell'opposizione che vanno nella direzione di uno strumento più efficace.

Per queste ragioni, i senatori del Gruppo del Partito Democratico voteranno convintamente a favore del disegno di legge in esame. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

VIZZINI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI (*PdL*). Signor Presidente, signori Ministri, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà su questo provvedimento, voglio in premessa dire che lo dedico a due persone che tra tre giorni ricorderemo a Palermo: il procuratore della Repubblica Gaetano Costa, ucciso dalla mafia il 6 agosto del 1980, e il vicequestore Ninni Cassarà, mio compagno di scuola e collega di università, ucciso dai mafiosi sotto casa, assieme all'agente Antiochia, il 6 agosto 1985. (*Applausi*).

Credo che, se dovessi definire la stagione che viviamo sul terreno della lotta alla criminalità organizzata, chiamerei questo il tempo dell'antimafia della ragione. Vedete, colleghi, la legislazione antimafia in questo Paese è nata sempre sulla base dell'emozione per un fatto forte, che metteva in movimento la pressione della società civile e portava il Parlamento a legiferare in modo da contrastare la mafia. Nacque così la legge La Torre, che si chiama La Torre, ma venne approvata dopo l'assassinio di Pio La Torre. Nacquero così le norme del carcere duro, dopo le stragi del 1992.

Questa è, invece, una stagione in cui abbiamo prodotto costantemente, dall'inizio della legislatura, una legislazione antimafia come impegno ordinario, sereno e concreto di un Governo che pensa che ci sia bisogno non dell'emozione, ma della ragione per varare provvedimenti seri che tengano e che diano dei risultati nei confronti della lotta alla mafia.

La realtà di quello che è avvenuto in questi due anni è sotto gli occhi di tutti, per l'impegno del Governo e per l'impegno del Parlamento che, al di là delle divisioni aspre su altri temi, ha saputo trovare una convergenza su tanti di questi provvedimenti, pensando che non bisogna mai partire da pregiudizi o strumentalizzare le posizioni, ma bisogna trovare davvero il rimedio per vincere questa battaglia aspra. Ci siamo assunti la responsabilità in Parlamento, con l'ausilio del Governo, di modificare in modo davvero rigido e definitivo il carcere duro per i mafiosi. Il ministro Alfano sa bene quanti ce ne stanno oggi sottoposti al regime del carcere duro perché a lui spetta il gravoso compito di firmare i provvedimenti di applicazione di questa misura.

Così come il Ministro dell'interno conosce il ruolo delle forze dell'ordine e anche della magistratura sul territorio, quotidianamente, che ha consentito – non ricordo ora i numeri che sono stati riportati prima di me da altri oratori – la cattura di boss latitanti, avvenuta come mai in questa stagione, nonché il sequestro e la confisca di patrimoni per circa 12 miliardi di euro. In questo Parlamento abbiamo scritto norme per consentire la confisca e il sequestro per equivalente e per proseguire l'azione di sequestro e di confisca nei confronti degli eredi, cioè per svuotare finalmente le casseforti delle mafie. Con uno slogan, se volete: è bene che tutti i signori delle mafie, che si chiamino cosa nostra, 'ndrangheta, sacra corona unita o camorra, sappiano che non daremo loro tregua sino a quando l'ultimo di loro non sarà in carcere e sino a quando non avremo ridistribuito alla società civile il patrimonio con il quale indebitamente si sono arricchiti! (*Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo*).

Proseguendo lungo questa strada, signori del Governo, approviamo oggi un provvedimento che, nella buona sostanza, diventa legge dello Stato. Siamo riusciti, nel dibattito di questa mattina e nell'ordine del giorno che tutti insieme abbiamo sottoscritto, a trovare le condizioni per far entrare subito in vigore questa normativa.

Ministro Alfano, se lo lasci dire: lei è adesso investito di un compito che non ha precedenti nella storia di questo nostro Paese. Il Piano straordinario contro le mafie conferisce infatti al Governo una delega in materia di normativa antimafia, una delega per l'emanazione, per la prima volta nella storia di questo Paese, di un vero e proprio codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Ancora non c'è mai stato, ma ci sarà! A lei questo compito importante e decisivo, che potrà farci raggiungere ancora altri risultati.

È vero, ci sono altri problemi che vanno affrontati e sono io il primo a dire che la nuova frontiera della lotta alla mafia è quella della lotta al riciclaggio, perché evidentemente ormai il denaro si muove con una velocità incredibile. Chi si intende di queste cose racconta che oggi un buon «lavatore», un tecnico, riesce a lavare una somma di denaro 60 volte in 24 ore; e questo la dice lunga su quanto è difficile avere una normativa che consenta alle forze dell'ordine, agli investigatori e ai magistrati di seguire la velocità del denaro che corre su Internet. Non abbiamo ancora norme adeguate per questo, ma ce ne dovremo occupare. La norma sull'auto-riciclaggio, ad esempio, è già incardinata in Commissione giustizia ed io stesso ne ho chiesto lo stralcio, mentre la proposta alternativa alla mia prevedeva la soppressione della norma che avevamo scritto in Commissione. Credo che sia necessario studiare tutte le condizioni per intervenire sotto questo profilo in tempi brevi, così com'è scritto nell'ordine del giorno; allo stesso modo, tutte le altre materie che sono state inserite nell'ordine del giorno rientrano in un impegno pieno di questo Governo, che ha credibilità che viene dalla costruzione di realtà di lotta seria alla criminalità organizzata.

Non voglio dilungarmi troppo, ma penso che oggi siamo entrando in una nuova fase, quella della tracciabilità dei conti, dei conti dedicati, del controllo dei trasportatori di terra da un cantiere all'altro, della possibilità di verificare come si formano i dipendenti, della stazione unica appaltante, che viene costituita con questo provvedimento e rispetto alla quale bisognerà fare molta attenzione a che venga affidata a gente che sia all'altezza della situazione. Insomma, un ventaglio di misure che dà al nostro Paese la forza per poter dire che oggi si può collaborare con lo Stato, smettendola di pagare il pizzo e di fare il gioco del «tavolino delle imprese» per prendere i lavori; anzi, verrà un tempo in cui, chi si comporterà così – e questo fa parte degli impegni per un futuro ormai non lontano – commetterà di per sé un reato, perché oggi lo Stato è in grado di garantire chi tiene certi comportamenti.

Voglio concludere questo mio intervento ringraziando tutti i colleghi di Commissione e soprattutto tutti coloro che hanno lavorato perché, ancora una volta, si potesse arrivare a votare insieme un provvedimento in materia di lotta alla criminalità organizzata. Voglio ringraziare altresì il

Presidente del Senato, che ha tenuto dritta la barra sulla calendarizzazione di questo provvedimento, facendone una questione importante e decisiva prima della sospensione dei lavori per la pausa estiva. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Monti*). È importante che la gente capisca che ci sono punti di dissenso, ma che ci sono anche momenti in cui la politica si sa ritrovare per fronteggiare le emergenze vere della nostra democrazia, e ne abbiamo ancora da affrontare, a cominciare – mi piace dirlo – dalla verità e giustizia che va fatta su cose avvenute nel nostro Paese tra il 1989 ed il 1993, che rappresentano un cono d'ombra nella storia della nostra democrazia, una ferita che la Repubblica non può sopportare fino a quando non sarà fatta verità e giustizia. Lo dobbiamo ai cittadini italiani ma, soprattutto, alla necessità di sconfiggere definitivamente le criminalità organizzate, che uccidono gli uomini e, quando non uccidono gli uomini, uccidono le libertà degli uomini, la libertà di impresa, rubando il futuro ai giovani nelle terre in cui imperversano. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Contro questi signori, contro questi soggetti, contro queste organizzazioni, noi saremo un Parlamento e una democrazia forte solo quando avremo mandato loro nelle carceri e tutti i nostri concittadini potranno vivere e lavorare liberamente, senza la violenza e la sopraffazione delle mafie nei territori in cui sono nati. Questo deve essere il nostro impegno e per questi motivi il Popolo della Libertà voterà a favore del provvedimento in esame. (*Applausi dai Gruppi PdL, LNP, FLI e del senatore Pinzger. Congratulazioni*).

Sui lavori del Senato

Commissioni affari esteri e difesa, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che entro questa sera saranno discussi i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e la ratifica del Trattato di associazione Serbia-Unione europea.

Domani mattina, alle ore 9,30, saranno esaminati il decreto-legge in materia di energia, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, nonché il disegno di legge n. 2224, in materia di sicurezza ferroviaria, concluso ieri all'unanimità dall'8ª Commissione permanente. Gli emendamenti a questi due provvedimenti dovranno essere presentati entro le ore 20 di questa sera. Per il decreto-legge si è proceduto alla ripartizione dei tempi in ragione di 20 minuti per ciascun Gruppo, comprensivi di interventi in discussione e dichiarazioni di voto.

La Conferenza dei Capigruppo ha inoltre definito il calendario dei lavori successivo alla sospensione per la pausa estiva.

Le Commissioni potranno riconvocarsi a partire da martedì 7 settembre. Peraltro, le Commissioni esteri e difesa sono autorizzate a convocarsi

anche prima di tale data, ove occorra in relazione agli sviluppi della situazione internazionale.

L'Assemblea tornerà a riunirsi mercoledì 15 settembre, alle ore 11, per l'esame dei disegni di legge recanti rendiconto e assestamento del bilancio dello Stato. Nel corso di tale settimana saranno inoltre posti all'ordine del giorno il disegno di legge di ratifica della Convenzione sugli animali da compagnia e il collegato in materia di lavoro pubblico e privato.

Nella settimana successiva, dal 21 al 23 settembre, il calendario prevede la discussione del bilancio interno del Senato, il seguito dell'esame del predetto disegno di legge collegato e ratifiche di accordi internazionali.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato fino al mese di luglio 2010:

– Disegno di legge n. 2224 – Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il calendario dei lavori per il 4 agosto e per il periodo dal 15 al 23 settembre 2010:

Mercoledì	4 Agosto	(antimeridiana) (h. 9,30) (*)	} – Disegno di legge n. 2266-B – Decreto-legge n. 105, recante misure urgenti in materia di energia (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 7 settembre</i>) – Disegno di legge n. 2224 – Funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)

(*) In relazione all'andamento dei lavori, la seduta potrà proseguire nel pomeriggio, previa sospensione tra le ore 14 e le ore 15.

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 2266-B (Decreto-legge in materia di energia) e n. 2224 (Funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie) dovranno essere presentati entro le ore 20 di martedì 3 agosto 2010.

Dopo la sospensione per la pausa estiva le Commissioni potranno convocarsi a partire da martedì 7 settembre. L'Assemblea tornerà a riunirsi mercoledì 15 settembre, alle ore 11.

Mercoledì	15	Settembre	(antimeridiana) (h. 11-13)	} – Disegni di legge nn. 2289 e 2290 – Rendiconto e assestamento del bilancio dello Stato (<i>Approvati dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Votazioni finali con la presenza del numero legale</i>)
Mercoledì	15	»	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	
Giovedì	16	»	(antimeridiana) (h. 9,30-14)	
				} – Disegno di legge n. 1908 – Ratifica convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	16	Settembre	(pomeridiana) (h. 16)	} – Interpellanze e interrogazioni

Termini per la presentazione di emendamenti

- Ddl nn. 2289 e 2290 (Rendiconto e assestamento del bilancio dello Stato): martedì 14 settembre, ore 17;
- Ddl n. 1167-B/*bis* (Collegato lavoro pubblico e privato): mercoledì 15 settembre, ore 13.

Martedì	21	Settembre	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	} – Bilancio interno e rendiconto del Senato
Mercoledì	22	»	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	
Mercoledì	22	»	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	
Giovedì	23	»	(antimeridiana) (h. 9,30-14)	
				} – Seguito disegno di legge n. 1167-B/ <i>bis</i> – Collegato lavoro pubblico e privato (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Collegato alla manovra finanziaria – voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	23	Settembre	(pomeridiana) (h. 16)	} – Interpellanze e interrogazioni

*Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2266-B
(Decreto-legge n. 105, recante misure urgenti in materia di energia)*

(3 ore e 30 minuti)

Relatore:	20'
Governo:	20'
Votazioni:	20'

Gruppi:

20 minuti ciascuno, comprensivi di dichiarazioni di voto finali.

Dissenzienti	5'
--------------------	----

*Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge nn. 2289 e
2290 (Rendiconto e assestamento del bilancio dello Stato)*

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1h
Governo	30'
Votazioni	30'

Gruppi 5 ore, di cui:

PdL	1h 24'
PD	1h 14'
LNP	33'
Misto	27'
UDC-SVP-Aut:UV-MAISE-IS-MRE	27'
IdV	27'
FLI	26'
Dissenzienti	5'

*Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1167-B/bis
(Collegato lavoro pubblico e privato)*

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1h
Governo	1h
Votazioni	1h

Gruppi 7 ore, di cui:

PdL	1h 58'
PD	1h 44'
LNP	47'
Misto	38'
UDC-SVP-Aut:UV-MAISE-IS-MRE	38'
IdV	38'
FLI	36'
Dissenziati	5'

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2226 (ore 17,32)

MARONI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARONI, *ministro dell'interno*. Signor Presidente, colleghi, prendo brevemente la parola per esprimere la soddisfazione mia personale, del collega Alfano e di tutto il Governo per l'approvazione unanime di questo importante disegno di legge; un piano straordinario contro la criminalità organizzata, che costituisce un altro potente strumento messo a disposizione della magistratura e delle forze dell'ordine per contrastare ogni forma di criminalità organizzata.

Voglio ringraziare anch'io il Presidente del Senato per la sua ferma guida nella conduzione in porto di questo provvedimento, i presidenti Vizzini e Berselli e tutti i colleghi, anche quelli che hanno espresso critiche e riserve, che hanno costituito la ricchezza di questo dibattito pieno di suggerimenti, di nuove proposte che il Governo – credo gli debba essere riconosciuto – in modo molto concreto ha deciso di accogliere: nell'ordine del giorno che il Governo ha accolto ci sono impegni precisi per il Governo, impegni che ribadisco saranno mantenuti nei termini previsti dall'ordine del giorno, cioè entro il 30 novembre.

Sono questioni importanti, rilevanti, su cui già si è aperto un confronto all'interno del Parlamento che non abbiamo potuto inserire in questo provvedimento per i tempi; e credo che sia stata una decisione utile e

saggia quella di approvare il provvedimento oggi in tempi così rapidi. Ma sono proposte e suggerimenti che il Governo ritiene assolutamente pertinenti e coerenti, importanti nel disegno di contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata e che saranno oggetto di una discussione, di un dibattito e mi auguro di un'approvazione. Questo è l'impegno del Governo nei termini previsti dall'ordine del giorno, cioè entro il 30 novembre di quest'anno.

Questo provvedimento si aggiunge a quelli già approvati dal Parlamento negli ultimi due anni (e negli anni precedenti, ma soprattutto negli ultimi due anni), che hanno portato a risultati straordinari nella lotta alla criminalità organizzata. Il valore aggiunto del voto di oggi è che sia alla Camera che al Senato vi è un voto unanime di tutti i Gruppi. Questo dà forza al provvedimento ed all'azione dello Stato di contrasto alla criminalità organizzata, ciascuno nel proprio compito, nel proprio ruolo, le forze dell'ordine e la magistratura in primo luogo. È un voto importante perché unanime, perché viene espresso da tutte le forze politiche, da tutti i Gruppi. E questo mi rafforza nella convinzione che lo straordinario programma-progetto, cioè di sconfiggere definitivamente la criminalità organizzata entro la conclusione di questa legislatura, cioè nei prossimi tre anni, possa davvero essere raggiunto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Colleghi, ringrazio il presidente Vizzini e il ministro Maroni per aver richiamato il mio impegno, ma io voglio ringraziare tutti voi e, in particolare modo, il senso di responsabilità dei partiti di opposizione che, pur nella esigenza di un possibile miglioramento del testo approvato all'unanimità alla Camera, hanno fatto prevalere un'altra esigenza, quella dell'immediatezza dell'entrata in vigore di un testo così importante. Di questo non posso che ringraziarli, perché hanno accolto il mio invito, dando prova di come, nel contrasto alla criminalità organizzata, ancora una volta questo Parlamento sappia essere unito.

Ritengo che non vi siano precedenti nella nostra storia. In due anni questo Parlamento ha approvato norme di contrasto senza precedenti: dai sequestri dei patrimoni all'inasprimento dell'articolo 41-bis, al codice antimafia, votando tutti questi provvedimenti all'unanimità e dimostrando che la legalità non è esclusiva di qualcuno ma è patrimonio di tutti gli uomini che stanno in politica. (*Applausi dai Gruppi PdL, LNP, FLI e del senatore Fosson*).

Lo dobbiamo ai cittadini che ci hanno eletto, ai nostri giovani, alle future generazioni: consegnare loro un Paese al quale venga estirpato il bubbone della criminalità organizzata. E lo dobbiamo, in particolar modo, a tutte le vittime della mafia, che hanno pagato con la loro vita il contrasto alla criminalità organizzata. Vi ringrazio. (*Applausi*).

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, il disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	281
Senatori votanti	280
Maggioranza	141
Favorevoli	279
Astenuti	1

Il Senato approva. (*Applausi*).

**Per un dibattito alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri
sui temi della legalità nell'esercizio dei pubblici poteri**

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, sono rimasta colpita dalle espressioni da lei poc'anzi adoperate. Riferendosi a questo risultato importante di oggi lei ha chiosato con un'affermazione che non possiamo che condividere, cioè che l'agire nella legalità è un patrimonio che non appartiene soltanto a una parte politica, ma è un'aspirazione che riguarda tutti coloro i quali si impegnano nella gestione della cosa pubblica.

Poc'anzi, in Conferenza dei Capigruppo, il collega Belisario ed io abbiamo sollecitato, alla ripresa dopo la pausa estiva, la discussione in Aula del testo in materia di corruzione. Io ritengo, infatti, che sbaglieremmo se continuassimo a valutare ed affrontare la questione riguardante appunto l'agire legale nell'esercizio dei pubblici poteri esclusivamente compiacendoci, come è giusto che sia, dell'approvazione di importanti testi di legge (come io mi auguro che sia anche il testo sulla corruzione, che auspico venga approvato all'unanimità da questa Assemblea), e scorporando questo aspetto istituzionale proprio del Parlamento, da ogni riflessione politica su questo tema.

Le dico ciò, signor Presidente, perché, come lei ricorderà, il 13 luglio scorso io lessi in Aula, inviandogliene poi una copia, una lettera con la quale spiegavamo che, a differenza di altri Gruppi che hanno presentato mozioni di sfiducia e, a differenza anche del mio Gruppo che ne ha presentate analoghe alla Camera, noi non abbiamo presentato mozioni di sfiducia (adopero tale espressione che non è esatta ma di evidente comprensione) nei confronti del sottosegretario Caliendo. Lo avevamo fatto, in passato, per il sottosegretario Cosentino, con scarsa fortuna. Abbiamo ritenuto invece di compiere un gesto che a me è sembrato più responsabile, e così a miei senatori ed alle mie senatrici, quello di chiedere al Presidente del Consiglio di venire qui ad affrontare tale questione politica. E badate bene che non ci riguardano le eventuali responsabilità penali e che eventualmente verranno accertate, ma proprio nell'oggi, nel momento in cui la

questione della legalità pubblica assume un significato politico così penetrante da essere uno degli elementi sulla base dei quali matura una frattura all'interno dello stesso Popolo della Libertà, credo che a nessuno di noi sfugga la qualità politica di tale discussione.

Se i giornali non fossero in questi giorni completamente occupati dalle vicende politiche che riguardano la maggioranza e anche i destini della legislatura, penso che potremmo continuare a leggere, come abbiamo fatto nei giorni precedenti, le cronache di fatti che, così come vengono raccontati, sono particolarmente gravi. Sono gravi perché riguardano, tra l'altro, non solo politici ma anche rappresentanti di altre istituzioni, che hanno il dovere e la responsabilità di apparire, come la moglie di Cesare, assolutamente al di sopra di ogni sospetto e così non sono apparsi. Ripeto, non ci interessa la valutazione delle responsabilità penali, ma troverei del tutto schizofrenico se continuassimo a compiacerci dei nostri risultati unanimi sul testo dell'antimafia piuttosto che della corruzione e continuassimo, come lei ha fatto e come ciascuno di noi fa, a pronunciare parole che hanno profondo senso politico sulla legalità nell'esercizio dei pubblici poteri e delle pubbliche funzioni, e facessimo finta che ciò che accade nella realtà non ci imponga una discussione su quei fatti, prossima, cruda, ma spero carica dello stesso senso di responsabilità.

Glielo dico, Presidente, e non vuole essere affatto un appunto nei suoi confronti, però glielo dico, perché ho scritto questa lettera e anche oggi ho sollecitato che mi si desse una qualunque risposta da parte del Presidente del Consiglio, ma non ne ho ricevuto alcuna.

Ora, il fatto che tutte le opposizioni chiedano che il Presidente del Consiglio venga qui a ragionare di questi temi, e che non si abbia una risposta, neppure la più burocratica, neppure la più frettolosa e distratta da parte, non so, del Ministro per i rapporti con il Parlamento, lo trovo francamente uno straordinario segno di debolezza, oltre che una straordinaria mancanza di rispetto. (*Applausi dai Gruppi PD, IdV, UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE e del senatore Astore*).

GASPARRI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*PdL*). Signor Presidente, mi sembrava che le sue parole, dopo quelle nelle dichiarazioni di voto dei diversi Gruppi e del Governo, volessero sigillare un momento importante dell'attività del Parlamento, e devo ringraziarla per avere ricordato a tutti noi l'impegno convergente su importanti temi di legalità che ha caratterizzato questa legislatura. Vorrei dire a questo punto, dopo il discorso che mi ha preceduto: quasi sempre convergente. Ricordo infatti che in alcune occasioni (i pacchetti sicurezza e altri provvedimenti che contenevamo importanti norme per il contrasto all'illegalità) vi è stato il voto contrario, legittimo, delle opposizioni; credo quindi che la valutazione del Presidente sia andata al di là, per

una giusta generosità nei confronti di tutti gli schieramenti politici, che non sempre hanno votato a favore di una serie di provvedimenti.

Ricordo – lo si è detto poc'anzi – che prima ancora delle norme che oggi abbiamo approvato con un voto unanime (che è anche frutto di uno sforzo che c'è stato; non è che il Parlamento in questi giorni, presidente Finocchiaro, sia stato inerte e distratto: ha lavorato molto, e tutti ne siamo testimoni) abbiamo varato un'importante manovra economica, prima ancora di altri Paesi europei e sicuramente più efficace e meno controversa di quella che altri Paesi stanno varando (non ci sono stati scioperi e sommovimenti, lo abbiamo sottolineato più volte); abbiamo varato, in prima lettura in questo caso, un'importante legge di riforma dell'università; abbiamo varato decreti e provvedimenti.

Oggi, anche per la sollecitazione del presidente Schifani, che abbiamo all'inizio tutti condiviso in Conferenza dei Capigruppo (ho visto che il provvedimento è arrivato in Aula senza il mandato al relatore perché c'è stata una certa pratica ostruzionistica, si volevano ulteriori norme), è stato accolto un ordine del giorno che indica un ulteriore percorso, ed abbiamo lavorato su tanti altri provvedimenti in maniera seria.

Si devono affrontare i nodi politici? Lo faremo; lo farà il Presidente del Consiglio, ma francamente non ho capito la lezione. Noi riteniamo di aver fatto un ottimo lavoro, ed è così che si governa un Paese: con i fatti politici, con le leggi e con i provvedimenti approvati nelle Aule del Parlamento; non con i giochi di palazzo, ma attuando il programma che gli elettori ci hanno affidato. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Poi organizzeremo un dibattito politico sui programmi elettorali e su altre questioni.

L'esame delle norme anticorruzione è stato svolto in maniera approfondita in Commissione, ed alla ripresa dei lavori sarà certamente parte fondamentale dei lavori del Parlamento, così come gli impegni sulla legalità e su altre materie.

È giusto che ognuno faccia la propria parte, ma mi pare che le parole pronunciate in questa Aula dal Presidente del Senato potessero, forse, rappresentare un momento di coesione del Parlamento. Ci si vuole distinguere anche in queste occasioni?

Noi andremo avanti con la politica dei fatti, ed anche sull'antimafia rivendichiamo l'antimafia dei fatti, perché il ministro Maroni, il sottosegretario Mantovano qui presente ed il ministro Alfano anche in questa occasione hanno ricordato numeri, fatti ed atti di governo.

Siamo orgogliosi del lavoro svolto, lo facciamo in nome del mandato democratico ricevuto dagli elettori ed andremo avanti, perché in democrazia è il mandato degli elettori l'unica regola che conta. (*Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD*).

GARRAFFA (PD). Vai dall'otorino!

D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Signor Presidente, sinceramente, pur comprendendo l'intervento del senatore Gasparri, non ho capito se è favorevole o contrario alla richiesta che la presidente Finocchiaro (*Applausi dal Gruppo PD*), noi e il collega Belisario abbiamo avanzato (ormai da qualche mese) di ascoltare il Presidente del Consiglio su un tema che, peraltro, deve essere oggetto di un confronto parlamentare il più possibile condiviso.

Ricordo a me stesso che sul tema della corruzione il ministro Tremonti, non noi, in una recentissima intervista ha parlato di cassette di mele marce. Allora, poiché è una questione importante, prioritaria e utile a migliorare la qualità delle istituzioni di questo Paese, credo che su questo tema una comunicazione del Presidente del Consiglio possa essere estremamente utile ed illuminante, anche prima della pausa estiva, qualora lo si ritenga opportuno.

Ma non voglio intervenire in un dibattito estraneo alla richiesta specifica che la collega Finocchiaro ha riproposto in questa Aula, e che noi reiteriamo perché riteniamo possa essere utile a migliorare – perché si può sempre migliorare – l'attività di quest'Aula. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, se lo struzzo mette la testa sotto la sabbia lo fa perché ha paura della tempesta che gli si sta per scatenare addosso. (*Commenti dai banchi del PdL*). È inutile, presidente Gasparri, rivendicare che il centrodestra ha vinto le elezioni. Noi stiamo chiedendo che il Presidente del Consiglio venga in Senato a riferire in tema di giustizia, visto che aveva dichiarato autonomamente di volerlo fare, mentre poi ha avuto paura ed ha messo la testa sotto la sabbia. Questo è il punto. Noi chiediamo un confronto specifico.

In campagna elettorale lo stesso Presidente del Consiglio aveva dichiarato che di lì a poco avremmo approvato il disegno di legge anticorruzione. L'unica cosa che sappiamo è che da allora ad oggi intorno a lui qualcosa si è mosso, ma decisamente non contro la corruzione, ma probabilmente circondato dalla corruzione di cricca e casta.

Questi sono i problemi, ed è per questo che i Gruppi Italia dei Valori e Partito Democratico hanno chiesto di discutere il disegno di legge anticorruzione. Parliamo di legalità e di trasparenza, e qualcuno si riempie la bocca di provvedimenti che, anche con il concorso delle opposizioni, è stato possibile approvare e migliorare. (*Commenti della senatrice Rizzotti*). Quando poi si chiede un confronto aperto e puntuale su temi scottanti, il Presidente del Consiglio batte in ritirata. Noi gli chiediamo di venire in Aula e di sottoporsi ad un confronto in un'Assemblea da cui il Presidente del Consiglio manca ormai da anni. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

BRICOLO (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (*LNP*). Signor Presidente, al termine della discussione di un importante provvedimento relativo al contrasto alla mafia, rispetto al quale tutta l'Aula ha votato a favore, con la sola astensione di un rappresentante del Gruppo Italia dei Valori, dispiace assistere ora a questa discussione, forse inopportuna.

È stato approvato un provvedimento veramente importante per il contrasto della criminalità, e credo che questo sia il Governo che nella storia della Repubblica abbia fatto di più contro le mafie, per numero di latitanti arrestati e per valore – miliardi di euro – dei beni confiscati alle cosche mafiose. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*). Questi sono fatti concreti a dimostrazione della volontà di combattere il crimine.

Poi, per quanto riguarda la corruzione, credo che la Lega possa guardare tutti negli occhi, mentre tanti partiti che parlano dovrebbero guardare alle proprie fila per verificare quanti sono gli indagati sul territorio tra sindaci, o assessori regionali. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*). Penso anche al Partito Democratico che quando presenta le sue liste e decide le candidature dovrebbe anche verificare chi candida oltre a fare tante polemiche in Parlamento. Dunque, è meglio guardare ai fatti piuttosto che avviare polemiche inutili che non servono a nulla. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Commenti dal Gruppo PD*).

MORANDO (*PD*). Ricordati di Credieuronord!

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 9) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici del senatore Francesco Rutelli, nella qualità di persona offesa in un procedimento penale (ore 17,53)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV, n. 9, recante: «Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati relativi al traffico telefonico di due utenze mobili intestate al Partito Democratico e utilizzate dai collaboratori del senatore Francesco Rutelli per fini istituzionali riconducibili all'esercizio del mandato parlamentare, nell'ambito di un procedimento penale contro ignoti pendente dinanzi alla procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, in ordine al reato di cui all'articolo 660 del codice penale commesso in danno del senatore Rutelli (procedimento penale n. 31138/10B presso il Tribunale di Roma)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione ad acquisire i tabulati telefonici richiesti, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Chiedo al relatore, senatore Balboni, se intende intervenire.

BALBONI, *relatore*. Signor Presidente, intervengo solo per richiamare la relazione che è stata stampata e distribuita, come lei ha appena ricordato. Si tratta di autorizzare la procura della Repubblica di Roma ad acquisire i tabulati di due collaboratori del senatore Francesco Rutelli, in seguito a minacce che quest'ultimo ha ricevuto attraverso dette utenze telefoniche.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 17,54)

(*Segue BALBONI, relatore*). La Giunta ha a lungo discusso se in questo caso sia o no necessaria l'autorizzazione, dal momento che non si sta parlando di un'utenza telefonica del senatore, ma di utenze telefoniche di suoi collaboratori. Tuttavia, alla fine, pur ritenendo controversa la questione e pur precisando che questa proposta non costituirà comunque precedente qualora venga approvata, la Giunta ha deliberato di proporre all'Aula di concedere l'autorizzazione all'acquisizione dei tabulati affinché si possa procedere all'identificazione degli autori delle minacce a carico del senatore Francesco Rutelli.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di intervenire, metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione ad acquisire i tabulati telefonici per i quali è stata avanzata richiesta dall'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

È approvata.

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 10) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici del senatore Domenico Gramazio, nella qualità di persona offesa in un procedimento penale (ore 17,56)

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV, n. 10, recante: «Domanda di autorizzazione all'esecuzione

del decreto di acquisizione di tabulati relativi al traffico telefonico in entrata su un'utenza mobile assegnata al senatore Domenico Gramazio quale parlamentare, nell'ambito di un procedimento penale contro ignoti pendente dinanzi alla procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, in ordine al reato di cui all'articolo 612 del codice penale commesso in danno dello stesso senatore Gramazio (procedimento penale n. 37732/10B presso il Tribunale di Roma)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione ad acquisire i tabulati telefonici richiesti, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Chiedo al relatore, senatore Mazzatorta, se intende intervenire.

MAZZATORTA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di intervenire, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione ad acquisire i tabulati telefonici per i quali è stata avanzata richiesta dall'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

MARCENARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCENARO (PD). Signor Presidente, desidero far presente che non sono riuscito a votare.

TOFANI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (PdL). Signor Presidente, anch'io non sono riuscito ad esprimere il mio voto.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di quanto segnalato dai senatori Marcenaro e Tofani.

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 17) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (ore 17,59)

Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-ter, n. 17: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 36253/08 RG NR – n. 26395/09 RG GIP) pendente presso il Tribunale di Roma – Ufficio del giudice per le indagini preliminari nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma, 61, n. 10, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del signor Iannuzzi, non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo alla relatrice, senatrice Leddi, se intende intervenire.

LEDDI, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la questione che stiamo trattando è una richiesta pervenuta alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Ci è stata trasmessa dal tribunale ordinario di Roma nel febbraio 2010, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Iannuzzi.

La Giunta ha proceduto anche all'audizione del senatore Iannuzzi, nel corso della quale il senatore Iannuzzi ha sostenuto la sussistenza di un nesso funzionale tra le opinioni espresse nel libro «Lo sbirro e lo Stato» e la sua attività parlamentare, con riguardo, in particolare, ad un disegno di legge presentato dalla stesso nel giugno 2003 per istituire una Commissione di inchiesta sulla gestione dei collaboratori di giustizia.

La Giunta, nella seduta del 28 luglio scorso, ha definito la propria proposta per l'Aula nel senso della sindacabilità.

I termini della questione, che riassumo per l'Aula affinché tutti i colleghi possano formarsi un convincimento – il migliore dettaglio della relazione è depositato ovviamente agli atti – sono chiari. Tuttavia, desidererei soffermarmi su due antefatti rilevanti, in merito ai quali ho maturato convincimenti che ho rassegnato alla Giunta, su cui la stessa ha convenuto e che ora rassegno all'Aula.

Il primo antefatto riguarda il libro nel quale sarebbero rinvenibili – ad avviso dei querelanti – delle opinioni diffamanti nei loro confronti. Questo libro contiene un articolo del senatore Iannuzzi, già pubblicato nel 2004 su un quotidiano, il quale era stato oggetto di un procedimento penale – sempre a carico del senatore Iannuzzi – per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Ricordo però che il procedimento di cui ci stiamo occupando non riguarda soltanto quell'articolo di stampa, ma l'intero libro, che verte in gran parte sul caso Contrada. Su quell'articolo il Senato, su proposta, a maggioranza, della Giunta, aveva dichiarato l'insindacabilità di quelle opinioni.

Il secondo antefatto riguarda il seguito di quella vicenda contenziosa: contro la delibera di insindacabilità pronunciata dal Senato, il GIP presso il tribunale di Milano aveva sollevato conflitto di attribuzioni dinanzi la Corte costituzionale. Il successivo giudizio sul conflitto di attribuzioni presso la Corte costituzionale fu dichiarato improcedibile in quanto l'atto introduttivo del conflitto era stato depositato oltre i termini previsti dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Conseguentemente il senatore Iannuzzi fu prosciolto ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Su questo punto ho più volte sollecitato la Giunta ad una riflessione sulla circostanza che la Corte costituzionale si era già pronunciata su detta questione, sia pure con un giudizio non di merito sull'insindacabilità affermata nel 2007 dal Senato, ma con una dichiarazione di carattere procedurale – aveva pronunciato l'improcedibilità – ponendomi nel contempo la questione della possibile sussistenza della fattispecie del *ne bis in idem*, poichè l'ordinanza della Corte costituzionale ha statuito l'inammissibilità del conflitto di attribuzione, riproposto dopo essere stato dichiarato improcedibile per tardivo deposito; le motivazioni sono richiamate nella relazione. Non sono stati sollevati in Giunta argomenti che mi abbiano indotto ad abbandonare il dato formale di partenza. La fattispecie del *ne bis in idem* credo non ricorra, trattandosi – nel caso alla nostra attenzione – non del medesimo organo ricorrente. Si trattava, in prima istanza, del

GIP presso il tribunale di Milano, mentre, nel caso che stiamo esaminando, si tratta del GUP presso il tribunale di Roma.

Venendo al merito della proposta, due sono gli aspetti da rilevare: la nuova pubblicazione dell'articolo all'interno del libro può certamente essere oggetto di una nuova valutazione anche da parte della Giunta, e conseguentemente dell'Aula. Quindi, la Giunta e l'Aula non hanno l'obbligo di confermare quanto hanno in una precedente legislatura affermato in merito a questo oggetto, vale a dire, in particolare, l'articolo pubblicato dal senatore Iannuzzi nel 2004.

Anzi, l'ho sottolineato alla Giunta, e lo risottolineo all'Assemblea, una valutazione attenta dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale ci dovrebbe indurre ad assumere un atteggiamento difforme dal precedente.

È ormai evidente che la Corte costituzionale interpreta il collegamento tra le opinioni espresse e le funzioni parlamentari non solo come necessario e da esercitarsi in concreto, vale a dire con atti parlamentari precisi e con un'idonea connessione temporale, ma escludendo con chiarezza che l'attività di critica e di denuncia politica siano sufficienti di per sé soli a determinare la connessione funzionale.

Oggi la Corte ritiene che presupposto delle attività coperte da prerogativa parlamentare sia la riconducibilità delle opinioni espresse all'esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare: una riconducibilità che va intesa non come un mero collegamento e una dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare, ossia quale sostanziale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni e l'atto parlamentare tipico.

Nel caso che stiamo trattando, più che di nesso funzionale nel senso chiaramente inteso dalla Corte credo si debba parlare di una contiguità di argomenti – gli argomenti appunto della giustizia e delle modalità di gestione dei pentiti – che non appare sufficiente ad attivare le prerogative di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Nell'applicazione di queste prerogative è indispensabile – ritengo – restare al di qua della linea di confine tra la tutela dell'autonomia e libertà di espressione del parlamentare e la tutela dei diritti e degli interessi peraltro costituzionalmente protetti che possono essere lesi dalla espressione di queste opinioni.

Chiedo all'Aula di riflettere su questo punto. Non si deve dimenticare che l'articolo 68, primo comma, della Costituzione non conferisce una immunità dalla giurisdizione quale conseguenza dell'assunzione dello *status* di parlamentare, né conferisce patenti di liceità a disposizione del parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, ma offre la garanzia che il margine di discrezionalità, che è sempre insito nella valutazione delle opinioni, anche da parte di un magistrato, non leda né pregiudichi la sua libertà nell'espressione dei voti e delle proprie opinioni politiche.

Ricordo che il Costituente, con le limitazioni di cui all'articolo 68, ha operato una scelta, credo estremamente forte, facendo prevalere il rischio che i comportamenti dei parlamentari possano andare impuniti anche se

per fatti delittuosi, pur di evitare il rischio che libere espressioni di opinioni e di voti possano essere conculcate, anche se lecite.

Ora tocca ai parlamentari tutelare quella scelta del Costituente con una consapevolezza: che l'applicazione di questo principio deve essere contemperata con il principio fondamentale contenuto nell'ordinamento costituzionale dello Stato di diritto che afferma che tutti i cittadini, anche i parlamentari, sono uguali davanti alla legge. Questa linea di confine tracciata dal Costituente, e declinata poi dal legislatore con le successive norme è stata più volte oltrepassata dal Parlamento. La Corte costituzionale ha ribadito in 10 anni di sentenze quali sono le delimitazioni delle prerogative che discendono dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Questo è stato poi anche recentemente confortato e consolidato da una giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha affermato la necessità di garantire anche alle vittime il diritto alla difesa.

Ricordo, a questo proposito, che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato lo Stato italiano a indennizzare i cittadini diffamati da parlamentari: e questo, ovviamente, a spese del contribuente. Vorrei che non sfuggisse al riguardo che la Corte europea ha condannato anche in situazioni in cui la Corte costituzionale aveva riconosciuto la validità della deliberazione della Camera.

In conclusione, e richiamo solo questo all'Aula, è questa l'occasione – mi permetto di sottolinearlo a tutti i colleghi – di riflettere sul fatto che siamo noi stessi... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi dispiace interromperla, senatrice Leddi. In realtà, sono sempre in difficoltà quando si tratta di interrompere chi interviene, ma non è corretto che ci sia questa confusione. Colleghi, almeno ascoltate la parte finale dell'intervento della relatrice.

LEDDI, *relatrice*. La conclusione è questa... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatrice Leddi, provi ad aspettare un attimo. Seguiamo il metodo del senatore Scanu.

LEDDI, *relatrice*. Sono convinta di ciò che dico, Presidente, per cui sono imperturbabile.

PRESIDENTE. Certo, ma vorrei che gli altri ascoltassero: che si ascoltassero gli uni e gli altri.

LEDDI, *relatrice*. Resta agli atti, Presidente.

È la seconda volta che torniamo su tale problematica e per questa ragione, in conclusione, vorrei ricordare ai colleghi che siamo noi gli unici custodi e garanti delle nostre guarentigie, ed è estremamente pericoloso logorarle per abuso. Ricordo quanto disse autorevolmente il presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in quest'Aula nel febbraio 2009, in relazione a una questione analoga a quella che

oggi stiamo discutendo. Il presidente Follini dichiarò che i tribuni dell'antipolitica si affrontano imparando a fare un uso più appropriato e, soprattutto, meno generico ed indifferente delle prerogative parlamentari. L'insindacabilità, utilizzata in maniera deleteria, costituisce un semplice scudo di cartone, che è doveroso denunciare all'Assemblea.

Sulla base di tali considerazioni, la Giunta ha concluso affermando che le dichiarazioni rese dal senatore Iannuzzi non costituiscono espressioni di un membro del Parlamento che ricadano nell'ipotesi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Sarro. Ne ha facoltà.

SARRO (*PdL*). Signor Presidente, l'illustrazione del caso è stata poc'anzi tratteggiata in maniera molto chiara dalla relatrice, quindi è inutile soffermarsi. Rispetto alle conclusioni rassegnate, c'è però un profilo di dissenso, del resto già anticipato nel corso della discussione nella Giunta, soprattutto in ordine all'applicazione del principio del *ne bis in idem*. In questa vicenda è pacifico, perché è lo stesso giudice *a quo* ad affermarlo, che tutta la questione verte su una parte soltanto del libro (quella che va da pagina 79 a pagina 86), integralmente riproduttiva di un articolo che il senatore Iannuzzi aveva già pubblicato nel 2004, dal titolo «Mafia: tredici anni di scontro tra PM e carabinieri». Tale articolo era stato oggetto di un'azione giudiziaria rispetto alla quale il Senato, ramo del Parlamento al quale, all'epoca dei fatti, apparteneva il senatore Iannuzzi, si era già pronunciato dichiarando le espressioni rese in quell'articolo coperte dall'insindacabilità *ex* articolo 68 della Costituzione.

La relatrice ha ricordato che, rispetto a quella decisione del Senato la magistratura aveva sollevato conflitto di attribuzione, e la Corte costituzionale, con ordinanza n. 253 del 2007, aveva dichiarato l'improcedibilità del conflitto in considerazione della tardività del deposito. Nella stessa relazione viene correttamente ricordato che la Corte, con altra decisione (n. 40 del 2004), ha enunciato il principio della non reiterabilità del conflitto di attribuzione quando il precedente conflitto proposto è stato dichiarato improcedibile.

Soffermandoci su quest'ultima pronuncia e sul principio che essa enuncia, credo che le conclusioni alle quali è dato pervenire siano di segno diametralmente opposto. La Corte afferma in sostanza il principio per cui, una volta che si è formato il giudicato e si è chiuso tutto il sistema dei rimedi che l'ordinamento consente rispetto a una pronuncia, quella decisione (nel caso specifico, il deliberato del Senato) resta ferma e non più tangibile.

Nella relazione si sostiene che, poiché questa volta il conflitto di attribuzione, pur riguardando un giudizio che attiene al medesimo scritto, quindi alla stessa vicenda in punto di fatto, viene sollevato da altro organo giudiziario, si determinerebbe la possibilità di non ritenere definitivamente

coperto dalla pronuncia precedente il deliberato, e quindi di non ritenere definitiva la valutazione di insindacabilità.

Così non è, a mio avviso, perché in realtà nel regime che disciplina il conflitto di attribuzioni e nel sistema del conflitto di attribuzioni abbiamo dei plessi dello Stato, delle parti dello Stato che intervengono nel giudizio, e quindi non possiamo distinguere se sia un ufficio od un altro a proporre la questione, ma il plesso inteso nella sua unitarietà. Poiché la magistratura aveva sollevato, attraverso l'ufficio all'epoca competente, il relativo giudizio, riteniamo che quel rimedio abbia definitivamente esaurito ogni fase e ogni possibilità di riproposizione e di valutazioni rispetto al medesimo fatto. Un punto è infatti sicuramente certo ed incontrovertibile (del resto nella stessa relazione si dà atto di questo), ossia che la vicenda relativamente alla parte di fatto è la stessa: quindi, non c'è alcun elemento nuovo o diverso rispetto al caso precedente.

Se non si accedesse a questa interpretazione e alla corretta applicazione del principio del *ne bis in idem*, si correrebbe il serio rischio di introdurre un precedente pericoloso per la tutela delle prerogative del Parlamento, che in questo caso non sono – come è stato ricordato nelle espressioni del Presidente della Giunta – uno scudo debole o inesistente: anzi, riaffermarle rispetto a questa vicenda e a questa fattispecie significa davvero garantire tutela effettiva.

Pertanto, pur condividendo e apprezzando la ricostruzione della vicenda e anche le valutazioni giuridiche e i richiami giurisprudenziali, naturalmente le conclusioni alle quali ritengo si debba aderire sono di segno diametralmente opposto, nel senso di affermare la insindacabilità delle espressioni rese dal senatore Iannuzzi nel volume in questione, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, vicenda sulla quale – ripeto – già tutti i rimedi giurisdizionali previsti dal nostro ordinamento sono stati utilizzati e il ciclo complessivo è già definitivamente esaurito. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare la senatrice Adamo. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire dopo aver ascoltato il collega perché, sulla motivazione specifica della sua contestazione rispetto al parere espresso dalla Giunta delle elezioni, riportato efficacemente dalla collega Leddi, voglio ricordare, prima di tutto, che la Corte non si è espressa rispetto all'impugnazione dell'atto dichiarando l'improcedibilità per scadenza dei termini o per ritardo nella presentazione del ricorso, quindi non è entrata nel merito del precedente che è stato richiamato. In secondo luogo, la relazione dice esplicitamente, collega (visto che lei l'ha richiamata), che «l'attuale procedimento non riguarda soltanto l'articolo di stampa, ma l'intero libro, che verte in gran parte sul cosiddetto »caso Contrada«». Anche se poi la citazione specifica richiama il precedente articolo, il procedimento per il quale il ricorrente si sente gravemente diffamato riguarda l'intero libro.

Mi permetto di dire che nello specifico il riferimento all'articolo già precedentemente oggetto di un procedimento analogo viene considerato da chi ci pone la questione come un'aggravante, cioè il senatore Iannuzzi già scrisse un articolo che fu considerato gravemente diffamatorio e lo inserisce poi in un testo, riprendendolo, nell'insieme considerato gravemente diffamatorio. Quindi, non è posta in riferimento all'articolo come una questione restrittiva, ma come una questione aggravante. Questo mi permetto di esprimere come opinione.

Nel merito, poi, mi permetto ancora una volta di riprendere il concetto che la collega relatrice Leddi ha efficacemente illustrato in chiusura, quando ci ha ricordato che siamo noi stessi i custodi e i garanti delle nostre guarentigie e che è estremamente pericoloso logorarle per abuso. Non possiamo continuare ad ignorare, in questo nostro Senato, che quasi tutti i nostri pronunciamenti analoghi (molti dei quali hanno visto peraltro protagonista il senatore Iannuzzi), in difformità da quanto questa volta proposto dalla Giunta delle elezioni, hanno trovato da parte della Corte un giudizio opposto a quello espresso e che il Senato si è trovato tutte le volte a perdere il giudizio. Questo mette in discussione il senso e la dignità, anche istituzionale, della nostra Assemblea. Il richiamo della collega non è privo di fondamento, per cui mi permetto di reiterarlo alla vostra attenzione.

Si continua in qualche modo a non tener conto di dieci anni di sentenze. Cosa dicono queste sentenze? Ci dicono che non basta essere senatori o deputati, cioè essere parlamentari, per poter esprimere qualsiasi giudizio, se non strettamente in relazione all'esercizio della propria funzione, e che questo rapporto deve essere specifico, relativo cioè al fatto in questione, e non generico. Forse vale sempre la pena di ricordare cosa dice l'articolo 68, primo comma, della Costituzione: «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni». Questo è uno scudo per la nostra libertà. Quando siamo qui – e tra poco voteremo – nessuno può chiamarci a rispondere del nostro voto. Se esprimiamo dei giudizi, come stiamo reciprocamente facendo, nessuno può denunciarci o chiamarci a rispondere per i giudizi che esprimiamo, per le interrogazioni che depositiamo o per i progetti di legge che presentiamo. Questa è la tutela della nostra libertà.

Se invece un collega scrive un libro dove, parlando di un tema sicuramente di interesse politico (qualsiasi tema, se non si tratta di un libro di cucina, è in senso lato di interesse politico e quindi genericamente riconducibile all'attività del parlamentare), si permette di diffamare, noi non dobbiamo decidere se ciò è vero o meno: questo lo decide il magistrato. È questo che la Corte ci chiede, è questo su cui dobbiamo pronunciarci. La relazione della senatrice Leddi e la valutazione della Giunta, in questo caso specifico (non si sta facendo una teorizzazione generale), hanno dimostrato che non c'è un nesso tra le affermazioni contenute in questo libro e la specifica attività di parlamentare come prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, che tutela la nostra libertà fino a quando noi, in quest'Aula, saremo seri e rigorosi nel tutelarla. (*Applausi del senatore Sanna*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Longo. Ne ha facoltà.

LONGO (*PdL*). Signor Presidente, diversamente da quanto ha testé enunciato in punto di fatto la senatrice Adamo, voglio ricordare che la relazione è stata assolutamente puntuale. Si dice che «nell'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Roma non sono indicate le opinioni diffamatorie che sarebbero contenute nel libro al di fuori di quanto affermato nell'articolo già pubblicato nel 2004». Ciò significa che è soltanto quell'articolo che viene contestato e portato alla nostra attenzione.

Qui ho sentito parlare del *ne bis in idem*, anche se mi pare che da parte della Giunta vi sia stato un salto logico (dico con il massimo rispetto). Come si legge nella relazione – e com'è stato sottolineato esattamente anche dalla relatrice – conseguentemente, a suo tempo, il senatore Iannuzzi fu prosciolto, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, dall'asserita diffamazione contenuta nello stesso articolo che viene contestato in questa sede.

Colleghi, il *ne bis in idem* è una regola della procedura penale: una volta che il signor Iannuzzi – già senatore della Repubblica – era stato prosciolto, il giudice per l'udienza preliminare di Roma avrebbe dovuto applicare puntualmente il principio contenuto nel codice di procedura penale a tenore del quale nessuno può essere sottoposto ad un nuovo giudizio per lo stesso fatto – e questo è lo stesso – neppure se cambiano il titolo, il grado o le circostanze. La Giunta doveva quindi in verità dichiarare irricevibile la richiesta del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Roma, invitandolo – per le vie che avrebbe potuto trovare – a voler applicare il codice di procedura penale, che egli è chiamato ad applicare per la funzione che svolge. Sotto questo profilo c'è stata quindi una prima violazione del principio del *ne bis in idem*.

Vi è poi un secondo aspetto legato al *ne bis in idem*, quello processuale, che riguarda la Corte costituzionale e su cui benissimo ha detto il collega Sarro, e non poniamo qui delle questioni inesistenti. La Consulta ci dice che, dopo aver dichiarato inammissibile un conflitto di attribuzioni, non intende più tornare sull'argomento, e per una questione molto semplice, espressamente enunciata, ma non sempre ricordata: la ragione è che non si può lasciare aperto un procedimento di questo tipo per un tempo indefinito. La Corte costituzionale ci dice anche che non spetta ad essa correggere gli errori eventualmente commessi dai giudici in modo tale che questi non ricadano più nell'errore.

Il sistema della Corte costituzionale è molto rigido e, qualche volta, anche un po' ambiguo: per esempio, a pena di inammissibilità del ricorso, bisogna presentare l'originale e – secondo quanto dice il regolamento – le copie necessarie, anche se nessuno sa quante siano, perché non è scritto da nessuna parte. Bisogna allora telefonare alla cancelleria che benevolmente indica il numero delle copie da presentare: 10 anni fa erano 20 copie, oggi sono sette. Si tratta comunque di un adempimento previsto a pena di inammissibilità.

Così, dire che non c'è stato un giudizio di merito non ha alcun senso, perché è esattamente la stessa cosa dichiarare inammissibile il ricorso o giudicare nel merito. L'effetto è identico. Ditemi quali sono le differenze sotto il profilo dell'effetto. Non lo conosco. Può darsi che non abbia capito sufficientemente.

Ed allora ecco il punto. Dice testualmente: siccome l'autorità giudiziaria che procede è diversa, noi ammettiamo questa richiesta e lo giudichiamo. Sapete che cosa succederà quando noi respingeremo – perché credo che lo faremo – questa richiesta? Il giudice dell'udienza preliminare probabilmente si accorgerà – o qualcuno glielo dirà – che c'è il *ne bis in idem* processual-penalistico e dovrà necessariamente, se non vuole incorrere anche in sanzioni che potrebbero essere disciplinari, applicare la norma del codice di procedura penale, se è vero – e mi pare che lo sia – quanto scritto puntualmente nella relazione. Se invece vorrà insistere, la Corte costituzionale lo dichiarerà inammissibile per una ragione ancora più pregnante, cioè per mancanza di rilevanza. Infatti, valutando i casi, e dirà: caro giudice dell'udienza preliminare, dovevi dichiarare il non luogo a procedere per l'esistenza di un precedente giudicato.

Questa somma di ragioni mi convincono della bontà di quanto detto dal collega Sarro sulla vicenda in questione. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*PdL*). Ho ascoltato, per quanto possibile, con molta attenzione la relazione svolta. Sotto il profilo delle conclusioni, la relazione non mi ha affatto convinto. Mi è parso invece che, sotto il profilo del diritto, l'intervento del collega Sarro, sostenuto autorevolissimamente da una nota a margine del senatore Longo, fosse assai più convincente. Ma per non ingolfarmi sotto i profili dello stretto diritto, del *ne bis in idem*, già ampiamente sviluppati, vorrei ricordare all'Assemblea che Lino Iannuzzi appartiene a pieno titolo a quella tradizione di giornalisti e parlamentari, i cui articoli di giornale capita di ritrovare in capitoli di libri.

È una tradizione onorata da senatori e deputati, anche di prestigio superiore a quello dell'ex collega Iannuzzi. Ecco perché la relazione non mi convince, Pino Iannuzzi, nella XVI legislatura, dal 2001 a 2006, fu primo firmatario – me lo consenta la collega Adamo – non di un qualsiasi intervento politico, ma di una proposta di legge firmata da più della metà dei senatori, me compreso, la cui relazione è assolutamente costumata, con una castità lessicale che Iannuzzi di solito non usa nei suoi articoli e nei suoi libri. Credo che lo dobbiamo alla grande virtù dei funzionari parlamentari che aiutano il nostro lavoro! Ebbene, aveva senso che Iannuzzi fosse diventato senatore, dopo che di articoli sulla gestione dei pentiti ne aveva scritti tantissimi.

Io vorrei ricordare alle colleghe che mi hanno preceduto che l'avversario politico di Lino Iannuzzi era il benemerito procuratore di Palermo

dottor Caselli che, di fronte ai 17 morti causati a San Giuseppe Jato da Balduccio Di Maggio, aveva il buon diritto costituzionale di poter parlare di gestione dinamica del pentitismo al riparo di una fortissima immunità.

Allora che senso ha, collega relatrice, il termine le «nostre garanzie», che tu hai impiegato almeno otto volte? Ma queste garanzie non sono nella fruizione e nella disponibilità dei singoli, neanche del benemerito senatore Gramazio, per il quale prima si è detto: «Votiamo verde perché lo ha richiesto lui». È assolutamente irrilevante, in quanto le garanzie sono a tutela dell'istituto parlamentare. E non vi sorge il sospetto dell'insorgenza del *ne bis in idem* relativamente all'articolo, nel periodo che va dal 2001 al 2006?

In questa legislatura, nel 2008, un gruppo di senatori, forse meno numeroso, e del quale facevamo parte anche io e il senatore a vita Cossiga, ha presentato un analogo disegno di legge per l'istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sulla gestione dei collaboratori di giustizia, ed io ho accettato con grande rispetto i civili argomenti con i quali l'amico sottosegretario Mantovano, nel corso di un convegno, me ne fece ravvisare la scarsa opportunità. Non accetterei mai, però, un voto difforme dalle conclusioni di diritto che, giustamente, il collega Sarro ha proposto a quest'Aula. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Colleghi, signor presidente Chiti, condivido le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Qui non si tratta di applicare il principio per cui non si può essere processati due volte per lo stesso fatto, ma si tratta di due fatti diversi. È inutile ingannarci. Il fatto, dal punto di vista penalistico, è condotta ed evento. Un fatto è la pubblicazione dell'articolo di giornale risalente al 2004 e un altro fatto è la pubblicazione di un libro che riproduce, in alcune pagine, quell'articolo di giornale. Ma è un'altra condotta e, quindi, non sussiste lo stesso fatto, ciò che incorrerebbe nel divieto del *ne bis in idem*, perché stiamo parlando di due condotte diverse.

In materia, poi, di diffamazione, noi sappiamo benissimo che lo stesso fatto, ripetuto a distanza di tempo, può dar luogo a due distinti procedimenti: uno che si conclude con una formula assolutoria e uno che si conclude con una formula di condanna. È normalissimo che ciò accada e, quindi, io non sono d'accordo con la tesi della relatrice che ritiene non sussistente, nel caso di specie, il principio del *ne bis in idem* in quanto è cambiato l'organo richiedente: in un caso un GIP e, nell'altro caso, un altro GIP. Il problema non riguarda l'organo richiedente ma il fatto attribuito a un soggetto.

Quindi, il principio di rispetto del *ne bis in idem* riguarda una condotta. Il senatore Iannuzzi nel 2004 pubblicò un articolo, mentre nel 2007 ha fatto un'altra cosa. Noi non stiamo giudicando il medesimo fatto. Il problema è un altro: riteniamo noi corretta l'interpretazione che stiamo dando (e con l'espressione noi mi riferisco alle Aule parlamentari) dell'ar-

articolo 68 della Costituzione? Dal 1992 abbiamo perso, Senato e Camera dei deputati, il 95 per cento dei processi innanzi alla Corte costituzionale, cioè quasi tutti: su 1.200 processi abbiamo perso 1.100 volte.

La Corte costituzionale continua infatti a dirci che l'articolo 68 va interpretato non nel senso di una prerogativa assegnata ad uno *status* ma di una prerogativa collegata all'esercizio di una funzione. La mia opinione è che, essendo il parlamentare, per sua natura e funzione, esposto quotidianamente all'obbligo del parlare (diversamente non sarebbe parlamentare), l'articolo 68 dovrebbe essere collegato ad uno *status*. Questa è la mia opinione personale, però, non così è il dettato costituzionale, che invece parla di attività strettamente collegate alle funzioni, e così lo ha interpretato la Corte costituzionale, in oltre 1.000 sentenze.

Il senatore Iannuzzi, nella sua difesa innanzi alla Giunta, ha affermato: «Il nesso funzionale tra la mia condotta del 2007 e l'esercizio dell'attività parlamentare è rinvenibile nel fatto che io, rispetto alla mia condotta del 2007, materia di giudizio, avevo nel 2003, ossia quattro anni prima, presentato un disegno di legge afferente la medesima materia che poi nel 2007 ho affrontato in maniera più specifica, con riferimento ad un caso giudiziario specifico».

La stessa difesa è stata obiettivamente debole, perché non può esistere un nesso funzionale che non tenga conto anche di un nesso temporale: è insito nel concetto e nella definizione di nesso funzionale anche il requisito temporale, che deve essere apprezzato e valutato. Quindi, non vertendosi in un caso di riproposizione di giudizio per il medesimo fatto (trattandosi di fatti diversi, distanziati nel tempo: uno nel 2004 e uno nel 2007), non trattandosi – alla luce della lettura del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dell'interpretazione costante che ne ha dato la Corte costituzionale dal 1992 in poi – di opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ho convenuto sull'opportunità di una valutazione.

E per la prima volta sta cambiando la giurisprudenza: cari colleghi, dal 1992 il Parlamento sta cambiando la giurisprudenza. Appena due mesi fa, la Camera dei deputati ha ritenuto non sussistente il nesso funzionale nelle opinioni – si trattava di un comunicato stampa – espresse da un parlamentare su una vicenda di rilevanza pubblica e di interesse pubblico, quale un omicidio. Essa ha infatti considerato sindacabili dal giudice penale quelle affermazioni pur se quel parlamentare, di quell'argomento, per anni, aveva continuato ad occuparsi, ritenendo che il nesso funzionale dovesse essere strettamente correlato ad un atto parlamentare e che per un comunicato stampa, non collegato ad un disegno di legge, ad un'interrogazione, ad un'interpellanza o ad un altro atto di sindacato ispettivo, mancando un atto parlamentare, non potesse sussistere il nesso funzionale.

Questa giurisprudenza parlamentare è mutata grazie al fatto che l'imputato in quel caso era un parlamentare dell'Italia dei Valori e la persona offesa un parlamentare della maggioranza. Non vorremmo pensare che il cambio di giurisprudenza si è determinato soltanto per lo *status* dei soggetti politici duellanti (di maggioranza e di opposizione), però, se l'indi-

rizzo è ormai questo, che sia il Senato, nella sua autonoma valutazione dei principi giuridici, ad essere interprete fedele e rigoroso dell'articolo 68 della Costituzione! Una norma sacrosanta, che dobbiamo in tanto ritenere valida in quanto correttamente applicata. (*Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Sanna*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*PdL*). Signor Presidente, nella scorsa legislatura sono stato Presidente della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, ed in quella occasione – lo dico rivolgendomi al senatore Li Gotti – all'unanimità abbiamo predisposto delle linee d'indirizzo (io facevo parte dell'opposizione) proprio per affrontare questa delicatissima materia sulla quale, ricordo, le valutazioni della Corte costituzionale fino a metà degli anni Novanta coincidevano con quelle del Parlamento. Successivamente, la Corte costituzionale – una Corte costituzionale con una certa composizione – ha cambiato orientamento; non escludo che, con una diversa composizione, possa tornare all'antica giurisprudenza.

Dunque, l'idea secondo cui il Parlamento ha sempre torto e la Corte costituzionale sempre ragione mi sembra un po' singolare. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Mi sono anche recato dal presidente della Corte costituzionale per discuterne come parlamentare e non come un azzecagarbugli, perché facendo disquisizioni da avvocati rischiamo di non cogliere il fulcro del ragionamento seguito dal costituente nel momento in cui ha voluto mettere al riparo i parlamentari da una persecuzione di tipo giudiziario.

Cosa abbiamo dunque affermato nel protocollo che la Camera dei deputati sta applicando? Che, anzitutto, bisogna considerare cosa riguardano le dichiarazioni, perché se il parlamentare parla di questioni personali, dei suoi affari, di un litigio con un vicino di casa, o di questioni affettive che nulla hanno a che fare con le questioni politiche e parlamentari, è evidente che egli non può rivendicare (come purtroppo è successo in passato, quando da parte di un parlamentare è stato insultato un vigile urbano che non voleva fargli parcheggiare l'auto) di essere un parlamentare che, in quanto tale, ha libertà di opinione: siamo totalmente fuori strada. E lo saremmo anche nel caso in cui venissero usate espressioni offensive nei confronti di una persona che nulla hanno a che fare con un ragionamento di tipo politico.

Ma quando un parlamentare si interessa di questioni squisitamente politiche, squisitamente parlamentari e, a maggior ragione, se nella sua attività parlamentare per anni se ne è interessato, se dovessimo seguire la Corte – scusate – sconfineremmo nel ridicolo (peraltro anche la Corte sta modificando il suo atteggiamento).

Al momento potrei dire tutto quello che mi passa per la testa, anche espressioni ingiuriose, e sarei coperto – secondo la Corte – dall'articolo 68 della Costituzione. Come pure posso tranquillamente ripetere tutto quello

che ho scritto in un atto di sindacato ispettivo da me presentato o ciò che ho detto in questa Aula, senza che nessuno mi possa toccare.

Se, invece, l'onorevole Bersani domani, davanti ad una questione che la televisione annuncia terribile dal punto di vista politico, rilascia una dichiarazione pubblica, o parla nella trasmissione «Porta a porta», è perseguibile, perché si può obiettare che, pur essendo parlamentare, non si tratta di affermazioni già pronunciate nelle Aule parlamentari o scritte in atti di sindacato ispettivo, ma pronunciate esclusivamente in televisione. Egli potrebbe replicare di aver parlato in qualità di segretario di un partito, di senatore o deputato, di aver parlato di una questione politica e di aver dato giudizi politici. Ma, no, deve andare sotto processo. Quelle affermazioni prima di essere pronunciate altrove deve risultare siano state dette in Aula o contenute in un atto di sindacato ispettivo, e si devono usare le stesse parole, le stesse espressioni perché, anche se la materia è la stessa – dice la collega – se si dicono cose un po' diverse da quelle riferite in Aula o contenute in un atto di sindacato ispettivo, non è la stessa cosa.

Per non parlare del tempo. Quanto tempo deve passare tra le affermazioni fatte in un dato giorno e quelle che si pronunceranno? Venti giorni? Il collega dell'Italia dei Valori, ad esempio, ritiene che venti giorni possa andar bene, ma che un mese sarebbe troppo. E chi stabilisce se le cose che ho detto e ripetuto in Aula per anni sono ancora coperte dall'insindacabilità? E se qualcuno – per esempio, un giudice – decide che devo essere perseguito?

Tutti siamo uguali davanti alla legge...

ADAMO (PD). C'è una parte offesa, non c'è un giudice che ti perseguita. C'è una parte offesa, non c'entra niente!

PRESIDENTE. Senatrice Adamo, non interrompa, per favore.

GIOVANARDI (PdL). No, c'è un giudice che mi persegue perché, essendo un parlamentare ed avendo come unica facoltà... (Brusio). Vedete colleghi, in questo Paese vi sono cittadini uguali agli altri che possono arrestare le persone, togliere la libertà personale, tenerle sotto processo per anni, scrivere cose terribili su di loro, e a questi nessuno può dire niente. (Applausi dal Gruppo PdL).

Invece, se un parlamentare, un rappresentante del popolo, che ha come unica forza la parola, fuori e dentro l'Aula, trova qualcuno più uguale di lui che lo persegue e trascina in giudizio, non si può neanche coprire di quell'istituto a difesa nostra, o della sinistra. Peraltro, la sinistra nel nostro Paese, non solo per la libertà di parola, ma in passato addirittura per reati ben più gravi (come nel caso di blocchi stradali o delle manifestazioni di piazza), è sempre stata coperta in Parlamento, storicamente; infatti, quando i parlamentari esercitavano un qualcosa di collegato alla lotta politica hanno sempre trovato comprensione rispetto alla magistratura, che magari allora era reazionaria mentre oggi in qualche caso è rivoluzionaria. Il principio era di difendere la libertà del parlamentare di par-

lare e di non essere perseguito. È capitato a me e ad altri colleghi. Quando una, due o anche dieci volte si viene trascinati in giudizio e si devono pagare le spese, altro che libertà di giudizio! Chi le paga? E chi, davanti a poteri forti che ti possono in qualche modo condizionare nella tua attività, può parlare senza lo scudo del Parlamento?

Naturalmente sto parlando di attività politica, di attività parlamentari sto parlando anche del sottoscritto, che magari ha avuto conflitti con i discotecari, con quelli del circo e con quelli della droga. Altri avranno conflitti con le associazioni mafiose, con i *racket*, e altri ancora esprimeranno giudizi pesanti su avversari politici. Vogliamo dirimere tali questioni nelle aule dei tribunali oppure democraticamente in un'Aula parlamentare, come è sempre stato nella storia della libertà di questo Paese? (*Applausi dai Gruppi PdL e del senatore Divina*).

Allora, non facciamo gli azzecagarbugli davanti ad una questione squisitamente politica. Il senatore di cui oggi parliamo ha fatto una battaglia politica. Può avere idee giuste o sbagliate, ma non ha perseguito interessi personali, quanto piuttosto una sua visione della libertà e della giustizia, come Caselli perseguiva la sua. Caselli ci ha preso o ha sbagliato, e nessuno l'ha perseguito, e dunque nessuno deve perseguire il senatore Iannuzzi. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni*).

BIANCO (PD). E un diffamato come si difende?

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lusi. Ne ha facoltà.

LUSI (PD). Signor Presidente, interverrò per pochi minuti e non farò un'analisi dotta. Voglio dire ai colleghi dell'Aula e al collega Longo, in particolare, come finirà questa storia. Quest'Aula voterà in modo da dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse, la procura farà ricorso presso la Corte costituzionale, e siccome, senatore Giovanardi, siamo in uno Stato di diritto e la Corte costituzionale in questo Paese ancora significa qualcosa, voi ci obbligherete, dopo il ricorso, a votare prima presso la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e poi in Aula, la costituzione in giudizio per difendere la deliberazione del Senato innanzi alla Corte, e infine, senatore Longo, succederà che la Corte costituzionale accoglierà il ricorso della procura, ancora una volta, e, come per il 95 per cento delle volte, caro collega, condannerà l'imputato. Se lo metta in testa, finirà così. (*Commenti del senatore Giovanardi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

LEDDI, *relatrice*. Signor Presidente, replico in estrema sintesi su quattro punti fondamentali. Credo di dover rivendicare un'attenta lettura della relazione perché per temperamento, vocazione e storia personale credo di essere di un'obiettività assoluta nel leggere le cose. (*Commenti dal Gruppo del PdL*). Credo di esserlo. Leggetela.

Ho ascoltato con estrema attenzione il dibattito e, qualora avessi intravisto delle ragioni di riflessione ulteriore, non mi farei scrupolo in questo momento di convenire con chi ha sollevato obiezioni. Ma credo di poter dire di non aver sottovalutato la questione nel redigere la relazione. Credo di aver studiato la questione con estrema attenzione, tanto è vero che nella discussione odierna una delle questioni fondamentali oggetto di discussione è stata quella dell'applicazione del *ne bis in idem*, questione che io stessa ho sollevato nel cercare di valutare nella più completa accezione la questione alla nostra attenzione.

Quindi, ritengo di rinviare ad una lettura più attenta della relazione e degli atti ai quali la relazione rimanda, comprese le ordinanze della Corte costituzionale.

Ribadisco solo alcuni punti. Innanzi tutto, il relatore e la Giunta non sono mai entrati nel merito della questione, perché ciò non è compito della Giunta. Non stiamo parlando dell'applicazione dell'articolo 21 della Costituzione, ma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione: a questo ci siamo attenuti. Quindi, anche nel dibattito svolto in sede di Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, abbiamo definito semplicemente la sussistenza o meno del nesso funzionale per poter asserire che nel caso di specie sia, o no, applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Ripeto, ci siamo soffermati solo su questo aspetto.

Richiamo, per il senatore Longo, l'ordinanza della Corte costituzionale n. 40 del 2004, proprio per valutare la sussistenza del *ne bis in idem*. La Corte costituzionale, che ha pronunciato questa ordinanza per un caso in cui vi era una situazione di carattere procedurale e non di merito, ha convenuto sul fatto che non fosse riproponibile in un caso analogo. Quindi, in quel caso la Corte costituzionale ha ritenuto che, a prescindere dalla mutata composizione personale dell'organo, si dovesse riconoscere la sussistenza del *ne bis in idem*; la Corte ha voluto evitare che venisse posta in essere una situazione processuale che protraesse lo stato di conflittualità tra poteri dello Stato, in contrasto con l'esigenza costituzionale che il giudizio sia deciso in tempi certi e non venga rimesso alle parti ricorrenti. Quell'ordinanza ha così specificatamente statuito. Il caso di specie, però, riguarda una situazione che diverge da quella trattata nell'ordinanza, in quanto abbiamo avuto una richiesta del GIP presso il tribunale di Milano e del GIP presso il tribunale di Roma rispetto ad altra questione e ad altro procedimento, per quanto in parte sia stato richiamato anche quell'articolo su cui si vi è stato il giudizio della Corte costituzionale.

Al contrario, mi chiedo – questa diventa la motivazione del voto contrario alla relazione sulla sussistenza dei presupposti dell'applicazione del *ne bis in idem* – se a questo punto non si debba trarre la conseguenza di chiedere al Senato di instaurare un conflitto di attribuzione (questa volta richiesta dal Senato). Si tratta, però, di una conseguenza che richiamo soltanto.

Infine, posso convenire sulle osservazioni del sottosegretario Giovannardi. Ho richiamato nella relazione un approfondimento dell'articolo 68 della Costituzione, della sua genesi e delle scelte che fece il Costituente.

Io non convengo sulle valutazioni in ordine alla mutabilità dei giudizi della Corte costituzionale quando si ha una sequenza di dieci anni di giudizi in merito. Tuttavia, poiché siamo legislatori e poiché la Corte costituzionale è un altro organo dello Stato, se riteniamo che non vi debbano essere margini di interpretabilità su aspetti così delicati delle nostre garanzie, resta solo da modificare l'articolo 68 della Costituzione in termini più chiari, costruendo con una modifica dell'articolo 68 una garanzia assoluta che riguardi le dichiarazioni dei parlamentari e quindi leghi allo *status* di parlamentare una copertura totale delle dichiarazioni. Altrimenti da qui non si esce, e ci ritroveremo in quest'Aula... (*Commenti del sottosegretario Giovanardi*).

Signor Sottosegretario, temo che il buonsenso sia assolutamente auspicabile in tutto ciò che facciamo, ma non può essere abbandonato ad una generica valutazione, quando noi siamo legislatori. Nei casi di norme, anche costituzionali, di dubbia interpretazione, di cui non condividiamo le modalità di applicazione, vi è solo una cosa da fare: si modificano le norme. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del signor Iannuzzi, non concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Firenze in relazione ad un procedimento penale riguardante il deputato Giorgio Stracquadanio, senatore all'epoca dei fatti (ore 19,02)

Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di resistere nel conflitto di attribuzione

Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di costituirsi in giudizio nelle forme dell'intervento diretto e della comparsa personale e conseguente mandato alla Presidenza affinché si rivolga ad uno o più avvocati del libero Foro

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con ricorso depositato in data 4 gennaio 2010, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 12 febbraio 2009, ha dichiarato che le dichiarazioni rese dall'onorevole Giorgio Stracquadanio, senatore all'epoca dei fatti, oggetto di querela in un procedimento penale pendente nei suoi confronti, costituivano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadevano pertanto nell'ipotesi di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-ter, n. 12).

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 174 del 10 maggio 2010, depositata in cancelleria il successivo 13 maggio e notificata al Senato il 14 luglio 2010.

Nella seduta del 28 luglio 2010, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso, all'unanimità, nel senso che il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto.

La Giunta ha, inoltre, manifestato il proprio avviso favorevole a che la costituzione in giudizio del Senato avvenga nelle forme dell'intervento diretto e della comparsa personale previste dagli articoli 20 e 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

Do quindi la parola al senatore Sanna, che illustra la proposta di conclusioni in difformità da quelle della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (G1).

SANNA (PD). Colleghi, quando la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato detta costituzione in giudizio, non conoscevo ancora gli intenti abbastanza bellicosi dell'onorevole Stracquadanio – non è più senatore e quindi non è più un nostro collega – circa un

modo di condurre la polemica politica, la quale più o meno consiste nel seguente motto: «Possiamo diffamare chi vogliamo. Possiamo organizzare campagne mediatiche contro chi vogliamo. Lo possono fare i giornali a noi vicini. Se lo facciamo noi» – come ci ha spiegato il ministro Giovannardi – «siccome facciamo politica e siamo superiori a tutti gli altri esseri umani, non ci deve rompere le scatole nessuno». (*Commenti dal Gruppo PdL. Applausi dal Gruppo PD*). Mi esprimo in questa maniera per far capire di che cosa stiamo parlando.

PRESIDENTE. Senatore Sanna, per favore, moderi le espressioni.

SANNA (*PD*). Mi correggo. Secondo quel modo di pensare «non ci deve essere nessun turbamento di questa nostra attività volta alla diffamazione altrui, né da parte degli offesi, né da parte di quelli che, giustamente si sentono vilipesi, né da parte di coloro che sono esposti ad un ingiusto ludibrio. Ma poiché noi facciamo politica, possiamo fare questo e altro». E allora abbiamo cambiato opinione su questa costituzione in giudizio e abbiamo presentato un'altra proposta di delibera, signor Presidente, onorevoli colleghi, di cui leggo le motivazioni.

Tale proposta vi chiede di non far costituire in giudizio il Senato della Repubblica nel conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale ordinario di Firenze perché il membro del Parlamento in questione, in una recente intervista, ha prefigurato – certo lo ha fatto per il Presidente della Camera dei deputati, ma poteva essere per qualsiasi altro cittadino italiano – l'applicazione della cosiddetta ipotesi Boffo, o trattamento Boffo, intendendosi riferire alla campagna di stampa nei confronti dell'allora direttore del quotidiano della Conferenza episcopale italiana, la cui portata diffamatoria e basata su carte false ha portato il direttore del giornale che se ne è fatto veicolo alla temporanea sospensione dall'esercizio dell'attività professionale di giornalista e alle pubbliche, seppur tardive, scuse alla vittima della campagna di stampa.

Pensiamo sia inopportuno che il Senato della Repubblica avalli, anche indirettamente, con la propria costituzione nel giudizio sul conflitto di attribuzione, un'applicazione impropria dell'articolo 68 della Costituzione, che è posto a tutela della libera espressione del Parlamento e non è uno scudo improprio di intenti diffamatori. E non può essere usato in questo modo. (*Applausi della senatrice Adamo*).

Ebbene, colleghi, voteremo a malincuore contro quella proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari anche perché nella nostra proposta non c'erano spese per il Senato, dal momento che riteniamo che il Senato debba costituirsi direttamente a difendere la sua precedente delibera, senza spendere soldi in avvocati e voteremo a favore di quest'altra proposta di delibera. Non un soldo del contribuente italiano a difesa della diffamazione seriale e dell'attività di dossieraggio, né passata, né presente, né futura, e non in nome del Senato della Repubblica l'incitamento al degrado della politica e il disprezzo annunciato e impunito della

dignità delle persone, siano esse il Presidente della Camera o il più povero dei cittadini italiani. (*Applausi dal Gruppo PD*).

IZZO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO (*PdL*). Signor Presidente, cercherò di essere breve, anche perché sull'argomento ci siamo già soffermati nei giorni scorsi. Non intendo polemizzare con il collega Sanna, il quale ha sviluppato delle sue considerazioni personali nei riguardi del deputato Giorgio Stracquadanio, che risponderà personalmente, anche se le ritengo ingiuste e non raccogliabili.

Nel merito, ricordo al collega Sanna che non c'è stato alcun elemento che possa aver determinato un capovolgimento di quella che è stata la decisione assunta all'unanimità, alla quale egli stesso ha partecipato e alla quale tutti noi abbiamo partecipato, di costituirci in giudizio.

Le perplessità, invece, rispetto al deliberato della Giunta – e mi dolgo ancora una volta di essere in dissenso – riguardano l'ipotesi di costituirsi in giudizio senza avvalersi dell'assistenza di uno o più avvocati del libero foro. Per la verità, è sempre un avvocato che difende, ma ormai è tradizione esprimerci in questo modo. D'altra parte già il senatore Sarro ha sviluppato meglio di quanto possa fare io adesso questi argomenti e i nostri convincimenti sul perché dobbiamo costituirci in giudizio e difenderci indipendentemente dal risultato.

Siamo assolutamente convinti, infatti, che prima o poi la Corte costituzionale approfondirà questa nostra posizione e certamente avrà la saggezza di entrare nel merito e di esaminare le nostre ragioni, in contrapposizione a quelle degli altri. E probabilmente – uso questo termine perché la decisione non appartiene a noi, anche se ne sono convinto – ci darà ragione.

Intendo, per amore di sintesi, richiamarmi anche oggi a quelle riflessioni, a sostegno del convincimento mio e del Gruppo del PdL, ed avanzo pertanto una soluzione difforme dalla seconda parte delle conclusioni adottate dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Se l'Assemblea deciderà per la costituzione in giudizio del Senato, propongo che questo sia rappresentato, come di consueto, da uno o più avvocati del libero foro, considerata l'indisponibilità, per motivi che ho avuto già modo di spiegare e che sono stati oggetto di dibattito in quest'Aula, da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Siamo contrari alla proposta di delibera che ha sviluppato poco fa il collega Sanna, non per motivazioni preconcepite, ma perché non siamo convinti della bontà delle sue argomentazioni. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle conclusioni adottate dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, delle conclusioni adottate all'unanimità dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in favore della costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Firenze, con l'intesa che, ove essa risultasse approvata, la proposta in difformità G1 sarà preclusa.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto preclusa la proposta in difformità G1.

Ripresa della discussione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in merito alle modalità di costituzione in giudizio del Senato.

Se tale proposta risulterà respinta, la Presidenza sarà autorizzata a conferire mandato per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato ad uno o più avvocati del libero Foro.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari a che la costituzione in giudizio del Senato avvenga nelle forme dell'intervento diretto e della comparsa personale previste dagli articoli 20 e 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2292) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 19,16)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2292, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Filippi Alberto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FILIPPI Alberto, *relatore*. Signor Presidente, riassumerò la relazione e consegnerò il testo integrale affinché sia allegato ai Resoconti.

Il provvedimento in titolo rappresenta una tappa fondamentale del processo di avvicinamento all'Unione europea che Belgrado ha attuato negli ultimi anni. L'Accordo è stato fortemente sostenuto dal nostro Paese e si inserisce nel processo di allargamento inteso a stabilizzare l'intera regione balcanica. Belgrado ha compiuto in questi anni passi avanti sulla strada dell'integrazione comunitaria, anticipando sin dall'inizio del 2009 l'applicazione interinale unilaterale dell'Accordo con la rinuncia ai diritti doganali.

L'Accordo con la Serbia segue evidentemente quelli conclusi con tutti i Paesi dei Balcani occidentali, fatta eccezione del Kosovo. L'obiettivo primario di questo Accordo è il consolidamento dei legami tra le parti e l'instaurazione tra di esse di relazioni strette e durature. Tale Accordo favorisce inoltre lo sviluppo del commercio con la creazione di una zona di libero scambio tra l'Unione europea e la Serbia, promuove, evidentemente, investimenti, cooperazione e tende a promuovere lo sviluppo di iniziative in numerosi settori, tra cui giustizia e affari interni.

La disposizione di cui all'articolo 115 subordina l'erogazione dell'aiuto comunitario sia all'ottenimento di risultati concreti da parte della Serbia nel conformarsi ai criteri politici di Copenaghen, sia all'impegno per l'attuazione delle riforme democratiche. (*Brusio*).

PRESIDENTE. I colleghi che stanno parlando possono fare il favore di uscire dall'Aula?

FILIPPI Alberto, *relatore*. Ho terminato, Presidente.

PRESIDENTE. Ma non è lei che deve finire: lei deve poter svolgere il suo ruolo.

FILIPPI Alberto, *relatore*. Ricordo che il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. Ricordo altresì che la Serbia ha già presentato istanza di adesione all'Unione europea l'anno scorso, e nel prossimo futuro assumerà quindi lo *status* di Paese candidato.

In conclusione, propongo l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. La Presidente l'autorizza a consegnare il testo integrale della sua relazione affinché sia allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Del Vecchio. Ne ha facoltà.

DEL VECCHIO (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le comunità europee e la Repubblica di Serbia è la chiara espressione della politica di apertura dell'Unione europea nei confronti dei Balcani. In particolare, con l'atto che oggi esaminiamo si conclude la costruzione di articolate relazioni tra l'Unione europea e tutti i Paesi della Regione, con la sola eccezione – come ci ha già ricordato il relatore – del Kosovo.

Credo che numerosi siano gli aspetti che inducono il Senato ad esprimersi favorevolmente in merito alla ratifica di questo Accordo. Il primo è connesso al forte coinvolgimento che il nostro Paese ha avuto nelle vicende degli ultimi anni nella regione balcanica. È stato affrontato proprio stamani in quest'Aula il tema delle missioni internazionali ed è stata più volte evocata la necessità del superamento, anche con l'impiego di contingenti militari, dei contrasti etnici, religiosi e territoriali che hanno fortemente colpito le popolazioni di quell'area negli ultimi lustri.

Ebbene, credo che con questo accordo di stabilizzazione e di associazione quelle iniziative trovino una maniera diversa, ma non meno importante, di perseguire lo stesso obiettivo. La natura e le finalità dell'Accordo concorrono infatti a superare le ideologie di impronta nazionalistica che hanno condizionato nel passato la Serbia, così come le altre Nazioni della

regione, ed offrono a quel Paese prospettive di apertura e di cooperazione internazionale.

Il secondo aspetto attiene alle dimensioni degli scambi commerciali tra l'Italia e la Repubblica serba. Il nostro Paese è il secondo *partner* commerciale di quella Nazione balcanica, con un saldo positivo, nel primo quadrimestre del 2010, pari a 131 milioni di euro. Inoltre, come evidenziato da recenti notizie di politica industriale, la Serbia potrà costituire ancora di più nel futuro un'importante riferimento per la nostra economia. In questo contesto, l'Italia ha tutto l'interesse di agevolare i rapporti commerciali tra tale Paese balcanico e le Nazioni dell'Unione europea.

Ma il terzo aspetto è forse il più significativo. L'accordo consta di numerosi articoli, ma quelli del Titolo 1 emergono per importanza, perché indicano chiaramente i principi generali su cui si basa il documento e a cui si dovrà ispirare il comportamento delle istituzioni serbe. Questi principi generali sono: il rispetto della democrazia e dei diritti umani, il rispetto del diritto internazionale e dello Stato di diritto, il rispetto e la tutela delle minoranze, lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, la lotta contro ogni forma di terrorismo e il rispetto degli obblighi internazionali in materia. Sono, questi, principi sempre fortemente propugnati dall'Italia; non può essere trascurato il fatto che la loro sottoscrizione da parte della Serbia costituisce un evento di grande importanza per la Comunità europea e per il nostro Paese.

Concludo il mio intervento con un'ultima breve considerazione. L'Italia sarà, se così deciderà il Senato oggi, uno dei primissimi Paesi (il secondo o il terzo) tra i 28 dell'Unione europea a ratificare un accordo che riveste grande importanza storica per la Serbia. Ebbene, credo che da questa sollecita ratifica trarrà giovamento, onorevoli colleghi, il prestigio del nostro Paese nella Repubblica serba, ma anche l'immagine dell'Italia tra i Paesi dell'Unione europea. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pedica. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signor Presidente, intervengo brevemente in discussione generale, non tanto per disquisire sull'accordo di stabilizzazione e di associazione con la Repubblica serba, sul quale il Gruppo Italia dei Valori esprime un parere assolutamente positivo, quanto piuttosto per chiedere al Governo delucidazioni sulle recenti evoluzioni nel rapporto Serbia-Kosovo.

Nella discussione alla Camera i colleghi parlamentari hanno esaltato i passi in avanti fatti dalla Serbia nella gestione delle tensioni ereditate dal conflitto serbo-croato; è innegabile, infatti, che la Serbia abbia compiuto significativi progressi sul piano politico e che il Governo di quel Paese abbia dimostrato il suo impegno per l'avvicinamento all'Unione europea. In particolare, si è rafforzata la cooperazione con il tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia e, pochi mesi fa, è stata approvata una risoluzione del parlamento di Belgrado che riconosce la responsabilità dei dirigenti serbi per il massacro di Srebrenica del 1995.

Tuttavia, rispetto al momento in cui l'accordo era in discussione alla Camera, sono intervenuti fatti rilevanti che hanno modificato il delicato equilibrio dei Balcani. Mi riferisco, colleghi, al fatto che, se da una parte il 22 luglio scorso la Corte internazionale di giustizia ha di fatto sdoganato l'indipendenza autoproclamata dal Kosovo, definendola non contraria al diritto internazionale, la Serbia invece non ha ancora scelto se proseguire nella difesa ad oltranza dei suoi interessi in Kosovo oppure cedere ed avviarsi verso una normalizzazione definitiva dei rapporti con Pristina.

Dopo la pronuncia della Corte infatti la Serbia, ignorando le offerte di Bruxelles di preventive consultazioni che avrebbero dovuto condurre ad un testo co-sigolato da Serbia e Unione europea, ha depositato presso l'Assemblea generale dell'ONU la bozza di una nuova risoluzione sul Kosovo scritta autonomamente e senza alcuna consultazione con l'Europa. Con questa risoluzione, in sostanza, il Ministro degli esteri serbo chiede ai 120 Paesi ONU che non hanno riconosciuto la statualità kosovara di mantenere la loro posizione anche dopo il parere della Corte internazionale e di appoggiare una risoluzione che dichiari che «una secessione unilaterale non può essere un modo accettabile per risolvere questioni territoriali».

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 19,27)

(Segue PEDICA). Secondo Belgrado, se si permettesse ai Paesi di potersi autodeterminare unilateralmente, si aprirebbe un precedente di cui potrebbero approfittare i circa 100 movimenti separatisti nel mondo, dalla Cina, alla Russia, alla Spagna, all'Indonesia.

È innegabile che queste posizioni contribuiscono ad aggravare la delicata situazione dell'area e che anche il processo di adesione del Paese all'Unione europea potrebbe essere messo in crisi da posizioni oltranziste della Serbia.

Cari colleghi, sappiamo bene che la vera partita finale si giocherà a settembre, presso l'Assemblea generale dell'ONU, e in quell'occasione vedremo se davvero l'obiettivo serbo, ossia quello di salvare il salvabile, riannettendo in qualche modo il Nord del Kosovo, dov'è arroccata la minoranza serba, varrà più dell'ingresso nell'Unione europea; ma credo che sin da adesso sia più importante che il nostro Paese, il quale ha giocato un ruolo determinante nella fase di normalizzazione dei Balcani, esprima un ruolo forte e posizioni precise nei confronti degli appetiti nazionalistici della Serbia.

Chiedo pertanto al Governo, se è disponibile rispondere, di chiarire alcuni punti: quali iniziative intende attuare per evitare una spartizione dei territori su base etnica, un principio non certo consono all'Europa senza frontiere? È disposto, di concerto con le istituzioni europee, a met-

tere come condizione vincolante per l'ingresso della Serbia nell'Unione europea il suo riconoscimento del Kosovo, senza se e senza ma? Chidiamo inoltre al Governo se, per ciò che riguarda affari molto più nostrani, è disposto ad utilizzare anche gli strumenti di politica economica, come la delocalizzazione verso la Serbia di molte nostre imprese, prima fra tutte la FIAT, come strumenti negoziali per evitare che il Governo di Belgrado proceda a riannessioni forzate e contrarie al diritto internazionale.

Infine, vorremmo sapere se, soprattutto alla luce di questi avvenimenti, sia stato ragionevole spostare ben 300 unità dalle missioni nei Balcani (Eulex Kosovo e altre) a quella in Afghanistan. I contingenti impiegati a mantenere la pace in Kosovo, Albania e Macedonia passano infatti da 1.400 uomini a 1.172. Chiediamo al Governo se questa sia stata una scelta ragionevole: noi dell'Italia dei Valori non lo crediamo.

Credo che avere chiarimenti su questi punti sia davvero utile per valutare concretamente l'accordo di stabilizzazione che, nel caso di gesti unilaterali della Serbia sul Kosovo, rischia di diventare carta straccia, bloccando il processo di adesione della Serbia all'Unione europea.

Non solo: per l'Italia riuscire ad esercitare un ruolo forte nel processo significa anche riappropriarsi di una politica estera seria ed autorevole, alla quale, come ha dimostrato il rifinanziamento delle missioni internazionali approvato questa mattina, abbiamo ormai rinunciato a causa di un Governo e di un Ministro che mancano di qualsiasi programmaticità o idea globale del ruolo che l'Italia può e dovrebbe giocare nel mondo. (*Applausi del senatore Peterlini*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perduca. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, anch'io mi ero iscritto per intervenire in discussione generale nella speranza che vi fossero dei rappresentanti del Ministero degli affari esteri che potessero rispondere ad alcune delle domande che sono state qui formulate per esempio quelle da poco avanzate. Spero che il sottosegretario Giovanardi, oltre che di diffamazione, si intenda anche di questioni più attinenti all'argomento di cui stiamo dibattendo. In effetti, alcuni dei punti sollevati dal senatore Pedica sono di fondamentale importanza.

Ricordo che, soltanto 11 anni fa, l'Italia, all'interno del consesso dell'Alleanza atlantica, era impegnata in un'operazione contro la Serbia. Il fatto che dopo 10 anni si sia arrivati a gestire, fortunatamente con le armi della politica e non più con le munizioni, i rapporti molto complessi che si hanno con questo che resta il più importante dei Paesi balcanici, credo che sia un successo da salutare con soddisfazione, e al quale tutte le parti politiche e tutti i Governi che si sono susseguiti negli ultimi 10 anni hanno dato il loro fondamentale contributo.

Quando alla Camera è stato ratificato questo Accordo, non c'era stata ancora la pronuncia della Corte internazionale di giustizia alla quale sono seguite delle dichiarazioni da parte del Governo serbo in cui si dice, prima ancora di passare alla definizione della risoluzione che è stata poco fa ri-

cordata dal senatore Pedica, che non si riconoscerà mai e in nessun caso l'indipendenza del Kosovo. Cosa che non soltanto l'Italia è stata tra i primi a fare, ma anche altri Stati membri dell'Unione europea, che si sono più o meno trincerati dietro un diplomatico silenzio, salvo aver dato invece la possibilità a coloro i quali ancora non hanno riconosciuto l'indipendenza di pronunciarsi in modo difforme. Da una parte c'è la Spagna, che ritiene di dover dare seguito concreto alla risoluzione della Corte internazionale di giustizia; dall'altra invece Cipro, che ritiene di allinearsi alla Serbia, e alla Russia in modo particolare e sostenere, le decisioni di Belgrado.

Non è stato ricordato nella relazione, probabilmente per motivi di tempo, né negli interventi che mi hanno preceduto ma Belgrado, sebbene abbia ottenuto un parere molto più favorevole che quelli resi in passato da parte del procuratore generale del tribunale *ad hoc* per l'ex Jugoslavia, continua purtroppo a non collaborare per quanto riguarda l'incriminato degli incriminati da quel tribunale la cui giurisdizione ricordo tutt'oggi essere ancora vigente su tutta la ex Jugoslavia: in particolare, quindi, mi riferisco al generale Mladic, che nel 2003 e 2004, quando l'attuale Capo dello Stato serbo Boris Tadic era Ministro della difesa, notizie di stampa mai smentite, con dovizia di particolari, dicevano essere protetto in quel Paese.

Spero che il senatore Giovanardi possa confermare l'impegno dell'Italia nelle iniziative, le indagini e tutte le attività che vogliono assicurare alla giustizia internazionale, dopo Karadzic, anche Mladic; e sarebbe utile sapere anche come; se con le armi della diplomazia: questo si sta cercando di guadagnare, perché – come ricordava poco fa il senatore Pedica – il Parlamento serbo, con un atto credo di straordinaria importanza, si è assunto la responsabilità del massacro di Srebrenica. Visto che ci si è assunti la responsabilità nazionale (chiaramente nessuno dei parlamentari che hanno votato a favore – non c'è stata l'unanimità, naturalmente, nel voto – era coinvolto nella questione), assicurare alla giustizia internazionale i responsabili, o coloro che sono ritenuti responsabili da parte del procuratore del tribunale *ad hoc* è fondamentale e per il successo, e magari anche la chiusura di quell'istituzione, e anche per dare un definitivo segnale per cui la pace si raggiunge attraverso l'affermazione della giustizia internazionale e non, come invece purtroppo in quella parte del mondo, si è fatto attraverso l'uso delle armi.

L'ultima questione (e ritorno con questo all'inizio del mio intervento) riguarda il Kosovo. Il Kosovo, non soltanto con questo storico Accordo che ratifichiamo oggi, ma anche con tutti gli altri, siglati e ratificati con gli altri Paesi dei cosiddetti Balcani occidentali, resta l'unico Paese – perché noi lo riconosciamo come tale – che non ha nessun tipo di relazione formale. Con anche il processo di liberalizzazione dei visti, che abbiamo ormai portato a termine, e con la Serbia e con l'Albania, due Paesi che confinano con lo stesso Kosovo, questa rischia di diventare una zona totalmente tagliata fuori dall'Europa che ha liberalizzato lo scambio di merci e anche di movimento all'interno di questa zona.

Io spero che il Governo italiano, che è stato tra i primi a riconoscere anche il Kosovo e che, con il passaggio della maggioranza dal centrosinistra al centrodestra, non ha disconosciuto quel riconoscimento, riesca ad assumersi, oggi sicuramente nella replica, ma anche nei mesi prossimi, la responsabilità, in virtù dell'essere il secondo *partner* economico e quindi anche politico della Serbia, non dico tanto di portare a buon fine il riconoscimento del Kosovo da parte degli Stati membri dell'Unione europea che ancora non lo riconoscono e degli altri Stati membri delle Nazioni Unite che non lo riconoscono, ma sicuramente di favorire il dialogo politico che possa portare ad attenuare le fazioni più oltranziste e nazionaliste delle due parti, includendolo ancora una volta, questo sì, in un discorso europeo che sostituisce il diritto internazionale alla logica della forza e delle identità etniche. (*Applausi dei senatori Marcenaro e Vita*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bettamio. Ne ha facoltà.

BETTAMIO (*PdL*). Signora Presidente, vorrei ricordare che l'Accordo di cui stiamo parlando è la base di un provvedimento che la Commissione europea assunse nel 1999, che il Consiglio degli affari generali ratificò e quindi adottò, e che si chiama processo di stabilizzazione e associazione (abbreviato con la sigla PSA). Questo provvedimento ha definito una strategia comunitaria nuova nei confronti della regione e rappresenta, tuttora, la base di un quadro di riferimento delle relazioni che questo territorio intrattiene con l'Unione europea.

Si tratta di un processo che, allo stesso tempo, è bilaterale e regionale. Bilaterale perché instaura dei legami tra ciascun Paese dell'area e l'Unione europea e regionale perché incoraggia una cooperazione regionale fra i vari Paesi di quell'area. Tale processo ha tre principali finalità: la prima è la stabilizzazione, ovviamente, della situazione politica; la seconda è la transizione verso un'economia di mercato e la formazione di un'imprenditorialità sconosciuta in quella zona; infine, c'è il progressivo allineamento di tutti i Paesi dell'area con gli *standard* europei e internazionali.

Ciò è importante, perché l'obiettivo di fondo di questo provvedimento è di garantire un'integrazione dei Paesi balcanici occidentali nel contesto economico e politico dell'Unione europea. Praticamente, si tratta di porre le basi per una futura adesione di questi territori all'Unione Europea.

Il nostro Paese, come è stato ricordato poco fa, nutre la convinzione che gli equilibri della regione possano trovare una loro composizione unicamente in un quadro europeo, segnatamente aderendo all'Unione europea. Come diceva poco fa il collega, l'Italia è particolarmente fiera di essere tra i primi Paesi a ratificare questo Accordo, perché è un momento importante di stabilizzazione dei territori della Serbia e di tutti i Paesi appartenenti a quell'area.

Aggiungo, così da evitare di intervenire in dichiarazione di voto a nome del Gruppo, che ovviamente il Gruppo del PdL appoggia con convinzione la ratifica di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FILIPPI Alberto, *relatore*. Signora Presidente, in merito all'obiettivo sottolineato dal collega senatore Pedica, ma anche dal senatore Perduca, siamo sostanzialmente tutti d'accordo: il problema relativo ai rapporti Kosovo-Serbia non dovrà cioè essere risolto al momento dell'entrata della Serbia nell'Unione europea. Ciò però non significa evidentemente dover porre oggi dei paletti, delle condizioni che rischiano di inserirsi in un processo delicato che invece va incentivato e che abbisognerà di un tempo maggiore per poter vedere risolti i problemi, tramite la diplomazia e non con degli strappi a seguito di paletti inseriti con forza, specialmente dal nostro Paese, che, come ricordato dal collega Bettamio, è uno dei primi ad essere «andato a dama» con tale Accordo.

L'auspicio quindi è un'apertura europea della Serbia affinché questa sia un'occasione e un'importante via per iniziare un percorso di risoluzione di tali controversie. (*Applausi dei senatori Garavaglia Mariapia e Nessa*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentate del Governo.

GIOVANARDI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, giustamente sono state poste delle domande al Governo, che in questa occasione si sarebbe limitato innanzi tutto a ringraziare la Presidenza del Senato, i collaboratori e i senatori per lo sforzo prodotto nell'arrivare a votare questo importante provvedimento prima delle ferie estive, consentendo così all'Italia di onorare un impegno preso con la Serbia di essere forse il primo Parlamento a ratificare questo importante Accordo. (*Commenti del senatore Marcenaro*). Era appunto un auspicio.

Si tratta di un Accordo, bisogna ricordarlo, con un Paese con cui l'Italia ha sempre avuto storicamente rapporti importanti. Pensiamo alla Prima, ma anche alla Seconda guerra mondiale, quando nella Krajina i nostri soldati protessero e difesero i serbi dalle stragi degli ustascia. Questi rapporti con quel Paese e con quel popolo sono sempre stati particolarmente significativi ed intensi, e l'idea che la Serbia possa, nel tempo, entrare nell'Unione europea e far parte della famiglia europea li consolida ancora di più, naturalmente con alcune ombre che ancora ci sono (lo dico al senatore Pedica). Sono ombre che da qualche parte danno anche segnali positivi: la riduzione dei nostri soldati è sicuramente, come ci è stato detto in questa sede, un segnale positivo. È un segnale non solo di ottimismo e di speranza ma che va verso una normalizzazione di quel quadro, dove certamente il problema del Kosovo rimane molto serio.

La Corte ha fatto chiarezza e ha anche affermato l'argomentazione, ripresa autorevolmente dal ministro Frattini, che serbi e kosovari devono riprendere i negoziati per le questioni etniche, culturali, storiche e religiose da affrontare; per esempio, quella della presenza dei monasteri ortodossi, che sono per i serbi la sorgente della loro religione, quindi hanno un particolare significato. Però, come hanno insegnato anche i nostri rapporti con la Slovenia per la delicata questione giuliano-dalmata e con la Croazia, tali problemi si risolvono guardando assieme al superamento dei confini, in un ambito europeo nel quale queste tensioni si possono stemperare.

In merito alle questioni contingenti, senatore Perduca, alla Camera è stato già presentato un ordine del giorno, che è stato accolto dal Governo come raccomandazione, il secondo punto del cui dispositivo contiene proprio un impegno preciso del Governo italiano per fare pressione a livello bilaterale e in sede europea affinché il Governo serbo intensifichi l'attività di indagini e possa attuare la piena e completa collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, anzitutto attraverso l'arresto e la consegna del generale Mladic. È un impegno che il Governo italiano ben volentieri ha assunto in questa direzione, naturalmente rendendosi conto che, sia per quanto riguarda il Kosovo, sia per quanto riguarda il processo di avvicinamento della Serbia all'Unione europea, sia per quanto riguarda le questioni ancora aperte di quella terribile guerra, l'Italia non può muoversi da sola ma deve muoversi nell'ambito di un assetto multilaterale insieme a tutta l'Europa.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dar lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

STIFFONI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che gli oneri siano riferiti alla parte corrente del fondo speciale degli stanziamenti e altresì nel presupposto che, in relazione agli aspetti legati all'eventuale perdita di gettito, vi sia una sostanziale condizione di reciprocità in materia tra le parti contraenti dell'Accordo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signora Presidente, intervengo per ribadire che il Gruppo dell'Italia dei Valori non farà mancare il suo voto favorevole.

Ho ascoltato le parole del rappresentante del Governo e del Presidente e vi esorto a prestare attenzione a questo Paese, perché non vorrei che la fretta faccia più danni che altro. (*Applausi del senatore Peterlini*).

Chiedo alla Presidenza di poter allegare la mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatore Pedica.

MARINARO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINARO (*PD*). Signora Presidente, nell'esprimere il voto favorevole del mio Gruppo su questo Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Serbia, vorrei svolgere due brevissime considerazioni.

Innanzitutto, voglio sottolineare l'importanza che questo Accordo riveste per gli interessi strategici del nostro Paese ed esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dai diversi Governi che si sono succeduti. Ritengo sia importante avere ai propri confini un'area complessivamente pacificata.

Mi preme, inoltre, evidenziare l'importanza che ciò riveste per l'Unione europea ai fini del consolidamento dei suoi interessi strategici quanto a stabilità e sicurezza in un'area che ha conosciuto momenti bui e tragici.

Nel momento in cui ci accingiamo ad approvare la ratifica di questo atto, che rappresenta un indubbio passo avanti per la Serbia nel suo processo di avvicinamento all'Unione europea, è utile – così come hanno fatto altri colleghi – ricordare anche il recente pronunciamento della Corte internazionale di giustizia sull'indipendenza del Kosovo, che l'Italia riconosce, ma che non tutti i Paesi dell'Unione europea, nè la gran parte dei Paesi della comunità internazionale, riconoscono.

Noi nutriamo un interesse strategico nell'ulteriore stabilizzazione del Kosovo e nella pacificazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia. Per questo ritengo importante tale Accordo e continuare ad incoraggiare in ogni modo (e il provvedimento in esame va in questa direzione) il processo di piena

compenetrazione da parte della Serbia con l'*acquis* comunitario e in particolar modo il rispetto delle prescrizioni del tribunale penale dell'Aja.

Credo che la Serbia abbia compiuto passi significativi in questa direzione ed altri ne dovranno essere fatti. Anche per questo credo che sia importante un ulteriore impegno del Governo italiano nei confronti degli altri Stati europei e, in particolar modo, degli organismi internazionali per aiutare a raggiungere, attraverso un nuovo dialogo politico e un lavoro paziente delle diplomazie, traguardi ulteriori nel processo di stabilizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Peterlini*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Sull'impiego di cavalli nelle manifestazioni storiche in Italia

VACCARI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI (*LNP*). Signora Presidente, intervengo per richiamare l'attenzione del Governo sul tema delle giostre e dei Palii. Si tratta di manifestazioni molto importanti che richiamano le nostre tradizioni e le nostre culture, come nel caso delle 27 Quintane, che si svolgono, in particolare, al Nord e al Centro del Paese, in molti casi utilizzando per le gare i cavalli.

Sono stati approvati importanti regolamenti, grazie all'impegno profuso dal sottosegretario di Stato Martini, proprio per tutelare le condizioni di sicurezza dei suddetti animali, come è giusto che sia, anche se spesso sedicenti associazioni che si definiscono animaliste (io userei una terminologia molto più forte, forse offensiva, con riferimento all'intelligenza di queste persone) manifestano contro questi eventi che assicurano un grande richiamo turistico e sono comunque seguite in maniera perfetta dalle associazioni stesse.

Richiamo dunque l'attenzione del Governo affinché agisca nei confronti degli uffici presenti sul territorio, questure comprese, per far sì che, pur nel rispetto della libertà di manifestazione e delle opinioni diverse rispetto a tali manifestazioni, non vengano lesi i diritti dei cittadini che più si trovano ad essere offesi da queste sedicenti associazioni che manifestano contro le stesse manifestazioni.

È possibile intervenire diversamente, per esprimere opinioni diverse su tali manifestazioni, anche se non certamente nel modo in cui viene fatto.

In particolare, cito l'associazione «100% animalisti», che io invece definirei «100% imbecilli» – mi scusino il termine – per il modo in cui si comporta.

Chiedo un intervento forte del Governo al riguardo.

Sulla produzione di materie prime farmacologicamente attive

FILIPPI Alberto (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Alberto (*LNP*). Signora Presidente, intervengo per ricordare una mia interrogazione a risposta scritta rivolta al ministro Fazio circa le problematiche delle API (materie prime farmacologicamente attive) sperimentali. Qualche giorno fa ho ricevuto una nota da parte del professor Rasi il quale evidenzia che l'AIFA e il Ministro sono concordi nell'introdurre questa misura, che avevo personalmente proposto in più emendamenti, nell'ambito dell'Atto Camera n. 3209-*bis*, con l'emendamento 4.01.

A questo punto diventa quasi inutile la mia interrogazione. L'auspicio ovviamente è che tale emendamento, nell'ambito del provvedimento che sarà probabilmente discusso in Senato a settembre, sia finalmente approvato in modo da risolvere la problematica che ho sollevato.

Mi chiedo, però, perché si è perso tanto tempo e perché tutti gli emendamenti depositati a mia firma hanno trovato in molti provvedimenti un parere di contrarietà proprio da parte del Governo, il quale invece alcune settimane fa si è dimostrato totalmente favorevole al dispositivo proposto.

PRESIDENTE. Immagino che le cose si chiariranno quando arriverà il provvedimento di cui lei ha parlato.

**Sul voto espresso dalla senatrice Antezza
nella discussione del disegno di legge n. 2226**

ANTEZZA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTEZZA (*PD*). Signora Presidente, intervengo soltanto per segnalare che nella votazione dell'emendamento 1.125 non ho premuto il tasto. Pertanto, vorrei rimanesse agli atti il mio voto di astensione.

PRESIDENTE. Gli Uffici ne prendono atto, senatrice Antezza.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 4 agosto 2010**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termini per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi (2266-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

Deputati META ed altri. – Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (2224) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 19,57*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n.102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (2291)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Per l'Allegato recante le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati in sede di conversione al decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, il decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, gli ordini del giorno e gli emendamenti, cfr. seduta n. 417.

DISEGNO DI LEGGE

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (2226)

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, DELLA MONICA, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinta

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2226 recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», approvato dalla Camera dei Deputati;

premesso che:

il disegno di legge in titolo reca due diverse deleghe legislative il cui oggetto e la cui scansione temporale presentano problematiche di rilevanza costituzionale, dal momento che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare - entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, mentre l'articolo 2 delega il Governo ad adottare - entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - un secondo e diverso decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia;

considerato in particolare che:

l'articolo 1 delega il Governo ad adottare il codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione, con la motivazione, rinvenibile nella relazione introduttiva all'A.C. 3290 che non è «non più differibile un intervento volto a fornire una sistemazione organica all'intera materia, eliminando lacune e contraddizioni» ;

con riferimento all'oggetto della delega, in base al comma 2 il codice risulterebbe diretto: a realizzare una completa ricognizione della normativa antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale; ad armonizzare la normativa suddetta; a coordinare la normativa suddetta con le disposizioni contenute nel provvedimento in esame e con la normativa in materia di misure di prevenzione; ad adeguare la normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea;

la relazione illustrativa al citato A.C. 3290 chiarisce che «l'articolo 1 intende riordinare e innovare la normativa antimafia, ivi compresa

quella già contenuta all'interno del codice penale e del codice di procedura penale, nonché quella relativa alle misure di prevenzione». Si è dunque in presenza di un intervento innovativo che va ben oltre il mero riordino della normativa vigente e pertanto sarebbe necessario un vaglio assai rigoroso dei principi e criteri direttivi cui la portata modificativa del testo dovrebbe conformarsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 76 Cost.;

tuttavia i principi e criteri direttivi recati dal comma 3 dell'articolo 1 sono riferiti esclusivamente alla disciplina delle misure di prevenzione, risultando invece del tutto mancanti per la parte riordinativa ed innovativa della normativa antimafia, come rilevato dall'Ufficio Studi del Senato e anche dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati nel parere condizionato da esso espresso in ordine al carattere non meramente compilativo del codice;

alla luce del fatto che anche nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento si evidenzia la volontà di attribuire all'emanando codice natura modificativa delle leggi penali vigenti e che non appare pertanto possibile qualificare la delega in termini di mera ricognizione e compilazione della normativa, ne deriva una incertezza circa gli effetti che ciò potrebbe determinare sia con riferimento al rispetto dei principi costituzionali che relativamente all'incidenza sull'ordinamento giuridico per l'attribuzione di poteri normativi al Governo. Si tratta di un problema di assoluta rilevanza anche in ragione del fatto che, sommando i termini per l'adozione dei decreti legislativi principali e quelli per i correttivi o integrativi, si può eccedere la durata della legislatura in corso;

alla luce del silenzio del comma 3 dell'articolo 1 con riferimento ai criteri e principi incidenti sulla normativa antimafia, delicatissimo ambito di rilevanza penale, si configurerebbe pertanto una sorta di delega «in bianco», se non addirittura priva di oggetto, laddove l'articolo 76 Cost. recita chiaramente che: «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». In tal modo non risulterebbero rispettati quei vincoli che, nell'ottica del modello ex art. 76 Cost., dovrebbero costituire limiti all'esercizio della funzione legislativa da parte del Governo, con l'effetto che oltre all'art. 76 risulta vulnerato lo stesso art. 72 della Costituzione sul procedimento legislativo;

una delega, come quella recata dal provvedimento in esame, carente dei necessari principi direttivi, potrebbe avere un effetto negativo anche sui codici già esistenti, che vengono poco comprensibilmente ripresi nell'ambito applicativo dell'articolo 1, col risultato di coinvolgere in una opera di riordino non chiaramente delimitata anche norme già consolidate e codificate da tempo;

nella Legislatura in corso, oltre che ad una proliferazione dei decreti-legge, si assiste ad una vera e propria esplosione del fenomeno della delegazione legislativa, non solo quantitativa ma anche qualitativa e quindi ancor più pericolosa perché caratterizzata da una sorta di clandestinità del fenomeno. La quantità di deleghe che il Governo, con propri disegni di legge, si autoattribuisce (o che la maggioranza parlamentare ri-

serva all'esecutivo) si va incrementando : deleghe sono contenute pressoché in tutti i provvedimenti di rilievo approvati dalle Camere e persino in alcuni decreti legge. È stato calcolato che, in due anni di legislatura, il Parlamento ha approvato oltre 270 deleghe (oltre dieci al mese) a fronte delle quali risultano emanati poco più di 80 decreti legislativi;

un tale massiccio trasferimento del potere legislativo dal Parlamento al Governo, accompagnato da un così limitato controllo sull'esercizio delle deleghe, oltre ad avere spesso luogo *ex ante* attraverso la decretazione d'urgenza, si caratterizza *ex post* con un uso abnorme della delega legislativa, aggravata da un utilizzo distorto dell'istituto dei decreti legislativi «correttivi», configurando nel complesso una elusione del modello contenuto nell'articolo 76 della Costituzione. Questo modo di procedere determina l'impossibilità per il Parlamento e per i parlamentari di approvare in modo consapevole il contenuto delle disposizioni di delega;

sempre con riferimento ai criteri di delega di cui al presente disegno di legge, a seguito di una modifica approvata dalla Camera dei deputati, è stata introdotta, al comma 5, la previsione che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoni ali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche del requisito della pericolosità del soggetto; che venga comunque prevista la possibilità di svolgere indagini patrimoni ali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni di singoli beni. Si tratta di un criterio formulato in modo assolutamente generico ed oscuro, potenzialmente utilizzabile anche al fine di restringere aprioristicamente l'applicabilità ad alcuni soggetti delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, non solo in controtendenza rispetto al progressivo consolidarsi della legislazione antimafia, ma anche in contraddizione rispetto ad altre parti della delega che fanno proprie innovazioni legislative anche recenti, condivise largamente ed anzi già proposte anche dall'opposizione;

Per contro, il riferimento alle persone giuridiche soggette alle misure di cui al presente disegno di legge appare del tutto generico e indeterminato; con riferimento ai termini di proroga e confisca, appare altresì illogico l'aver eliminato la previsione della proroga quando permanga grave e comprovato pericolo che i beni siano dispersi, deteriorati, sottratti o alienati;

a fronte delle sopra esposte problematiche concernenti i criteri di delega, appare necessario valutare con attenzione gli effetti di quanto previsto alla lettera l) del comma 4 con riferimento all'abrogazione espressa di tutta la normativa incompatibile con quella introdotta dall'emanando codice antimafia, nonché l'effetto del comma 5. Tale comma reca la delega per l'emanazione dei decreti correttivi, da esercitare nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo «e nel rispetto delle medesime procedure, principi e criteri direttivi», ma esso verrebbe ad essere inevitabilmente viziato dai medesimi profili di violazione dei parametri di cui al-

l'art. 76 Cost. Come è noto, il decreto correttivo costituisce un istituto non previsto espressamente dalla Costituzione e pur non avendone sinora la Consulta dichiarato l'illegittimità, viene ormai utilizzato in modo sistematico e tale da alterare significativamente le caratteristiche della delegazione legislativa. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha chiarito che anche nell'esercizio della potestà normativa delegata di tipo integrativo e correttivo il legislatore delegato non può esorbitare dai confini tracciati dai principi e criteri direttivi definiti per la delega principale. Nel caso in questione, l'assenza di tali principi nella delega principale rende ancor più delicato il profilo di legittimità costituzionale dei decreti correttivi previsti dal disegno di legge 2226, che lascerebbero alla piena discrezionalità del Governo la possibilità di re-intervenire sulla medesima disciplina per un rilevante arco temporale, sottraendo ulteriormente l'esercizio della funzione legislativa al soggetto (il Parlamento) che ne è titolare;

ulteriori problemi sorgono con riferimento al sovrapporsi delle due deleghe recate dal disegno di legge in titolo. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, infatti, il termine per l'esercizio della delega è di un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati - considerato che sia l'articolo in questione che il successivo art. 2 (il quale conferisce una ulteriore delega in materia di documentazione antimafia) prevedono un termine annuale - ha rilevato l'esigenza di differenziare il termine di scadenza delle due deleghe, al fine di consentire che (secondo le intenzioni proclamate nella relazione illustrativa) anche i contenuti del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 2 possano confluire nel codice redatto in attuazione della delega dell'articolo 1, salvo che non si ritenga che la confluenza debba essere realizzata solo successivamente, mediante lo strumento dei decreti legislativi correttivi e integrativi; al riguardo, tuttavia, si deve rilevare come tale circostanza non sarebbe coerente rispetto alle pretese caratteristiche di onnicomprensività che dovrebbe avere l'emanando codice.

il comma 2, lettera *d*) dell'articolo 1, delega il governo ad adeguare la normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea. Si tratta, evidentemente, di una previsione del tutto indeterminata, non tanto alla luce della peculiarità dei fenomeni criminosi oggetto della delega, quanto piuttosto con riferimento alla assenza di un chiaro richiamo alla materia oggetto delle disposizioni comunitarie cui ci si dovrebbe adeguare, conferendo al Governo una discrezionalità ampliata anche dallo stesso carattere periodico della normativa comunitaria che - a prescindere dagli obblighi di recepimento nell'ordinamento interno che la stessa appartenenza all'Unione di per se comporta - si tradurrebbe in una sorta delega correttiva permanente all'emendando codice, al di fuori del previsto ambito rappresentato dalla Legge Comunitaria annuale;

con riferimento all'oggetto della delega recata dall'articolo 2, la lettera 1) vi inserisce anche la validità dell'informazione antimafia. Mentre l'art. 2 del vigente D.P.R. 252/1998 riguarda tutta la documentazione antimafia, la lettera in esame utilizza la dicitura «informazione antimafia» che potrebbe suggerire un ambito di applicazione più circoscritto e quindi

non individua con esattezza l'ambito in cui la delega può essere esercitata. Più in generale, l'articolo 2 - che conferisce una delega per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia, laddove la disciplina quadro della materia è contenuta in un regolamento di delegificazione adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 e 17, comma 94, della legge n. 127 del 1997 - non sembra pienamente compatibile con l'attuale sistema delle fonti del diritto;

con riferimento alle norme di diretta applicazione recanti previsioni immediatamente precettive, presenta profili di indeterminatezza anche la terminologia adottata dall'art. 3, che parla di «cessionari di finanziamenti pubblici» e dall'art. 6, che fa invece riferimento a provvidenze pubbliche. Non si tratta di un mero problema di formulazione, dal momento che nel testo in esame non risulta inequivocabilmente chiaro quale sia l'eventuale destinatario della sanzione in caso di effettuazione di erogazioni e concessioni di provvidenza pubbliche. Inoltre l'entità della sanzione è rimasta parametrata come una percentuale della transazione, senza fare alcun riferimento alle erogazioni e concessioni medesime;

l'articolo 8 novella il comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 146 del 2006, prevedendo che l'autorità che dispone le indagini sotto copertura debba dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini (attualmente la comunicazione va fatta al pubblico ministero). La disposizione sembrerebbe volta a trasferire dal P.M. al giudice per le indagini preliminari la titolarità del diritto ad essere informato delle indagini sotto copertura. Si tratta di una disposizione non univoca che rafforza i dubbi circa il carente coordinamento del disegno di legge in titolo con la normativa vigente (in particolare con riferimento al vigente codice dei lavori pubblici e all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, di cui al decreto-legge n. 4 del 2010, convertito dalla legge n. 50 del 2010);

valutato che:

il disegno di legge in esame riprende non poche delle disposizioni contenute nel disegno di legge A.S. 582, recante misure di contrasto alla criminalità organizzata nonché delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione, presentato in data 16 maggio 2008 e fatto proprio dal Gruppo IdV, ma risulta ancora carente rispetto alla necessità di dotare l'ordinamento di più efficaci ed innovativi strumenti di contrasto e prevenzione della criminalità organizzata di tipo mafioso, fra i quali si segnalano in particolare i seguenti:

a) una più moderna e rigorosa definizione dello scambio elettorale politico-mafioso, quale quella contenuta nel disegno di legge A.S. 2199, recante modifiche agli articoli 416-bis e 416ter del codice penale;

b) una migliore e più chiara articolazione delle caratteristiche e della tempistica procedurale in materia di collaborazione processuale, alla stregua di quanto proposto dal disegno di legge A.S. 2301, recante modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 marzo 1991, n. 82; c) l'introduzione nel codice penale del reato di autoriciclaggio, quale definito nel disegno di legge A.S. 1445, recante modifiche degli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale nonché nuove disposizioni in materia di prevenzione applicabili agli strumenti finanziari;

allo stesso modo, il disegno di legge in titolo non prende in considerazione tal una delle disposizioni contenute nell'A.S. 1496 recante norme in materia di misure patrimoniali di sicurezza e prevenzione contro la criminalità organizzata, certificazione antimafia, nonché delega al Governo per la custodia, la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e per la disciplina degli effetti fiscali del sequestro, presentato nell'aprile 2009. Si tenga peraltro conto del fatto che l'assegnazione alle Commissioni riunite 1a e 2a del disegno di legge in esame ha di fatto vanificato la conclusione dell'esame congiunto dei citati disegni di legge n. 582 e 1496 dei Gruppi parlamentari di opposizione;

queste tematiche, riprese peraltro da emendamenti delle opposizioni al disegno di legge in titolo, non sono state sufficientemente approfondite dalle commissioni riunite 1a e 2a in ragione della ristretta tempistica riservata in Senato per l'esame del testo approvato dalla Camera dei Deputati;

alla luce della opportunità di chiarire i profili di indeterminatezza delle disposizioni di cui in premessa, del poco tempo concesso alle Commissioni riunite 1a e 2a in fase istruttoria, della necessità di esaminare adeguatamente proposte di modifica che raccolgono richieste provenienti dagli operatori della magistratura e delle forze dell'ordine, valutata altresì l'importanza di addivenire ad una più ampia condivisione in materia di misure di contrasto alla criminalità organizzata, secondo una consolidata prassi;

delibera di sospendere l'esame del disegno di legge n. 2226 per consentire alla Commissioni referenti di affrontare le tematiche in questione e di riferire il più celermente possibile all'Assemblea.

ORDINI DEL GIORNO

G1

VIZZINI, BIANCO, BERSELLI, DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, BODEGA, PISTORIO

Approvato

Il Senato,

premessò che:

il disegno di legge A.S. 2226 delega il Governo alla redazione di un codice delle leggi antimafia, attribuendogli competenza legislativa in

un ambito assai ampio ed articolato pur senza indicargli puntuali principi direttivi;

da tempo, le forze di polizia, il procuratore nazionale antimafia e alcune procure distrettuali, impegnati con rigore nelle attività di indagine e di contrasto alla mafia, sollecitano il Parlamento a rendere più stringente e più attuale il corpo normativo perché consenta di intercettare e colpire adeguatamente le nuove manifestazioni e gli interessi di questo potere criminale;

l'efficace azione di contrasto svolta in questi anni ed il processo di elaborazione avviato in ambito europeo per la cooperazione giudiziaria contro il crimine organizzato, sollecitano importanti scelte di politica criminale, tra le quali:

1. tenere ferma la definizione di associazione di stampo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* cp, distinguendo il delitto di promozione, direzione e organizzazione dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa ed adeguando le pene edittali alla gravità dei fatti commessi, confermando in ogni caso la competenza del Tribunale;

2. disciplinare specificamente il concorso esterno in associazione mafiosa;

3. stabilire specifiche norme incriminatrici del cosiddetto "auto riciclaggio" giungendo così a colpire, insieme alle condotte già vietate del riciclaggio e dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-*bis* e *ter* del codice penale) anche i responsabili dei reati presupposti, caratterizzati in sé da un autonomo e rilevante disvalore;

4. concepire il reato di scambio elettorale politico mafioso, previsto dall'articolo 416-*ter* del codice penale, con una controprestazione che non sia solo in denaro, visto, nei fatti, che gli "appoggi" mafiosi sono stati ricambiati anche con altri favori (appalti, posti di lavoro, agevolazioni);

la disciplina dei collaboratori di giustizia non ha consentito di gestire nei tempi necessari situazioni complesse sia in riferimento alla personalità del collaboratore sia in riferimento a circostanze oggettive, anche indipendenti dal soggetto collaborante. Per non svilire un istituto strategico nella lotta alla mafia si potrebbe consentire la proroga del termine di centottanta giorni in ragione dell'entità o della durata di un impedimento legittimo o per la complessità della collaborazione;

impegna il Governo:

ad accogliere, nell'esercizio della delega, tutte le indicazioni emergenti dall'attività di lotta alla mafia e dalla cooperazione in ambito europeo, come indicate in premessa e, comunque, a sostenere la discussione e la approvazione entro il 30 novembre 2010 delle proposte di legge già presentate al Parlamento in materia dei reati di associazione di stampo

mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, autoriciclaggio e scambio elettorale politico mafioso;

a favorire l'adozione, entro il 30 novembre 2010, di norme che consentano lo svolgimento delle collaborazioni più rilevanti e quindi di maggiore interesse per la giustizia prevedendo che, in condizioni ben determinate e con provvedimento motivato, il Giudice possa concedere una proroga fino ad ulteriori centottanta giorni per l'acquisizione dei contenuti da documentare nel "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione";

a favorire l'introduzione di misure che rendano più rapido ed efficace il procedimento di adozione delle misure di prevenzione patrimoniale, stabilendo, per i casi di maggiore complessità e per peculiari esigenze di acquisizione probatoria, specifiche cause di sospensione dei termini di efficacia del sequestro;

a prevedere l'Istituzione, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, lavori, servizi e forniture, di una banca dati anagrafe pubblica dei contratti pubblici, finalizzata ad acquisire in tempo reale informazioni sui soggetti attuatori, sui contratti, sulle imprese partecipanti alle gare, sulle imprese esecutrici, sulle imprese sub appaltatrici e sui noli;

a tenere conto in modo puntuale dei pareri espressi in sede parlamentare sul merito dei decreti legislativi adottati in materia, nonché delle valutazioni espresse dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia.

G100

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA, GHEDINI, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

V. testo 2

Il Senato,

premessò che:

il settore agro-alimentare del nostro Paese sta sperimentando, in modo sempre più pervasivo, la presenza di fenomeni di illegalità e di criminalità che alterano la libera e leale competizione tra le imprese del settore; tale situazione, particolarmente grave nelle regioni meridionali, si manifesta con pesanti elementi di condizionamento dell'attività economica, del controllo delle filiere di produzione e di commercializzazione dei prodotti agro-alimentari;

il controllo dei mercati ortofrutticoli e florovivaistici da sempre si configura come un'attività particolarmente redditizia per le reti criminali organizzate: soprattutto al Sud, sono numerosi i segmenti della catena produttiva, commerciale e logistica che scontano le pressioni e le infiltrazioni della criminalità (dalla fornitura di materie prime agricole e di prodotti agricoli ai servizi di imballaggio merci, dalle attività di trasformazione e confezionamento del prodotto ai servizi logistici e di trasporto, a quelli di facchinaggio);

i gravi scontri di Rosarno tra popolazione residente e lavoratori immigrati costretti a lavorare in condizione di schiavitù sono solo il segnale di una situazione che sta degenerando in maniera incontrollata, i cui contorni si stanno allargando, condizionando tutto il comparto;

è di queste ultime settimane la notizia dello smantellamento, da parte della Dia di Napoli e della Squadra mobile di Caserta, di una presunta organizzazione criminale che imponeva il monopolio ai commercianti ed agli autotrasportatori di prodotti ortofrutticoli in tutto il Centro-Sud Italia, con la conseguente lievitazione dei prezzi dei prodotti orto frutti coli. In totale, secondo quanto riferito dagli organi inquirenti, sono state eseguite circa 70 ordinanze di custodia cautelare. Nel mirino di magistratura e investigatori sono finiti i vertici del clan camorristico dei Casalesi e dei Mallardo di Giugliano (Napoli) che, alleate con le famiglie mafiose siciliane dei Santapaola-Ercolano di Catania, imponeva il monopolio dei trasporti, con il conseguente incremento dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli;

è noto che le pressioni e le infiltrazioni riguardano non solo le regioni meridionali (dal mercato ortofrutticolo di Gela a quello di Fondi, al mercato dei fiori di Pompei) ma anche il mercato ortofrutticolo di Milano è da tempo al centro delle polemiche per presunte infiltrazioni mafiose; proprio le infiltrazioni della malavita nelle attività di autotrasporto, secondo autorevoli associazioni di categoria, sono la causa dell'incremento dei prezzi della frutta e della verdura che, dal campo alla tavola, possono scontare aumenti anche del 200 per cento, aumenti che si riflettono significativamente sulla capacità di acquisto dei consumatori italiani. Secondo le stesse fonti di categoria, in un Paese come l'Italia, dove oltre l'86 per cento dei trasporti commerciali avviene su gomma, la logistica incide per quasi un terzo sui costi di frutta e verdura,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti urgenti per spezzare il monopolio ed i cartelli criminali che incidono sull'organizzazione e sul funzionamento dei mercati agro alimentari italiani, penalizzando in maniera significativa i consumatori di prodotti agro-alimentari italiani; ad adottare, comunque, ogni iniziativa di sua competenza al fine di contrastare i fenomeni malavitosi e la presenza delle organizzazioni criminali nel settore agro-alimentare italiano.

G100 (testo 2)

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA, GHEDINI, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il settore agro-alimentare del nostro Paese sta sperimentando, in modo sempre più pervasivo, la presenza di fenomeni di illegalità e di criminalità che alterano la libera e leale competizione tra le imprese del settore; tale situazione, particolarmente grave nelle regioni meridionali, si manifesta con pesanti elementi di condizionamento dell'attività economica, del controllo delle filiere di produzione e di commercializzazione dei prodotti agro-alimentari;

il controllo dei mercati ortofrutticoli e florovivaistici da sempre si configura come un'attività particolarmente redditizia per le reti criminali organizzate: soprattutto al Sud, sono numerosi i segmenti della catena produttiva, commerciale e logistica che scontano le pressioni e le infiltrazioni della criminalità (dalla fornitura di materie prime agricole e di prodotti agricoli ai servizi di imballaggio merci, dalle attività di trasformazione e confezionamento del prodotto ai servizi logistici e di trasporto, a quelli di facchinaggio);

i gravi scontri di Rosarno tra popolazione residente e lavoratori immigrati costretti a lavorare in condizione di schiavitù sono solo il segnale di una situazione che sta degenerando in maniera incontrollata, i cui contorni si stanno allargando, condizionando tutto il comparto;

è di queste ultime settimane la notizia dello smantellamento, da parte della Dia di Napoli e della Squadra mobile di Caserta, di una presunta organizzazione criminale che imponeva il monopolio ai commercianti ed agli autotrasportatori di prodotti ortofrutticoli in tutto il Centro-Sud Italia, con la conseguente lievitazione dei prezzi dei prodotti orto frutti coli. In totale, secondo quanto riferito dagli organi inquirenti, sono state eseguite circa 70 ordinanze di custodia cautelare. Nel mirino di magistratura e investigatori sono finiti i vertici del clan camorristico dei Casalesi e dei Mallardo di Giugliano (Napoli) che, alleate con le famiglie mafiose siciliane dei Santapaola-Ercolano di Catania, imponeva il monopolio dei trasporti, con il conseguente incremento dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli;

è noto che le pressioni e le infiltrazioni riguardano non solo le regioni meridionali (dal mercato ortofrutticolo di Gela a quello di Fondi, al mercato dei fiori di Pompei) ma anche il mercato ortofrutticolo di Milano è da tempo al centro delle polemiche per presunte infiltrazioni mafiose; proprio le infiltrazioni della malavita nelle attività di autotrasporto, secondo autorevoli associazioni di categoria, sono la causa dell'incremento dei prezzi della frutta e della verdura che, dal campo alla tavola, possono

scontare aumenti anche del 200 per cento, aumenti che si riflettono significativamente sulla capacità di acquisto dei consumatori italiani. Secondo le stesse fonti di categoria, in un Paese come l'Italia, dove oltre l'86 per cento dei trasporti commerciali avviene su gomma, la logistica incide per quasi un terzo sui costi di frutta e verdura,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti ulteriori per spezzare il monopolio ed i cartelli criminali che incidono sull'organizzazione e sul funzionamento dei mercati agro alimentari italiani, penalizzando in maniera significativa i consumatori di prodotti agro-alimentari italiani; a proseguire in ogni iniziativa di sua competenza al fine di contrastare i fenomeni malavitosi e la presenza delle organizzazioni criminali nel settore agro-alimentare italiano.

(*) Accolto dal Governo

G101

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA, GHEDINI, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il riciclaggio e il cosiddetto «auto riciclaggio» costituiscono uno dei principali canali di impiego dei guadagni illeciti, attraverso i quali le associazioni criminali non solo occultano la provenienza delittuosa delle loro risorse, ma dai quali soprattutto traggono formidabili risorse economiche per potenziare sempre più la loro azione illegale;

infatti, è attraverso il riciclaggio che le mafie operano per ripulire il denaro sporco e per usare i proventi derivanti da attività illecite, illegali e criminali. Pensiamo allo spaccio di stupefacenti, al racket delle estorsioni, ai sequestri di persona, all'organizzazione dell'immigrazione clandestina, all'organizzazione della prostituzione e via di questo passo: il riciclaggio è usato per infiltrarsi nell'economia legale investendo in tal senso forti risorse;

le norme incriminatrici del riciclaggio (articolo 648-*bis* del codice penale) e dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter* del codice penale) escludono, tra i soggetti attivi di entrambi i delitti in questione, il concorrente nei reati presupposti, non consentendo quindi l'incriminazione del cosiddetto «autoraciclaggio»;

nonostante, dunque, la rilevanza criminologica e il disvalore penale del cosiddetto autoriciclaggio, esso attualmente non assurge a illecito penale autonomo: l'autore o il compartecipe del reato presupposto non risulta, infatti, punibile per il reato di riciclaggio, mentre potrà esserlo il terzo estraneo al reato presupposto che cooperi con il reo nel riciclaggio;

tale esclusione suscita perplessità sia a livello istituzionale, sia nel contesto internazionale (essendo stata, ad esempio, censurata espressamente dal Fondo monetario internazionale nel «*Detailed assessment report on anti-money laundering and combatting the financing of terrorism*»);

è evidente, inoltre, la necessità di adeguare il sistema penale interno alle previsioni contenute nella terza direttiva europea antiriciclaggio (direttiva 2005/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005), che all'articolo 1, nel definire le condotte di riciclaggio vietate, non contempla alcuna clausola di riserva riferita al reato presupposto;

la scelta di prescindere dalla clausola di riserva è stata compiuta da numerose legislazioni straniere (in particolare, quelle della Spagna e di tutti i paesi di *common law*) e risponde meglio all'attuale struttura del reato di riciclaggio, che, com'è noto, non contiene alcuna selezione dei delittipresupposto ed ha progressivamente assunto un suo autonomo e rilevante disvalore;

impegna il Governo:

ad adottare, nel rispetto delle prerogative del Parlamento e nell'ambito delle proprie competenze, iniziative normative che prevedano come autonoma fattispecie delittuosa il comportamento di chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, nonché l'irrogazione di pene qualitativamente e quantitativamente adeguate.

(*) Accolto dal Governo.

G102

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA, GHEDINI, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la criminalità organizzata ha, soprattutto negli ultimi anni, individuato nel traffico e nello smaltimento illecito dei rifiuti, nell'abusivismo edilizio e nelle attività di escavazione, una fonte straordinaria di guada-

gno, un vero e proprio grande business che si va ad aggiungere e a saldarsi alle attività più «tradizionali», come il racket, l'estorsione, il traffico di droga;

lo smaltimento illegale di rifiuti tossici o di scorie nucleari da parte di aziende che hanno ricevuto l'appalto per la loro depurazione, gestione e messa in sicurezza è considerato uno dei campi più lucrosi e pericolosi di attività delle ecomafie;

anche l'abusivismo edilizio non conosce tregua: 28 mila nuove case illegali e un'infinità di reati urbanistici, soprattutto nelle aree di maggior pregio per non parlare del saccheggio del patrimonio culturale, boschivo, idrico, agricolo e faunistico: si parla di un giro di affari da capogiro, e la progressiva ma inesorabile devastazione del territorio è che ciò che ne consegue è, purtroppo, sotto gli occhi di tutti,

impegna il Governo:

ad attivarsi, nell'ambito delle sue proprie prerogative, per l'introduzione nel codice penale di norme relative ai reati contro l'ambiente che prevedano e sanzionino in modo idoneo le condotte di inquinamento ambientale, di disastro ambientale, di traffico illecito di rifiuti e di frode in materia ambientale al fine di dotare le Forze dell'ordine e la magistratura degli strumenti giudiziari adeguati per combattere in maniera più incisiva i gravi episodi di aggressione criminale dell'ambiente, per «disarmare» la criminalità organizzata e fermare la distruzione del territorio, nonché per adeguare il nostro sistema penale alle previsioni normative degli altri *partner* europei.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G103

DELLA MONICA, D'ALIA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA, GHEDINI, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

V. testo 2

Il Senato,

al fine di prevenire e combattere i casi di infiltrazioni mafiose e di corruzione sia a livello istituzionale nazionale che regionale e locale, e al fine di estendere una parte che riteniamo essenziale delle norme previste dal testo unico degli enti locali in materia di cause ostative alla candidatura anche per le cariche elettive nazionali,

impegna il Governo:

ad attivarsi, nel rispetto delle prerogative del Parlamento e nell'ambito delle proprie competenze a favorire l'introduzione di norme che pre-

vedano l'incandidabilità alle elezioni, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali nonché di decadenza dal mandato per coloro che hanno riportato o riportano nel corso del mandato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti di produzione, traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per il delitto di cui all'articolo 416-*ter*, nonché per tutti i delitti per i quali vi sia stata contestazione dell'aggravante di mafia di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 e per coloro che hanno riportato o riportano nel corso del mandato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale.

G103 (testo 2)

DELLA MONICA, D'ALIA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA, GHEDINI, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Approvato

Il Senato,

al fine di prevenire e combattere i casi di infiltrazioni mafiose e di corruzione sia a livello istituzionale nazionale che regionale e locale, e al fine di estendere una parte che riteniamo essenziale delle norme previste dal testo unico degli enti locali in materia di cause ostative alla candidatura anche per le cariche elettive nazionali,

raccomanda al Governo

di attivarsi, nel rispetto delle prerogative del Parlamento e nell'ambito delle proprie competenze a favorire l'introduzione di norme che prevedano l'incandidabilità alle elezioni, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali nonché di decadenza dal mandato per coloro che hanno riportato o riportano nel corso del mandato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti di produzione, traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché,

nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per il delitto di cui all'articolo 416-ter, nonché per tutti i delitti per i quali vi sia stata contestazione dell'aggravante di mafia di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 e per coloro che hanno riportato o riportano nel corso del mandato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale.

G104

DELLA MONICA, D'ALIA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA, GHEDINI, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la nuova figura di reato di scambio elettorale politico mafioso, previsto dall'articolo 416-ter del codice penale circo-scrive all'irrogazione di denaro la controprestazione che chi ottiene la promessa di voti da parte della mafia effettua a vantaggio di quest'ultima;

tenuto conto della realtà criminologica e in particolare del fatto che, solitamente, il politico «appoggiato» ricambia le organizzazioni mafiose con la concessione di favori differenti dal denaro (possono essere appalti, posti di lavoro, agevolazioni di vario tipo),

impegna il Governo:

ad attivarsi, nell'ambito delle sue proprie prerogative, e nel rispetto dell'autonomia del Parlamento, per introdurre norme che prevedano un ampliamento dell'applicabilità della pena stabilita dall'articolo 416-ter del codice penale oltre che alla controprestazione in denaro anche ad altre utilità.

(*) Accolto dal Governo.

G105

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, DELLA MONICA, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

V. testo 2

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2226 recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», approvato dalla Camera dei Deputati;

considerato che:

il provvedimento in esame ha l'obiettivo di sistematizzare la normativa antimafia oltre che quella concernente le misure di prevenzione;

per una efficace e penetrante azione di contrasto alla criminalità organizzata di carattere mafioso e similare, la riorganizzazione normativa risulta intervento assolutamente necessario, ma non sufficiente. A tali riforme «a costo zero» vanno infatti affiancati significativi investimenti volti al potenziamento organizzativo e funzionali e degli operatori che contrastano direttamente il crimine organizzato;

appare, pertanto, assolutamente grave che in territori in cui insiste una elevata densità di cosche e di pericolose organizzazioni criminali alcuni Tribunali e Procure della Repubblica operino in perdurante insufficienza di risorse, sia umane che strumentali;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative volte a conseguire l'obiettivo di incrementare significativamente la dotazione di personale dell'amministrazione della giustizia - sia giudicante che amministrativo - quale passaggio fondamentale per lo svolgimento dei processi penali, con priorità per le aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata e caratterizzate da una significativa incidenza di reati di grave allarme sociale;

a potenziare ulteriormente le dotazioni organiche e strumentali della Procura nazionale antimafia e della Direzione investigativa antimafia;

a rafforzare gli strumenti investigativi e di indagine vigenti, nell'ambito delle attività di contrasto e prevenzione dei reati connessi alla malavita organizzata.

G105 (testo 2)

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, DELLA MONICA, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2226 recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», approvato dalla Camera dei Deputati;

considerato che:

il provvedimento in esame ha l'obiettivo di sistematizzare la normativa antimafia oltre che quella concernente le misure di prevenzione;

per una efficace e penetrante azione di contrasto alla criminalità organizzata di carattere mafioso e similare, la riorganizzazione normativa risulta intervento assolutamente necessario, ma non sufficiente. A tali riforme «a costo zero» vanno infatti affiancati significativi investimenti volti al potenziamento organizzativo e funzionali e degli operatori che contrastano direttamente il crimine organizzato,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative volte a conseguire l'obiettivo di incrementare significativamente la dotazione di personale dell'amministrazione della giustizia - sia giudicante che amministrativo - quale passaggio fondamentale per lo svolgimento dei processi penali, con priorità per le aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata e caratterizzate da una significativa incidenza di reati di grave allarme sociale;

a potenziare ulteriormente le dotazioni organiche e strumentali della Procura nazionale antimafia e della Direzione investigativa antimafia;

a rafforzare gli strumenti investigativi e di indagine vigenti, nell'ambito delle attività di contrasto e prevenzione dei reati connessi alla malavita organizzata.

(*) Accolto dal Governo.

G106

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, DELLA MONICA, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2226 recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», approvato dalla Camera dei Deputati;

considerato che:

il disegno di legge in titolo reca due diverse deleghe legislative il cui oggetto e la cui scansione temporale presentano problematiche di rilevanza costituzionale, oltre che applicativa, dal momento che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare - entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, mentre l'articolo 2 delega il Governo ad adottare - entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - un secondo e diverso decreto le-

gistrativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia;

a tal proposito, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ha rilevato l'esigenza di differenziare il termine di scadenza delle due deleghe, al fine di consentire che (secondo le intenzioni proclamate nella relazione illustrativa) anche i contenuti del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 2 possano confluire nel codice redatto in attuazione della delega dell'articolo 1, salvo che non si ritenga che la confluenza debba essere realizzata solo successivamente, mediante lo strumento dei decreti legislativi correttivi e integrativi;

impegna il Governo:

al fine di non vanificare il senso funzionale e delle deleghe legislative contenute nell' A.S. 2226-A e per salvaguardare la coerenza complessiva rispetto alle pretese caratteristiche di onnicomprensività che dovrebbe assumere il codice di cui al presente disegno di legge codice, ad emanare i due decreti legislativi affinché i contenuti del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 2 (in materia di documentazione antimafia) possano confluire nel codice redatto in attuazione della delega contenuto nell'articolo 1, (emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) per evitare un successivo ed inopportuno utilizzo dello strumento dei decreti legislativi correttivi e integrativi.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale;

b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera a);

c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa di cui al comma 3;

d) l'adeguamento delle normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a coordinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione:

1) che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;

2) che sia adeguata la disciplina di cui all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione;

4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa;

5) che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all'esistenza di circostanze di fatto che giustificano l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e, per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del soggetto; che venga comunque prevista la possibilità di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni;

6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l'udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio;

7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni possa avvenire mediante videoconferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;

8) quando viene richiesta la misura della confisca:

8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;

8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti;

9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, previa autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;

b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che:

1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;

2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in territorio estero;

c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva, stabilendo che:

1) la revocazione possa essere richiesta:

1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;

1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;

2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione;

3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;

4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai

sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico;

d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legali;

e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:

1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale;

2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate all'amministratore giudiziario del procedimento di prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresì, a carico del medesimo soggetto, l'obbligo di trasmissione di copia delle relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;

3) in relazione alla vendita, all'assegnazione e alla destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;

4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, alla vendita, all'assegnazione o alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;

f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione, prevedendo:

1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;

2) la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca dell'esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;

3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in particolare:

3.1) che i titolari di diritti di proprietà e di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguono e che all'estinzione consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;

3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca è divenuta definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;

3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;

3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego;

3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario;

3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;

g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell'attivo fallimentare, prevedendo in particolare:

1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;

2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di prevenzione;

3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata fallita, nonché, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;

4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l'azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario;

5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;

6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla liquidazione;

h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati, prevedendo che la stessa:

1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro;

3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d'imposta, l'aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone fisiche;

4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;

l) prevedere l'abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri di-

rettivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione*). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria.

2. Il testo unico di cui al comma 1, previa ricognizione della vigente normativa relativa alle misure di prevenzione, coordina e armonizza in modo organico la stessa, aggiornando la e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il principio di legalità delle misure di prevenzione; prevedere che le misure di prevenzione possano essere applicate nei confronti delle persone fisiche e giuridiche; prevedere, altresì, che le misure di prevenzione patrimoniali possano essere applicate disgiuntamente rispetto a quelle personali e possano essere chieste e applicate anche nei confronti di persone decedute, entro i cinque anni successivi all'epoca del decesso e nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegua nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa; prevedere che le misure di prevenzione, diverse dalla confisca abbiano una durata non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni, salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti; prevedere che le misure di prevenzione patrimoniali possano essere applicate indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione;

b) prevedere che le misure di prevenzione personali: possano essere applicate:

1) ai soggetti che, sulla base di elementi di fatto, risultano dediti alla commissione di reati che ledono o mettono concretamente in pericolo l'integrità fisica o sessuale, l'ambiente, la salute, l'ordine e la sicurezza pubblica, il patrimonio, nonché di reati contro la pubblica amministrazione ovvero di taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

2) ai soggetti che sono indiziati di appartenenza, agevolazione o concorso nelle associazioni per delinquere:

2.1) di cui agli articoli 270-*bis* o 416-*bis* del codice penale;

2.2) finalizzate all'immigrazione clandestina ovvero al traffico di esseri umani;

2.3) previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

2.4) previste dall'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

3) ai soggetti che sono indiziati della commissione di reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, ovvero dalla circostanza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146;

c) prevedere che le misure di prevenzione patrimoniale possano essere applicate:

1) ai soggetti di cui alla lettera b) del presente comma, con riferimento ai beni di cui abbiano la disponibilità, anche indiretta, e di cui non dimostrino a legittima provenienza;

2) ai soggetti i quali, sulla base di elementi di fatto quali la condotta, il tenore di vita o la disponibilità, anche indiretta, di beni in valore sproporzionato alla propria attività economica ovvero al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, esclusi i redditi provenienti da operazioni fittizie, e dei quali non dimostrino la legittima provenienza, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il prodotto, il profitto o il prezzo di attività criminose o il reimpiego di essi;

3) ai soggetti che compiono volontariamente ogni attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione o messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, ovvero alla fornitura o comunque alla messa a disposizione di altri beni destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui lettera b), numero 2) o dei suoi partecipanti;

d) prevedere che le misure di prevenzione patrimoniali si applichino alle società ed enti, diversi dallo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, nei confronti dei quali sussiste il fondato motivo, desunto da concreti elementi di fatto, di ritenere che:

1) siano finanziati, in tutto o in parte rilevante, controllati, anche per il tramite di soggetti fiduciari o interposte persone, ovvero amministrati, anche indirettamente o di fatto, da taluna delle associazioni di cui al

comma 1, lettera *b*), da suoi appartenenti o comunque da soggetti che operano nell'interesse esclusivo o prevalente della stessa;

2) svolgano la propria attività economica sfruttando la protezione o agevolando, anche indirettamente e in via non esclusiva, l'attività di una delle associazioni di cui al comma 1, lettera *b*) del presente articolo, o dei suoi appartenenti;

3) siano titolari di beni o risorse economiche in valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o alla propria attività economica quando debba ritenersi sulla base di concreti elementi, che detti beni o risorse costituiscano il prodotto, il profitto o il prezzo di attività delittuose o il reimpiego di essi;

4) si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *s*) ovvero, pur avendo reso la denuncia di assoggettamento di cui alla lettera *p*), non abbiano reciso il legame con l'organizzazione criminale;

e) disciplinare la competenza ad applicare le misure di prevenzione nel seguente modo:

1) prevedere che competente a decidere sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali sia il tribunale del capoluogo di provincia ove dimora la persona fisica ovvero ove concretamente opera la società o l'ente; prevedere che, per quanto concerne la provincia di Caserta, resti ferma la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

2) prevedere che quando vengono richieste congiuntamente misure di prevenzione personali e patrimoniali, competente a conoscere di tutte le richieste sia il tribunale competente ad applicare la misura di prevenzione personale;

3) prevedere che in caso di morte della persona fisica cui potrebbe applicarsi a misura di prevenzione, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo ultima dimora dell'interessato;

4) prevedere che in caso di irreperibilità, latitanza, assenza, residenza o dimora all'estero della persona fisica cui potrebbe applicarsi la misura di prevenzione patrimoniale, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo ove si trova il bene da confiscare;

5) prevedere che se l'ente cui applicare la misura di prevenzione patrimoniale opera in più luoghi, sia competente il tribunale del capoluogo di provincia ove si trova il bene da confiscare;

6) prevedere che nel caso di società costituita all'estero, sia competente, in successione gradata, il tribunale del capoluogo di provincia:

6.1) ove si trova la sede dell'amministrazione ovvero la sede operativa dell'impresa;

6.2) ove si trova il bene da confiscare;

7) prevedere che nei casi di cui ai punti 4), 5) e 6) della presente lettera se più sono i beni da confiscare essi si trovino in province diverse, si abbia riferimento al bene di maggior valore;

8) prevedere che quando la richiesta ha per oggetto più società facenti parte del medesimo gruppo, sia competente il tribunale presso cui

ha sede la società capogruppo; che se la capogruppo ha sede all'estero, si applichino i criteri di cui ai numeri 6) e 7) della presente lettera;

f) prevedere che il tribunale di prevenzione sia composto di norma - da magistrati esperti in materia civile e penale; che in seno al collegio di prevenzione sia designato un giudice delegato; che in caso di mutamento della composizione del collegio restino validi tutti gli atti assunti dal collegio diversamente composto;

g) disciplinare le indagini patrimoniali nel seguente modo:

1) prevedere i casi in cui sussista l'obbligo di effettuare investigazioni patrimoniali da parte della polizia giudiziaria, ferme restando le specifiche competenze della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2) prevedere i casi in cui il pubblico ministero debba svolgere obbligatoriamente tutte le indagini necessarie per l'accertamento dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione;

3) prevedere che i soggetti titolari del potere di proposta possano chiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, banche e società commerciali, a persone incaricate di un pubblico servizio o esercenti un servizio di pubblica necessità, nonché a privati, informazioni ritenute utili ai fini delle indagini; prevedere la necessità di autorizzazione scritta del pubblico ministero nei casi in cui debba essere acquisita documentazione bancaria o comunque coperta dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio, nonché per accedere presso uffici pubblici e presso ogni locale destinato all'esercizio di attività commerciale o professionale, al fine di ricercare atti, documenti, corrispondenza e ogni altra utile informazione;

4) prevedere che venga comunque prevista la possibilità di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni;

h) disciplinare il potere di proposta delle misure di prevenzione nel seguente modo:

1) prevedere che le misure di prevenzione possano essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, stabilendo forme di comunicazione o intesa con il procuratore della Repubblica quando la proposta provenga dagli altri soggetti citati;

2) prevedere che la competenza a investigare e a formulare la proposta di misura di prevenzione patrimoniale spetti, ferma restando la competenza del questore e del direttore della DIA, al procuratore della Repubblica presso il tribunale avente sede nel distretto di Corte d'appello, almeno con riferimento ai casi previsti alle lettere b), numeri 2) e 3), e c) del presente comma, con riferimento ai soggetti di cui alla lettera b), numeri 2) e 3), e d), numeri 1), 2) e 3) del presente comma, limitatamente ai reati di competenza distrettuale;

3) prevedere che per la trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale di competenza distrettuale possano essere applicati magistrati delle procure territoriali;

4) prevedere che, quando si procede ad indagini preliminari in ordine a reati di competenza distrettuale, la proposta di misure di prevenzione patrimoniale sia sempre esercitata non oltre l'esercizio detrazione penale, salvo che siano necessarie investigazioni patrimoniali particolarmente complesse;

5) prevedere che se le investigazioni patrimoniali non abbiano consentito di raccogliere elementi utili il pubblico ministero disponga non doversi procedere all'azione di prevenzione con decreto motivato;

i) prevedere le seguenti attribuzioni della procura nazionale antimafia:

1) esercizio di funzioni di impulso e coordinamento nei confronti delle procure della Repubblica legittimate a proporre l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale;

2) possibilità di disporre, limitatamente ai procedimenti relativi ai soggetti indiziati dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli affari;

l) disciplinare quale misura di prevenzione personale la sorveglianza speciale, prevedendo:

1) la non necessaria prodromicità dell'avviso orale di pubblica sicurezza, aggiornando il catalogo delle prescrizioni che il giudice può impartire al sottoposto, fra le quali includere l'obbligo di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale e il divieto di condurre veicoli a motore di qualsiasi tipo;

2) che in caso di inottemperanza grave o reiterata alle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale, il tribunale possa sostituire ovvero integrare le stesse con altre più afflittive;

3) che quando applica la misura della sorveglianza speciale, il tribunale possa imporre al sottoposto di prestare cauzione, il cui importo sia commisurato alle capacità reddituali dello stesso; che la cauzione possa essere sostituita da idonea garanzia ipotecaria ovvero di garanzia fidejussoria prestata da istituto di rilievo nazionale, purché, in tale ultimo caso, si tratti di fideiussione solidale;

4) che, quali misure accessorie alla sorveglianza speciale, il tribunale possa applicare anche l'interdizione temporanea dalle funzioni di amministrazione e controllo di società e il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;

5) che, in caso di in ottemperanza agli obblighi imposti al sorvegliato speciale di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale, il tribunale possa imporre, secondo criteri di proporzionalità e idoneità a fronteggiare la pericolosità sociale manifestata dai sottoposto, le misure del con-

trolo giudiziario e dell'amministrazione giudiziari a dei beni; prevedere che quando risulti il concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di amministrazione giudiziaria vengano dispersi, sottratti o alienati, il proponente possa chiedere al tribunale di disporre il sequestro;

m) prevedere e disciplinare quale misura di prevenzione patrimoniale la confisca dei beni, stabilendo:

1) che la confisca sia in ogni tempo disposta anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri, fatti salvi i diritti dei terzi tutelati dalla legge;

2) che se il proposto, il sottoposto, gli amministratori giudiziari o i loro coadiutori disperdono, distruggono, occultano o svalutano i beni propri o dell'ente al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca abbiano ad oggetto denaro o altri beni di importo equivalente;

3) che la confisca possa altresì essere in ogni tempo disposta quando risulti che beni già confiscati, dopo la assegnazione o destinazione siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui alla lettera *b)*, n.2) del presente comma, o di suoi appartenenti;

4) che a seguito della confisca definitiva i beni vengano acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato, salvi i casi in cui il testo unico espressamente prevede altre destinazioni pubbliche o la possibilità di alienazione, garantendo che i beni non possano essere riacquistati da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;

5) che la confisca di prevenzione possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati nel territorio di Paesi appartenenti all'Unione europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione dell'unione stessa;

n) disciplinare il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione nel seguente modo:

1) prevedere che, dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza a fini fiscali;

2) prevedere che l'azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale;

3) prevedere che la proposta di prevenzione sia irretrattabile;

4) prevedere che la proposta di misura di prevenzione contenga:

4.1) le generalità della persona fisica ovvero il nome della persona giuridica e del suo legale rappresentante;

4.2) la descrizione dei presupposti e degli elementi di fatto su cui si fonda il giudizio di pericolosità sociale posto alla base della misura di volta in volta richiesta;

4.3) l'indicazione della persona fisica o giuridica che ha l'attuale titolarità dei beni confiscabili; nel caso in cui siano richieste misure di prevenzione patrimoniale, l'individuazione dei beni suscettibili di confisca, l'indicazione dei luoghi dove sono situati o custoditi, la descrizione catastale e gli estremi di identificazione dei beni, ove risultanti da pubblici registri;

4.4) la data e la sottoscrizione;

5) prevedere che l'assenza delle indicazioni di cui al numero 4), punti 4.1), 4.2) e 4.4), determini la nullità della richiesta; che la nullità debba essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro la prima udienza; che il tribunale assegni in tal caso al pubblico ministero un termine per sanare le nullità riscontrate;

6) prevedere che, nel termine di cui al numero 5), debba essere eccepita, a pena di decadenza, l'incompetenza del tribunale e che, avverso l'ordinanza di rigetto della eccezione possa essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo del procedimento;

7) prevedere che, sul ricorso di cui al numero 6) la Corte di cassazione decida in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 611 del codice di procedura penale, e che se la Corte di cassazione dichiari inammissibile o rigetti il ricorso, la questione di competenza non possa più essere rilevata o eccepita, né costituire oggetto di successiva impugnazione;

8) prevedere che, salvo quanto previsto in casi particolari, il Presidente del tribunale, ricevuta la proposta, fissi l'udienza in camera di consiglio per una data compresa nei trenta giorni successivi, designando al proposto, che sia privo di un difensore di fiducia, un difensore d'ufficio; quando venga proposta una misura di prevenzione nei confronti di un ente, il difensore venga nominato in favore del legale rappresentante dello stesso;

9) prevedere che il decreto di fissazione della data di udienza venga comunicato al pubblico ministero e notificato, almeno dieci giorni prima della data medesima, alle persone nei cui confronti è proposta la misura ed alloro difensori, nonché alle altre persone o enti interessati;

10) prevedere che l'udienza di prevenzione si svolga con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero e che la persona fisica o illegale rappresentante della persona giuridica nei cui confronti è proposta una misura di prevenzione venga sentita qualora compaia e ne faccia richiesta;

11) prevedere che il tribunale, anche d'ufficio, acquisisca gli elementi necessari ai fini della decisione, con le modalità previste dall'articolo 185 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; il tribunale possa altresì indicare al pubblico ministero, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di ulteriori elementi, a tal fine assegnando un termine;

12) prevedere che nel corso dell'udienza, il pubblico ministero possa modificare la proposta originaria e che, se la modifica ha per oggetto la richiesta di applicazione di una misura di prevenzione con modalità più afflittive o per una durata più lunga, il proposto, ove ne faccia richiesta,

abbia diritto a un termine a difesa non superiore a venti giorni; il termine venga sempre concesso in caso di assenza del proposto all'udienza;

13) prevedere che, in caso di rigetto, una nuova proposta possa essere presentata soltanto se vengano acquisiti o indicati elementi precedentemente non valutati;

14) prevedere che il provvedimento che applica la misura di prevenzione sia comunicato al pubblico ministero, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, nonché al soggetto delegato per l'esecuzione e che il provvedimento che applica la misura di prevenzione patrimoniale sia altresì comunicato al procuratore nazionale antimafia e al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza; il provvedimento che applica la misura di prevenzione nei confronti di una persona fisica sia iscritto nel casellario giudiziario e il provvedimento che applica la misura di prevenzione nei confronti di un ente sia comunicato alla camera di commercio per la annotazione nel registro delle imprese; prevedere le altre comunicazioni necessarie per l'alimentazione del circuito informativo finalizzato all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

15) prevedere l'utilizzabilità nel procedimento di prevenzione delle prove e degli elementi di prova acquisiti nel corso di procedimenti penali, nonché di atti e documenti relativi a processi civili o amministrativi;

16) prevedere la disciplina delle impugnazioni;

17) prevedere che quando viene richiesta la misura della confisca, si applichino i seguenti principi:

17.1) individuazione delle modalità di esecuzione e di pubblicità del sequestro;

17.2) disciplina dei casi e dei modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immobili sequestrati;

17.3) previsione della possibilità di operare il sequestro di prevenzione in via di urgenza;

17.4) perdita di efficacia del sequestro ove non venga disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la Corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

17.5) prorogabilità dei termini di cui al numero 17.4), anche d'ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte, in caso di investigazioni complesse o compendi patrimoniali rilevanti ovvero quando permanga grave e comprovato pericolo che i beni vengano dispersi, deteriorati, sottratti od alienati;

17.6) non computabilità nei termini di cui ai numeri 17.4) e 17.5) dei periodi di tempo riconducibili ad attività del proposto o del difensore, quali gli impedimenti e il tempo necessario per la proposizione di impugnazioni;

17.7) previsione dell'ipotesi di presunzione di intestazione o trasferimento fittizio a terzi, stabilendo che in ogni caso non siano considerati terzi i familiari del proposto;

17.8) previsione della nullità assoluta e insanabile di tutti: gli atti di disposizione, da parte del proposto, dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione, nonché, in caso di sequestro di azienda, inefficacia dei pagamenti relativi all'azienda sequestrata ricevuti dal proposto o da lui eseguiti dopo l'esecuzione del provvedimento di sequestro, salva a tutela dei terzi in buona fede;

17.9) previsione che, quando nel corso del procedimento emergono ulteriori beni di cui potrebbe essere disposta la confisca, possa essere disposta l'estensione del sequestro o della confisca a detti beni; che i termini di cui ai numeri 17.4) e 17.5) per detti beni decorrano separatamente con riferimento alla data di immissione in possesso dell'amministratore giudiziario;

17.10) previsione che la confisca si trascriva, scriva o annoti nelle forme del sequestro e che, in caso di confisca di un intero compendio aziendale, l'amministratore richieda la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese;

17.11) previsione che a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni siano acquisiti dallo Stato liberi da oneri e pesi, per essere destinati a finalità di interesse sociale;

17.12) previsione che il provvedimento definitivo di confisca sia comunicato immediatamente agli organi o enti competenti per legge in ordine alla destinazione finale dei beni, nonché al prefetto e al dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

o) prevedere che le sentenze di proscioglimento ed assoluzione non escludano, di per sé, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione o il mantenimento delle misure di prevenzione;

p) prevedere che i titolari del potere di rappresentanza, ovvero coloro che detengono una quota qualificata dell'impresa o ente che si trova sottoposto alle condizioni di intimidazione o assoggettamento di cui all'articolo 416-bis del codice penale, rendano, all'autorità giudiziaria ovvero alle forze di polizia, denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa; che nella fase transitoria, per le imprese o enti che già si trovino nelle condizioni di intimidazione o assoggettamento, detta denuncia possa essere resa nei centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del testo unico;

q) prevedere che, in favore delle imprese o enti in relazione ai quali sia stata resa la denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa, il tribunale possa applicare, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, le seguenti misure di cautela e sostegno:

1) il controllo giudiziario, stabilendo: l'obbligo di non cambiare sede, denominazione e ragione sociale, oggetto sociale e composizione degli organi di amministrazione e direzione, nonché di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza preventivo avviso al tribunale; l'obbligo di for-

nire al predetto tribunale un resoconto periodico, con la relativa documentazione, delle operazioni compiute di valore superiore alla soglia determinata dal tribunale; che gli ufficiali di polizia possano essere autorizzati dal tribunale ad accedere presso gli uffici dell'impresa o della società, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari per acquisire informazioni e copia della documentazione ritenuta utile; che ove al termine del periodo stabilito risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale possa applicare la misura di cautela e sostegno di cui al successivo punto 2);

2) l'amministrazione giudiziaria per un periodo non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi, prevedendo che:

2.1) il tribunale revochi gli amministratori e i sindaci della società e nomini uno o più amministratori, che provvedano alla gestione dell'ente, curandone, ove necessario, il riassetto organizzativo e contabile; l'amministratore non possa compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato; l'amministratore provveda altresì al controllo delle operazioni societarie, disciplinando il caso di società inserita in un gruppo societario nonché il caso di società e imprese costituite in più unità produttive; siano nulli tutti gli atti di disposizione compiuti dai titolari dell'impresa o ente in costanza di amministrazione;

2.2) quando nel corso dell'amministrazione giudiziaria risulti il concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati, il pubblico ministero possa chiedere al tribunale di disporre il sequestro;

2.3) la misura possa essere prorogata, anche d'ufficio, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata;

3) Il sequestro delle quote e delle azioni, prevedendo in tal caso la gestione di dette quote o azioni con le forme dell'amministrazione giudiziaria;

r) prevedere, in relazione alle misure di cui alla lettera q) del presente comma che:

1) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale risultino venute meno le esigenze di cautela e sostegno, il tribunale disponga la revoca della misura disposta;

2) con il provvedimento che dispone la revoca della misura di cautela e sostegno, il tribunale possa stabilire obblighi di comunicazione, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria competenti, degli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, degli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, nonché degli altri atti contrattati indicati o dal tribunale, di valore superiore a quello stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona e comunque a una soglia da stabilirsi;

3) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale per il controllo o l'amministrazione giudiziaria, risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale disponga il sequestro dei beni aziendali finalizzato alla successiva confisca, stabilendo prevedere, in tal caso, adeguate forme di ristoro all'imprenditore che abbia reso la denuncia, anche attraverso l'utilizzo del Fondo di rotazione di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, purché risulti reciso ogni legame con l'organizzazione criminale;

4) che, se nel corso dell'esecuzione delle misure di cautela e sostegno di cui alla lettera *q*), emerga che il soggetto ha reso mendace denuncia di assoggettamento, il tribunale trasmetta gli atti al pubblico ministero per la richiesta di applicazione di misura di prevenzione;

s) prevedere che, quando emerga la sussistenza di imprese o enti soggetti alle condizioni di intimidazione e assoggettamento cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, i cui titolari non abbiano reso la denuncia di cui alla lettera *p*) del presente comma, si proceda al sequestro e confisca di prevenzione, salvo che i predetti titolari, nel corso del procedimento, non collaborino concretamente con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria per la ricostruzione dei fatti che hanno dato luogo alle condizioni di assoggettamento, nonché nella raccolta di elementi di prova decisivi al fine di:

1) individuare o assicurare alla giustizia uno o più appartenenti a tal una delle associazioni di cui alla lettera *b*), n. 2) del presente comma;

2) sottrarre risorse rilevanti alle associazioni di cui al n. 1);

3) ricostruire fatti di reato riconducibili a taluna delle associazioni di cui al numero 1);

4) evitare la commissione dei reati indicati alla lettera *b*);

t) prevedere, nel caso di cui alla lettera *s*), l'applicabilità delle misure di cautela e di sostegno di cui alla lettera *q*);

u) prevedere la revoca della confisca definitiva di prevenzione, stabilendo:

1) che essa possa essere richiesta:

1.1) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;

1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in moda determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;

2) che la revoca possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura;

3) che la richiesta di revoca sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa lui non imputabile;

4) che in caso di accoglimento della domanda di revoca, la restituzione dei beni confiscati possa avvenire sola per equivalente, con previsione dei criteri per determinare il valore dei beni medesimi;

5) che la revoca non possa comunque essere chiesta da chi, potendo dovendo partecipare al procedimento, vi abbia rinunciato, anche non espressamente;

v) disciplinare i poteri e i doveri dell'amministratore giudiziario, prevedendo che:

1) l'amministratore giudiziario sia scelto tra gli iscritti in apposito Albo, da istituire con successivo regolamento interministeriale, salvo che esigenze di particolare complessità non rendano necessaria la nomina di altro soggetto, non iscritto all'albo; siano previsti casi di incompatibilità; si stabilisca la possibilità di nomina di coadiutori, particolarmente qualificati;

2) all'amministratore giudiziario siano attribuite le seguenti funzioni, da disciplinare:

2.1) inventario e stima dei beni;

2.2) relazioni periodiche al giudice delegato;

2.3) custodia, conservazione, amministrazione e gestione dei beni o delle aziende in sequestro;

2.4) tenuta della contabilità;

2.5) adempimento degli oneri fiscali;

2.6) resa del conto di gestione;

3) gli atti di straordinaria amministrazione debbano essere autorizzati dal giudice delegato, fissando eventualmente una soglia di valore oltre a quale gli atti si considerino sempre di straordinaria amministrazione;

4) avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in violazione del testo unico, il pubblico ministero, il preposto e ogni altro interessato possano proporre reclamo al tribunale, che decide con decreto non impugnabile; che l'istanza, se rigettata, non possa essere riproposta;

5) gli atti dell'amministrazione giudiziaria siano coperti da segreto d'ufficio fino al rendiconto di gestione;

z) prevedere la disciplina delle spese di gestione, delle liquidazioni e dei rimborsi;

aa) prevedere che nelle controversie concernenti la procedura, l'amministratore giudiziario possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l'assistenza legale;

bb) prevedere che, dopo la confisca definitiva, l'amministratore giudiziario coadiuvi il tribunale nella procedura di tutela dei diritti dei terzi;

cc) disciplinare i rapporti tra il sequestro di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:

1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale;

2) nel caso di contemporanea esistenza in relazione al medesimo bene di sequestro penale e di prevenzione la custodia giudiziale e la gestione dei beni sequestrati nel processo penale venga affidata all'amministratore giudiziario secondo le disposizioni stabilite dal testo unico in materia di amministrazione e gestione, salvo l'obbligo di comunicare al giudice del procedimento penale copia delle relazioni periodiche;

3) in relazione alla vendita, assegnazione e destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;

4) se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal testo unico;

5) che in caso di contemporanea pendenza di confisca di prevenzione e confisca penale, anche disposta ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, quella divenuta irrevocabile per prima sia in ogni caso trascritta, iscritta o annotata con le modalità previste dal testo unico;

dd) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con la procedura, prevedendo:

1) che la disciplina delle azioni esecutive intraprese da terzi su beni sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l'altro il principio generale secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o proseguite dopo l'esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;

2) che la disciplina dei rapporti pendenti all'epoca di esecuzione del sequestro, stabilendo tra l'altro il principio che l'esecuzione dei relativi contratti rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa l'autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;

3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti di terzi sui beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione, prevedendo in particolare:

3.1) che i titolari di diritti di proprietà, di diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni e che dopo la confisca i diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano, salvo il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;

3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nella procedura entro un termine da stabilirsi, comunque non inferiore a sessanta giorni, dalla data in cui la confisca diviene definitiva, salva la possibilità di insinuazioni tardive in caso di ritardo incolpevole;

3.3) che il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottoposto, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni confiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento valore dei beni sequestrati, al netto delle spese della procedura, e che la previa escussione possa essere dimostrata anche tramite verbale di pignoramento negativo o perizia di parte, da equipararsi ad atto pubblico;

3.4) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne, costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il flesso di strumentalità e che nella valutazione della buona fede, il tribunale tenga conto, tra l'altro, delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolto dal creditore;

3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che preveda l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati e a formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte dell'amministratore giudiziario;

3.6) la revocazione dell'ammissione del credito quando emerga che essa è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;

ee) disciplinare i rapporti tra le misure di prevenzione e le procedure concorsuali, prevedendo in particolare:

1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e conseguente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;

2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa fallimentare possano rivalersi, in via residuale, sul 70 per cento del valore dei beni confiscati, al netto delle spese sostenute dalla procedura di prevenzione;

3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi stabiliti dal testo unico; che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intero compendio aziendale dell'impresa dichiarata fallita nonché, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le norme previste per il procedimento di prevenzione;

4) che l'amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di prevenzione; che ove l'azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l'amministratore;

5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, possa chiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti è disposto il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versi in stato di insolvenza;

6) che se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso; che se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei beni, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione;

ff) prevedere la disciplina fiscale dei beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione;

gg) prevedere apposita disciplina relativa a registri, iscrizioni e certificazioni concernenti il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione;

hh) disciplinare le sanzioni e i divieti accessori alle misure di prevenzione; prevedere altresì la riabilitazione;

ii) prevedere la disciplina della destinazione dei beni confiscati;

ll) prevedere le seguenti fattispecie criminose:

1) violazione degli obblighi relativi alle misure di prevenzione, prevedendo che chiunque viola in modo grave o reiterato gli obblighi inerenti ad una misura di prevenzione applicata dal giudice sia punito con l'arresto da tre mesi a due anni; se la violazione riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, ovvero le comunicazioni degli atti di disposizione patrimoniale si applichi la pena della reclusione da uno a cinque anni e sia consentito l'arresto anche fuori dei casi di fragranza; in caso di violazione di obblighi o prescrizioni inerenti ad una misura di prevenzione imposta a unente, lo stesso sia punito con idonea azione amministrativa pecuniarie, fatta salva la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno determinato o agevolato la violazione;

2) impedimento all'esecuzione delle misure di prevenzione, consistente nella condotta di chi:

2.1) compie attività volte a impedire, eludere o ostacolare l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale ovvero l'esecuzione del sequestro di prevenzione prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni;

2.2) compie attività volte a impedire o ostacolare l'identificazione del reale titolare di un bene, se questo viene successivamente sottoposto a sequestro o confisca di prevenzione: in questa ipotesi sia prevista la pena della reclusione da due a sei anni; prevedere che se i fatti di cui ai numeri 2.1) e 2.2) sono commessi mediante la costituzione o l'utilizzo di docu-

mentazione contraffatta, alterata o ideologicamente falsa, la pena sia aumentata da un terzo alla metà;

3) interposizione fittizia, estendendo alle misure di prevenzione la fatti specie di cui all'articolo 12-*quinquies* decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;

4) simulazione di credito, stabilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta domanda di ammissione di credito in seno a una procedura di prevenzione, anche per interposta persona, per un credito fraudolentemente simulato, sia l'unito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro;

5) guida abusiva di veicoli a motore da parte del sorvegliato speciale;

6) violazione dei divieti di autorizzazione e concessione conseguenti all'applicazione di una misura di prevenzione, consistente nella condotta del pubblico amministratore, funzionario o dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che:

6.1) nonostante l'intervenuta decadenza o sospensione, non disponga, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione degli alibi;

6.2) consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dal testo unico nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione;

7) prevedere, nei casi di cui ai precedenti numeri 6.1) e 6.2), la pena della reclusione da due a quattro anni o, se il fatto è commesso per colpa, la pena della reclusione da tre mesi a un anno;

8) aggiornare il catalogo dei reati per i quali è prevista una aggravante speciale per i reati commessi dal sottoposto a misura di prevenzione;

9) prevedere che alla condanna per taluno dei delitti di cui alla presente lettera conseguano:

9.1) l'interdizione perpetua dai-pubblici uffici;

9.2) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di cinque anni;

9.3) la pubblicazione della sentenza di condanna;

mm) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o applicata misura alla data di entrata in vigore del testo unico;

nn) procedere alla abrogazione di tutta le normativa incompatibile con il testo unico.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al

periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Il Governo è autorizzato ad emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dello stesso testo unico».

1.2

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «un decreto» fino alla fine del comma con le seguenti: ««un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria»».

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

al comma 3, sostituire l'alea con il seguente: «Il testo unico di cui al comma 1, previa ricognizione della vigente normativa relativa alle misure di prevenzione, coordina e armonizza in modo organico la stessa, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi».

1.3 (testo 2)

D'ALIA, DELLA MONICA

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 si procederà secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenere l'attuale definizione di «associazione di tipo mafioso» prevista dall'articolo 416-bis del codice penale, aggiornando le pene editoriali nei seguenti termini:

1) prevedere per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione pene da 10 a 24 anni di reclusione e per gli associati pene da 8 a 12 anni di reclusione;

2) prevedere circostanze aggravanti nelle ipotesi previste nella attuale formulazione dell'articolo 416-*bis* del codice penale, con aggravamento delle pene di cui al precedente numero 1) anche fino all'ergastolo;

b) introdurre con una specifica norma di legge l'autonoma ipotesi di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso, consistente nel fatto di chiunque, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, a titolo di dolo diretto, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o di un suo particolare settore ovvero articolazione territoriale e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima; estendere a tale fattispecie le pene previste per gli associati dall'articolo 416-*bis* del codice penale;

c) introdurre nell'ordinamento penale l'ipotesi di reato di «autoriciclaggio» attraverso la previsione della punibilità per i reati di: «riciclaggio» e di «impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»; previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale anche dell'autore o del compartecipe del reato presupposto, applicando all'autoriciclaggio le corrispondenti pene previste dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

d) prevedere regole procedurali specifiche in materia di contrasto alla mafia; in particolare prevedere:

1) competenza per le indagini da parte della procura della Repubblica presso il Tribunale della sede di corte di appello;

2) competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della sede di corte di appello;

3) limiti di durata delle indagini preliminari da un minimo di un anno ad un massimo di due anni;

4) possibilità di compiere intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per tutta la durata delle indagini preliminari, sulla base di sufficienti indizi di reato, previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, per una durata di quaranta giorni prorogabili per periodi di venti giorni per tutta la durata delle indagini preliminari;

5) possibilità di acquisire tabulati telefonici per i dieci anni precedenti e di disporre videoriprese, anche domiciliari, con decreto motivato del pubblico ministero;

6) prevedere l'obbligo di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in caso di sussistenza di esigenze cautelari per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero per ogni reato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale».

1.4 (testo 2)

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. L'esercizio della delega di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenere l'attuale definizione di "associazione di tipo mafioso" prevista dall'articolo 416-bis del codice penale, mantenendo distinto il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso per colui che volontariamente ponga in essere attività funzionali agli scopi del sodalizio ed apprezzabili come concreto e causale contributo all'esistenza e al rafforzamento dello stesso, a prescindere dai motivi che lo hanno determinato e per i soggetti che abbiano assunto il ruolo di «avvicinati», e cioè che pur non partecipando ancora al patrimonio di conoscenze dell'organizzazione e non disponendo di potere deliberativo, si siano messi a disposizione del sodalizio mafioso e svolgono una sorta di apprendistato in attesa della piena affiliazione formale;

b) Confermare la competenza del Tribunale per il delitto di promozione, direzione od organizzazione di un'associazione di tipo mafioso anche se aggravato ai sensi dell'articolo 416-bis, comma quarto,

c) Adeguare alla gravità dei fatti le pene edittali prevedendo per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione pene da 10 a 24 anni di reclusione e per gli associati pene da 8 a 12 anni di reclusione;

d) Disciplinare con una specifica norma di legge la figura del concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso, secondo la formulazione enucleabile dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sanzionando le condotte con le pene previste per gli associati dall'articolo 416-bis del codice penale;

e) introdurre nell'ordinamento penale l'ipotesi di reato di «autoriciclaggio» attraverso la previsione della punibilità per i reati di «riciclaggio» e di «impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita», previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale anche dell'autore o del compartecipe del reato presupposto, sanzionando le condotte con le medesime pene previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

f) adeguare la previsione normativa dell'articolo 416 *ter* del codice penale al fine di colpire tutte le ipotesi criminose di scambio elettorale politico mafioso;

g) prevedere regole procedurali specifiche in materia di contrasto alla mafia in particolare mantenendo:

1) la competenza per le indagini alla Procura Distrettuale Antimafia istituita presso il Tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello;

2) competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della sede di corte di appello;

3) la durata delle indagini preliminari fino a due anni;

4) la possibilità di compiere intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per tutta la durata delle indagini preliminari, sulla base di sufficienti indizi di reato, previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, per una durata di quaranta giorni prorogabili per periodi di venti giorni per tutta la durata delle indagini preliminari;

5) possibilità di estendere il regime delle intercettazioni di conversazioni comunicazioni di cui al punto 4) per i reati che costituiscono mezzo o fine dell'associazione mafiosa e per i reati connessi o collegati all'attività dell'organizzazione e dei suoi componenti, nonché per i reati della cd. fascia grigia, in particolare in materia di corruzione;

6) possibilità di acquisire tabulati telefonici per i dieci anni precedenti e di disporre videoriprese con decreto motivato del pubblico ministero;

7) prevedere l'obbligo di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in caso di sussistenza di esigenze cautelari per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero per ogni reato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale».

8) attribuire la funzione di coordinamento in materia di terrorismo al Procuratore nazionale antimafia tenuto conto delle connessioni con la criminalità mafiosa;

9) modificare la disciplina dei collaboratori di giustizia, che ha trovato limiti nella esperienza attuativa per la particolare rilevanza e complessità di talune collaborazioni, e la pluralità degli impegni processuali ai quali costoro sono chiamati, specie nella fase di avvio della collaborazione medesima, per evitare che il termine di centottanta giorni sia di ostacolo proprio per le collaborazioni più rilevanti e, quindi, di maggiore interesse per la giustizia, oltre ad essere non interamente fruibile"».

1.5

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «di contrasto della criminalità» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «di prevenzione della criminalità organizzata».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «leggi antimafia e delle misure di prevenzione» con le seguenti: «misure di prevenzione antimafia».

1.100

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.101

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1), inserire i seguenti:

«1-bis) che l'iniziativa in materia di misure di prevenzione patrimoniali venga attribuita in via esclusiva al procuratore distrettuale, salve le competenze del procuratore nazionale antimafia;

1-ter) che vengano istituite presso i capoluoghi distrettuali delle sezioni investigative specializzate per l'applicazione delle misure di prevenzione;

1-quater) che l'applicazione delle misure di prevenzione personali sia vietata solo nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa ai sensi dell'articolo 166 del codice penale;».

1.6

D'ALIA, DELLA MONICA

Ritirato

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) che la proposta di applicazione delle misure di prevenzione sia di competenza alternativa del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia competente per territorio, del direttore della Direzione nazionale antimafia e del Questore competente per territorio».

1.102LUMIA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO
Mauro Maria, SANNA, VITALI**Ritirato**

Al comma 3, lettera a) dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) ridefinire in maniera organica la categoria dei destinatari di misure di prevenzione patrimoniali di cui all'articolo della legge 31 maggio 1965, n. 575 e limitare l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 19 legge n. 152/1975 precisando che le disposizioni della legge n. 575/1965 si applicano alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale;».

1.103LUMIA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO
Mauro Maria, SANNA, VITALI**Ritirato**

Al comma 3, lettera a) dopo il numero 1), inserire i seguenti:

«1-bis) prevedere la possibilità di disporre intercettazioni nell'ambito delle indagini patrimoniali di cui all'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575;

1-ter) aggiornare il catalogo dei soggetti nei cui confronti possono svolgersi indagini patrimoniali in coerenza con le presunzioni legali di fittizia intestazione o trasferimento;».

1.104

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) prevedere la possibilità di disporre intercettazioni nell'ambito delle indagini patrimoniali di cui all'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575;».

1.105

LUMIA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Ritirato

Al comma 3, lettera a) dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) attribuire in via esclusiva le funzioni e le competenze in relazione alle misure di prevenzione patrimoniali di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, al Procuratore distrettuale, salve le competenze del Procuratore nazionale antimafia;».

1.106

LUMIA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Ritirato

Al comma 3, lettera a) dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) attribuire in via esclusiva le funzioni e le competenze in relazione alle misure di prevenzione patrimoniali di cui alla legge 31 luglio 1965, n. 575, alla Direzione Distrettuale Antimafia, salve le competenze del Procuratore nazionale antimafia;».

1.107

LUMIA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Ritirato

Al comma 3, lettera a) dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) attribuire il coordinamento circa le funzioni e le competenze in relazione alle misure di prevenzione patrimoniali di cui alla legge 31

maggio 1965, n. 575 al Procuratore distrettuale, salve le competenze del Procuratore nazionale antimafia;».

1.7

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) che vengano istituite, presso i Tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto, delle sezioni specializzate per l'applicazione delle misure di prevenzione».

1.8

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) che vengano istituite, presso i capoluoghi distrettuali, delle sezioni investigative interforze specializzate per l'applicazione delle misure di prevenzione».

1.9

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) che sia razionalizzata la materia della competenza all'adozione delle misure di prevenzione patrimoniali, al fine di realizzare un coordinamento e di garantire maggiore snellezza ed efficacia al procedimento di prevenzione».

1.10

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.10

Al comma 3, lettera a), numero 3), sostituire la parola: «approve» con la seguente: «applicate».

G1.10 (già em. 1.10)

LI GOTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. n. 2226,

impegna il Governo, in via di interpretazione del provvedimento, ad adoperarsi in tutte le sedi di competenza affinché al comma 3, lettera a), n. 3, la parola «approve», sia interpretata nel senso proprio della seguente: «applicate».

(*) Accolto dal Governo.

1.11

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) che le garanzie difensive dell'interessato vengano riconosciute sin dalla fase delle indagini, che l'udienza si svolga nel rispetto del principio del contraddittorio ed in forma pubblica, se così richiede l'interessato, che la disciplina del termini per l'impugnazione del decreto in applicazione delle misure di prevenzione risulti adeguato».

1.12

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) che, in relazione ai procedimenti patrimoniali particolarmente complessi, siano introdotte delle cause di sospensione dei termini di efficacia del sequestro in ragione di peculiari esigenze di acquisizione probatoria o di altre situazioni eccezionali specificamente previste, stabilendo che in ogni caso non possa essere superato il doppio dei termini previsti».

1.13

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis) che i termini di efficacia della sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni di cui all'articolo 3-*quater* della 31 maggio 1965, n. 575 siano della durata di un anno, con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi».

1.108

LUMIA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Ritirato

Al comma 3, lettera a), al numero 6), sostituire le parole: «il proposto abbia» con le parole: «gli interessati abbiano».

1.109

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, lettera a), numero 8), aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero quando permanga grave e comprovato pericolo che i beni siano dispersi, deteriorati, sottratti o alienati;».

1.110

LUMIA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Ritirato

Al comma 3, lettera a) dopo il numero 9), inserire i seguenti:

«9-bis) dei termini per la redazione dei decreti di prevenzione analogamente a quanto previsto dal codice di rito per le sentenze penali.

9-ter) un allungamento dei termini di impugnazione dei decreti di applicazione congiunta di misure personali e patrimoniali e dei decreti di applicazione delle sole misure patrimoniali;».

1.111

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

a-bis) prevedere che le misure di prevenzione personali possano essere applicate:

1) ai soggetti che, sulla base di elementi di fatto, risultano dediti alla commissione di reati che ledono o mettono concretamente in pericolo l'integrità fisica o sessuale; l'ambiente, la salute, l'ordine e la sicurezza pubblica, il patrimonio, nonché di reati contro la pubblica amministrazione ovvero di taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

2) ai soggetti che sono indiziati di appartenenza, agevolazione o concorso nelle associazioni per delinquere:

2.1) di cui agli articoli 270-bis o 416-bis del codice penale;

2.2) finalizzate all'immigrazione clandestina ovvero al traffico di esseri umani;

2.3) previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e ria-

bilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

2.4) previste dall'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

3) ai soggetti che sono indiziati della commissione di reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, ovvero dalla circostanza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146;

a-ter) prevedere che le misure di prevenzione patrimoniale possano essere applicate:

1) ai soggetti di cui alla lettera *a-bis*), con riferimento ai beni di cui abbiano la disponibilità, anche indiretta, e di cui non dimostrino la legittima provenienza;

2) ai soggetti i quali, sulla base di elementi di fatto quali la condotta, il tenore di vita o la disponibilità, anche indiretta, di beni in valore sproporzionato alla propria attività economica ovvero al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, esclusi i redditi provenienti da operazioni fittizie, e dei quali non dimostrino la legittima provenienza, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il prodotto, il profitto o il prezzo di attività criminose o il reimpiego di essi;

3) ai soggetti che compiono volontariamente ogni attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia, erogazione o messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, ovvero alla fornitura o comunque alla messa a disposizione di altri beni destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui lettera *a-bis*), numero 2) o dei suoi partecipi;

a-quater) prevedere che le misure di prevenzione patrimoniali si applichino alle società ed enti, diversi dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli altri enti pubblici non economici, nonché dagli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, nei confronti dei quali sussiste il fondato motivo, desunto da concreti elementi di fatto, di ritenere che:

1) siano finanziati, in tutto o in parte rilevante, controllati, anche per il tramite di soggetti fiduciari o interposte persone, ovvero amministrati, anche indirettamente o di fatto, da tal una delle associazioni di cui al comma 1, lettera *a-bis*), da suoi appartenenti o comunque da soggetti che operano nell'interesse esclusivo o prevalente della stessa;

2) svolgano la propria attività economica sfruttando la protezione o agevolando, anche indirettamente e in via non esclusiva, l'attività di una

delle associazioni di cui al comma 1, lettera a-bis), o dei suoi appartenenti;

3) siano titolari di beni o risorse economiche in valore sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o alla propria attività economica quando debba ritenersi, sulla base di concreti elementi, che detti beni o risorse costituiscano il prodotto, il profitto o il prezzo di attività delittuose o il reimpiego di essi;

4) si trovino nelle condizioni di intimidazione e assoggettamento cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e non abbiano reso la denuncia ovvero, pur avendo reso la denuncia di assoggettamento, non abbiano reciso il legame con l'organizzazione criminale;

a-quinquies) disciplinare il potere di proposta delle misure di prevenzione nel seguente modo:

1) prevedere che le misure di prevenzione possano essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, stabilendo forme di comunicazione o intesa con il procuratore della Repubblica quando la proposta provenga dagli altri soggetti citati;

2) prevedere che la competenza a investigare e a formulare la proposta di misura di prevenzione patrimoniale spetti, ferma restando la competenza del questore e del direttore della DIA, al procuratore della Repubblica presso il tribunale avente sede nel distretto di corte d'appello, almeno con riferimento ai casi previsti alle lettere *a-bis*), numeri 2) e 3), *a-ter*), con riferimento ai soggetti di cui alla lettera *a-bis*), numeri 2) e 3), e *a-quater*), numeri 1), 2) e 3), limitatamente ai reati di competenza distrettuale;

3) prevedere che per la trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale di competenza distrettuale possano essere applicati magistrati delle procure territoriali;

4) prevedere che quando si procede ad indagini preliminari in ordine a reati di competenza distrettuale, la proposta di misure di prevenzione patrimoniale sia sempre esercitata non oltre l'esercizio dell'azione penale, salvo che siano necessarie investigazioni patrimoniali particolarmente complesse;

5) prevedere che se le investigazioni patrimoniali non abbiano consentito di raccogliere elementi utili il pubblico ministero disponga non doversi procedere all'azione di prevenzione con decreto motivato.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera a), sopprimere il numero 5).

1.112

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

a-bis) disciplinare la competenza ad applicare le misure di prevenzione nel seguente modo:

1) prevedere che competente a decidere sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali sia il tribunale del capoluogo di provincia ove dimora la persona fisica ovvero ove concretamente opera la società o l'ente; prevedere che, per quanto concerne la provincia di Caserta, resti ferma la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

2) prevedere che quando vengono richieste congiuntamente misure di prevenzione personali e patrimoniali, competente a conoscere di tutte le richieste sia il tribunale competente ad applicare la misura di prevenzione personale;

3) prevedere che in caso di morte della persona fisica cui potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo di ultima dimora dell'interessato;

4) prevedere che in caso di irreperibilità, latitanza, assenza, residenza o dimora all'estero della persona fisica cui potrebbe applicarsi la misura di prevenzione patrimoniale, la competenza per territorio venga determinata in relazione al luogo ove si trova il bene da confiscare;

5) prevedere che se l'ente cui applicare la misura di prevenzione patrimoniale opera in più luoghi, sia competente il tribunale del capoluogo di provincia ove si trova il bene da confiscare;

6) prevedere che nel caso di società costituita all'estero, sia competente, in successione gradata, il tribunale del capoluogo di provincia:

6.1) ove si trova la sede dell'amministrazione ovvero la sede operativa dell'impresa;

6.2) ove si trova il bene da confiscare;

7) prevedere che nei casi di cui ai punti 4), 5) e 6) della presente lettera, se più sono i beni da confiscare ed essi si trovino in province diverse, si abbia riferimento al bene di maggior valore;

8) prevedere che quando la richiesta ha per oggetto più società facenti parte del medesimo gruppo, sia competente il tribunale presso cui ha sede la società capogruppo; che se la capo gruppo ha sede all'estero, si applichino i criteri di cui ai numeri 6) e 7);

a-ter) prevedere che il tribunale di prevenzione sia composto di norma da magistrati esperti in materia civile e penale; che in seno al collegio di prevenzione sia designato un giudice delegato; che in caso di mutamento della composizione del collegio restino validi tutti gli atti assunti dal collegio diversamente composto.

1.113

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) prevedere e disciplinare quale misura di prevenzione patrimoniale la confisca dei beni, stabilendo:

1) che la confisca sia in ogni tempo disposta anche se i beni sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri, fatti salvi i diritti dei terzi tutelati dalla legge;

2) che se il proposto, il sottoposto, gli amministratori giudiziari o i loro coadiutori disperdono, distruggono, occultano o svalutano i beni propri o dell'ente al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca abbiano ad oggetto denaro o altri beni di importo equivalente;

3) che la confisca possa altresì essere in ogni tempo disposta quando risulti che beni già confiscati, dopo la assegnazione o destinazione siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto, di taluna delle associazioni per delinquere di cui agli articoli 270-bis o 416-bis del codice penale, associazioni finalizzate all'immigrazione clandestina ovvero al traffico di esseri umani, associazioni previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, associazioni previste dall'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, o di appartenenti a tali associazioni;

4) che a seguito della confisca definitiva i beni vengano acquisiti al patrimonio indisponibile dello Stato, salvi i casi in cui la legge prevede altre destinazioni pubbliche o la possibilità di alienazione, garantendo che i beni non possano essere riacquistati da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;

5) che la confisca di prevenzione possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati nel territorio estero e comunque di Paesi appartenenti all'Unione europea, nei limiti e con le procedure previste dalla legislazione dell'Unione stessa.

1.14

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) sussista una presunzione di fittizietà del trasferimenti e delle intestazioni, anche a titolo oneroso, nei confronti degli ascendenti, discendenti, coniuge o persona stabilmente convivente, nonché parente entro il sesto grado ed affine entro il quarto grado».

1.114

LUMIA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Ritirato

Al comma 3, lettera b) dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) sia uniformata la disciplina nel senso di estendere a tutte le ipotesi di confisca previste dagli articoli 2-ter e 3-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 la previsione che i beni in questione risultino frutto o reimpiego di attività illecite, ferme restando le disposizioni sulla confiscabilità dei beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta;».

1.115

LUMIA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Ritirato

Al comma 3, lettera b) dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis. Siano recepite le decisioni quadro dell'Unione europea di sequestro e confisca dei beni».

1.15

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a tal fine introducendo previsioni normative atte a consentire

la formulazione di attività rogatorie, nella fase delle indagini a fini di prevenzione, volte alla individuazione dei beni da sottoporre a sequestro e confisca.».

1.116

LUMIA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO
Mauro Maria, SANNA, VITALI

Ritirato

Al comma 3, dopo lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) ridefinire con maggiore precisione i presupposti della confisca per equivalente, della confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e della confisca di prevenzione;».

1.117

LUMIA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO
Mauro Maria, SANNA, VITALI

Ritirato

Al comma 3, lettera c) dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) sia prevista la revocazione anche in relazione alla confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;».

1.118

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO,
CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Le parole da: «Al comma 3» a: «c-bis) prevedere» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) prevedere che i titolari del potere di rappresentanza, ovvero coloro che detengono una quota qualificata dell'impresa o ente che si trova sottoposto alle condizioni di intimidazione o assoggettamento di cui all'articolo 416-bis del codice penale, rendano, all'autorità giudiziaria ovvero alle forze di polizia, denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa; che nella fase transitoria, per le imprese o enti che già si trovino nelle condizioni di intimidazione o assoggettamento, detta denuncia possa essere resa nei centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del codice;

c-ter) prevedere che, in favore delle imprese o enti in relazione ai quali sia stata resa la denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa, il tribunale possa applicare, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, le seguenti misure di cautela e sostegno:

1) il controllo giudiziario, stabilendo: l'obbligo di non cambiare sede, denominazione e ragione sociale, oggetto sociale e composizione degli organi di amministrazione e, direzione, nonché di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza preventivo avviso al tribunale; l'obbligo di fornire al predetto tribunale un resoconto periodico, con la relativa documentazione, delle operazioni compiute di valore superiore alla soglia determinata dal tribunale; che gli ufficiali di polizia possano essere autorizzati dal tribunale ad accedere presso gli uffici dell'impresa o della società, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari per acquisire informazioni e copia della documentazione ritenuta utile; che ove al termine del periodo stabilito risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale possa applicare la misura di cautela e sostegno di cui al successivo punto 2);

2) l'amministrazione giudiziaria per un periodo non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi, prevedendo che:

2.1) il tribunale revochi gli amministratori e i sindaci della società e nomini uno o più amministratori, che provvedano alla gestione dell'ente, curandone, ove necessario, il riassetto organizzativo e contabile; l'amministratore non possa compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato; l'amministratore provveda altresì al controllo delle operazioni societarie, disciplinando il caso di società inserita in un gruppo societario nonché il caso di società e imprese costituite in più unità produttive; siano nulli tutti gli atti di disposizione compiuti dai titolari dell'impresa o ente in costanza di amministrazione;

2.2) quando nel corso dell'amministrazione giudiziaria risulti il concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati, il pubblico ministero possa chiedere al tribunale di disporre il sequestro;

2.3) la misura possa essere prorogata, anche d'ufficio, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata;

3) il sequestro delle quote e delle azioni, prevedendo in tal caso la gestione di dette quote o azioni con le forme dell'amministrazione giudiziaria;

c-quater) prevedere, in relazione alle misure di cui alla lettera c-ter) che:

1) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale risultino venute meno le esigenze di cautela e sostegno, il tribunale disponga la revoca della misura disposta;

2) con il provvedimento che dispone la revoca della misura di cautela e sostegno il tribunale possa stabilire obblighi di comunicazione, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria competenti, degli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, degli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, nonché degli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore superiore a quello stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona e comunque a una soglia da stabilirsi;

3) se al termine del periodo fissato o prorogato dal tribunale per il controllo o l'amministrazione giudiziaria risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale disponga il sequestro dei beni aziendali finalizzato alla successiva confisca, stabilendo prevedere, in tal caso, adeguate forme di ristoro all'imprenditore che abbia reso la denuncia, anche attraverso l'utilizzo del Fondo di rotazione di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, purché risulti reciso ogni legame con l'organizzazione criminale;

4) che se nel corso dell'esecuzione delle misure di cautela e sostegno di cui alla lettera *c-ter*), emerga che il soggetto ha reso mendace denuncia di assoggettamento, il tribunale trasmetta gli atti al pubblico ministero per la richiesta di applicazione di misura di prevenzione;

c-quinquies) prevedere che, quando emerga la sussistenza di imprese o enti soggetti alle condizioni di intimidazione e assoggettamento cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, i cui titolari non abbiano reso la denuncia di cui alla lettera *c-bis*), si proceda al sequestro e confisca di prevenzione, salvo che i predetti titolari, nel corso del procedimento, non collaborino concretamente con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria per la ricostruzione dei fatti che hanno dato luogo alle condizioni di assoggettamento, nonché nella raccolta di elementi di prova decisivi ai fine di:

1) individuare o assicurare alla giustizia uno o più appartenenti a taluna delle associazioni di cui agli articoli 270-*bis* o 416-*bis* del codice penale, associazioni finalizzate all'immigrazione clandestina ovvero al traffico di esseri umani, associazioni previste dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, associazioni previste dall'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, o di appartenenti a tali associazioni;

2) sottrarre risorse rilevanti alle associazioni di cui al n. 1);

3) ricostruire fatti di reato riconducibili a taluna delle associazioni di cui al numero 1);

4) evitare la commissione dei reati indicati di cui al numero 1);

c-sexies) prevedere, nel caso di cui alla lettera *c-quinquies*), l'applicabilità delle misure di cautela e di sostegno di cui alla lettera *c-ter*).

1.16

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) prevedere che le sentenze di proscioglimento ed assoluzione non escludano, di per sé, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione o il mantenimento delle misure di prevenzione».

1.119

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera e) con le seguenti:

e) disciplinare i rapporti tra il sequestro di prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:

1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale;

2) nel caso di contemporanea esistenza in relazione al medesimo bene di sequestro penale e di prevenzione la custodia giudiziale e la gestione dei beni sequestrati nel processo penale venga affidata all'amministratore giudiziario secondo le disposizioni in materia di amministrazione e gestione, salvo l'obbligo di comunicare al giudice del procedimento penale copia delle relazioni periodiche;

3) in relazione alla vendita, assegnazione e destinazione dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;

4) se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione dei beni secondo le disposizioni previste dal presente articolo;

5) che in caso di contemporanea pendenza di confisca di prevenzione e confisca penale, anche disposta ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, quella divenuta irrevocabile per prima sia in ogni caso trascritta, iscritta o annotata con le modalità previste dalla legge;

e-bis) disciplinare quale misura di prevenzione personale la sorveglianza speciale, prevedendo:

1) la non necessaria prodromicità dell'avviso orale di pubblica sicurezza, aggiornando il catalogo delle prescrizioni che il giudice può impartire al sottoposto, fra le quali includere l'obbligo di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale e il divieto di condurre veicoli a motore di qualsiasi tipo;

2) che, in caso di inottemperanza grave o reiterata alle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale, il tribunale possa sostituire ovvero integrare le stesse con altre più afflittive;

3) che, quando applica la misura della sorveglianza speciale, il tribunale possa imporre al sottoposto di prestare cauzione, il cui importo sia commisurato alle capacità reddituali dello stesso; che la cauzione possa essere sostituita da idonea garanzia ipotecaria ovvero di garanzia fidejussoria prestata da istituto di rilievo nazionale, purché, in tale ultimo caso, si tratti di fideiussione solidale;

4) che, quali misure accessorie alla sorveglianza speciale, il tribunale possa applicare anche l'interdizione temporanea dalle funzioni di amministrazione e controllo di società e il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;

5) che, in caso di inottemperanza agli obblighi imposti al sorvegliato speciale di comunicare tutti gli atti di disposizione patrimoniale, il tribunale possa imporre, secondo criteri di proporzionalità e idoneità a fronteggiare la pericolosità sociale manifestata dal sottoposto, le misure del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria dei beni; prevedere che quando risulti il concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di amministrazione giudiziaria vengano dispersi, sottratti o alienati, il proponente possa chiedere al tribunale di disporre il sequestro.

1.120

LUMIA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO
Mauro Maria, SANNA, VITALI

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) introdurre procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, da svolgere dopo la pronuncia della confisca in primo grado nel caso di crediti aziendali e dopo la confisca definitiva nel caso di crediti personali; il procedimento deve:

1) prevedere l'ammissione dei crediti regolarmente insinuati, con accertamento della buona fede nei termini sopra descritti, e la formazione di un progetto di pagamento degli stessi, da parte dell'amministratore giudiziario in caso di crediti aziendali e da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nel

caso di crediti personali, con la partecipazione in entrambi i casi del pubblico ministero;

2) prevedere nel caso di crediti personali del proposto, aventi data certa anteriore al sequestro, che, dopo la confisca definitiva di prevenzione, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati coadiuvi il tribunale nel procedimento di verifica dei crediti;

3) prevedere nel caso di crediti aziendali, aventi data certa anteriore al sequestro, che, in seguito all'approvazione del programma per la prosecuzione dell'impresa di cui all'articolo 2-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575 e della pronuncia della confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario coadiuvi il giudice delegato nel procedimento di verifica dei crediti;

4) prevedere che prima della chiusura del procedimento di verifica dei crediti, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa e previa autorizzazione del giudice delegato, l'amministratore giudiziario possa distribuire ai creditori aziendali acconti parziali sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione;».

Conseguentemente sopprimere il numero 3.5 della lettera f).

1.121

LUMIA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO
Mauro Maria, SANNA, VITALI

Ritirato

Al comma 3, lettera f) dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-*bis*) l'intervento nel procedimento di prevenzione di coloro che hanno avanzato domande giudiziali volte al trasferimento di diritti reali, trascritte anteriormente al sequestro di prevenzione;».

1.122

LUMIA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO
Mauro Maria, SANNA, VITALI

Ritirato

Al comma 3, lettera f), sostituire il numero 3.1) con il seguente:

«3.1) che i titolari di diritti di proprietà e di diritti reali di godimento o di garanzia sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i

diritti reali o personali di godimento sui beni confiscati si estinguano e che e che in tal caso lo Stato succeda nel debito nei limiti del valori dei beni confiscati;»

1.17

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Al comma 3, lettera f), numero 3.1), sostituire le parole: «diritti reali o personali di godimento» con le seguenti: «diritti reali di godimento o di garanzia».

1.18

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, lettera f), dopo il numero 3.1), inserire il seguente:

«3.1-bis) che, nel caso in cui il creditore sia un istituto bancario si proceda automaticamente a richiedere una verifica delle operazioni di rilascio dei finanziamenti ad opera della Banca d'Italia».

1.123

LUMIA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Ritirato

Al comma 3, lettera f), numero 3.3, sopprimere le parole: «nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento».

1.19

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Al comma 3, lettera g), al numero 1), premettere il seguente:

«01) che la tutela dei terzi si fonda sul rispetto del principio della buona fede; che il creditore sia ritenuto in buona fede quando l'atto da cui il credito deriva non è strumentale all'attività illecita o a quella economica che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero quando il titolare ne ignorava senza colpa il nesso di strumentalità».

1.124

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) disciplinare le indagini patrimoniali nel seguente modo:

1) prevedere i casi in cui sussista l'obbligo di effettuare investigazioni patrimoniali da parte della polizia giudiziaria, ferme restando le specifiche competenze della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2) prevedere i casi in cui il pubblico ministero debba svolgere obbligatoriamente tutte le indagini necessarie per l'accertamento dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione;

3) prevedere che i soggetti titolari del potere di proposta possano chiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, banche e società commerciali, a persone incaricate di un pubblico servizio o esercenti un servizio di pubblica necessità, nonché a privati, informazioni ritenute utili ai fini delle indagini; prevedere la necessità di autorizzazione scritta del pubblico ministero nei casi in cui debba essere acquisita documentazione bancaria o comunque coperta dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio, nonché per accedere presso uffici pubblici e presso ogni locale destinato all'esercizio di attività commerciale o professionale, al fine di ricercare atti, documenti, corrispondenza e ogni altra utile informazione.

1.125

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis*) prevedere le seguenti fattispecie criminose:

1) violazione degli obblighi relativi alle misure di prevenzione, prevedendo che chiunque viola in modo grave o reiterato gli obblighi inerenti ad una misura di prevenzione applicata dal giudice sia punito con l'arresto da tre mesi a due anni; se la violazione riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, ovvero le comunicazioni degli atti di disposizione patrimoniale si applichi la pena della reclusione da uno a cinque anni e sia consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza; in caso di violazione di obblighi o prescrizioni inerenti ad una misura di prevenzione imposta a un ente, lo stesso sia punito con idonea sanzione amministrativa pecuniaria, fatta salva la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno determinato o agevolato la violazione;

2) impedimento all'esecuzione delle misure di prevenzione, consistente nella condotta di chi:

2.1) compie attività volte a impedire, eludere o ostacolare l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale ovvero l'esecuzione del sequestro di prevenzione, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni;

2.2) compie attività volte a impedire o ostacolare l'identificazione del reale titolare di un bene, se questo viene successivamente sottoposto a sequestro o confisca di prevenzione: in quest'ipotesi sia prevista la pena della reclusione da due a sei anni; prevedere che se i fatti di cui ai numeri 2.1) e 2.2) sono commessi mediante la costituzione o l'utilizzo di documentazione contraffatta, alterata o ideologicamente falsa, la pena sia aumentata da un terzo alla metà;

3) interposizione fittizia, estendendo alle misure di prevenzione la fattispecie di cui all'articolo 12-*quinquies* decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, e successive modificazioni;

4) simulazione di credito, stabilendo che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta domanda di ammissione di credito in seno a una procedura di prevenzione, anche per interposta persona, per un credito fraudolentemente simulato, sia punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro;

5) guida abusiva di veicoli a motore da parte del sorvegliato speciale;

6) violazione dei divieti di autorizzazione e concessione conseguenti all'applicazione di una misura di prevenzione, consistente nella condotta del pubblico amministratore, funzionario o dipendente dello Stato o di al-

tro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che:

6.1) nonostante l'intervenuta decadenza o sospensione, non disponga, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi;

6.2) consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dal testo unico nei confronti dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione;

7) prevedere, nei cast di cui ai numeri 6.1) e 6.2), la pena della reclusione da due a quattro anni o, se il fatto è commesso per colpa, la pena della reclusione da tre mesi a un anno;

8) aggiornare il catalogo dei reati per i quali è prevista una aggravante speciale per i reati commessi dal sottoposto a misura di prevenzione;

9) prevedere che alla condanna per taluno dei delitti di cui alla presente lettera conseguano:

9.1) l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

9.2) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di cinque anni;

9.3) la pubblicazione della sentenza di condanna».

1.126

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera i), inserire le seguenti:

«*i-bis*) prevedere la disciplina delle spese di gestione, delle liquidazioni e dei rimborsi;

i-ter) prevedere la disciplina fiscale dei beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione;

i-quater) prevedere apposita disciplina relativa a registri, iscrizioni e certificazioni concernenti il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione;

i-quinques) disciplinare le sanzioni e i divieti accessori alle misure di prevenzione; prevedere altresì la riabilitazione;

i-sexies) prevedere la disciplina della destinazione dei beni confiscati».

1.20

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso altresì alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia che rende il proprio parere nei medesimi termini.»

1.21

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo schema di decreto legislativo ai cui al comma 1 è trasmesso altresì alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia che rende il proprio parere nei medesimi termini.»

1.22

D'ALIA, DELLA MONICA

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso altresì ai fini dell'espressione del parere, alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, ove istituita, ed il relativo parere è reso negli stessi termini di cui al comma che precede.»

G1.100

INCOSTANTE, DE SENA, CECCANTI, SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

considerato che le disposizioni contenute nella proposta di legge risultano in parte condivisibili, anche se non si rintracciano misure specifi-

che volte a garantire, in special modo con riferimento agli enti locali, che coloro i quali siano stati oggetti di misure di prevenzione non possano essere ricandidati al fine di garantire che - fatta salva ogni altra eventuale misura interdittiva - i medesimi soggetti responsabili, anche in parte, della decisione di scioglimento, possano tentare di usare la loro personale condizione per falsare la competizione elettorale;

impegna il Governo

a prendere in considerazione, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, l'introduzione di misure che garantiscano che gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile non possano essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso qualora il Tribunale competente per territorio abbia valutato in via definitiva, sulla base della proposta di scioglimento inviata dal Ministro dell'interno, la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile di uno o più amministratori locali ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare una alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

(*) Accolto dal Governo.

G1.101

DE SENA, INCOSTANTE, CECCANTI, SANNA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, MARINO
Mauro Maria, VITALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

considerato che le disposizioni contenute nella proposta di legge risultano in parte condivisibili, anche se non si rintracciano misure specifiche volte a garantire che le misure di prevenzione e di eventuale scioglimento vengano poste in essere anche nei confronti delle Aziende sanitarie locali, considerata il loro sensibilissimo ruolo nella gestione e nella erogazione

zione di servizi fondamentali per i cittadini, e che per ciò stesso andrebbe tutelato in maniera ancor più massiccia;

preso atto del fatto che la necessità di interventi sulle Aziende sanitarie locali necessita non solo dei medesimi strumenti previsti per gli enti locali ma anche di una maggiore attenzione alla programmazione delle attività per il risanamento i nonché alle modalità di sostegno, da porre in essere anche quando non sussistano i gravi motivi previsti per lo scioglimento delle medesime ma sussista comunque il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata,

impegna il Governo

a prendere in considerazione, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, l'introduzione di una o più disposizioni con cui, con riguardo alle Aziende sanitarie locali, si preveda la sostituzione dei vertici dell'ente laddove all'esito dell'accesso consegua la necessità dello scioglimento e che i nuovi dirigenti vengano nominati scegliendo tra professionisti di comprovata esperienza; il decreto di scioglimento deve prevedere anche la nomina di una Commissione di garanzia formata da dirigenti dell'amministrazione civile dei Ministeri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che si affianchi all'attività dei nuovi dirigenti dell'azienda per un periodo di dodici mesi, prorogabili di altri sei a seguito di richiesta dei vertici dell'Azienda stessa o del prefetto e che essa, unitamente ai vertici aziendali, nei primi sessanta giorni dall'insediamento, approvi un programma di attività per il risanamento dell'Azienda con particolare riguardo all'organigramma e dia avvio ai procedimenti disciplinari ritenuti necessari in esito agli accertamenti compiuti nei confronti dei dipendenti da parte della Commissione d'accesso; tale programma deve inoltre essere sottoposto alla valutazione del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e della regione; la Commissione di garanzia così istituita deve inoltre riferire alla regione e al prefetto sullo stato delle procedure di risanamento con cadenza almeno trimestrale;

a specificare che anche laddove dalla relazione d'accesso non emergano elementi tali da rendere necessaria l'adozione del provvedimento di scioglimento ma sussista comunque il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata possa essere adottato, con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta del prefetto, un programma, preventivamente approvato dal Consiglio regionale, che indichi un percorso utile a far cessare il rischio di pregiudizio riscontrato e che venga istituita una commissione di garanzia che operi con le medesime modalità e con gli stessi obiettivi di quella istituita in caso di scioglimento.

(*) Accolto dal Governo.

G1.102

D'ALIA, DELLA MONICA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'emanazione di un codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione diretta a realizzare una esaustiva ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, la loro armonizzazione, nonché il coordinamento anche con la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati;

l'articolo 648-*bis* del codice penale disciplina il reato di riciclaggio, consistente nella sostituzione a trasferimento di denaro, beni a altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero nel compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

l'articolo 648-*ter* punisce chiunque impiega in attività economiche a finanziarie denaro, beni a altre utilità provenienti da delitto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre nell'ordinamento penale il reato di autoriciclaggio.

(*) Accolto dal Governo.

G1.103

D'ALIA, DELLA MONICA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'emanazione di un codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione, diretto a realizzare una esaustiva ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, la loro armonizzazione, nonché il coordinamento anche con la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati;

l'imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa è affidata alla interpretazioni talora contraddittorie della giurisprudenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre nell'ordinamento penale una formulazione specifica, autonoma e tassativa del reato di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto stabilito dalla lettera *f)* del presente comma, delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle imprese interessate;

b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera *a)*, accertati successivamente alla stipulazione, all'approvazione o all'adozione degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera *a)*;

c) istituzione di una banca di dati nazionale unica della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa, con previsione della possibilità di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti dall'estero e secondo modalità di acquisizione da stabilirsi, nonché della possibilità per il procuratore nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di dati medesima;

d) individuazione dei dati da inserire nella banca di dati di cui alla lettera c), dei soggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalità, ad accedervi con indicazione altresì dei codici di progetto relativi a ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad altri elementi idonei a identificare la prestazione;

e) previsione della possibilità di accedere alla banca di dati di cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale;

f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione, di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

g) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione, di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, indipendentemente dal valore economico degli stessi;

h) facoltà, per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

i) facoltà per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

l) previsione dell'innalzamento ad un anno della validità dell'informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto di informativa;

m) introduzione dell'obbligo, a carico dei legali rappresentanti degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato l'informazione l'intervenuta modificazione dell'assetto societario e gestionale dell'impresa;

n) introduzione di sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui alla lettera *m*).

2. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera *c*) del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «presente legge», inserire le seguenti: «e comunque nell'ambito del codice di cui all'articolo 1,».

2.2

D'ALIA, DELLA MONICA

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) aggiornamento e semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, con contestuale previsione di generale necessità di acquisizione di informazioni prefettizie circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, per tutte le imprese interessate a contrattare con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, con gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o con altro ente pubblico e con le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, anche nella forma del subcontratto comunque denominato;»

2.3

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «familiari», inserire le seguenti: «nonché dei rispettivi».

2.4

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «conviventi», con le seguenti: «anche non conviventi e di coloro che comunque convivano».

2.5

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis). Creazione presso il prefetto territorialmente competente, delle *white list* di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi».

2.6

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «per il procuratore nazionale antimafia», inserire le seguenti: «nonchè per i soggetti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale».

Conseguentemente, alla lettera e) sostituire le parole: «della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo», con le seguenti: «del procuratore nazionale antimafia nonché dei soggetti di cui all'articolo».

2.7

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, GARRAFFA, SERRA, DE SENA, LEDDI, ARMATO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, VITALI, SANNA

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia», inserire le seguenti: «e per i procuratori distrettuali antimafia».

2.8

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «banca di dati medesima», inserire le seguenti: «e previsione con un regolamento di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia e della Commissione parlamentare antimafia, delle forme di accesso a tale banca dati da parte degli enti pubblici interessati, dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia».

2.9

D'ALIA, DELLA MONICA

Ritirato

Al comma 1, lettera c), inserire in fine le seguenti parole: «e previsione, con regolamento del presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri dell'interno e della giustizia, delle forme di accesso a tale banca dati da parte degli enti pubblici interessati, dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia;».

2.10

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). Istituzione, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, lavori, servizi e forniture, di una banca dati anagrafe pubblica dei contratti pubblici, finalizzata ad acquisire in tempo reale informazioni sui soggetti attuatori, sui contratti, sulle imprese partecipanti alle gare, sulle imprese esecutrici, sulle imprese subappaltatrici e sui noli;».

2.11

D'ALIA, DELLA MONICA

Ritirato

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «nell'attività d'impresa», inserire le seguenti: «in aggiunta a quelle previste dalla lettera f-bis)».

Conseguentemente dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) individuazione delle seguenti attività tra quelle suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa ai sensi di quanto previsto dalla lettera f): a) attività di cava; b) noli a caldo; c) fornitura di calcestruzzo; d) fornitura di bitume; e) smaltimento di rifiuti; f) lavori in terra; g) trasporto a discarica».

Conseguentemente dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire l'efficacia dei controlli nelle attività imprenditoriali di cui al comma 1, lettera f-bis), presso ogni prefettura sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è condizione per l'esercizio della relativa attività. Al momento della richiesta di iscrizione da parte dell'operatore economico interessato e successivamente ogni tre mesi, per tutta la durata dell'iscrizione, la prefettura effettua gli accertamenti di cui all'articolo 10, commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Quando a seguito delle verifiche emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese interessate, la richiesta di iscrizione è negata, ovvero viene dichiarata la decadenza dell'iscrizione stessa. L'impresa iscritta negli elenchi di cui al secondo periodo comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. La mancata comunicazione comporta la decadenza dell'iscrizione.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis acquistano efficacia dalla data di efficacia del regolamento di cui al comma 1, lettera f)».

2.12

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera l)

2.13

D'ALIA, DELLA MONICA

Ritirato

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: «sanzioni» inserire le seguenti parole: «penali ed amministrative, comprensive della reclusione da comprendersi tra un minimo di un anno ed un massimo di sei anni e dell'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione».

2.14

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, lettera n), aggiungere in fine le seguenti parole: «comprensive del divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;».

2.15

DELLA MONICA, D'ALIA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2- bis. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Qualora la collaborazione si manifesti particolarmente complessa, per la obiettiva rilevanza dei contenuti, anche in relazione alla quantità dei fatti oggetto delle dichiarazioni, per la pluralità delle autorità giudiziarie interessate o per la pendenza di procedimenti nei quali il collaboratore debba essere sentito, o si verifichino nel termine concesso dalla legge ipotesi di legittimo impedimento del collaboratore a sottoporsi all'interrogatorio, ovvero del suo difensore ad assistervi e sempre che questi non possa essere sostituito, il procuratore della Repubblica può richiedere al giudice per le indagini preliminari la proroga del termine di cui al comma 1 per un periodo proporzionato all'entità e alla durata dell'impedimento ovvero alla complessità della collaborazione e, comunque, non superiore a centottanta giorni. La richiesta è presentata, a pena di deca-

denza, entro il termine suddetto e contiene, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei fatti e degli elementi su cui si fonda. Alla richiesta è allegata la eventuale documentazione. Qualora sia stata concessa una proroga inferiore a centottanta giorni, la richiesta può essere ulteriormente presentata prima della scadenza, ma il termine complessivamente concesso non può comunque superare i centottanta giorni. Il giudice per le indagini preliminari autorizza la proroga con decreto motivato da emanare entro sette giorni dalla presentazione della richiesta comunicandolo immediatamente al procuratore della Repubblica. Le dichiarazioni rilasciate dopo la scadenza del termine e prima che il giudice per le indagini preliminari decida sulla richiesta del procuratore della Repubblica, sono utilizzabili se rese entro il limite di tempo stabilito nella proroga successivamente intervenuta";

b) al comma 9, alle parole: "Le dichiarazioni" sono premesse le seguenti: "Fermo quanto previsto dal comma 1-bis,"».

2.100

D'ALIA, DELLA MONICA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Nelle valutazioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, la Commissione prevista dall'articolo 10 si attiene alle considerazioni espresse sul punto dall'autorità giudiziaria proponente e non può discostarsi. In ogni caso, la Commissione, valutando gli elementi di cui ai commi 7 e 8, non può esprimere alcuna valutazione sulla attendibilità del collaboratore di Giustizia"».

2.16

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso altresì alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia che rende il proprio parere nei medesimi termini».

2.17

D'ALIA, DELLA MONICA

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso altresì, ai fini dell'espressione del parere, alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, ove istituita, ed il relativo parere è reso negli stessi termini di cui al comma che precede».

G2.100

D'ALIA, DELLA MONICA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'analisi dell'attività giudiziaria svolta nell'ultimo decennio dimostra, in modo ormai inequivocabile e ampiamente condiviso, che l'infiltrazione malavitosa, più che i contratti principali, sui quali comunque devono rimanere i controlli e le certificazioni attualmente in essere, riguarda i sub-contratti, soprattutto quelli relativi a specifiche attività economiche che sono espressione del controllo del territorio esercitato dalle organizzazioni criminali;

l'articolo 2, comma 1, lettera f), che prevede di estendere la certificazione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, indipendentemente dal valore del contratto alle attività che saranno individuate con un apposito regolamento, appare del tutto insufficiente a garantire un reale contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti;

impegna il Governo

ad individuare, indipendentemente dalle risultanze del citato regolamento attuativo, l'attività di cava, i noli a caldo, la fornitura di calcestruzzo, la fornitura di bitume, lo smaltimento di rifiuti, i lavori in terra ed il trasporto a discarica, quali attività economiche ad alto rischio di infiltrazioni malavitose;

a prevedere la creazione, presso ogni Prefettura, di elenchi a cui devono iscriversi i fornitori e prestatori di servizi per l'esercizio delle attività prima ricordate.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G2.101

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA, GHEDINI, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'analisi dell'attività giudiziaria svolta nell'ultimo decennio dimostra, in modo ormai inequivocabile e ampiamente condiviso, che l'infiltrazione malavitosa, più che i contratti principali, sui quali comunque devono rimanere i controlli e le certificazioni attualmente in essere, riguarda i subcontratti, soprattutto quelli relativi a specifiche attività economiche che sono espressione del controllo del territorio esercitato dalle organizzazioni criminali;

la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*) del presente disegno di legge, che prevede di estendere la certificazione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 indipendentemente dal valore del contratto alle attività che saranno individuate con un apposito regolamento, appare insufficiente a garantire un reale contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti;

questo anche in considerazione delle differenti procedure e modalità previste dal citato articolo 10 legge 575 del 1965 rispetto a quelle, molto più puntuali e significative, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

indipendentemente, quindi, dalle risultanze del citato regolamento attuativo, risulta indifferibile l'immediata individuazione, con relativo assoggettamento alle procedure di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998, di quelle attività economiche nelle quali le infiltrazioni della criminalità organizzata sono già ampiamente dimostrate;

tali attività risultano essere, ad esempio, le attività di cava, i noli a caldo, la fornitura di calcestruzzo, la fornitura di bitume, lo smaltimento di rifiuti, i lavori in terra, il trasporto a discarica; molto spesso i soggetti che operano nelle citate attività si trovano ad agire sul territorio in regime di monopolio naturale, oppure tramite «cartelli», rendendo inevitabile il rapporto tra loro e le imprese che operano in quei territori,

impegna il Governo:

nell'ambito delle proprie prerogative, al fine di garantire l'efficacia dei controlli proprio in quelle attività imprenditoriali maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni malavitose, a prevedere la creazione, presso ogni prefettura, di elenchi a cui devono iscriversi i fornitori e prestatori di servizi per l'esercizio delle attività prima ricordate, assoggettandoli

alle procedure di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 2-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 379; primo comma, del codice penale le parole: "articoli 648-bis e 648-ter" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 648 e 648-bis";

2. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis. - (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) - Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

3. L'articolo 648-ter del codice penale è abrogato.

4. L'articolo 648-*quater*, al primo comma, le parole: "dagli articoli 648-bis e 648-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 648-bis" e al terzo comma le parole: "di cui agli articoli 648-bis e 648-ter" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 648-bis"».

2.0.100 (già 10.0.2)

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio)

1. All'articolo 648-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali".

2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

2.0.101

ARMATO, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio)

1. All'articolo 648-bis del codice penale, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse;

2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

2.0.102

VALLARDI, MAZZATORTA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice penale)

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 648-bis del codice penale le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato," sono soppresse.

1-ter. Al primo comma dell'articolo 648-ter del codice penale le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse.

1-quater. Dopo l'articolo 649 del codice penale è inserito il seguente:

"Articolo 649-bis. - 1. Nel caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per tutti i delitti m'enti scopo di lucro è sempre ordinata la confisca (240) dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero di somme di denaro, beni od utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona, per un importo pari al valore dell'illecito arricchimento conseguito, salvi i diritti della persona offesa dal reato, alle restituzioni e al risarcimento dei danni"».

2.0.103LUMIA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO
Mauro Maria, SANNA, VITALI**Ritirato**

Dopo l'articolo, inserie il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 416-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da venti a venticinque anni";

2) al secondo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da venti tre a ventotto anni";

3) al quarto comma, le parole: "da sette a quindici" sono sostituite dalle seguenti: "da ventitre a ventinove" e le parole: "da dieci a ventiquattro" sono sostituite dalle seguenti: "da venticinque a trenta";

b) all'articolo 416-ter del codice penale, dopo le parole: "di denaro" sono aggiunte in fine le seguenti: "ovvero della prestazione di altra utilità";

c) all'articolo 629 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "da venti a venticinque anni e con la multa da 1.000 a 4.000 euro";

2) al secondo comma, le parole: "da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098" sono sostituite dalle seguenti: "da venticinque a trenta anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000";

d) all'articolo 644, le parole: "da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000" sono sostituite dalle seguenti: "da dieci a venticinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 60.000"».

2.0.2

DELLA MONICA, D'ALIA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: "e di omertà" sono sostituite dalle seguenti: "o di omertà"».

2.0.3

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: "e di omertà" sono sostituite dalle seguenti: "o di omertà".

b) all'ultimo comma le parole da: "anche alla camorra" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a tutte associazioni mafiose comunque denominate"».

2.0.4

DELLA MONICA, D'ALIA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico mafioso) - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati"».

2.0.5

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dai seguente:

"Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico mafioso). - La pena Stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'organizzazione criminale o di suoi associati"».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in

via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.

6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

EMENDAMENTI

3.1

D'ALIA, DELLA MONICA

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando» inserire le seguenti: «il divieto d'impiego del contante e».

3.2

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO MAURO Maria, VITALI

Ritirato

Al comma 9, sostituire le parole da: «che nei contratti sottoscritti» fino a: «nullità assoluta» con le seguenti: «, prima di concedere le eventuali autorizzazioni di sua competenza, che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, sia inserita, a pena di nullità assoluta, ove non soggetta a preventiva autorizzazione».

ARTICOLI 4, 5 E 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali)

1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

Art. 5.

Approvato*(Identificazione degli addetti nei cantieri)*

1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *u*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *c*), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 6

Approvato*(Sanzioni)*

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del CUP di cui all'articolo 3, comma 5.

3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.

4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

EMENDAMENTI

6.1

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 3, comma 8» inserire le seguenti: «e il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione per non meno di 24 mesi»

6.3

D'ALIA, DELLA MONICA

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 5 al 20 per cento» con le seguenti: «dal 20 al 100 per cento».

6.2

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO MAURO Maria, VITALI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 5 al 20 per cento» con le seguenti: «dal 15 al 25 per cento».

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: «dal 2 al 10 per cento» con le seguenti: «dal 3 al 15 per cento»;

al comma 3, sostituire le parole da: «pari a 500 euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «dal 2 al 10 per cento del valore di ciascun accredito»;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, nonché l'omessa indicazione del CUP nel bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro».

6.4

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: «, nonché l'interdizione per le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 3, comma 1, dalla possibilità di concludere contratti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici per la durata di un anno».

6.5

D'ALIA, DELLA MONICA

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate,» inserire le seguenti: «tramite intermediari abilitati ma».

6.6

D'ALIA, DELLA MONICA

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «dal 2 al 10 per cento» con le seguenti: «dal 10 al 50 per cento».

6.7

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «5 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: «10 per cento».

6.8

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Al comma 4, sostituire la parola: «comporta» con le seguenti: «nonchè l'omessa indicazione del CUP nel bonifico bancario o postale comportano».

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**Art. 7.****Approvato**

(Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione)

1. Alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – *1.* A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.

2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2-*bis*, comma 3, e all'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell'attività, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia

diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria può delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.

3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.

4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 2-bis, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.

6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani»;

c) all'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 30, primo comma, hanno la disponibilità».

EMENDAMENTO

7.1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «10.329,14» con la seguente: «5.000» e sopprimere le parole: «Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7**7.0.100**

VALLARDI, MAZZATORTA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 12-quinques e 12-sexies della legge 7 agosto 1992, n. 356, "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa")

1. Il comma 1 dell'articolo 12-quinques del decreto-legge 8 giugno 1992, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituito dai seguenti:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali di misure cautelari reali previste dal titolo II del libro IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, (CPP) o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

1-bis. Alla stessa pena soggiace colui che dopo l'attribuzione fittizia ad altri mantiene la disponibilità di fatto del denaro dei beni o delle utilità di cui al primo comma".

2. Il comma 2 dell'articolo 12-*quinques* del decreto-legge 8 giugno 1992, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituito dal seguente:

"2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e comma 1-*bis* e dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale coloro nei cui confronti pende procedimento penale, ovvero abbia riportato condanna, per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 600, 601, 602, 629, 630, 644 e 644-*bis*, 473 primo e seconde comma, 474 del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 12 comma 3-*bis* e 3-*ter* del decreto-legge 25 luglio 1998, n. 86, e successive modificazioni ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati".

3. Al primo comma dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "nonché dall'articolo 12-*quinques*, comma 1" è aggiunto l'inciso "e 1-*bis*"».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «commessi con finalità di terrorismo» sono inserite le seguenti: «o di eversione»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1»;

c) al comma 2, dopo le parole: «o indicazioni di copertura» sono inserite le seguenti: «, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5,»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominate "attività antidroga", è specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini. Dell'esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, è indicato il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa»;

f) al comma 5, le parole: «avvalersi di ausiliari» sono sostituite dalle seguenti: «avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone.»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, limitatamente ai citati articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale»;

h) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, il pubblico ministero può richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per

l'esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato»;

i) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni»;

l) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-*bis* e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, la comunicazione è trasmessa al procuratore nazionale antimafia»;

m) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto»;

n) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni»;

o) al comma 11 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis*) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni».

2. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 97 è sostituito dal seguente:

«Art. 97. - (*Attività sotto copertura*). - 1. Per lo svolgimento delle attività sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni»;

b) l'articolo 98 è abrogato.

3. All'articolo 497 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16

marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di copertura utilizzate nel corso delle attività medesime».

4. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I-bis*. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attività di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono le generalità di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle attività medesime»;

b) all'articolo 147-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, dopo la parola: «Esame» sono inserite le seguenti: «degli operatori sotto copertura,»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I-bis*. L'esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attività sotto copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della persona sottoposta all'esame e con modalità determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile»;

3) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis*) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonché ausiliari e interposte persone, in ordine alle attività dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.1

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO,
CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis.

*(Introduzione degli articoli 371-ter, 371-quater, 371-quinquies, 371-sexies,
371-septies e 371-octies nel codice di procedura penale)*

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 371-ter.

(Procedura attiva di costituzione di Squadre investigative comuni)

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati, sempreché vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse o di assicurare il coordinamento delle indagini con l'autorità straniera.

2. La richiesta di cui al comma 1, nel caso di avocazione delle indagini a norma dell'articolo 372, è formulata dal procuratore generale presso la Corte d'appello; nei casi indicati dall'articolo 371-bis, comma 3, lettera h), dal procuratore nazionale antimafia.

3. La richiesta di costituzione della squadra investigativa comune è trasmessa alla competente autorità dello Stato estero. L'autorità giudiziaria richiedente, inoltre, informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero o dall'ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

5. Nei casi previsti da accordi internazionali in vigore per lo Stato, quando la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune proviene dall'autorità di uno Stato estero, il procuratore della Repubblica informa dell'iniziativa il procuratore generale presso la Corte d'appello, o il

procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo.

6. Se il procuratore della Repubblica ritiene che la competenza appartiene ad altro ufficio, trasmette immediatamente la richiesta di cui al comma 1 all'autorità giudiziaria competente, dandone avviso all'autorità straniera richiedente.

7. Nei casi di cui agli articoli 371-*ter*-e 371-*quater*, il procuratore della Repubblica o, nei casi indicati nell'articolo 371-*ter*, comma 2, il procuratore generale presso la Corte d'appello o il procuratore nazionale antimafia, forma, con le competenti autorità straniere, l'atto scritto di costituzione della squadra investigativa comune.

8. L'atto che costituisce la Squadra investigativa comune contiene l'indicazione:

a) del titolo di reato con la descrizione sommaria del fatto oggetto delle indagini;

b) dei motivi che giustificano la costituzione della squadra;

c) del nominativo del direttore della squadra;

d) dei nominativi dei membri nazionali e di quelli distaccati che la compongono;

e) degli atti da compiersi;

f) della durata delle indagini;

g) degli Stati, delle organizzazioni internazionali e degli altri organismi istituiti, ai quali è richiesta, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la designazione di rappresentanti esperti nelle materie dell'indagine comune;

h) delle modalità di partecipazione dei rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, organizzazioni internazionali e organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea.

9. Nei casi di cui agli articoli 371-*ter* e 371-*quater*, l'atto costitutivo della squadra investigativa comune è trasmesso senza ritardo al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno.

10. Nel caso di cui all'articolo 371-*quater*, il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di costituzione della squadra investigativa comune, può disporre con decreto che non si proceda al compimento degli atti indicati, se risulta evidente che gli stessi sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

11. Il termine di cui all'articolo 371-*quinquies*, comma 2, lettera j), non può essere superiore a sei mesi, salvo proroghe giustificate dalla oggettiva impossibilità di concludere le indagini nel termine stabilito. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno. La proroga è comunicata al Ministro della giustizia ed al Ministro dell'interno, nonché, ai fini dell'eventuale coordinamento investigativo, al procuratore generale presso la Corte d'appello, o al procuratore nazionale antimafia, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, in caso di successive modificazioni del contenuto dell'atto costitutivo della squadra.

13. Salvo che nell'atto costitutivo sia stabilito diversamente, i soggetti distaccati dall'autorità giudiziaria o investigativa di altro Stato possono partecipare agli atti di indagine da compiere nel territorio dello Stato, nonché all'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai membri distaccati sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra investigativa comune. Ad essi, se autorizzati al porto d'armi sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del codice penale.

14. L'atto costitutivo può altresì prevedere che rappresentanti ed esperti designati da altri Stati, da organizzazioni internazionali e dagli organismi istituiti nell'ambito dell'Unione europea siano autorizzati ad assistere o a partecipare all'esecuzione degli atti di indagine da compiersi nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nell'atto costitutivo. Ai rappresentanti e agli esperti, se autorizzati a partecipare al compimento di atti di indagine, sono attribuite le funzioni di agenti di polizia giudiziaria, nei limiti previsti dall'atto costitutivo della squadra.

15. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.

16. L'autorità giudiziaria osserva le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nel fatto costitutivo."

17. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse forme e modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune;"

18. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero o di un ufficiale di polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo.

19. Lo Stato italiano è responsabile per i danni derivanti dagli atti illeciti commessi sul territorio dello Stato da funzionari stranieri e dai membri distaccati della squadra investigativa comune.

20. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato italiano rinuncia a richiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune, indicate nell'atto costitutivo.

21. Dall'attuazione degli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater 8-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, all'attuazione dei medesimi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Modifica all'articolo 353 del codice penale, concernente il reato di turbata libertà degli incanti)

1. All'articolo 353, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».

EMENDAMENTO

9.100

VALLARDI, MAZZATORTA

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 473 del Codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 473. - *(Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)*. - 1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000.

2. Soggiace alla pena della reclusione da sei mesi o tre anni e della multa da euro 2.500 a euro 25.000 chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali.

3. La stessa pena di cui al comma uno si applica a chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del ricetta di proprietà industriale, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di brevetti, disegni e modelli industriali, nazionali o esteri di prodotti contraffatti o alterati.

4. La stessa pena di cui al comma due si applica a chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titoli di proprietà industriale, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali contraffatti o alterati.

5. I delitti previsti dai commi precedenti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Modifiche all'articolo 353 e 437 del Codice penale».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Divieto di concessione o erogazione di contributi o finanziamenti)

1. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1995 n. 252, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono concedere o erogare contributi, finanziamenti o mutui agevolati né altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, quando la persona richiedente, ovvero taluno tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente richiedente, ha riportato condanna ovvero è stata applicata nei suoi confronti la pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, con sentenza

divenuta irrevocabile, salvi gli effetti degli articoli 178 del codice penale e 445 del codice di procedura penale:

a) per uno dei delitti previsti nel Titolo II, Capo I, e nel Titolo VII, Capo III, del libro secondo del codice penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 353, 355, 356, 416, 416-*ter*, 589 e 590, ove aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 640 secondo comma, 640-*bis*, 644, 648, 648-*bis*; -648-*ter* del medesimo codice penale, per uno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, 216, 217 e 223 del regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per uno dei reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per un qualunque altra delitto non colposo.

2. Nei casi in cui le situazioni ostative di cui al comma 1 intervengano dopo la concessione o l'erogazione, totale a parziale, dei contributi a dei finanziamenti, le amministrazioni, enti o società di cui al medesimo comma 1 procedono alla revoca della concessione o dell'erogazione.

3. Costituiscono causa di sospensione della erogazione di agevolazioni a incentivi:

a) la pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna, o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, della presente legge;

b) l'emissione di un provvedimento provvisorio di divieto di ottenere le erogazioni di cui al comma 1 emessa dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Nei casi previsti dal comma 1, il passaggio in giudicato delle sentenze di cui alla lettera *a)*, ovvero la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione comportano la revoca delle concessioni a erogazioni eventualmente disposte. La sospensione è revocata anche d'ufficio se, a seguito di annullamento o riforma delle sentenze di cui alla lettera *a)*, ovvero a seguito di revoca o modifica del provvedimento provvisorio di cui alla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo, è accertata la mancanza delle situazioni ostative previste dal comma 1, lettere *a)* e *b)*.

5. La persona a l'ente richiedente attesta l'insussistenza delle cause ostative alla concessione o erogazione di cui all'articolo 9-*bis* e delle cause di sospensione di cui all'articolo 9-*ter* della presente legge mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

6. Nella dichiarazione, prevista dal comma 1, il richiedente indica anche i provvedimenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, e gli altri procedimenti penali di cui sia a conoscenza.

7. Ai fini dell'accertamento delle cause di cui al comma 1 del presente articolo, si applica l'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1000, n. 445. In sede di verifica delle dichiarazioni del richiedente, le amministrazioni, enti o società di cui al comma 1 richiedono al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti previsti dall'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

8. Fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai soggetti nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, prima della data di entrata in vigore della presente legge».

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)

1. Dopo l'articolo 353 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 353-bis. - *(Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

EMENDAMENTI**10.1**

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «promesse» inserire le seguenti: «di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare eventuali interessi ed esigenze, o con»;

b) sostituire la parola: «1.032» con la seguente: «10.320».

10.2

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Al comma 1, capoverso, aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-bis. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.032».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.1

DELLA MONICA, MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, D'AMBROSIO, LUMIA, SERRA, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, ARMATO, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO MAURO Maria, VITALI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di sostenere e di incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, sulla base dell'istruttoria operata dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, stipula coperture assicurative in favore delle vittime di richieste estorsive che forniscono all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione di fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato un danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

2. La stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1, ovvero il rimborso dei premi assicurativi, è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, al fine di ristorarli da eventuali danni a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero da un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, o per ritorsione alla mancata adesione: a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.

3. Le polizze assicurative di cui al comma 1 sono stipulate a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive ai cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44.

4. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di copertura assicurativa e al recupero delle somme già erogate nel caso in cui i-soggetti indicati al comma 2, in relazione alle denunce presentate, abbiano reso dichiarazioni false o reticenti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

1. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, le parole: «e dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

2. All'articolo 147-*bis*, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) quando l'esame è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Norme in materia di certificazione antimafia)

1. È istituito l'albo delle imprese qualificate a intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione. L'albo, diviso in tre sezioni, una per i

lavori pubblici, una per i servizi, una per le forniture, è organizzato secondo un apposito decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che prevede le modalità d'iscrizione all'albo medesimo al fine di ottenere il certificato di qualità e impermeabilità alla infiltrazione della criminalità organizzata, previa acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, rilasciate dal prefetto della provincia in cui ha sede l'impresa. Le suddette informazioni devono essere acquisite ogni tre mesi e, comunque, rinnovate in concomitanza con i cambiamenti societari.

2. Nei bandi per l'affidamento degli appalti, la pubblica amministrazione prevede, tra i requisiti obbligatori per l'ammissione delle imprese alla procedura concorsuale, l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, la cui consultazione è assicurata attraverso un'apposita rete informatica; il decreto di cui al comma 1 prevede altresì le modalità di gestione della rete e l'istituzione preposta alla formazione, gestione e aggiornamento dell'albo.

3. È istituita una società a prevalente capitale pubblico, il cui funzionamento è regolato da apposito decreto del Ministro della giustizia da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che assumerà in carico le attività imprenditoriali delle imprese le quali, a seguito del rilascio di informazione interdittiva, non siano più in grado di ottemperare ad obblighi contrattuali già assunti verso la pubblica amministrazione.

4. Gli imprenditori che, per aver fornito la propria collaborazione nell'attività di contrasto della criminalità organizzata, sono impossibilitati a gestire direttamente la propria impresa, possono contribuire alla gestione della società di cui al comma 3.

5. All'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Ai fini di cui al comma 2, gli elementi relativi ai tentativi d'infiltrazione mafiosa sono desunti dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia nonché dalle risultanze del tavolo tecnico di cui al comma 7-bis".

6. All'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, dopo il comma 7, sostituito dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:

"7-bis. In ogni prefettura è istituito un tavolo tecnico che prevede la partecipazione dei rappresentanti delle forze di polizia e, ove necessario,

di un rappresentante dell'autorità giudiziaria, individuato dal procuratore generale presso la corte d'appello competente per territorio. Il suddetto tavolo tecnico fornisce, nel rispetto del segreto istruttorio, le informazioni necessarie a tutelare la pubblica amministrazione da tentativi di infiltrazione mafiosa. Il tavolo tecnico è coordinato dal prefetto o da un suo delegato".

7. Qualora, prima dell'espletamento di una gara d'appalto, pervengano notizie di tentativi di condizionamento dell'asta da parte della criminalità organizzata, i suddetti tentativi devono essere comunicati dalla stazione appaltante al prefetto competente per territorio che effettua i necessari accertamenti, avvalendosi anche del tavolo tecnico di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, inserito dal presente articolo. Qualora i suddetti accertamenti abbiano esito positivo, le procedure di gara sono sospese e si procede alla riapertura dei termini di presentazione dell'offerta. Le imprese risultate condizionate ovvero infiltrate da parte della criminalità organizzata all'esito degli accertamenti disposti dal prefetto, sono espunte dall'albo di cui al comma 1 e non possono presentare istanza di reinscrizione per i cinque anni successivi alla data del provvedimento di espunzione».

11.0.2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di confisca, associazione di tipo mafioso, nonché di scambio elettorale politico-mafioso)

1. All'articolo 240 del codice penale, dopo il comma quarto, è aggiunto, in fine, il seguente:

"È sempre disposto il sequestro del denaro, dei beni, del profitto illecito o delle altre attività di cui la persona fisica o l'ente, anche privo di personalità giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito-dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica"».

11.0.3

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di confisca, associazione di tipo mafioso, nonché di scambio elettorale politico-mafioso)

1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo l'ottavo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Chiunque, fuori dai casi previsti da questo articolo e salvo che il fatto costituisca più grave reato, eccedendo i limiti del legittimo esercizio di un'attività politica, economica, professionale o di altra natura, ovvero abusando dei poteri -o violando i doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, protegge o comunque agevola un'associazione di tipo mafioso, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni."».

11.0.4

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale dopo le parole: "con finalità di terrorismo" sono inserite le seguenti: "o di eversione dell'ordinamento costituzionale".

2. All'articolo 371-bis, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "51 comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "51, commi 3-bis e 3-*quater*".

3. All'articolo 70-*bis*, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "51 comma 3-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "51, commi 3-*bis* e 3-*quater*,"».

11.0.100

D'ALIA, DELLA MONICA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione)

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 5-*bis* sono inseriti i seguenti:

5-*bis*.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

5-*bis*.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-*bis*.1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-*bis*.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione".

Art. 14-*ter*.

(Effetti della condanna)

1. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, comma 5-*bis*.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 14-*bis*, della presente legge, comporta l'interdizione dai pubblici uf-

fici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.

2. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici".».

11.0.5

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione)

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:

"5-bis.1. Le persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi della presente legge non possono, con alcun mezzo, direttamente o indirettamente, svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, durante qualsiasi tipo di competizione elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli.

5-bis.2. Il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, inequivocabilmente a conoscenza della condizione di sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza del soggetto di cui al primo periodo, richiede a tale soggetto la prestazione dell'attività di cui al comma 5-bis.1. Il tribunale ordina la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale".».

ARTICOLI 12 E 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Coordinamenti interforze provinciali)

1. Al fine di rendere più efficace l'aggressione dei patrimoni della criminalità organizzata, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il procuratore nazionale antimafia stipulano uno o più protocolli d'intesa volti alla costituzione, presso le direzioni distrettuali antimafia, di coordinamenti interforze provinciali, cui partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia.

2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 definiscono le procedure e le modalità operative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l'azione investigativa per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, fermo restando il potere di proposta dei soggetti di cui all'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Art. 13.

Approvato.

(Stazione unica appaltante)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:

- a) gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA;
- b) le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA;
- d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia.

EMENDAMENTO

13.1

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «regolamento di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia e della Commissione parlamentare antimafia».

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le misure previste per i testimoni di giustizia)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il comma 2-*septies* è sostituito dal seguente:

«2-*septies*. Nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale e in pendenza della decisione relativa all'eventuale richiesta di sospensione ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, il provvedimento di cui al comma 2-*sexies* rimane sospeso».

2. All'articolo 16-*ter*, comma 1, lettera *e*), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per

essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in de-
roga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

14.1

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO,
CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 2. aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 16-ter del decreto legge 15 gennaio 1991; n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) alla assunzione, anche a tempo determinato, in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità posseduti;"

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, previa valutazione selettiva di idoneità, nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2.e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanare a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate".

2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera e-bis) e del comma 2 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 2, introdotti dal comma 3 del presente articolo, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica"».

14.2

LI GOTTI, PARDI, DELLA MONICA, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8; convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) le parole: "verbale illustrativo", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "verbale riepilogativo";

b) all'articolo 16-*quater*, sono apportate le seguenti modificazioni

1. al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di particolare rilevanza e complessità delle notizie rese e della conseguente necessità di effettuare i necessari riscontri, il termine di centottanta giorni di cui al periodo precedente, su richiesta motivata del Procuratore della Repubblica al competente giudice per le indagini preliminari distrettuale, può essere prorogato sino a ulteriori centottanta giorni con provvedimento motivato";

2. il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. La manifestazione della volontà di collaborare e le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato "verbale riepilogativo dei contenuti della collaborazione", redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale, che è inserito, per intero, in apposito fascicolo tenuto dal Procuratore della Repubblica cui la manifestazione di volontà di collaborare e le dichiarazioni sono state rese e, per estratto; nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale relativo al procedimento cui la manifestazione di volontà di collaborare e le dichiarazioni rispettivamente e direttamente si riferiscono. Il verbale è segreto fino a quando sono segreti gli estratti indicati nel precedente periodo. Di esso è vietata la pubblicazione a norma dell'articolo 114 del codice di procedura penale.";

3. al comma 7, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono"».

G14.100

DELLA MONICA, D'ALIA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, LUMIA, SERRA, GHEDINI, CECCANTI, SANNA, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, MARINO Mauro Maria, VITALI

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

la disciplina dei collaboratori di giustizia, ha trovato limiti nella esperienza attuativa per la particolare rilevanza e complessità di talune collaborazioni, e la pluralità degli impegni processuali ai quali costoro sono chiamati, specie nella fase di avvio della collaborazione medesima;

qualora la collaborazione si manifesti particolarmente complessa, per la obiettiva rilevanza dei contenuti, anche in relazione alla quantità dei fatti oggetto delle dichiarazioni, per la pluralità delle autorità giudiziarie interessate o per la pendenza di procedimenti nei quali il collaboratore debba essere sentito, o per il fatto che si verifichino nel termine concesso dalla legge ipotesi di legittimo impedimento del collaboratore a sottoporsi all'interrogatorio, ovvero del suo difensore ad assistervi e sempre che questi non possa essere sostituito, appare necessario prevedere la possibilità della proroga del termine di centottanta giorni per un periodo proporzionato all'entità e alla durata dell'impedimento ovvero alla complessità della collaborazione;

impegna il Governo:

a modificare la disciplina dei collaboratori di giustizia, per evitare che il termine di centottanta giorni sia di ostacolo proprio per le collaborazioni più rilevanti e, quindi, di maggiore interesse per la giustizia.

G14.101

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Il Senato,

In sede di esame del disegno di legge n. 2226, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»,

premesso che:

l'articolo 14 del provvedimento in oggetto reca disposizioni di modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le misure previste per i

testimoni di giustizia, tematica trattata anche in diverse proposte emendative;

considerato che:

la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, istituita dall'articolo 10 della legge 15 marzo 1991, n. 82, nella riunione del 15 giugno 2010, non ha accolto la richiesta di ammissione al programma speciale di protezione nei confronti di Spatuzza Gaspare, avanzata congiuntamente, in data 15 gennaio 2010, dalle Procure della Repubblica di Firenze e Caltanissetta, con l'intesa della Procura distrettuale di Palermo;

alla suddetta proposta si è accompagnato il parere del Procuratore Nazionale Antimafia, il quale, con nota del 23 aprile 2010, ha fatto riferimento alle dichiarazioni di Spatuzza e alle «conoscenze acquisite *de relato*»;

le dichiarazioni in oggetto sono state rese dal collaboratore di giustizia alle autorità giudiziarie nei termini previsti dall'articolo 16-*quater* della citata legge n. 82 del 1991, come novellata dalla legge n. 45 del 2001;

la Commissione centrale ha ritenuto di dover precisare che le dichiarazioni *de relata* sono state rese in data 16 giugno 2009 e che nelle suddette dichiarazioni Spatuzza riferiva il racconto di Giuseppe Graviano e i riferimenti di questi alle persone di Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi;

considerato altresì che:

il comma 6 dell'articolo 16-*quater* della citata legge n. 82 del 1991 recita:

«Le notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4 sono quelle processualmente utilizzabili che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili»;

il richiamo ai commi 1 e 4, operato dal suddetto comma 6, costituisce un espresso riferimento ai contenuti del verbale illustrativo della collaborazione. Per espressa previsione normativa, quindi, dal verbale illustrativo sono escluse le notizie *de relato*, ossia quelle riferite da Spatuzza aventi ad oggetto il racconto con il riferimento alle persone sopra menzionate;

la Commissione centrale ha posto a fondamento della sua decisione l'asserita tardività delle dichiarazioni *de relata* rese dalla persona per la quale era proposta l'ammissione allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia;

nella seduta del 6 luglio 2010 della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia, il Sottosegretario on. Mantovano, audito in qualità di Presidente della Commissione centrale per i collaboratori di giustizia, ha dichiarato (pagina 18 del resoconto stenografico n. 49) :

«Dice il senatore Li Gotti che questo provvedimento è debole e giuridicamente sciatto perché – l'argomento è interessante dal punto di vista giuridico – non si tiene conto che le dichiarazioni di Spatuzza oltre i 180 giorni erano dichiarazioni *de relato*: aveva riferito ciò che gli aveva detto Graviano. Non erano dichiarazioni dirette: Spatuzza non aveva assistito agli incontri che descriveva Graviano, ma riportava *de relato*. Invece, secondo questa argomentazione, le dichiarazioni che devono essere rese entro i 180 giorni sono quelle rientranti nell'articolo 194 del codice di procedura penale, cioè le dichiarazioni riguardanti atti vissuti o conosciuti direttamente. Le dichiarazioni di Spatuzza invece sono *de relato* e, quindi, sono disciplinate dall'articolo 195 del codice di procedura penale. Come Commissione ci siamo posti questo problema ma non abbiamo condiviso questo tipo di rilievo perché quello che conta è che le dichiarazioni di Spatuzza oltre i 180 giorni, quale che sia la loro natura, dichiarazioni dirette o *de relato*, siano ritenute utilizzabili prima dalle procure proponenti e poi dal giudice del dibattimento, cosa che è avvenuta perché quest'ultimo, quando ha dichiarato utilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, non ha fatto eccezione per le deposizioni di Spatuzza.»;

di tale valutazione, pretenziosamente giuridica seppur manifestamente contraria al dettato normativo (in base al quale, ai sensi del citato comma 6 dell'articolo 16-*quater* della legge n. 82 del 1991, «le notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4 sono quelle processualmente utilizzabili che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili») non vi è, tuttavia, traccia alcuna nel provvedimento della Commissione centrale del 15 giugno 2010 con cui veniva negata l'ammissione allo speciale programma di protezione;

con riferimento alla desegretazione del provvedimento, con conseguente diffusione mediatica, avvenuta a ridosso della camera di consiglio della Corte di Appello di Palermo nel processo Dell'Utri, il sottosegretario Mantovano, nella medesima audizione del 6 luglio scorso innanzi alla Commissione antimafia, ebbe a dichiarare (pagina 38 del citato resoconto stenografico) : «Sulla questione che poneva sempre il senatore Li Gotti della desegretazione del provvedimento che sarebbe un abuso, oltre alle osservazioni che faceva il presidente Caruso, che ringrazio, vorrei informare la Commissione che - per una delibera che la stessa Commissione centrale si è data come fonte di prassi già nel 2001, dopo l'approvazione della legge n. 45 -, quando ci sono provvedimenti di rigetto o comunque provvedimenti che si immagina possano essere impugnati, la desegretazione del provvedimento va in automatico, non costituisce l'eccezione, ma la regola. E ciò, perché si evita il ritardo della richiesta alla Commissione della desegretazione da parte dell'interessato che vuole impugnare il provvedimento dinanzi al Tar. In tal modo abbattiamo i tempi, rendendo l'atto immediatamente disponibile nella sua interezza così, se si ritiene, lo si può impugnare subito dinanzi al TAR senza perdere ulteriore tempo.» Ebbene, tale affermazione è manifestamente inveritiera. Non es-

sendo la desegretazione una decisione adottata per evitare «il ritardo della richiesta alla commissione della desegretazione da parte dell'interessato» e quindi per scongiurare, nell'interesse del medesimo, un malaugurato rallentamento, il paventato ritardo è giuridicamente escluso da quanto la stessa delibera di negazione espressamente prevede, laddove chiarisce che: «avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro il termine di giorni sessanta dalla data di notifica». La lesta desegretazione non è stata, quindi, per nulla finalizzata alla facilitazione di conoscenza di un atto che per legge deve essere notificato e dalla cui data di notifica decorre il termine di sessanta giorni per il ricorso al T.A.R.;

raccomanda al Governo, attesa la delicatezza della materia afferente l'importante istituto dei collaboratori di giustizia, il loro trattamento sanzionatorio, le misure di protezione per loro ed i loro familiari nonché il cambio di generalità, di procedere ad una puntuale e giuridicamente corretta applicazione della legge, onde evitare che disinvolute interpretazioni della norma possano essere valutate alla stregua di decisioni strumentalmente politiche e non di atti amministrativi.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 14

14.0.100

LUMIA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO
Mauro Maria, SANNA, VITALI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) i testimoni hanno accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati nel limite massimo di euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;

e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;

f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia»;

b) al comma 3, le parole: «nonché dell'organismo previsto dall'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonché della Direzione investigativa antimafia».

EMENDAMENTO

15.1

D'ALIA, DELLA MONICA

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, le lettere d), e) e f), g) sono sostituite dalle seguenti:

"d) dal Procuratore nazionale antimafia;

e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna;

f) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna;

g) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia"».

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 15****15.0.100**LUMIA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO
Mauro Maria, SANNA, VITALI**Ritirato**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 31 marzo 2010, n. 50, recante norme sull'Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. All'articolo 2 comma 3, decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 31 marzo 2010, n. 50, dopo la lettera d) inserire la seguente lettera:

"d-bis) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante dell'Agenzia per le ONLUS, da un rappresentante designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

15.0.101

LUMIA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO
Mauro Maria, SANNA, VITALI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 31 marzo 2010, n. 50, recante norme sull'Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 31 marzo 2010, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia con le seguenti: Ogni sei mesi l'Agenzia è tenuta a trasmettere al Parlamento una relazione dettagliata sulla consistenza e lo stato dei beni e sulle problematiche insorte in relazione alla gestione dei beni sequestrati e confiscati;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché per la definizione di progetti integrati di utilizzo dei beni acquisiti allo Stato e per il superamento di eventuali criticità, l'Agenzia può richiedere l'assistenza delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti possono convocare conferenze di servizio cui sono chiamati a partecipare anche rappresentanti dei comuni, delle regioni e delle province, nonché di altre amministrazioni o enti pubblici e di associazioni, di volta in volta interessati. Per le specifiche esigenze di singole province, possono essere altresì costituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nuclei operativi di supporto, cui partecipano i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di specifici compiti sotto il coordinamento delle prefetture e secondo le direttive dell'Agenzia"».

15.0.102

LUMIA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO
Mauro Maria, SANNA, VITALI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 31 marzo 2010, n. 50, recante norme sull'Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 31 marzo 2010, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f, numero 4) capoverso: "2-bis", sostituire le parole "cinque anni" con "sette anni";

b) al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

"g) all'articolo 2-duodecies sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

'1. Le somme ricavate ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-undecies, lettere b) e c), e i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione di beni aziendali di cui al comma 3 del medesimo articolo 2-undecies, affluiscono in due fondi, nella misura del 50 per cento per ciascun fondo, istituiti presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

2. Un Fondo di garanzia a favore dei soggetti di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 2-undecies, per consentire loro l'accesso al credito per la realizzazione di progetti volti al risanamento o al miglioramento dei beni immobili confiscati assegnati in concessione.

3. Un Fondo per il risarcimento dei danni a favore dei soggetti assegnatari dei beni confiscati che siano stati vittime di atti intimidatori attraverso la distruzione o la sottrazione anche di beni strumentali alla gestione degli stessi beni confiscati,

3-bis. Il direttore dell'Agenzia è competente a disporre sulle richieste di autorizzazione al contributo previa delibera del Consiglio direttivo' ";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Gli enti territoriali di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti che viene periodicamente aggiornato. L'elenco reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati

concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni, nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto, la durata dell'atto di concessione"».

15.0.103

LUMIA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO
Mauro Maria, SANNA, VITALI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 31 marzo 2010, n. 50, recante norme sull'Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 31 marzo 2010, n. 50.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

1. Per l'anno 2010, nel calcolo del saldo finanziario dei Comuni, effettuato ai sensi del comma 5 dell'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono escluse le spese sostenute per la ristrutturazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, per la promozione dell'associazionismo *anti racket*.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4-*duodecies*.

3. A decorrere dalla data di entrato in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 75 milioni di euro per l'anno 2010"».

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008 (2292)

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 138 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 8.472 annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

SULLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA PER RESISTERE IN UN CONFLITTO
DI ATTRIBUZIONE DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Proposta di non costituire in giudizio il Senato

G1

SANNA, LEGNINI, LUSI, ADAMO, MERCATALI, LEDDI, CASSON, MARINARO,
D'ALIA, LI GOTTI

Il Senato,

decidendo sulla proposta di costituzione del Senato nel giudizio davanti alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal Tribunale di Firenze, e dichiarato ammissibile con ordinanza del 10/13 maggio 2010, nei confronti del Senato della Repubblica, concernente l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Giorgio Stracquadanio, senatore all'epoca dei fatti;

atteso che il membro del Parlamento in questione, in una recente intervista, ha prefigurato per il Presidente della Camera dei deputati l'applicazione della «ipotesi Boffo» (o anche «trattamento Boffo»), intendendosi riferire alla campagna di stampa nei confronti dell'allora direttore del quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, la cui portata diffamatoria e basata su carte false ha portato il direttore del giornale che se ne è fatto veicolo alla temporanea sospensione dall'Ordine dei giornalisti ed alle pubbliche scuse alla vittima della campagna di stampa;

ritenendo inopportuno che il Senato della Repubblica avvalli anche indirettamente una applicazione impropria dell'articolo 68 della Costituzione, posto a tutela della libera espressione del Parlamento, e non quale scudo improprio di intenti diffamatori,

delibera di non costituire in giudizio il Senato nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale Ordinario di Firenze, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 10/13 maggio 2010.

Allegato B

Testo integrale della relazione orale del senatore Filippi Alberto sul disegno di legge n. 2292

Il provvedimento in titolo rappresenta una tappa fondamentale nel processo di avvicinamento di Belgrado all'Unione europea. L'Accordo s'inquadra nel più vasto Processo di stabilizzazione e di associazione dei Balcani, lanciato dal Consiglio europeo di Colonia del 3-4 giugno 1999. L'Accordo è stato firmato in Lussemburgo il 29 aprile 2008, contestualmente all'Accordo interinale che ha reso operative, a partire dal 10 febbraio 2010, le disposizioni riguardanti gli scambi, le questioni commerciali e i trasporti.

L'Accordo è stato fortemente sostenuto dall'Italia e si inserisce nel processo di allargamento inteso a stabilizzare l'intera regione balcanica.

Belgrado ha compiuto in questi anni passi avanti sulla strada dell'integrazione comunitaria, anticipando sin dall'inizio del 2009 l'applicazione interinale unilaterale dell'Accordo, con la rinuncia ai diritti doganali.

La ratifica dell'Accordo cade in una fase importante della storia serba: pochi mesi fa è stata approvata una risoluzione del Parlamento di Belgrado che riconosce la responsabilità dei dirigenti serbi per il massacro di Srebrenicaj del 1995. È di pochi giorni fa il verdetto della Corte internazionale di giustizia dell'Aja sull'indipendenza del Kosovo. La Serbia si sta muovendo in una prospettiva di piena apertura nei riguardi della Comunità internazionale.

L'Accordo con la Serbia segue quelli conclusi dall'Unione europea con la Macedonia, Croazia, Albania, Montenegro e, il 18 giugno 2008, quello con la Bosnia-Erzegovina. Pertanto tutti i Paesi dei Balcani occidentali, a eccezione del Kosovo, sono ora dotati di stabili e articolate relazioni negoziali con l'Unione europea.

L'obiettivo primario dell'Accordo è il consolidamento dei legami tra le Parti e l'instaurazione tra di esse di relazioni strette e durature basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse. Esso prevede un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, che tenga conto della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.

L'Accordo favorisce inoltre lo sviluppo del commercio, con la creazione di una zona di libero scambio tra l'Unione e la Serbia, degli investimenti e della cooperazione tra le Parti in numerosi settori, tra cui, in particolare, giustizia e affari interni. Dal punto di vista economico l'Accordo potrà dare nuovo slancio agli scambi tra Belgrado e l'Unione europea (verso la quale si dirige già il 54 per cento delle esportazioni serbe), sancendo la disponibilità dell'UE a integrare il più possibile la Serbia nel contesto politico ed economico dell'Europa.

La disposizione di cui all'articolo 115 subordina l'erogazione dell'aiuto comunitario sia all'ottenimento di risultati concreti da parte della Serbia nel conformarsi ai criteri politici di Copenaghen, sia all'impegno per l'attuazione delle riforme democratiche.

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore. L'articolo 3 riporta la norma di copertura.

Ricordo che la Serbia, il Montenegro e la Macedonia sono parte del sistema Schengen già dal dicembre del 2009. Inoltre, la Serbia ha già presentato istanza di adesione all'Unione europea l'anno scorso e nel prossimo futuro assumerà lo *status* di Paese candidato. Rispetto a tale prospettiva di ingresso si riscontra una forte volontà politica adesiva da parte dell'Unione.

La Croazia ha lo *status* di paese candidato e potrebbe entrare a far parte dell'Unione nel 2012; per gli altri Paesi dei Balcani Occidentali le previsioni sono invece di medio-lungo termine, e ciò vale anche per la Serbia. Detta tempistica tiene conto di fattori storici ed economici ineludibili.

L'esame parlamentare del provvedimento avviene in una fase di particolare delicatezza.

In conclusione, si propone da parte dell'Assemblea l'approvazione del provvedimento.

Dichiarazione di voto del senatore Pedica sul disegno di legge n. 2292

Cari colleghi, signor Presidente, come affermato in discussione generale l'Italia dei Valori non farà mancare il voto favorevole alla ratifica di questo provvedimento che rappresenta un passo importante nel processo di integrazione della realtà balcanica. Stiamo parlando di un Paese, la Serbia, con il quale l'Unione europea ha sempre avuto un rapporto particolarmente complicato per ragioni di natura politica, ma che lentamente si sta avviando verso un processo di democratizzazione, il quale permette da una parte di chiudere dolorosi capitoli del passato e, allo stesso tempo, di aprire prospettive serene per il futuro, un futuro europeo.

L'Accordo firmato il 29 aprile 2008 a Lussemburgo costituisce proprio il primo passo concreto per un'eventuale integrazione, ed il gruppo dell'Italia dei Valori sostiene senza esitazione la prospettiva europea dei Paesi Balcani occidentali. Tuttavia, come ho affermato in discussione generale, rimangono resistenze di fatto che vanno oltre i buoni intenti e propositi sia dei leader balcanici che dei paesi europei.

L'Italia, data la prossimità geografica con questo Paese e il nostro coinvolgimento diretto nel processo di stabilizzazione postbellica, ha esercitato un ruolo fondamentale e gli interessi nei Balcani hanno da sempre rappresentato una parte rilevante della nostra politica estera. Così come per il Montenegro, dove il nostro Paese prevede di avviare forti investimenti nel settore dell'energia e delle infrastrutture, anche in questo caso le relazioni bilaterali sono caratterizzate da una forte componente economica intensificatasi nell'ultimo anno, come il primo vertice intergovernativo tra i due Paesi tenutosi a novembre 2009 a Roma dimostra. Non possiamo dimenticare, tra l'altro, che il Paese balcanico si trova allo snodo di alcuni importanti progetti infrastrutturali europei.

L'Accordo in esame rappresenta, dunque, uno strumento cardine nel processo di stabilizzazione e di associazione promosso dalla Commissione europea un decennio fa, che ha definito una nuova strategia comunitaria nei confronti di questa regione. Le trattative e i processi di integrazione in atto non sono soltanto con la Serbia, ma con tutti i Paesi dell'area: l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Serbia, il Montenegro.

Oltre a questi, tuttavia, l'Italia ha anche un forte legame con il Kosovo, del quale, assieme ad altri 69 Paesi, ha riconosciuto l'indipendenza proclamata nel 2008. Ecco colleghi, io voglio auspicare che l'Italia mantenga ferme le sue posizioni sull'indipendenza kosovara e che, pur ratificando accordi come quello in discussione con la Serbia, voglia adoperare qualsiasi strumento, anche la minaccia di interrompere i partenariati economici, pur di preservare l'autodeterminazione del popolo kosovaro. È certo che la diminuzione di 300 uomini nelle missioni internazionali di pace, quelle davvero di pace (non come l'Afghanistan), non è un buon segnale e forse un ripensamento sarebbe auspicabile!

Con questo auspicio, ribadisco il voto favorevole all'Accordo, che certamente contribuirà al processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) dei singoli Paesi e dell'intera regione.

Siamo fortemente convinti che sia necessario sostenere tale processo di transizione verso l'economia di mercato attraverso una rafforzata cooperazione commerciale ed economica; promuovere la cooperazione regionale ed incoraggiare il progressivo allineamento di tutti i Paesi coinvolti agli standard europei internazionali.

Per tutti questi obiettivi, e in nome del significativo contributo che il nostro Paese ha in questi anni fornito all'importante processo di integrazione, l'Italia dei Valori voterà sì alla ratifica dell'accordo.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 2226. ODG G1, Vizzini e altri	253	252	000	251	001	127	APPR.
002	Nom.	DDL n. 2226. ODG G106, Li Gotti e altri	258	257	005	104	148	129	RESP.
003	Nom.	DDL n. 2226. Em. 1.1, Li Gotti e altri	261	260	093	016	151	131	RESP.
004	Nom.	DDL n. 2226. Em. 1.2, Li Gotti e altri	255	254	079	025	150	128	RESP.
005	Nom.	DDL n. 2226. Em. 1.100, Li Gotti e altri	260	259	093	016	150	130	RESP.
006	Nom.	DDL n. 2226. Em. 1.101, Li Gotti e altri	261	260	092	017	151	131	RESP.
007	Nom.	DDL n. 2226. Em. 1.104, Li Gotti e altri	258	257	099	011	147	129	RESP.
008	Nom.	Annullata	261	259	100	011	148	130	RESP.
009	Nom.	DDL n. 2226. Em. 1.109, Li Gotti e altri	262	261	101	011	149	131	RESP.
010	Nom.	DDL n. 2226. Em. 1.111, Li Gotti e altri	256	254	096	012	146	128	RESP.
011	Nom.	DDL n. 2226. Em. 1.112, Li Gotti e altri	253	252	095	010	147	127	RESP.
012	Nom.	DDL n. 2226. Em. 1.113, Li Gotti e altri	260	259	099	013	147	130	RESP.

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0418

del 03/08/2010 8.40.43

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 2226. Em. 1.115, Li Gotti e altri	262	261	098	014	149	131	RESP.
014	Nom.	DDL n. 2226. Prima parte em. 1.118, Li Gotti e altri	261	259	099	013	147	130	RESP.
015	Nom.	DDL n. 2226. Em. 1.119, Li Gotti e altri	261	259	101	013	145	130	RESP.
016	Nom.	DDL n. 2226. Em. 1.18, Li Gotti e altri	263	262	102	013	147	132	RESP.
017	Nom.	DDL n. 2226. Em. 1.124, Li Gotti e altri	259	257	096	014	147	129	RESP.
018	Nom.	DDL n. 2226. Em. 1.125, Li Gotti e altri	258	255	097	012	146	128	RESP.
019	Nom.	DDL n. 2226. Em. 1.126, Li Gotti e altri	252	251	094	014	143	126	RESP.
020	Nom.	DDL n. 2226. Em. 1.20, Li Gotti e altri	255	254	095	014	145	128	RESP.
021	Nom.	DDL n. 2226. Em. 2.3, Li Gotti e altri	261	260	097	012	151	131	RESP.
022	Nom.	DDL n. 2226. Em. 2.5, Li Gotti e altri	265	264	095	016	153	133	RESP.
023	Nom.	DDL n. 2226. Em. 2.6, Li Gotti e altri	263	261	096	016	149	131	RESP.
024	Nom.	DDL n. 2226. Em. 2.14, Li Gotti e altri	258	254	094	015	145	128	RESP.
025	Nom.	DDL n. 2226. Em. 2.16, Li Gotti e altri	261	260	101	014	145	131	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 3

Seduta N. 0418

del 03/08/2010 s.40.43

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
026	Nom.	DDL n. 2226. Em. 2.0.1, Li Gotti e altri	259	258	098	016	144	130	RESP.
027	Nom.	DDL n. 2226. Em. 2.0.3, Li Gotti e altri	260	259	100	014	145	130	RESP.
028	Nom.	DDL n. 2226. Em. 2.0.5, Li Gotti e altri	265	264	099	016	149	133	RESP.
029	Nom.	DDL n. 2226. Em. 6.1, Li Gotti e altri	265	263	103	014	146	132	RESP.
030	Nom.	DDL n. 2226. Em. 8.0.1, Li Gotti e altri	258	257	098	014	145	129	RESP.
031	Nom.	DDL n. 2226. Em. 9.0.1, Li Gotti e altri	260	257	096	016	145	129	RESP.
032	Nom.	DDL n. 2226. Em. 10.1, Li Gotti e altri	256	255	095	014	146	128	RESP.
033	Nom.	DDL n. 2226. Em. 14.1, Li Gotti e altri	265	264	098	016	150	133	RESP.
034	Nom.	DDL n. 2226. Em. 14.2, Li Gotti e altri	260	257	090	018	149	129	RESP.
035	Nom.	DDL n. 2226. ODG G14.101, Li Gotti e altri	266	264	004	111	149	133	RESP.
036	Nom.	Doc. IV, n. 10. Proposta della Giunta favorevole a concedere l'autorizzazione ad acquisire i tabulati telefonici	245	244	006	236	002	123	APPR.
037	Nom.	Doc. IV-ter, n. 17. Proposta della Giunta contraria al riconoscimento della insindacabilità	233	232	010	080	142	117	RESP.
038	Nom.	Conclusioni della Giunta favorevoli alla costituzione in giudizio del Senato	223	221	003	145	073	111	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 4

Seduta N. 0418

del 03/08/2010 8.40.43

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
039	Nom.	Proposta della Giunta favorevole alla costituzione in giudizio del Senato in forma personale	224	222	006	079	137	112	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0418 del 03/08/2010 8.40.43 Pagina 3

Totale votazioni 39

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
COSSIGA FRANCESCO																				
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CRISAFULLI VLADIMIRO														A	A	A	A	A	A	A
CUFFARO SALVATORE																				
CURSI CESARE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO																				
D'ALI' ANTONIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALIA GIANPIERO	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
D'AMBROSIO GERARDO																				
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DAVICO MICHELINO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE ANGELIS CANDIDO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE ECCHER CRISTANO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE FEO DIANA	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE GREGORIO SERGIO																				
DE LILLO STEFANO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE LUCA VINCENZO								A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
DE SENA LUIGI	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
DE TONI GIANPIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO		F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A		
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIACOMO ULISSE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
DI NARDO ANIELLO																				
DI STEFANO FABRIZIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIGILIO EGIDIO	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DINI LAMBERTO	F	C	C	C	C	C	C	C												
DIVINA SERGIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DONAGGIO CECILIA	F		A		F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
D'UBALDO LUCIO																				
ESPOSITO GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FANTETTI RAFFAELE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASANO VINCENZO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRANTE FRANCESCO	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
FERRARA MARIO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI ALBERTO	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI MARCO	F	F	A	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
FINOCCHIARO ANNA	F				A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
FIORONI ANNA RITA	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C

Seduta N. 0418 del 03/08/2010 8.40.43 Pagina 9

Totale votazioni 39

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000039																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	
ADAMO MARILENA	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A		F	F	C	F	
ADERENTI IRENE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
ADRAGNA BENEDETTO		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F				
AGOSTINI MAURO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F			
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C	C	C					
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
ALLEGRI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
AMATI SILVANA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F			
AMATO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
ANDREOTTI GIULIO																				
ANDRIA ALFONSO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F	
ANTEZZA MARIA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F	
ARMATO TERESA	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F	
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
ASTORE GIUSEPPE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A		F	F	F	C	F	
AUGELLO ANDREA																				
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
BAIO EMANUELA																				
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
BALDASSARRI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F				
BALDINI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
BARBOLINI GIULIANO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F				
BASSOLI FIORENZA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F	
BASTICO MARIANGELA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F	
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
BELISARIO FELICE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
BERSELLI FILIPPO	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	F	C			
BERTUZZI MARIA TERESA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F		F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	A	C	F	C		
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C				
BIANCHI DORINA																				
BIANCO ENZO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F				
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
BIONDELLI FRANCA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F	
BLAZINA TAMARA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F	
BODEGA LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
BOLDI ROSSANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
BONINO EMMA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F					
BORNACIN GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F	C		
BOSETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	F	C		

Seduta N. 0418 del 03/08/2010 8.40.43 Pagina 10

Totale votazioni 39

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000039																		
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039
BOSONE DANIELE	C	C	C	C	C	C	C	F	A	A	C	C	F	C	F	F	A	C	F
BRICOLO FEDERICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C	F	C
BRUNO FRANCO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F		F	A
BUBBICO FILIPPO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F
BUGNANO PATRIZIA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	C	A	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	C	F	C
BUTTI ALESSIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
CABRAS ANTONELLO																			
CAFORIO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
CAGNIN LUCIANO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
CALABRO' RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C				
CALIGIURI BATTISTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
CAMBER GIULIO	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	F	C
CARDIELLO FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
CARLINO GIULIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
CARLONI ANNA MARIA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F			
CAROFILIO GIOVANNI	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		F	C
CASELLI ESTEBAN JUAN	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
CASOLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
CASSON FELICE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
CECCANTI STEFANO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
CERUTI MAURO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F			
CHIAROMONTE FRANCA																			
CHITI VANNINO															F	P	P	P	P
CHIURAZZI CARLO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	C	C	C	A			
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
COLLI OMBRETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
COLOMBO EMILIO																			
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CONTI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C	F	C
CONTINI BARBARA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
CORONELLA GENNARO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
COSENTINO LIONELLO			F	F			A	A	A	A	A	A	A		F	F	F	C	F

Seduta N. 0418 del 03/08/2010 8.40.43 Pagina 11

Totale votazioni 39

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000039																		
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039
COSSIGA FRANCESCO																			
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
CRISAFULLI VLADIMIRO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
CUFFARO SALVATORE																			
CURSI CESARE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	F	C
CUTRUFO MAURO																F	C	F	C
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	F	C
D'ALIA GIANPIERO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F			
D'AMBROSIO GERARDO																			
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
DAVICO MICHELINO	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C				C		C
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
DE FEO DIANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
DE GREGORIO SERGIO																			
DE LILLO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
DE LUCA VINCENZO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F			
DE SENA LUIGI	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F
DE TONI GIANPIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
DEL VECCHIO MAURO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F
DELLA SETA ROBERTO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F				
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F		C	F
DI NARDO ANIELLO			F														F	F	
DI STEFANO FABRIZIO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
DIGILIO EGIDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	F	C	F	C
DINI LAMBERTO															C				
DIVINA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
DONAGGIO CECILIA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F
D'UBALDO LUCIO																	F	C	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
FANTETTI RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
FASANO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		F	C	
FERRANTE FRANCESCO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F
FERRARA MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
FILIPPI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	
FILIPPI MARCO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F		F	C	F
FINOCCHIARO ANNA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F			C	F
FIORONI ANNA RITA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C				

Seduta N. 0418 del 03/08/2010 8.40.43 Pagina 13

Totale votazioni 39

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000039																		
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C			F	C	F	C
LIVI BACCI MASSIMO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F
LONGO PIERO	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
LUMIA GIUSEPPE	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
LUSI LUIGI	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	F	F	F	C	F
MAGISTRELLI MARINA	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F		
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO																	C	F	C
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
MARZENARO PIETRO	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F		F	C	F
MARCUCCI ANDREA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F
MARINI FRANCO															F				
MARINO IGNAZIO ROBERTO	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	F		F	C	F
MARINO MAURO MARIA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F
MARITATI ALBERTO																			
MASCITELLI ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F		
MASSIDA PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			F	C
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F	C
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F
MAZZUCONI DANIELA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	F	F	A	A	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
MERCATALI VIDMER	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		F	F	F	C	F
MESSINA ALFREDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
MICHELONI CLAUDIO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	C	F
MILANA RICCARDO																	F	C	F
MOLINARI CLAUDIO	A	C	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	F	F	A	F	F
MONGIELLO COLOMBA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F
MONTANI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
MONTI CESARINO		C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
MORANDO ENRICO	A	C	A		A	A	A	A		A	A	A		F	F	C	C	F	
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
MORRI FABRIZIO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F		A	C	F
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
MURA ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
MUSI ADRIANO																			
MUSSO ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
NANIA DOMENICO																			
NEGRI MAGDA	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	F	F	A	C	F
NEROZZI PAOLO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	F	C	F

Seduta N. 0418 del 03/08/2010 8.40.43 Pagina 15

Totale votazioni 39

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000039																		
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039
RUTELLI FRANCESCO																			
SACCOMANNO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
SANCIU FEDELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
SANGALLI GIAN CARLO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F
SANNA FRANCESCO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F
SANTINI GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
SARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
SARRO CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
SBARBATI LUCIANA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	C		
SCALFARO OSCAR LUIGI																			
SCANU GIAN PIERO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F			
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
SCHIFANI RENATO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P				
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		F	C
SERAFINI ANNA MARIA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
SERRA ACHILLE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	A		
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
SIRCANA SILVIO EMILIO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	F	F	F	C	F
SOLIANI ALBERTINA	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	F	F			
SPADONI URBANI ADA	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F		F	C
SPEZIALI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
STRADIOTTO MARCO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F
TANCREDI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
TEDESCO ALBERTO																F			
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	C	A	A	A	A	A	C	A	C	C	A	A	C	C	F	C	F	A
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	F	C
TOMASELLI SALVATORE																			
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
TONINI GIORGIO	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	C	F	
TORRI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C		C
TOTARO ACHILLE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
TREU TIZIANO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F			
VACCARI GIANVITTORE	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	
VALENTINO GIUSEPPE																F	C	F	C
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
VALLI ARMANDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C

Seduta N. 0418 del 03/08/2010 8.40.43 Pagina 16

Totale votazioni 39

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000039																		
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039
VERONESI UMBERTO																			
VICARI SIMONA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
VIESPOLI PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F			
VILLARI RICCARDO																			
VIMERCATI LUIGI	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F
VITA VINCENZO MARIA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	F	C	F
VITALI WALTER																			
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			F	C
ZANDA LUIGI	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	F	F	F	C	F
ZANETTA VALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
ZAVOLI SERGIO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F	C	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Boldi, Caliando, Caselli, Castelli, Ciampi, Davico, Dell'Utri, Giovanardi, Giuliano, Oliva, Mantica, Mantovani, Palma, Pera, Viceconte e Viespoli.

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

A nome della 14^a Commissione, in data 28 luglio 2010, il senatore Mauro Maria Marino ha presentato, ai sensi degli articoli 144, comma 6, e 50, comma 3, del Regolamento, una relazione a conclusione dell'esame della Relazione annuale 2009 sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali (COM(2010)291 def.) (Atto comunitario n. 65) (*Doc. XVIII*, n. 47-A).

Detto documento è stampato e distribuito.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) ha trasmesso alla Presidenza del Senato, in data 3 agosto 2010, il documento approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 29 luglio 2010, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione e dell'*e-commerce* farmaceutico (*Doc. XVII*, n. 6).

Il predetto documento è stampato e distribuito.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

È stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa dei senatori:

Poretti, Perduca e Bonino. – «Procedure in ordine all'elezione in organi collegiali» (*Doc. II*, n. 24).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro sviluppo economico
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Berlusconi-IV)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termini per

l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi (2266-B)

(presentato in data 03/8/2010);

S.2266 approvato dal Senato della Repubblica

C.3660 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Ferrante Francesco, Astore Giuseppe, Carloni Anna Maria, Inconstante Maria Fortuna, Della Seta Roberto, Chiti Vannino, De Luca Vincenzo, Della Monica Silvia, Di Giacomo Ulisse, Di Giovan Paolo Roberto, Mazzuconi Daniela, Ranucci Raffaele

Istituzione del Parco nazionale del Matese (2317)

(presentato in data 03/8/2010).

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Adragna Benedetto ed altri

Istituzione dell'Agenzia nazionale per la biofisica informazionale (2282)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 03/08/2010).

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Caselli Esteban Juan ed altri

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza degli italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti (2268)

previ pareri delle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 03/08/2010);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Compagna Luigi

Modifiche all'articolo 41 della Costituzione, in materia di esercizio dell'attività economica e di tutela del consumatore (2269)

previ pareri delle Commissioni 10ª (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 03/08/2010);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Rutelli Francesco ed altri

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali (2293)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 03/08/2010);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Rutelli Francesco ed altri

Norme per l'elezione del Senato della Repubblica (2294)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 03/08/2010);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Augello Andrea

Istituzione della professione di fisico (2017)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 03/08/2010);

2ª Commissione permanente Giustizia

Delega al Governo per apportare modifiche al codice civile in materia di disciplina della fiducia e del contratto autonomo di garanzia, nonché modifica della disciplina dell'adempimento, della clausola penale, della conclusione del contratto e del codice del consumo in materia di disciplina del credito al consumo (2284)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 03/08/2010);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002 (2273)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 03/08/2010);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Giaretta Paolo ed altri

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri di acquisto e di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e di assoggettamento ad aliquota sostitutiva dei redditi da locazione (2220)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali);
(assegnato in data 03/08/2010)

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Barbolini Giuliano ed altri

Modifiche agli articoli 12, 13 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri finalizzate al sostegno delle famiglie (2221)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 03/08/2010);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Rusconi Antonio ed altri

Misure a favore delle società e delle associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione degli impianti sportivi (2300)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 03/08/2010);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Fleres Salvo ed altri

Disposizioni in materia di costituzione del Fondo di rotazione per la progettazione di opere inserite nei piani triennali degli enti locali (2288)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 03/08/2010);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termini per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi (2266-B)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
S.2266 approvato dal Senato della Repubblica

C.3660 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 03/08/2010);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Spadoni Urbani Ada

Disposizioni in materia di esclusione dell'uxoricida dal trattamento pensionistico di reversibilità (2278)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 03/08/2010);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. De Luca Vincenzo ed altri

Legge quadro in materia di gestione integrata dei rifiuti, incentivazione della raccolta differenziata e lotta allo smaltimento illegale (2302)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 03/08/2010).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) ha approvato il disegno di legge: – Dep. Pianetta e Tempestini: – «Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e agli articoli 11 e 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione di fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo» (2272) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 29 luglio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, del Regolamento della Camera dei deputati, i seguenti documenti approvati:

dalla III Commissione (Affari esteri) di quella Assemblea, nella seduta del 20 luglio 2010, sul progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (8029/10 POLGEN 43) (Atto n. 451);

dalla IX Commissione (Trasporti) di quella Assemblea nella seduta del 21 luglio 2010, in merito al Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2010)490 definitivo)(Atto n. 452).

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governmento, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro della difesa, con lettere in data 30 luglio e 2 agosto 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2009, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e sulla consistenza organica dei seguenti enti, con allegati il bilancio di previsione 2010, la relativa pianta organica e il conto consuntivo dell'esercizio 2009:

Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) (Atto n. 456);

Unione italiana tiro a segno (UITS) (Atto n. 457);

Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) (Atto n. 458);

Lega navale italiana (LNI) (Atto n. 459).

I predetti documenti sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª e alla 5ª Commissione permanente.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 22 luglio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione – con i relativi allegati – sull'attività svolta dalla Cassa delle ammende nell'anno 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 462).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 luglio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, la relazione riguardante il programma e le iniziative legate alle celebrazioni per il 150º anniversario dell'Unità d'Italia, relativa agli anni 2008 e 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XXVII*, n. 23).

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 23 luglio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, la prima relazione sulla valutazione dei risultati dell'attuazione dei programmi triennali delle università, relativa al triennio 2007-2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione permanente (*Doc. CCXXXIV*, n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 30 luglio e 2 agosto 2010, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria, rispettivamente:

della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAGLP) per l'esercizio 2009. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 223);

della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense, per gli esercizi 2007 e 2008. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 224);

dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), per l'esercizio 2008. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 225);

dell'Istituto superiore di sanità (ISS) per gli esercizi dal 2006 al 2008. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 12ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 226);

della SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero per l'esercizio 2008. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 227);

dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per l'esercizio 2008. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 228).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 26 luglio 2010, ha inviato copia della deliberazione n. 5/2010 con la quale la Sezione stessa

ha approvato la relazione speciale «Irregolarità e frodi in materia agricola».

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente (Atto n. 454).

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 22 luglio 2010, ha inviato la deliberazione n. 18/2010/G: relazione sulle risultanze della gestione dell'intervento infrastrutturale strategico «Quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza lotti 1, 2, 3 e 4».

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 461).

Consiglio di Stato, trasmissione di atti

Il Consiglio di Stato – Segretariato generale della Giustizia amministrativa, con lettera in data 23 luglio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il conto finanziario, per l'anno 2009, della Giustizia amministrativa, approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 18 giugno 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 460).

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, trasmissione di atti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 22 luglio 2010, ha inviato il documento di osservazioni e proposte: «Aiuti pubblici allo sviluppo: condizioni di efficacia e proposte per migliorarla».

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª e alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 455).

Enti pubblici, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, con lettera in data 22 luglio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il rapporto semestrale – aggiornato al mese di giugno 2010 – sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (Atto n. 453).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Adamo, Adragna, Agostini, Antezza, Baio, Barbolini, Bastico, Bertuzzi, Biondelli, Bosone, Bubbico, Caforio, Carloni, Chiti, De Sena, Del Vecchio, Della Monica, Della Seta, Ferrante, Finocchiaro, Fioroni, Follini, Fontana, Vittoria Franco, Giaretta, Giuliano, Granaiola, Incostante, Latorre, Livi Bacci, Magistrelli, Marcenaro, Marcucci, Marinaro, Marini, Mauro Maria Marino, Mazzuconi, Mercatali, Micheloni, Mongiello, Morri, Papania, Pignedoli, Paolo Rossi, Rutelli, Sanna, Sbarbati, Scanu, Serra, Sircana, Soliani, Stradiotto, Treu, Vimercati, Vita, Zanda, Zavoli hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00302, della senatrice Ghedini ed altri.

A norma dell'articolo 157 del Regolamento del Senato, la mozione 1-00302, della senatrice Ghedini ed altri, deve intendersi a procedimento abbreviato.

Mozioni

PIGNEDOLI, ANDRIA, MONGIELLO, ANTEZZA, PERTOLDI, BERTUZZI, TEDESCO, RANDAZZO, DI GIOVAN PAOLO, MARCUCCI, STRADIOTTO, BARBOLINI, GARRAFFA, SOLIANI, BOSONE, MAGISTRELLI, MARINO Mauro Maria, ICHINO, ROILO, GHEDINI, GIARETTA, MERCATALI, BASSOLI, LIVI BACCI, FRANCO Vittoria, PINOTTI, GARAVAGLIA Mariapia, ADAMO, DONAGGIO, GASBARRI, CHIURAZZI, CERUTI, BUBBICO, SANNA, SCANU, DE LUCA, MARINARO, DEL VECCHIO, CASSON, FILIPPI Marco, ZAVOLI, DELLA SETA, FONTANA, D'UBALDO, BLAZINA, MAZZUCONI, VIMERCATI, BIONDELLI, SERRA, FERRANTE, AGOSTINI, FIORONI, SANGALLI, GRANAIOLA, PEGORER, MARCENARO, CARLONI, PASSONI, DELLA MONICA, BIANCO, MICHELONI, VITA, NEROZZI, CRISAFULLI, INCOSTANTE, CAROFIGLIO, DE SENA, MOLINARI, LUMIA, BRUNO, NEGRI. – Il Senato,

premessi che:

la Commissione europea ha aperto un'intensa fase di consultazione, conclusasi con la conferenza pubblica tenuta a Bruxelles il 19 e 20 luglio 2010, al fine di emanare la comunicazione contenente le proposte sul futuro della Politica agricola comune (PAC) dopo il 2013, ritenendo gli obiettivi e il contenuto di questa politica d'interesse di tutti i cittadini e dell'insieme della società civile;

il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sul futuro della PAC dopo il 2013, in cui sono formulate proposte e raccomandazioni alla Commissione perché questa ne tenga conto nel redigere la comunicazione;

il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle Regioni hanno emanato i loro pareri consultivi, inviandoli al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

si ravvisa l'utilità di impegnare il Governo a favorire un ampio dibattito pubblico nel nostro Paese per sensibilizzare sui temi della PAC una platea estesa di organizzazioni di rappresentanza dell'agricoltura e di altri settori, nonché di singoli cittadini o di gruppi di persone;

tenuto conto che:

a) la sconnessione tra agricoltura e cibo indotta dai processi di modernizzazione e i suoi effetti sui modelli alimentari, b) le nuove forme dell'abitare connesse ad una sempre più pressante domanda di ruralità da parte della popolazione urbana, c) le trasformazioni dei sistemi territoriali caratterizzati da nuovi e diversificati legami di integrazione tra aree urbane e aree rurali, d) l'emergere di un nesso sempre più stretto tra identità territoriali, sviluppo economico e qualità della vita, e) l'intreccio tra crisi alimentare, questione energetica e cambiamenti climatici, f) il passaggio da un *welfare* meramente redistributivo e riparatorio ad un *welfare* locale in cui recita un ruolo peculiare la capacità delle attività agricole di creare benessere e opportunità di inclusione socio-lavorativa ripropongono una nuova centralità dell'agricoltura come questione non più attinente ad un unico settore o ad uno specifico ceto sociale e produttivo, bensì al cittadino e alla società civile in quanto tali, che sempre più esprimono il bisogno di relazionarsi con l'agricoltura e la ruralità non più soltanto come destinatari di un beneficio procurato da altri ma anche come protagonisti nelle decisioni e nei percorsi di sviluppo che riguardano tali ambiti;

nel settore agricolo europeo ci sono 13,7 milioni di aziende agricole e in quello italiano circa 1.700.000, dalle tipologie più varie, che vanno dalle imprese familiari a quelle a forte caratterizzazione finanziaria, dalle imprese professionali alle aziende *part-time*, dalle piccole unità produttive all'agricoltura amatoriale, la cui eterogeneità non costituisce un limite in sé ma un carattere distintivo dei molteplici modelli agricoli europei e un potente fattore di presidio ambientale per vaste aree agricole, in quanto le moltitudini di piccole aziende e di agricoltori che le gestiscono sono particolarmente importanti ai fini della fornitura di beni pubblici extraproduttivi;

il settore agricolo presenta caratteri di grande vitalità ma anche alcuni limiti di fondo, i quali vanno individuati principalmente nella carenza di sistemi a rete e di organizzazioni economiche, riguardante tutte le tipologie aziendali e indotta dall'erosione di beni relazionali e di capitale sociale nelle campagne a seguito di talune distorsioni della modernizzazione agricola; nel calo preoccupante di occupati dovuta alla diminuzione del reddito (pari al 25 per cento in Italia a fronte di una media europea pari al 12,2 per cento) e alla continua cessazione di aziende (474.000 tra il 2000 e il 2007); nella difficoltà a prodursi del ricambio generazio-

nale per il permanere di rendite di posizione ingiustificate, di valori fondiari eccessivi e di inutili bardature burocratiche che impediscono l'accesso dei giovani in agricoltura;

nelle attività agricole a maggiore intensità di lavoro è sempre più frequente il ricorso alla manodopera immigrata, spesso in forme precarie e in condizioni di sfruttamento che non permettono di investire in capitale umano e, in generale, in un quadro normativo che non favorisce l'insediamento stabile, anche nelle forme del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità, in aziende disattivate e in aree a rischio di spopolamento;

l'apertura dei mercati a livello globale ha modificato radicalmente la mappa geopolitica ed economica del mondo favorendo l'accesso di nuovi potenti concorrenti e l'affacciarsi, per la prima volta, sulla scena di enormi masse di nuovi consumatori;

i nuovi equilibri competitivi, l'intensificarsi dell'attività speculativa sulle *commodities* e le scelte neoprotezionistiche di alcuni Paesi, in assenza di un governo globale della sicurezza alimentare, hanno accresciuto la volatilità dei mercati;

le nuove applicazioni tecnologiche hanno offerto grandi opportunità nel produrre su vasta scala una varietà smisurata di prodotti alimentari personalizzati e di esse bisognerà continuare anche in futuro a giovare, per affrontare i problemi di penuria di cibo in un contesto di risorse naturali ampiamente logorate;

i sistemi agroalimentari si sono profondamente ristrutturati, sicché, tanto sul fronte della trasformazione industriale che su quello della distribuzione, operano inedite forme di concentrazione oligopolistica e la diversa capacità di controllo lungo le filiere genera una squilibrata distribuzione del valore tra i singoli operatori a svantaggio degli agricoltori e dei consumatori;

considerato che:

la PAC attuale appare inefficiente e inefficace in quanto fornisce il proprio sostegno agli agricoltori non sulla base dei comportamenti futuri che essi si impegnano a mettere in atto e del progetto che intendono realizzare, bensì sulla base del titolo di possesso del fondo e di diritti acquisiti in passato, determinando rendite di posizione e discriminazioni, soprattutto nei confronti dei giovani;

in particolare, il Pagamento unico aziendale (PUA), che assorbe il 74 per cento di tutta la spesa agricola comunitaria, non è commisurato, a parte la blanda eco-condizionalità prevista, a specifici impegni ai quali adempiere ma è legato alla serie storica, contribuendo in tal modo ad elevare il valore d'uso della risorsa terra a danno dell'allargamento delle imprese e del ricambio generazionale e a perpetuare una redistribuzione profondamente ingiusta della spesa agricola, in quanto l'80 per cento delle risorse continua a riversarsi solo sul 20 per cento delle aziende;

anche la politica di sviluppo rurale presenta forti incongruenze a causa dell'eccessiva connotazione settoriale che si manifesta con una forte prevalenza di interventi e risorse finanziarie destinate alla competitività delle imprese agricole e alle misure agroambientali rivolte agli agricoltori,

mentre solo il 4 per cento della spesa agricola complessiva ha un approccio territoriale orientato alla diversificazione delle attività, al miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali e alla progettazione integrata a livello locale;

di conseguenza, lo sviluppo rurale appare anch'esso inefficace perché prevede un'implementazione molto farraginosa e non orientata ad incoraggiare l'applicazione di criteri di selettività degli interventi e di concentrazione delle risorse, nonché l'integrazione dei diversi assi strategici e delle diverse politiche europee e nazionali, privilegiando invece gli interventi per le singole aziende e le misure automatiche e tradizionali;

nelle conclusioni del 25-26 marzo 2010 il Consiglio dell'Unione europea ha sottolineato l'importanza dell'agricoltura nel contribuire alla Strategia Europa 2020 in ragione del potenziale di crescita e occupazione delle aree rurali e, pertanto, la capacità di una PAC e di una politica di coesione rinnovate nel concorrere al perseguimento di tre priorità: 1) basare la crescita sulla conoscenza e l'innovazione; 2) perseguire un utilizzo più efficiente delle risorse energetiche e rendere più competitiva la *green economy*; 3) promuovere un'economia che assicuri alti livelli di occupazione per garantire la coesione sociale e territoriale;

vi è, dunque, la necessità di modificare profondamente la PAC per eliminare le sue incongruenze, iniquità e inefficienze e fare in modo che, da semplice politica di sostegno al reddito, diventi una grande politica di promozione di beni pubblici e di processi innovativi, ponendo i sistemi agricoli e alimentari nelle condizioni di: a) essere un grande motore di sviluppo economico; b) gestire, con altri attori economici e sociali, i territori rurali e le loro risorse naturali; c) contribuire non solo all'approvvigionamento alimentare ma anche alla crescita sostenibile e all'occupazione,

impegna il Governo:

ad elaborare una proposta di riforma della PAC volta a rinnovarla profondamente per fare in modo che l'obiettivo di mantenere agricolture vivide, diversificate e capaci di produrre congiuntamente beni alimentari di qualità e beni comuni e relazionali, per poter rivitalizzare il capitale geofisico e civile su cui si reggono le comunità locali, si intrecci con l'obiettivo di promuovere sviluppo diffuso nei territori rurali, al fine di porli nelle migliori condizioni di agire solidalmente, sul piano nazionale e su quello europeo, per fronteggiare le nuove sfide ambientali e contribuire alla crescita e all'occupazione;

a proporre una nuova PAC capace di integrare le sue diverse componenti (produzione di beni pubblici, stabilizzazione dei redditi e dei mercati, innovazione tecnologica e organizzativa delle imprese agricole e alimentari, efficienza delle filiere, costruzione di reti locali di economia solidale, sviluppo rurale, sicurezza alimentare, prezzi ragionevoli al consumo) e di integrarsi con le altre politiche (non solo con quella di coesione ma anche con la politica della ricerca, la politica ambientale, la politica energetica e così via) investendo la globalità e la complessità delle interrelazioni sistemiche, nonché di promuovere specifici comportamenti, commisurando i pagamenti ai costi necessari perché essi siano realizzati;

a fare in modo che la nuova PAC: abbia strumenti flessibili, mirati, plurifunzionali, integrabili e che, in particolare, contempra una pluralità di destinatari (imprese agricole, piccoli produttori agricoli, altre imprese operanti nelle aree rurali, gruppi di acquisto, reti di economia solidale nelle aree rurali e nelle campagne urbane) a cui fornire un risposta specifica; sia in grado di adattarsi alle diverse tipologie territoriali, che rappresentano una grande ricchezza dell'Unione europea; sia capace di affrontare problemi di natura sia strutturale che congiunturale, dal momento che la volatilità dei mercati appare un fenomeno destinato a durare;

a richiedere che la nuova PAC individui una serie di strumenti coerenti con il principio di sussidiarietà, in base al quale la definizione e la gestione viene svolta dall'entità territoriale amministrativa più vicina ai cittadini (gli Stati membri e le Regioni), mentre viene esercitata dai livelli amministrativi superiori (Unione europea) solo se questa può rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente, assicurando, in altre parole, un «valore aggiunto europeo»;

a formulare le linee di una PAC in grado di far funzionare i mercati, non sostituendosi ad essi, ma regolandoli in un quadro internazionale guidato da istituzioni autorevoli, norme condivise e un sistema di controlli e sanzioni tempestivo ed efficace contro ogni forma di «*free riding*» a livello internazionale e contro la speculazione sulle *commodities* agricole, a tutela dei soggetti più deboli delle filiere, dai consumatori ai produttori agricoli;

ad agire perché soprattutto nella presente situazione di crisi economico-finanziaria, i cui contraccolpi sulla tenuta della moneta unica non si superano nell'isolamento o facendo leva sulla domanda interna, ma aprendosi ai mercati internazionali con strategie di valorizzazione delle produzioni di qualità, l'Unione europea operi attivamente per il rilancio delle istituzioni internazionali, a cominciare dalla World Trade Organization, scongiurando il ritorno a politiche neo-protezionistiche;

a favorire l'idea condivisa da più parti di orientare la nuova PAC a compensare la produzione di beni pubblici europei, intendendo per tali la biodiversità, il paesaggio, la gestione sostenibile delle risorse idriche, la tutela dall'erosione del suolo e il contrasto ai cambiamenti climatici e conseguendo siffatto obiettivo non solo mediante il pagamento disaccoppiato e regionalizzato ai fini del mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni – che peraltro favorirebbe, in una situazione di aumento della domanda mondiale, l'approvvigionamento di derrate alimentari a prezzi ragionevoli per i consumatori – ma prevedendo anche la graduazione del pagamento in modo direttamente proporzionale agli *handicap* nello svolgimento dell'attività agricola e agli squilibri naturali presenti nei diversi territori e agganciando la compensazione al rispetto delle norme contrattuali, qualora nelle unità produttive sia impiegata manodopera dipendente;

a sostenere la necessità di compensare la produzione di beni pubblici differenziati territorialmente (oliveti secolari della Puglia, viticoltura montana delle Cinque Terre, eccetera) con pagamenti agroambientali e

silvo-ambientali, contrattati territorialmente, tali da indurre o premiare comportamenti specifici, mirati a soddisfare i fabbisogni territoriali con politiche selettive, nella logica della sussidiarietà;

a considerare l'esigenza di compensare la produzione di beni pubblici relazionali, intendendo per tali i beni che si producono e si consumano simultaneamente da parte di più soggetti e conseguendo il siffatto obiettivo con pagamenti, contrattati con enti pubblici locali, tali da premiare la partecipazione a reti di economia solidale per la fornitura di servizi sociali e culturali;

a mantenere anche per il periodo successivo al 2013 l'obiettivo della stabilizzazione dei prezzi e dei mercati, da conseguire non più attraverso la vecchia politica di garanzia (prezzi fissati preventivamente, dazi, contingenti, sussidi all'esportazione, tasse all'esportazione, ammasso pubblico, quote, *set aside*, eccetera) ma favorendo gli strumenti di regolazione dei mercati gestiti direttamente dagli operatori economici e sostenendo il protagonismo delle imprese agricole e agroalimentari, attraverso la concentrazione dell'offerta, la gestione dei rischi tramite strumenti assicurativi, il miglioramento del rapporto tra produttori e primi acquirenti tramite la cooperazione, l'associazionismo, l'interprofessione, la costruzione di filiere autogestite anche per trasferire informazioni ai consumatori su una serie di aspetti come la qualità, le caratteristiche dei prodotti e i metodi di produzione;

a far sì che la nuova PAC promuova lo sviluppo di imprese agricole e agroalimentari sempre più competitive, ovvero capaci di rapportarsi con il mercato, mediante un flusso costante e permanente di incentivi selettivi all'ammodernamento, all'introduzione di innovazioni, alla qualificazione delle produzioni, alla crescita del capitale umano e al ricambio generazionale;

a richiedere un rafforzamento della politica di sviluppo rurale, che promuova l'azione degli attori locali nella progettazione territoriale, nell'integrazione intersettoriale, nel miglioramento della qualità della vita e nella creazione di imprese nelle aree rurali, incentivando le filiere territoriali e i contratti collettivi tra gli attori del mondo rurale a livello territoriale, nonché introducendo strumenti d'intervento comuni a quelli dello sviluppo locale, semplificati e resi gestibili a livello territoriale, in modo tale che possano confluire nei medesimi territori misure di finanziamento di più politiche, per rendere competitivi e attrattivi i territori rurali e salvaguardare la grande varietà dei sistemi territoriali e dei patrimoni ambientali e culturali, che costituisce il tratto peculiare delle campagne europee;

a sostenere una più forte integrazione tra le misure per la competitività delle imprese agricole e agroalimentari e quelle per lo sviluppo dei territori rurali accrescendo la capacità delle comunità locali di progettare il proprio sviluppo, assicurando un collegamento più stretto tra programmi centrali e iniziative locali per spingere i diversi attori ad associarsi e a

fare rete e favorire azioni di sistema finalizzate a promuovere l'innovazione.

(1-00303 p. a.)

Interpellanze

DI GIOVAN PAOLO, FILIPPI Marco, PERDUCA, CECCANTI, FERRANTE, GIARETTA, AMATI, VITA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la SA.CAL (Società aeroportuale calabrese) è la società per azioni, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), che gestisce, in forza di concessioni ministeriali, i servizi di assistenza al trasporto aereo dell'aeroporto internazionale di Lamezia Terme, il più importante della Calabria, che fattura in media tra i 16 e i 18 milioni di euro all'anno;

la società è a capitale misto, pubblico per circa il 68 per cento, e privato per circa il 32 per cento, e il Comune di Lamezia Terme ne è socio di maggioranza relativa (con circa il 21 per cento), in tale qualità sedendo anche nel Consiglio di amministrazione; inoltre, per il genere di attività svolta di servizio pubblico per conto e su concessione dello Stato, SA.CAL riveste la giuridica qualità di «organismo pubblico»;

a quanto risulta agli interpellanti, sono stati chiamati a far parte di detta società personalità che già rivestono importanti incarichi, anche di natura istituzionale;

ciò, ad avviso degli interpellanti, non tiene conto delle delicate funzioni che sono chiamati a svolgere gli organi di vertice di detta società, che invece richiederebbero un impegno costante ed esclusivo. Si pensi ad esempio che, in base allo statuto della SA.CAL, è prevista in capo al Presidente la titolarità di importanti deleghe operative, sicché questi viene anche a rivestire le funzioni di amministratore delegato;

la società ha già predisposto il progetto della completa ristrutturazione dello scalo aeroportuale, in ragione della crescita esponenziale del traffico registrata negli ultimi anni, con una previsione di spesa, interamente finanziata da fondi pubblici POR e PON, per circa 60.000.000 euro,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Governo intenda porre in essere – anche attraverso la definizione di linee di gestione e di codici comportamentali – per far sì che nell'attribuzione di tali incarichi sia data priorità a coloro che possono dedicarsi agli stessi sulla base di un rapporto di esclusività.

(2-00253)

ASTORE, MONGIELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

relativamente alla Regione Molise a quanto risulta agli interpellanti sulla base dei dati forniti dalla Struttura commissariale della Regione Molise (Nota del 13 marzo 2010: «Interventi di riparazione/ricostruzione degli edifici pubblici e privati danneggiati dagli eventi sismici del 31 ottobre

2002 – Stima dei danni e finanziamenti al 5 marzo 2010») lo stato delle risorse finanziarie destinate alla ricostruzione, relativamente ai comuni della Provincia di Campobasso (escluso il Comune di San Giuliano di Puglia, la cui ricostruzione, finanziata con specifico piano, è pressoché completata) è il seguente:

a) la stima delle risorse necessarie corrisponde a 3.607.628.294 euro;

b) la stima delle risorse necessarie per l'area del cratere corrisponde a 1.311.473.738 euro;

c) gli stanziamenti concessi sono del valore di 423.135.118 euro;

d) le risorse da reperire sono del valore di 3.184.493.176 euro;

in particolare, relativamente ai fondi stimati per la ricostruzione dell'edilizia privata di classe A, pari a 513.559.679 euro, destinati a 5.078 unità immobiliari (di cui 3.586 nell'area del cratere), ricompresi in 1.266 sottoprogetti (di cui 865 nell'area del cratere), sono stati erogati finanziamenti pari a 167.416.409 euro, a copertura di 435 sottoprogetti, mentre restano da reperire risorse pari a 346.143.270 euro per i rimanenti 831 sottoprogetti;

per quanto riguarda gli immobili di edilizia privata di classe A *bis* (sedi di attività produttive agricole con ordinanza di sgombero totale), sono stati erogati finanziamenti per un importo di 3.891.094 euro, mentre le risorse necessarie per il complesso dei 122 sottoprogetti (di cui 106 nell'area del cratere) sono stimate in 16.015.642 euro e dunque i fondi da reperire ammontano a 12.124.548 euro;

per le altre classi di edilizia privata (classi B, C, D, E) gli interventi di ricostruzione sono da finanziare per l'intero ammontare, stimato in 1.631.052.973 euro;

relativamente alla Provincia di Foggia a seguito degli eventi sismici dell'ottobre 2002 si sono verificati danneggiamenti stimati in 317.600.000 euro, di cui 161.000.000 euro relativi all'edilizia privata, e 156.600.000 euro relativi all'edilizia pubblica;

i finanziamenti sinora concessi ammontano a 94.500.000 euro, così suddivisi:

a) 79.500.000 euro, derivanti da contributi statali e mutui regionali con oneri a carico dello Stato;

b) 9.000.000 euro, derivanti dal Fondo di solidarietà europeo;

c) 6.000.000 euro, derivanti da contributi straordinari della Regione

Puglia

e così finalizzati:

1) 74.500.000 euro per la ricostruzione dell'edilizia privata,

2) 20.000.000 euro per il ripristino di opere pubbliche e/o di pubblico interesse e dei beni monumentali. A queste finalità sono stati inoltre destinati stanziamenti regionali pari a circa 109.000.000 euro;

in ragione dell'esiguità dei fondi stanziati, rispetto alle 3.155 unità immobiliari private danneggiate – di cui 817 di classe A, 223 di classe B e 2.050 di classe C, D, E – è stato possibile finanziare soltanto la riparazione di circa 650 abitazioni principali sgomberate, nonché di 65 abita-

zioni la cui funzionalità era agevolmente ripristinabile con interventi di modesta entità;

in estrema sintesi, a fronte di un danneggiamento complessivo dell'edilizia privata stimato in circa 161.000.000 euro, la somma che sinora è stato possibile assegnare ai Comuni per la riparazione delle sole abitazioni principali sgomberate risulta pari a 62.500.000 euro. Ne deriva che il fabbisogno integrativo stimato per il completamento della ricostruzione dell'edilizia privata ammonta a circa 98.500.000 euro, oltre agli aggiornamenti ISTAT dei parametri tecnico-economici per l'assegnazione dei contributi massimi ammissibili e gli incrementi determinati dall'entrata in vigore del «Listino 2010 dei prezzi delle opere pubbliche» adottato dalla Regione Puglia;

con le risorse finanziarie accreditate e quelle in corso di acquisizione (mutui a valere sul contributo previsto per le annualità 2008 e 2009 dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244 del 2007 – legge finanziaria per il 2008), sarà possibile soltanto dare corso ai lavori di ricostruzione di n. 167 abitazioni in classe A e di circa n. 53 abitazioni di classe B;

resteranno, pertanto, privi di copertura finanziaria i lavori relativi a ben 170 abitazioni principali in classe B ed a 2.050 abitazioni in classe C, D ed E;

considerato che:

obiettivo strategico della gestione commissariale, una volta rimosse le situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, è stata la celere esecuzione degli interventi di ricostruzione delle abitazioni principali sgomberate, sia per soddisfare la più sentita ed immediata esigenza dei cittadini, sia per contenere i costi connessi all'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione che, altrimenti, perdurerebbe per tempi inammissibili ed inaccettabili;

ancora oggi, a distanza di otto anni dall'evento sismico, sono oltre mille le persone, molto spesso anziane, che vivono fuori della propria abitazione, ospitate nelle case di legno o altri alloggi di fortuna. Solo per citare un caso, a Bonefro, Comune molisano di 1.500 abitanti, a pochi chilometri di distanza da San Giuliano di Puglia, sono circa 40 le famiglie che si trovano in tale situazione, assolutamente indegna per un Paese civile;

l'ultimo stanziamento di una certa rilevanza, pari a circa 300.000.000 euro, a favore delle comunità terremotate fu deciso dal Governo Prodi, con l'allora Ministro delle infrastrutture Antonio Di Pietro, supportato dalla delegazione parlamentare molisana, con la legge finanziaria per il 2008 e la parziale ricostruzione portata avanti sino ad oggi è stata resa possibile grazie quasi esclusivamente a tali fondi;

il rilevante fabbisogno finanziario connesso all'opera di ricostruzione in corso, ben superiore alle risorse di volta in volta accreditate, è stato fatto inutilmente oggetto di numerose iniziative legislative (emendamenti, ordini del giorno, eccetera) e atti di sindacato ispettivo, nonché di

ripetuti interventi presso il Dipartimento della Protezione civile per l'adozione delle necessarie determinazioni;

in mancanza di adeguati ed ulteriori finanziamenti, l'attuale situazione critica, che interessa in misura preminente l'edilizia privata, è destinata a perdurare *sine die*, se non a divenire ancor più difficile ed insostenibile. Infatti, sia gli Amministratori locali sia i nuclei familiari interessati, a causa del mancato accreditamento dei fondi stanziati, nonché di quelli ancora necessari per il completamento dell'opera di ricostruzione, hanno intrapreso azioni di protesta e minacciato incisive iniziative a tutela delle proprie legittime aspettative e dei propri diritti, con potenziale rischio di un diffuso contenzioso,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di garantire il completamento del programma di ricostruzione – oggi, a distanza di otto anni, ancora fermo al 30 per cento, con l'eccezione di San Giuliano di Puglia – delle zone del Molise e della Provincia di Foggia colpite dal terremoto, con priorità alle esigenze ricostruttive dei Comuni del cosiddetto «cratere».

(2-00254)

Interrogazioni

LUSI, LEGNINI, MICHELONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il turismo.* – Premesso che:

il 7 luglio 2010 il Ministro per il turismo ha presentato, durante una conferenza stampa, uno *spot*, che sarà trasmesso nei prossimi giorni sulle reti nazionali, che dovrebbe incentivare, attraverso la voce narrante del Presidente del Consiglio dei ministri, i viaggi e le vacanze in Italia, alla scoperta delle meraviglie architettoniche, artistiche e naturalistiche di cui il nostro Paese è custode;

lo *spot* parte da Firenze con una panoramica su piazza della Signoria, poi passa a una veduta di San Marco a Venezia prima di tuffarsi nella fontana di Trevi a Roma. Successivamente viene inquadrato il mare di Capri e quello di Portofino, prima di tornare a Firenze con un primo piano del David di Michelangelo. Giù di nuovo a sud, nella valle dei Templi di Agrigento e su a Roma per ammirare il Ratto di Proserpina del Bernini. Di Torino viene inquadrata la Palazzina di caccia di Stupinigi, di Milano il Duomo. Poi di nuovo Firenze sull'Arno, con un'inquadratura di Ponte Vecchio e poi Venezia con il ponte di Rialto, il Cupolone di una Roma al tramonto, per chiudere con la Creazione di Adamo di Michelangelo nella Cappella Sistina. Questa è la «magic Italy»;

nello *spot* approntato dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministro per il turismo non vi è una sola immagine dell'Abruzzo, una regione che con i suoi 133 chilometri di costa e con massicci montuosi di pregevole interesse, oltre a due parchi naturali di fama mondiale, costituirebbe un richiamo per turisti italiani e stranieri che desiderano una valida alternativa alle grandi aree metropolitane,

si chiede di sapere:

per quale motivo, dopo tutte le promesse da parte del Governo per la rinascita dell'Abruzzo, gravemente colpito dal terremoto del 6 aprile 2009, nessuna città, nessun luogo di questa regione figurano nello *spot* del Governo, come se fossero «parenti impresentabili» da non esibire davanti agli ospiti;

quanto sia costato ai contribuenti il citato *spot*.

(3-01486)

LUMIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'aeroporto di Comiso (Ragusa) costituisce un nodo di scambio infrastrutturale fondamentale per la Sicilia e per i Paesi del bacino del Mediterraneo;

l'aeroporto è una grande opportunità per lo sviluppo commerciale: il progetto infatti è stato sinora portato avanti per le sue grandi potenzialità di rilancio economico e turistico e sono state investite ingenti risorse per la sua trasformazione da ex aeroporto militare a moderno e attrezzato aeroporto civile;

il Governo Berlusconi tiene bloccato l'avvio operativo dell'aeroporto senza rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie, ricorrendo ad aspetti burocratici legati allo *status* del cosiddetto sedime aeroportuale;

oggi è possibile invece attivare le nuove norme contenute nell'articolo 693, ultimo comma, e 697, lettera *a*), del codice della navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942, e successive modificazioni, che disciplinano l'acquisizione dei beni del demanio militare aeronautico al patrimonio delle Regioni e degli enti pubblici territoriali. Una tale innovazione, già forte di per sé, diventa ancora più incisiva laddove la si integra con la nuova articolazione dell'art. 117 della Costituzione, modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che inserisce nella legislazione concorrente la materia degli aeroporti civili, riconoscendo così la piena potestà legislativa delle Regioni in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato;

la possibilità di acquisizione del sedime aeroportuale da parte di enti pubblici territoriali costituisce un'ulteriore innovazione con il disposto della norma contenuta nel decreto legislativo n. 85 del 2010 di attuazione del «federalismo demaniale» previsto dall'art. 19 della legge n. 42 del 2009;

l'innovazione dell'aeroporto di Comiso, in anticipo sulle altre innovazioni previste, si traduce in una immediata capacità di cassa per l'erario (attraverso l'Agenzia del demanio) ed in un vero e proprio *asset* delle società di gestione aeroportuale, oggi ancora legate alla concessione della durata massima di 40 anni di ENAC, che a sua volta, come detto prima, ha acquisito il sedime a titolo gratuito dall'Agenzia del demanio per poi concederlo a titolo oneroso al gestore, con bassi introiti nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La giustificazione di

tale procedura, che a giudizio dell'interrogante ha i caratteri dell'accentramento statale, giustificazione precedente alle innovazioni legislative in oggetto, è che ENAC garantisce la presenza e l'efficienza dei servizi degli enti di Stato (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, ENAV, Agenzia delle dogane, sanità aerea, Vigili del fuoco) a titolo gratuito. Tale costruito si scontra, oggi, proprio con la nuova norma della lettera a) dell'art. 697 del codice della navigazione che stabilisce, invece, l'identico trattamento per gli aeroporti statali e per quelli di proprietà degli enti pubblici territoriali. Il nuovo aeroporto di Comiso è di proprietà, come sedime e come struttura, del Comune di Comiso, che lo ha acquistato a seguito di sdemanializzazione del bene da parte del Ministero della difesa – ramo Aeronautica. Comiso, infatti, è un progetto pilota positivamente concluso che vede, primo in Italia, un aeroporto commerciale aperto al traffico comunitario ed extra comunitario, di proprietà di un ente pubblico territoriale. L'ente proprietario Comune ha dato in concessione il bene ad una società privata e privatizzata secondo principi di evidenza pubblica, ed introita da tale società un canone annuo. ENAC non ha rilasciato alcuna concessione, mentre resta l'autorità deputata alla certificazione della struttura e dell'azienda aeroportuale, secondo regole comunitarie. Il processo è stato dichiarato legittimo con parere n. Cs. 11890 dell'aprile 2007 dell'Avvocatura generale dello Stato;

il Comune di Comiso, con delibera di Consiglio comunale n. 69 di giovedì 3 giugno 2004, ha definitivamente acquisito la proprietà del sedime aeroportuale, basandosi sul quadro normativo definito dall'art. 19 della legge n. 448 del 1998. In particolare, il Comune, assistito dal notaio Filippo Morello, ha applicato la procedura di cui al comma 6-bis dell'art. 19 della citata legge, che prevede che, nei casi in cui un ente locale presenti un progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari appartenenti allo Stato può essere convocata una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. L'approvazione da parte della Conferenza di servizi del progetto definitivo dell'aeroporto ha determinato, quindi, sulla base della citata norma contenuta nella legge n. 241 del 1990, la sdemanializzazione del sedime e la conseguente acquisizione al patrimonio comunale;

ENAC non ha rilasciato alcuna concessione, mentre resta, come le Aviazioni civili moderne, il tutore della certificazione della struttura e dell'azienda ai fini della *security*, della *safety* e del *customer satisfaction*, ma non concede un sedime di cui non è proprietaria, mentre invece, a tutela della regolarità e sicurezza del traffico aereo, è inseribile una clausola concessoria fra gli enti pubblici territoriali in qualità di nuovi proprietari e concedenti, e la concessione ha valore fin quando ENAC rinnova la certificazione al gestore,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda verificare quali atti ostativi ancora vengono frapposti alla definitiva chiusura del processo amministrativo sopra espo-

sto circa l'apertura al traffico aereo commerciale comunitario ed extra comunitario dell'aeroporto di Comiso;

se risultino le disposizioni impartite ad ENAC circa la definitiva chiusura del processo; quali disposizioni sulla certificazione della struttura aeroportuale, già approvata e sorvegliata da ENAC, e sulla certificazione del gestore aeroportuale siano state individuate e se le stesse siano già state attivate; quali amministrazioni dello Stato (fra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Agenzia delle dogane, Vigili del fuoco, ENAV ed ENAC) non siano attualmente pronte a farsi carico dei servizi d'istituto per garantire l'operatività dell'aeroporto di Comiso.

(3-01487)

AMATI, SERAFINI Anna Maria, DI GIOVAN PAOLO, BASSOLI, DONAGGIO, SCANU. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

al vertice del G8 canadese tenutosi a Muskoka il 25 e 26 giugno 2010, i Paesi partecipanti hanno riaffermato il loro impegno per l'aiuto pubblico allo sviluppo, anche se quest'anno mancavano all'appello 18 miliardi di dollari in aiuti rispetto a quanto promesso per il 2010 al vertice di Gleanegles del 2005. L'Italia è responsabile del 25 per cento di questo ammanco. Riconoscendo la difficile situazione economica globale, i Paesi del G8 avrebbero potuto, con onestà e responsabilità, ammettere il fallimento dell'«obiettivo 2010», aggiornando impegni quantitativi e scadenze ed indicando *target* realistici per il 2015;

i Paesi del G8 hanno preso atto che i progressi per migliorare la salute materna e riproduttiva sono stati troppo lenti e hanno sottolineato la necessità di un'azione collettiva urgente. I *leader* del G8, in collaborazione con i Governi di altri Paesi, nonché con numerose fondazioni ed enti impegnati nella promozione della salute materna e infantile a livello internazionale, hanno lanciato l'iniziativa di Muskoka, finalizzata alla riduzione della mortalità materna, neonatale e infantile nei Paesi in via di sviluppo. L'impegno finanziario per l'iniziativa di Muskoka si sostanzia nel mobilitare 5 miliardi di dollari entro il 2015. Il Canada ha già dichiarato che vi contribuirà per 1,2 miliardi, mentre l'Italia non ha reso note le risorse finanziarie aggiuntive che metterà a disposizione;

il G8 ha riaffermato il suo impegno per il raggiungimento dell'obiettivo di garantire l'accesso universale alla prevenzione, al trattamento e alla cura in materia di HIV/AIDS, che avrebbe già dovuto essere raggiunto entro il 2010. La dichiarazione di Muskoka impegna i Paesi del G8 a garantire risorse sufficienti al fondo globale per la lotta all'HIV/AIDS, tubercolosi e malaria, anche in vista della terza conferenza di rifinanziamento prevista per il prossimo mese di ottobre 2010;

durante lo scorso ciclo di rifinanziamento, l'Italia aveva confermato il suo impegno per un contributo pari a 130 milioni di euro annui per il triennio;

considerato che:

l'Italia non ha ancora ufficializzato il suo nuovo impegno finanziario e non ha reso noto se intenda aumentare, mantenere o ridurre il con-

tributo annuale precedentemente promesso, che non è riuscita ad oggi ad erogare con puntualità;

a tutt'oggi Italia non ha infatti versato le quote ordinarie e i contributi straordinari per il 2009 e il 2010, consistenti in una cifra complessiva di 280 milioni di euro. In merito a tale questione il Presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi, in occasione di una delle conferenze stampa al vertice G8 tenutosi a L'Aquila, si era impegnato a saldare i debiti entro la fine del mese successivo, ovvero entro l'agosto 2009; ma anche tale promessa non è stata mantenuta. Ciò indebolisce indubbiamente la posizione dell'Italia in vista della «conferenza di rifinanziamento» del fondo globale prevista a New York il prossimo ottobre, al punto che la stessa presenza del nostro Paese nel Consiglio d'amministrazione del fondo potrebbe essere messa in discussione. L'investimento italiano nel fondo globale ha rappresentato in media, negli ultimi anni, il 50 per cento dell'investimento italiano nel settore della salute; è dunque evidente che in assenza di investimento nel fondo l'intera cooperazione nel settore sanitario è a rischio;

la dichiarazione di Muskoka riconosce che la sicurezza alimentare resta una sfida urgente per lo sviluppo globale, aggravata dai cambiamenti climatici, dall'aumento della domanda alimentare mondiale e dagli scarsi investimenti del passato nel settore agricolo. Secondo la dichiarazione del Vertice, a partire dal 30 aprile 2010 sono stati erogati e stanziati complessivamente 6,5 miliardi di dollari dei 22 miliardi promessi su tre anni a favore dell'iniziativa del G8 2009 sulla sicurezza alimentare «L'Aquila Food Security Initiative» (AFSI). In modo poco trasparente, la dichiarazione unisce così stanziamenti e risorse effettivamente erogate;

l'Italia ha dichiarato di essersi impegnata con risorse finanziarie aggiuntive per soli 180 milioni di dollari sui 428 promessi a chiusura del vertice 2009, ma non si conosce né quanto di questo contributo addizionale sia in risposta all'eccezionalità della situazione né quanto sia stato effettivamente erogato;

il G8 canadese ha constatato con soddisfazione il lancio del programma globale per l'agricoltura e la sicurezza alimentare presso la Banca mondiale. Il programma ha raccolto gli impegni finanziari di Stati Uniti (475 milioni di dollari), Canada (230), Spagna (95), Corea del Sud (50) e fondazione Gates (30 milioni di dollari). Anche di fronte a questo sforzo finanziario straordinario, l'Italia ha deciso di confermare il limitato ammontare finanziario precedentemente promesso: circa 240 milioni di dollari per il biennio 2010 e 2011, la metà di quanto è stato speso per l'organizzazione logistica del vertice G8 de L'Aquila;

questi sono esempi di un ritardo complessivo nel versamento delle quote a fondi e banche di sviluppo per circa 1.300 milioni di euro. La posizione dell'Italia all'interno della comunità internazionale è indebolita dal ritardo nel rispetto degli impegni internazionali di lotta alla povertà. In occasione del prossimo vertice delle Nazioni Unite sugli obiettivi del millennio (20-22 settembre 2010) e della conferenza del fondo globale (4 e 5

ottobre), il nostro Paese rischia una marginalizzazione a livello internazionale;

lo scorso 11 luglio, i Capi di Stato e di Governo si sono incontrati a Pretoria per il vertice mondiale sull'istruzione per discutere del finanziamento necessario per raggiungere il secondo obiettivo di sviluppo del millennio: garantire a tutti l'accesso all'istruzione primaria entro il 2015. Nel 2010 i Paesi in via di sviluppo hanno considerevolmente tagliato la propria spesa per l'educazione, a causa di una crisi economica globale di cui non sono stati causa ma solo vittime. Nel 2010 il contributo italiano al principale fondo per l'istruzione globale, l'Education for all-Fast track initiative (EFA-FTI), è sceso del 70 per cento rispetto all'anno precedente, ammontando a soli 3 milioni di euro;

nell'ottobre 2009, alla Camera, erano state presentate due mozioni relative alla «lotta alla povertà» (1-00253 e 1-00254). La prima mozione richiedeva tra l'altro all'Esecutivo una maggiore trasparenza attraverso l'indicazione chiara di quali impegni internazionali per la lotta alla povertà potessero essere rispettati dall'Italia con le poche risorse disponibili. La seconda mozione chiedeva che entro la fine del 2009 si versassero i 130 milioni di euro dovuti al fondo globale per la lotta all'AIDS, tubercolosi e malaria, con l'aggiunta di 30 milioni di dollari, una prima quota a saldo dei quasi sette anni di arretrato (235 milioni di euro) alla convenzione di Londra sugli aiuti alimentari e un versamento dei contributi per banche e fondi di sviluppo multilaterali – peraltro già autorizzato a luglio 2009. Infine, era chiesta la presentazione di un piano di riallineamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo per il triennio 2010-2012, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica. Il Governo aveva espresso parere favorevole su entrambe le mozioni, che sono state approvate con voto *bipartisan*;

a nove mesi dall'approvazione delle mozioni, tuttavia, non è stata versata alcuna delle rate arretrate alla convenzione di Londra, non è stata presentata la lista degli impegni internazionali per la lotta alla povertà che potranno essere rispettati nel 2010 né è stato avviato alcun lavoro per la predisposizione di un piano di riallineamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo per il 2010-2012;

dopo mesi di discussioni e trattative, il 2 luglio è stata adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite la risoluzione che darà vita a UN Women, la nuova agenzia ONU dedicata alla promozione dei diritti delle donne e all'uguaglianza di genere. La creazione di questa agenzia dovrebbe garantire un maggior coordinamento sia entro la struttura delle Nazioni Unite sia tra quest'ultima e i Governi, permettendo di agire in maniera più efficace al fine di mantenere gli impegni assunti in tema di uguaglianza di genere. È tuttavia fondamentale assicurare che UN Women operi in maniera efficace e abbia risorse adeguate, stabili e prevedibili per farlo: a tale fine sarebbe sufficiente circa un miliardo di dollari per i primi anni di attività, circa lo 0,5 per cento delle spese di tutte le agenzie delle Nazioni Unite nel 2008. Il Segretario dell'ONU ha parlato di almeno 500 milioni iniziali, che rappresenterebbe comunque il doppio delle risorse as-

segnate al fondo dell'ONU che ha sino ad ora trattato questioni di simile contenuto, cioè l'UNIFEM,

si chiede di sapere:

quale sia la quota del PIL da destinare agli aiuti pubblici allo sviluppo, in considerazione della mutata situazione economica globale, che realisticamente l'Italia stanzierà per il 2015 e se, con il ritorno della crescita economica, l'Italia intenda impegnarsi ad aumentare gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo, tenendo conto dell'andamento delle entrate;

quale sia l'impegno finanziario italiano addizionale a sostegno dell'iniziativa di Muskoka per la riduzione della mortalità materno-infantile;

quale sia l'impegno finanziario annuale che il Governo italiano intende assumere verso il fondo globale per la lotta all'HIV/AIDS, tubercolosi e malaria nel prossimo triennio e se l'Italia intenda sanare completamente la propria posizione finanziaria, saldando i debiti pregressi, prima della conferenza di rifinanziamento di ottobre;

quanto il nostro Paese abbia effettivamente erogato per L'Aquila Food Security Initiative in termini di risorse finanziarie addizionali, se il Governo stia considerando l'ipotesi di un aumento del contributo per il prossimo biennio e se confermi l'avvio del versamento degli arretrati a favore della convezione di Londra sull'aiuto alimentare prima del vertice delle Nazioni Unite;

quale sia l'impegno finanziario annuale che l'Italia intende assumere nei confronti dell'Education for all – Fast track initiative (EFA-FTI);

in che percentuale, e per quale ammontare, l'Italia intenda contribuire al finanziamento del bilancio della nuova agenzia UN Women.

(3-01488)

LUMIA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

è stata da tempo istituita presso il Presidio ospedaliero di Sciacca, già Azienda, oggi facente parte dell'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Agrigento, la Banca del cordone ombelicale (di seguito denominata «Banca»);

la Banca è stata finanziata per l'anno 2010 con una somma pari a 1,6 milioni di euro e ad oggi la direzione generale dell'ASP di Agrigento non ha consentito l'avvio del progetto finanziato con il rischio reale di vedere, paradossalmente, restituito il finanziamento erogato senza possibilità di potere, finalmente, rendere disponibile almeno una parte del capitale biologico crio-preserved, a scopo di trapianto, a favore dei pazienti eleggibili e negando ai giovani una possibilità di inserimento nel mondo del lavoro;

il direttore generale dell'ASP di Agrigento, in questi giorni, ancora una volta, dopo lunghi silenzi e comportamenti omissivi, per la funzionalità della Banca predetta ha reso pubbliche affermazioni infamanti e non veritiere, relativamente all'attività della Banca, con il solo obiettivo di danneggiarla e di renderla inoperosa, privando in questo modo la provincia di Agrigento, la Sicilia, è più in particolare Sciacca ed il suo *hinter-*

land, di una struttura di «eccellenza» all'interno del presidio ospedaliero saccense, già abbondantemente depotenziato,

si chiede di sapere se il Ministro intenda rendere noto quali provvedimenti di propria competenza saranno adottati al fine di consentire alla Banca del cordone ombelicale presso il presidio ospedaliero di Sciacca di operare, finalmente, con serenità e lontana da attacchi strumentali concepiti dallo stesso direttore generale dell'ASP di Agrigento, verosimilmente ispirato da soggetti che hanno svolto un ruolo nefasto ed irresponsabile, a danno della Banca, nella passata gestione, relativamente alla quale sono emersi presunti gravi illeciti con conseguente danno economico di proporzioni rilevanti, come documentato da diverse autorità di controllo, nonché di immagine e di prestigio per la sanità siciliana.

(3-01489)

CECCANTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

in data 5 maggio 2010 sono state accolte le dimissioni del Ministro dello sviluppo economico con la conseguente assunzione *ad interim* di tale dicastero da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; sono quindi passati esattamente novanta giorni dall'inizio dell'*interim*;

è da ricordare che il Presidente del Consiglio dei ministri sin dal 6 maggio 2010 ha fatto varie e ripetute dichiarazioni di imminente cessazione dell'*interim*, tra l'altro anche il 23 luglio, anche in risposta all'autorevole sollecitazione del Presidente della Repubblica, ma tali dichiarazioni sono sempre state smentite dai fatti,

si chiede di sapere quando si intenda proporre la nomina del Ministro dello sviluppo economico e se ciò avverrà prima che siano superati i 100 giorni dall'inizio dell'*interim*, tanto più che ad avviso dell'interrogante non è bene augurante rispetto alle crescenti difficoltà politiche del Governo il superamento di tale periodo che, nella storia francese, ha caratterizzato il breve ritorno di Napoleone in Francia nel 1815.

(3-01490)

MASCITELLI. – *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il talidomide è una molecola presente in alcuni farmaci che furono commercializzati negli anni '50 e '60 come sedativi, anti-nausea e ipnotici (rivolti in particolar modo alle donne in gravidanza) e che vennero ritirati alla fine del 1962, in seguito alla scoperta che le donne trattate con tale farmaco davano alla luce neonati con gravi alterazioni congenite dello sviluppo degli arti quali amelia (assenza degli arti) o vari gradi di focomelia (riduzione delle ossa lunghe degli arti);

fino al 2008 l'unico beneficio erogato da parte dello Stato ai soggetti colpiti dagli effetti del talidomide era l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in forza di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

il comma 363 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ha stabilito che «ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia» è riconosciuto «l'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229», consistente in un assegno vitalizio mensile da corrisondersi per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa;

successivamente l'articolo 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009 ha precisato che l'indennizzo previsto dalla legge finanziaria per il 2008 viene riconosciuto solo ai soggetti nati dal 1959 al 1965;

il regolamento di attuazione della norma di cui alla legge finanziaria per il 2008 è stato emanato con il decreto ministeriale 9 ottobre 2009, n. 163;

le «Linee guida per l'istruttoria delle domande di indennizzo dei soggetti affetti da sindrome da talidomide» sono state pubblicate con la circolare 5 novembre 2009, n. 31, dell'allora Ministero del lavoro, salute e politiche sociali;

considerato che:

farmaci contenenti talidomide furono introdotti nel mercato europeo fin dal 1957 e risulta all'interrogante che vi sarebbero soggetti affetti dalla relativa sindrome cui le competenti autorità sanitarie avrebbero negato il riconoscimento del diritto all'indennizzo previsto dalla legge finanziaria per il 2008, proprio perché nati prima del 1959;

la citata circolare 5 novembre 2009, n. 31, ha comportato un aggravamento degli oneri di documentazione della patologia a carico del soggetto richiedente l'indennizzo, stabilendo, in particolare, l'obbligo di presentazione di documentazione anche molto datata e difficilmente reperibile come la cartella clinica della nascita e altre «cartelle cliniche e/o certificazioni di struttura pubblica dalle quali risulti la diagnosi, la terapia e gli interventi eventualmente subiti»;

in conseguenza parecchi soggetti richiedenti avrebbero incontrato grandi difficoltà ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo e ad altri sarebbe stato addirittura negato;

in Italia non risulta essere mai stata promossa un'indagine scientifica sull'incidenza della sindrome da talidomide e sul numero esatto di farmaci in cui la molecola era contenuta nel periodo in cui la sua commercializzazione era consentita;

si stima tuttavia che ad oggi il numero di soggetti viventi affetti dalle gravi malformazioni causate dalla talidomide sia di circa 150 unità,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra illustrato;

quali azioni concrete il Governo intenda porre in essere al fine di:
a) estendere, attraverso un'apposita iniziativa normativa, a tutto il 1958 il periodo a cui fare riferimento per ottenere l'indennizzo previsto dalla

legge e nelle more del provvedimento estensivo autorizzare, comunque, le Commissioni mediche a sottoporre a visita di accertamento anche quanti, affetti dalla sindrome da talidomide, sono nati antecedentemente al 1959; b) promuovere una revisione della normativa regolamentare nonché della citata circolare 5 novembre 2009, n. 31, al fine di semplificare gli adempimenti burocratici volti al riconoscimento del diritto ad ottenere l'indennizzo di cui al comma 363 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

quali periodi siano indicati nella legislazione delle altre nazioni europee che riconoscono un indennizzo simile per le persone affette da sindrome da talidomide;

se siano stati individuati tutti i farmaci, in commercio nel periodo 1957-1962, contenenti talidomide.

(3-01491)

SOLIANI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

l'infrastruttura autostradale Parma-Nogarole Rocca (Tibre), necessaria al collegamento degli assi autostradali del Tirreno e del Brennero, è stata inserita dal Governo nell'elenco delle opere strategiche prioritarie, individuate ai sensi della legge n. 443 del 2001 cosiddetta «legge obiettivo», approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il 21 dicembre 2001;

la realizzazione dell'asse autostradale Tibre rappresenta un'opera fondamentale per lo sviluppo economico della provincia di Parma e più in generale per la Regione Emilia-Romagna, tanto che la sua realizzazione è attesa dai cittadini e dalle imprese del territorio;

considerato che:

nel 2008, il costo per la realizzazione del raccordo autostradale Parma-Nogarole Rocca era stato previsto pari a 1.809,65 milioni di euro e il termine per la realizzazione dello stesso era stato fissato all'anno 2016;

in data 9 novembre 2009, la società concessionaria Autocisa ha presentato al CIPE il progetto definitivo relativo alla realizzazione della tratta Parma – Nogarole Rocca, aggiornando l'importo finale dell'opera a 2.731,97 milioni di euro;

in pari data la società presentava, altresì, il progetto definitivo di un primo lotto dell'opera tra Fontevivo e Trecasali, di lunghezza pari a 12 chilometri, rispetto agli 85 chilometri complessivi del tracciato, da realizzarsi in totale autofinanziamento;

ad oggi non sono ancora state rilasciate le autorizzazioni necessarie per lo sblocco dei lavori e l'appalto del primo tratto in provincia di Parma, da Pontetaro al Po con la realizzazione del casello di Trecasali-Terre Verdiane, totalmente finanziato da privati,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire il rilascio, in tempi brevi, delle autorizzazioni necessarie per l'avvio dei lavori della Tibre nel tratto da Pontetaro al Po, in pro-

vincia di Parma, e la relativa realizzazione del casello di Trecasali-Terre Verdiane, che risultano totalmente finanziati da risorse private.

(3-01492)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAMBER. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* – Premesso che:

la recente soppressione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e la sua confluenza nell'INAIL attuata con il decreto-legge n. 78 del 2010, approvato definitivamente e convertito in legge in data 29 luglio 2010, ha ulteriormente evidenziato le molteplici criticità di natura organizzativa, procedurale ed amministrativa relative alle strutture pubbliche sociali operanti nel settore della navigazione marittima;

infatti il sistema degli adempimenti burocratici dei lavoratori marittimi nei confronti della pubblica amministrazione, finalizzati all'ottenimento delle forme di assistenza sanitaria e di sostegno al reddito in caso di inidoneità o di inabilità, anche temporanea, al lavoro presenta significative criticità dovute alla molteplicità dei soggetti deputati ad erogare medesimi servizi;

infatti le realtà pubbliche che operano nelle problematiche del lavoro nel settore marittimo e che condividono le medesime procedure operative ed organizzative attinenti alle dinamiche lavorative della gente di mare sono l'IPSEMA (soppresso a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge suddetto), il SASN (Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti), l'USMAF (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera), il CIRM (Centro internazionale radio medico), nonché l'INAIL stesso;

i servizi erogati da IPSEMA (oggi INAIL), SASN e USMAF si sovrappongono quanto a prestazioni mediche, accertamenti d'idoneità, valutazione abilitativa del personale navigante, eccetera;

appare quindi paradossale (nonché antieconomica) una situazione di sovrapposizione funzionale e amministrativa che spesso sfocia anche in conflitti di attribuzione tra enti, con profondi disagi per l'utenza marittima, costretta a molteplici e talvolta farraginosi percorsi burocratici soprattutto per l'ottenimento delle forme di assistenza sanitaria e di sostegno al reddito in caso di inidoneità o di inabilità al lavoro, anche temporanea;

da più parti si è proposto di istituire l'ESIN (Ente sociale italiano della navigazione), con finalità di creare una struttura unitaria in grado di accorpate tutte le competenze in materia di *welfare* per il settore della navigazione e dei soggetti operanti nel campo marittimo, compreso l'IPSEMA;

secondo i proponenti, la realizzazione di tale riforma determinerebbe nel breve-medio periodo risparmi di spesa quantificabili in circa 14 milioni di euro annui, derivanti dalla riduzione delle risorse per la *governance* degli attuali enti, dall'eliminazione delle duplicazioni di funzioni, dai risparmi di gestione e soprattutto dal maggior controllo sulle at-

tività medico-legali e sulla conseguente erogazione delle indennità di malattia e di sostegno al reddito, nonché una riduzione dei costi per l'utenza di accesso ai servizi,

si chiede di sapere quale sia la posizione dei Ministri in indirizzo relativamente all'opportunità di avviare la razionalizzazione delle funzioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali inerente ai lavoratori marittimi, attribuendo ad un unico ente pubblico, di nuova costituzione, le funzioni nonché le competenze attribuite alla molteplicità delle strutture pubbliche attualmente operanti nell'ambito dell'assistenza ai lavoratori del settore marittimo.

(4-03576)

SARO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nella notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio 2010 all'interno del Centro di identificazione ed espulsione (Cie) di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) si è verificato l'ennesimo grave episodio di disordine violento e il tentativo di fuga da parte di una settantina di immigrati;

a scatenare la rivolta di sabato notte, secondo quanto riportato dalla stampa locale, sarebbe stato con ogni probabilità l'arresto di un immigrato clandestino per resistenza e violenza ai danni di due poliziotti che stavano dando esecuzione ad un provvedimento di rimpatrio nei suoi confronti;

i primi disordini si sarebbero registrati nella zona notte del Cie di Gradisca intorno alle ore 21,30, e si sarebbero poi estesi anche all'esterno, dove gli immigrati avrebbero tentato l'abbattimento delle lastre antisfondamento che separano la zona notte dal campo di calcio;

successivamente sarebbero state anche danneggiate le grate posizionate sui soffitti delle camerate e dei corridoi, che avrebbero permesso agli immigrati di guadagnare il tetto e di tentare la fuga, e distrutto definitivamente il sistema anti-intrusione ad infrarossi (già danneggiato a seguito di precedenti rivolte) e alcune telecamere del circuito interno;

solo grazie all'immediato intervento delle Forze dell'ordine, con una forza operativa doppia rispetto alla norma grazie all'orario di cambio turno, si è scongiurata l'evasione di massa;

contemporaneamente in più zone sono stati bruciati materassi e altre suppellettili, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del fuoco di Gorizia, che sono riusciti a completare la messa in sicurezza della struttura solo alle ore 3,00 di notte;

un immigrato algerino si è perfino gettato tra le fiamme riportando ustioni sul 20 per cento del corpo;

considerato che:

nello stesso momento presso il Cie di via Corelli a Milano si è registrato un episodio analogo che ha coinvolto i circa 100 immigrati della struttura, i quali hanno distrutto suppellettili, porte, arredi e i distributori di bevande, inscenato un *sit-in* sul tetto e, infine, tentato di scavalcare le recinzioni e quindi la fuga;

nonostante l'intervento dei militari, dei quali due sono stati ricoverati per accertamenti, si sarebbero perse le tracce di tre immigrati;

secondo notizie di stampa la protesta del Cie di Milano sarebbe stata motivata dalle pessime condizioni di accoglienza del Centro, ma gli inquirenti starebbero ipotizzando una correlazione tra questo episodio e quello verificatosi nel Cie di Gradisca d'Isonzo;

considerato, inoltre, che da quanto riportato dalla stampa nazionale la notte del 29 luglio 2010 una trentina di immigrati ha dato vita ad una violenta protesta al Cie di Bari Palese, devastando tre alloggi e ferendo due carabinieri e due militari, mentre sei ospiti sarebbero riusciti a fuggire;

preso atto che:

l'interrogante ha presentato numerosi atti di sindacato ispettivo sul crescente stato di tensione del Cie di Gradisca di Isonzo (da ultimo gli atti 3-00744 e 4-02465) a tutt'oggi senza risposta;

l'episodio sopra riportato rappresenta un campanello d'allarme che non è più possibile ignorare sia per le conseguenze sulla sicurezza della struttura, sia per l'incolumità degli uomini impegnati a garantire, dentro e fuori il Cie, il rispetto delle leggi sull'immigrazione,

si chiede di sapere:

quali siano state le dinamiche della sommossa di cui in premessa e le correlazioni con i disordini avvenuti nella struttura del Cie di Milano;

quali siano i danni strutturali riportati nel centro di Gradisca d'Isonzo e i tempi per il ripristino del corretto funzionamento di telecamere, sistemi anti-intrusione, barriere e apparecchiature a raggi infrarossi;

se, a fronte dell'ormai aumentato livello di tensione, il Ministro in indirizzo ritenga opportuno rafforzare il livello di sorveglianza dei Cie in concomitanza dei rimpatri;

se e quali ulteriori provvedimenti intenda intraprendere al fine di garantire l'ordine presso i Centri di immigrazione ed espulsione presenti sul territorio nazionale e, in particolare presso il Cie di Gradisca d'Isonzo, e la sicurezza degli agenti ivi in servizio.

(4-03577)

BELISARIO. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e della salute. – Premesso che:

l'INAIL è l'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato e di altre particolari fattispecie: al fine di pagare la rendita ai lavoratori che abbiano subito un infortunio sul lavoro o che abbiano contratto una malattia professionale, il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 prevede che all'INAIL venga corrisposto il pagamento di un premio da parte del datore di lavoro o tramite versamento da parte dei lavoratori autonomi;

il decreto legislativo n. 38 del 2000 (come anche confermato dal decreto legislativo n. 81 del 2008, così come modificato dal decreto legislativo n. 106 del 2009) prevede per l'INAIL iniziative anche in ambito di prevenzione, prevalentemente di informazione, formazione e consulenza per le aziende, ma sempre con preciso e puntuale riferimento agli interessi

di infortunati e tecnopatici al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

analoghi obiettivi sono previsti per l'INAIL relativamente alla partecipazione e al sovvenzionamento di progetti di ricerca sulla prevenzione, nei confronti di istituti di ricerca e istituti universitari: al riguardo della cosiddetta relazione Smuraglia del 2000, documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, condotta dalla 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato congiuntamente alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati nella XIII Legislatura, nel sottolineare la carenza della prevenzione sia per gli infortuni sul lavoro sia per le malattie professionali, dichiarava anche l'assoluta sottostima delle malattie professionali ed in particolare dei tumori professionali da parte dell'INAIL;

risulta all'interrogante che dalla documentazione contabile dell'INAIL appaia evidente che negli ultimi dieci anni sono stati stanziati dall'INAIL, e in particolare dalla Direzione generale dell'Istituto, molti milioni di euro a favore di figure professionali (anche docenti di istituti universitari) che non solo non hanno fornito idonei *curricula* professionali nella specifica materia della prevenzione, ma che non hanno fornito all'INAIL risultati concreti delle ricerche effettuate;

i finanziamenti ai suddetti progetti di ricerca, adottati dalla Direzione generale dell'INAIL, sono stati oltretutto effettuati senza prevedere in alcun modo, come sarebbe stato logico, la partecipazione concreta dei sanitari e degli altri professionisti del settore della consulenza e dell'accertamento dei rischi professionali dell'INAIL e inoltre, ad avviso dell'interrogante, hanno rappresentato un inutile sperpero di denaro pubblico;

considerato che:

con il decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all'INAIL è stato accorpato l'ISPESL, che ha sempre svolto con professionalità ricerche e studi in tema di prevenzione nello specifico campo di interesse e le cui prerogative rischiano di essere disperse a causa di una cattiva gestione della prevenzione da parte dell'INAIL;

il registro delle malattie professionali è istituzionale *ex* articolo 10 del decreto legislativo n. 38 del 2000 e costituisce un'utile raccolta di dati, ma rappresenta soltanto la base da cui partire per effettuare studi epidemiologici concreti sulle malattie professionali e sui tumori professionali, che non risultano all'interrogante essere stati effettuati dall'INAIL;

il sistema informatico dell'Istituto, anche nella parte di competenza sanitaria (cartella clinica) risulta essere del tutto carente sia sul piano strutturale sia sul piano funzionale e non dà, al dirigente medico ed al responsabile per la prevenzione delle sedi e delle direzioni regionali dell'INAIL, facoltà di elaborare direttamente dati utili per pianificare azioni idonee con le Aziende sanitarie locali e con gli altri organismi preposti ad attività di prevenzione sul territorio (INPS, Anagrafe delle aziende agricole di cui all'art. 27, rubricato «Banca dati», del decreto legislativo n. 38 del 2000), e quindi di effettuare studi epidemiologici adeguati;

nella precedente Legislatura, in particolare nel 2007, numerosi sono stati gli atti di sindacato ispettivo presentati sia sulla carente gestione dei compiti istituzionali sia in materia di investimenti immobiliari da parte dell'INAIL, viste anche le iniziative a tal proposito della magistratura e della Corte dei conti;

anche la nomina a consigliere di amministrazione dell'INAIL dell'ex direttore generale è stata motivo di recente interrogazione parlamentare per episodi di sospetta concussione, verificatisi fin dal nascere del suddetto sistema informatico INAIL nel 1993 (atto di sindacato ispettivo 4-05326 del 9 dicembre 2009 dell'on. Antonio Di Pietro);

l'art. 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000, rubricato «Danno Biologico», al comma 1 recita: «In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione dell'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona»: in relazione a questo è stata promulgata una tabella ormai ritenuta desueta, incongrua e inaccettabile sia da parte di tutte le scuole medico legali, sia da parte delle organizzazioni professionali, nonché da parte dei sindacati e degli enti di patrocinio dei lavoratori. Sulla validità di tale tabella l'interrogante era già intervenuto con atto di sindacato ispettivo 4-04933 presentato alla Camera il 25 settembre 2007, auspicando un più completo e definitivo intervento in materia anche in previsione delle emanande tabelle relative alle malattie professionali,

si chiede di sapere:

in base a quali presupposti legislativi e di diritto l'INAIL sia intervenuta nel finanziare progetti di ricerca senza prevedere una partecipazione concreta ad essi, come descritto in premessa, e quale sia stato il costo economico di tutti i progetti di ricerca sovvenzionati dalla Direzione generale dell'INAIL negli ultimi dieci anni;

quali siano stati i criteri di scelta sia per gli argomenti dei progetti di ricerca sia per le strutture sovvenzionate dall'INAIL negli ultimi dieci anni;

quali e quanti siano stati gli studi epidemiologici effettuati dall'INAIL sulle malattie professionali e sui tumori professionali, sia per svolgere attività di prevenzione sia per pervenire al giusto indennizzo delle «malattie professionali perdute» e dei «tumori professionali perduti» su cui insisteva molto la cosiddetta relazione Smuraglia nel 2000, considerato che tuttora le patologie in questione, come ampiamente riportato dalla letteratura scientifica, sono sottostimate, e quali provvedimenti siano stati adottati per prevenire gli infortuni sul lavoro e le « morti bianche »;

se e quando si intendano adottare le urgenti, ormai improcrastinabili, misure correttive, senza sperperare ancora una volta denaro pubblico, a giudizio dell'interrogante, per inettitudine e inefficienza, e senza spre-

care le risorse culturali, professionali, tecniche e scientifiche sia dei professionisti dell'INAIL, sia di quelli dell'accorpendo ISPESL.

(4-03578)

BELISARIO. – *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'abolizione dell'Agenzia dei segretari comunali, prevista dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, rappresenta l'ennesima norma adottata in riferimento ai segretari comunali, a partire dalla legge n. 127 del 1997 (la cosiddetta legge Bassanini);

le diverse disposizioni a tutt'oggi vigenti riferite alla categoria dei segretari comunali hanno creato gravi disagi agli stessi, in particolar modo a coloro i quali hanno optato per la mobilità, disegnando un assetto incerto in riferimento alle prospettive future della categoria che ha una tradizione storica di tutto rispetto;

considerato inoltre che:

alle soglie della pensione molti ex segretari comunali in mobilità dal 1998 devono ancora essere inquadrati nelle amministrazioni presso cui sono stati trasferiti: al riguardo, è emblematica la situazione che si è creata presso l'INAIL ed in altri Ministeri ed enti per gli ex segretari comunali che si sono avvalsi della mobilità volontaria, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;

a partire dal 1998, quasi tutti gli ex segretari comunali transitati nella pubblica amministrazione sono stati inquadrati erroneamente, subendo gravi pregiudizi in seguito alla loro dequalifica, tanto da essere stati costretti, loro malgrado, ad adire le vie legali per difendere la qualifica posseduta;

l'INAIL, dopo aver perso le cause in Tribunale ed in Corte di appello, ha fatto ricorso in Cassazione, arrivando così a tre gradi di giudizio: una sorta di accanimento contro alcuni dipendenti che non ha giustificazioni, soprattutto se si considera che a monte del contenzioso esisteva sicuramente un grave errore commesso da parte dell'ente stesso;

risulta inoltre all'interrogante che l'INAIL, mentre si opponeva strenuamente alle legittime richieste di inquadramento degli ex segretari comunali, ha provveduto alla promozione in massa dei dipendenti INAIL (con passaggi di qualifica da C3 a C4 e da C4 a C5) nonché alla stabilizzazione di altro personale, ed ha altresì provveduto a bandire concorsi per dirigenti anziché avvalersi dell'istituto della mobilità, di cui leggi dello Stato, con particolare riferimento alle ultime leggi finanziarie (si veda anche la legge finanziaria per il 2010), dispongono l'applicazione;

per sintetizzare il problema riferito agli ex segretari comunali in mobilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, come si rileva anche dalle sentenze (Tribunale di Roma, sez. Lavoro, n. 10231/2002; Corte di appello di Roma, sez. Lavoro, n. 2139/2006) si ricorda soltanto che la legge 312 del 1980 ha equiparato la carriera dei segretari comunali capo all'ultima delle qualifiche direttive della

carriera statale, vale a dire a quella del Direttore aggiunto di divisione; negli enti non economici la legge n.88 del 1989, all'articolo 15, ha consentito ad alcuni funzionari con una certa anzianità di avere lo stesso inquadramento esistente già da tempo nei Ministeri. Alla luce di ciò, è da ritenere che i segretari comunali, transitati negli enti non economici, dovevano essere inquadrati con la qualifica di Direttore aggiunto di divisione;

gli ex segretari comunali che, credendo nella giustizia, hanno seguito la via della causa in tribunale si trovano oggi, dopo 12 anni dal trasferimento, a lottare per vedersi riconoscere un diritto acquisito;

non è trascurabile il fatto che tutti i C5 degli enti non economici hanno intrapreso la strada dei ricorsi per il riconoscimento della qualifica di Direttore aggiunto di divisione: ciò aprirebbe una disparità abissale tra gli ex segretari comunali, già Direttori di divisione, che rischiano di vedersi retrocessi, in caso di annullamento della Cassazione, alla qualifica di C4, e gli attuali C5;

mentre andavano avanti i ricorsi degli ex segretari comunali per il riconoscimento della qualifica di Direttore aggiunto di divisione, nell'anno 2005, grazie all'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 311 del 2004, si è aperto uno spiraglio per la dirigenza ma, sia a causa della poca chiarezza della legge sia per la riluttanza delle amministrazioni a riconoscere il ruolo di dirigente, si è aperta una nuova stagione di ricorsi degli ex segretari comunali contro le amministrazioni di appartenenza;

risulta all'interrogante che molti Enti non economici, quali ad esempio l'INAIL e l'INPS, preferiscano intraprendere la strada del concorso per l'assunzione dei dirigenti, strada senz'altro più lunga ed economicamente più dispendiosa, anziché avvalersi dell'istituto della mobilità di cui la legislazione vigente dispone l'applicazione;

a giudizio dell'interrogante, lo scenario che si presenta è inquietante ed iniquo: i segretari comunali che non sono andati in mobilità risultano oggi dirigenti in virtù del nuovo contratto – decorrente dal 1° gennaio 1998, ma sottoscritto soltanto nel 2001 (e quindi dopo l'avvenuta mobilità) – che ha disposto benefici giuridici ed economici a decorrere dal 1° gennaio 1998, data in cui tutti i segretari, poi transitati in mobilità, erano in servizio nel ruolo originario; tra l'altro si è disposto che i segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, ai fini della mobilità, fossero equiparati alla dirigenza. I segretari comunali in mobilità volontaria, lottano da anni nelle aule di giustizia per il riconoscimento dei diritti acquisiti. Alcuni altri segretari comunali, di pari qualifica rispetto a quelli precedentemente citati, sono dirigenti presso altri enti pubblici,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per mettere fine ad una palese ed ingiusta situazione di disparità di trattamento all'interno della categoria degli ex segretari comunali, ed in particolare quali provvedimenti di competenza si intendano adottare nei confronti degli ex segretari comunali in mobilità, anche al fine di far cessare

il contenzioso in atto e giungere all'inquadramento da dirigenti della citata categoria, così come prescrive la legge.

(4-03579)

SARRO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il Comune di Sparanise (Caserta), con delibera di Consiglio comunale del 20 luglio 2010, n. 18, ha approvato la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta relativi al servizio di igiene urbana;

contestualmente, l'assise cittadina ha deliberato l'affidamento all'esterno del predetto servizio;

tale decisione si fonda su un'interpretazione erronea e fuorviante dell'art. 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, stante l'impossibilità per il Comune di Sparanise di svincolarsi unilateralmente dai rapporti in essere con il Consorzio, del quale l'ente locale fa parte obbligatoriamente *ex lege* ed è, quindi, in ogni caso, tenuto a corrispondere in favore dello stesso le quote consortili;

la decisione di affidare il servizio di igiene urbana all'esterno, inoltre, si pone in aperta violazione del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008, che riserva una simile facoltà esclusivamente ai Comuni con un bacino di utenza superiore a 15.000 abitanti, circostanza che non ricorre nella specie;

il Segretario comunale ha espresso parere contrario, rilevando con assoluta chiarezza la totale illegittimità del deliberato posto in votazione;

va segnalato inoltre, che, per quanto risulta all'interrogante, alla predetta seduta del Consiglio comunale del 20 luglio 2010, erano presenti, tra il pubblico, diversi soggetti con interessi economici nel settore e presumibilmente vicini ad ambienti criminali, i quali, nel corso dell'adunanza, hanno più volte interrotto la seduta con espressioni di sostegno alla maggioranza e con frasi intimidatorie nei confronti della minoranza consiliare, contraria alla decisione assunta con la citata delibera n. 18,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per ripristinare la legalità violata e verificare la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'attività dell'ente, idonei a determinare lo scioglimento del Consiglio comunale di Sparanise.

(4-03580)

GIAMBRONE. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della giustizia.* – Premesso che:

dal 2007 ad oggi sono molteplici i problemi di gestione che hanno caratterizzato l'università degli studi di Messina, vicende peraltro più volte riportate da numerosi organi di stampa;

nello specifico, nei suddetti articoli, viene più volte citato il ruolo del rettore dell'università di Messina, professor Francesco Tomasello, il

quale risulta tuttora: indagato per un'inchiesta sul concorso per la cattedra di medicina del lavoro dell'Azienda ospedaliera universitaria (AOU) Policlinico G. Martino di Messina; imputato per abuso d'ufficio per un concorso per ricercatore alla facoltà di veterinaria (il processo è attualmente in corso); accusato di tentata concussione per la gestione dei finanziamenti erogati dalla Regione Sicilia e dall'università per i progetti scientifici;

per due volte la competente autorità giudiziaria ha comminato a carico del rettore in questione la misura interdittiva della sospensione dalle funzioni: una prima volta nel luglio 2007 per le indagini che hanno poi portato al rinvio a giudizio per le imputazioni di cui sopra, e una seconda volta nel dicembre 2008;

risulta all'interrogante che sarebbero tuttora pendenti davanti ai competenti organi di giustizia numerosi ricorsi presentati da docenti della facoltà di Medicina e chirurgia dell'università degli studi di Messina avverso provvedimenti assunti dai vertici dell'AOU previa intesa con il rettore;

in particolare costituirebbero oggetto di ricorso: a) la delibera n. 543 del 10 giugno 2009, con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento per l'affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali presso le unità operative complesse (UOC) e i dipartimenti di attività integrata (DAI) dell'AOU; b) la delibera n. 417/DG del 29 aprile 2009, la cui entrata in vigore è stata differita al 29 giugno 2009 con delibera n. 482 del 19 maggio 2009, con la quale si è proceduto ad una rimodulazione aziendale dell'AOU;

in base alle modifiche di cui alla delibera n. 543 del 2009 sarebbero state cancellate dal regolamento le norme (recate all'articolo 7) che stabilivano l'espletamento di procedure paraconcorsuali per l'affidamento degli incarichi dirigenziali e introdotto, invece, un procedimento a chiamata diretta per il conferimento degli stessi incarichi, che comporterebbe l'accentramento del potere decisionale esclusivamente in capo al rettore dell'ateneo escludendo la necessità del parere della facoltà di Medicina e chirurgia;

per quanto riguarda la delibera n. 417/DG del 2009, la rimodulazione aziendale dell'AOU sarebbe stata effettuata in contrasto con il parere della facoltà di Medicina e chirurgia e del competente organo di indirizzo e programmazione ed avrebbe portato ad un vero e proprio azzeccamento di tutti gli incarichi dirigenziali (come rilevato anche dal giudice del lavoro di Messina nell'ordinanza del 28 giugno 2010, che dichiara l'illegittimità di tale decisione), ed inoltre sarebbe oggetto di numerose iniziative di protesta da parte degli studenti, che lamenterebbero una grave penalizzazione delle attività formative oltre a quelle assistenziali;

considerato che:

lo statuto dell'ateneo di Messina (modificato nel 2007) prevede che il mandato delle principali cariche accademiche (originariamente di durata triennale) duri quattro anni, con possibilità di immediata rielezione alla stessa carica accademica per una sola volta;

attualmente, il rettore e la maggior parte dei presidi delle facoltà sono prossimi alla scadenza del loro secondo mandato, essendo stati eletti una prima volta nel 2004 e poi riconfermati nel 2007;

nel novembre 2009 furono iscritte all'ordine del giorno del Senato accademico alcune proposte di modifica statutarie, tra le quali anche una concernente la proroga del mandato in corso di esaurimento del rettore e dei presidi, che venne successivamente ritirata a causa della contrarietà di alcuni dipartimenti;

il 30 aprile 2010 il Senato accademico ha approvato la modifica dell'articolo 57 dello statuto dell'ateneo in modo da determinare la proroga di un anno a favore di tutte le cariche accademiche in corso;

la modifica dello statuto dell'ateneo è ora alla verifica degli uffici preposti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

i dipendenti dell'università degli studi di Messina hanno inviato al Ministro dell'istruzione un ricorso in opposizione alla richiesta di convalida delle decisioni assunte dal Senato accademico, per la non approvazione del provvedimento stesso;

l'articolo 6, commi 9-11, della legge n. 168 del 9 maggio 1989 prevede il controllo di legittimità e di merito del Ministro sugli statuti universitari;

l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 28 novembre 2000, emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, recante «Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» stabilisce: « Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione»,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto illustrato;

quali misure di competenza intendano porre in essere al fine di tutelare l'istituzione universitaria messinese e il personale della stessa da atti illegittimi dei vertici dell'ateneo, peraltro gravemente lesivi dell'immagine dello stesso;

quale sia l'attuale situazione economico-finanziaria dell'università degli studi di Messina e della collegata Azienda ospedaliera universitaria;

se il Ministro dell'istruzione, università e ricerca ritenga o meno di esercitare la facoltà di rinvio con richiesta di riesame in relazione alla delibera di modifica dello statuto dell'ateneo dell'università degli studi di Messina.

(4-03581)

ZANOLETTI. – *Al Ministro per la gioventù.* – Premesso che:

l'importanza della pubblicità nel mondo odierno cresce ogni giorno di più; essa, servendosi dei *media*, di manifesti, di pubblicazioni varie si

rivela forza pervasiva e potente che influisce sulla mentalità e sul comportamento del singolo;

la pubblicità, come altre forme di espressione, ha convenzioni e forme di stilizzazione sue proprie, all'interno delle quali si dà per scontata anche una certa esagerazione verbale e simbolica;

negli ultimi tempi però immagini deformate e inquietanti, iconografie ibride e linguaggi pesanti hanno invaso letteralmente il nostro paesaggio di immagini; l'uomo assume attributi diversi con parti del corpo trapiantate in sorta di efebi o minotauri e sfonda la barriera tra uomo e animale; per non parlare di oggetti umanizzati che nei *media* acquistano voce ed invadono in forme completamente travisate;

atteso che a giudizio dell'interrogante tali visioni deformate non rispettano l'autentica dignità della persona; mentre in un mondo di immagini alterate da nuove strumentazioni, storpiate dagli obiettivi, deformate dai *computer* ci sarebbe bisogno di semplicità e buon gusto per il rispetto della sensibilità e delle emozioni di chi ne usufruisce;

ritenuto che il problema si pone in modo particolare riguardo a gruppi o categorie di persone vulnerabili come i bambini, i giovani o coloro che sono emotivamente fragili,

si chiede di conoscere se, alla luce di tali riflessioni, pur nel rispetto della libera creatività, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, con iniziative di competenza, presso i professionisti della pubblicità e su coloro che sono coinvolti nel suo processo di domanda e diffusione, affinché si possa giungere alla definizione di un codice di comportamento in cui vengano vietati anche gli aspetti giudicati dalla collettività inquietanti e psicologicamente e socialmente dannosi.

(4-03582)

FERRANTE, DELLA SETA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

una vera e propria tromba d'aria, con un temporale violentissimo seguito da una grandinata con chicchi di ghiaccio molto grandi, si è abbattuta nel pomeriggio di sabato 24 luglio 2010 su tutto il basso Molise, e in particolare la provincia di Campobasso, provocando danni consistenti nelle campagne e nei centri abitati;

uno scenario incredibile: alberi sradicati, lampioni dell'illuminazione piegati, tegole volate dai tetti e finite sulle auto parcheggiate, vetri delle finestre in frantumi. I centri più colpiti sono stati Rotello, Larino, Palata, Mafalda, Tavenna e Santa Croce. Alcuni comuni sono rimasti completamente senza elettricità e quindi i mezzi della Protezione civile, intervenuti prontamente, si sono resi necessari per illuminare le strade;

a seguito di questi eventi calamitosi probabilmente sarà necessario anche lo sgombero di qualche abitazione per inagibilità strutturale. In tal caso le famiglie dovrebbero essere collocate negli alberghi della zona;

un altro grave problema sarà il pregiudizio per l'economia locale già duramente provata dal contesto di crisi economica;

è importante evidenziare che tra i comuni colpiti ve ne sono anche alcuni del cratere sismico, creatosi a causa del drammatico terremoto del 31 ottobre 2002, con ogni più evidente pregiudizio per gli abitanti;

la Giunta regionale del Molise, con l'approvazione delle delibere di Giunta regionale n. 599 e n. 600 del 2010, ha richiesto al Governo la declaratoria dello stato di calamità naturale e lo stanziamento di un contributo, seppur minimo, per ciascuno dei Comuni interessati, al fine di fronteggiare la prima emergenza;

inoltre è stato approvato dal Consiglio regionale del Molise, il 27 luglio 2010, un ordine del giorno presentato dai Consiglieri regionali Massimo Romano e Michele Petrarola, inerente alla richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza per una tromba d'aria che ha colpito così duramente una parte del territorio molisano,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri intenda, nel prossimo Consiglio dei ministri, approvare la dichiarazione dello stato di calamità naturale, anche attraverso lo stanziamento di fondi adeguati, per i Comuni molisani colpiti dagli eventi calamitosi del 24 luglio 2010, in modo da poter predisporre urgentemente misure efficaci per rassicurare le popolazioni colpite e garantire in ogni caso un piano di interventi, adeguato anche in campo economico.

(4-03583)

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI, FILIPPI Marco. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

in data 3 gennaio 2011 entreranno in vigore le nuove procedure d'esame per il conseguimento della patente di guida delle categorie A e B;

dalla circolare della Direzione generale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (prot. n. 54436/8.3 del 22 giugno 2010) emerge che i nuovi questionari saranno tradotti solamente nelle lingue tedesca e francese «per venire incontro alle esigenze linguistiche delle comunità dell'Alto Adige e della Val d'Aosta;

constatato che:

nelle precedenti modalità era prevista la traduzione in sette diverse lingue (inglese, tedesco, russo, francese, cinese, spagnolo, arabo) per facilitare l'esame alle persone residenti in Italia di lingua diversa dall'italiano;

la circolare non prende in considerazione la regione Friuli-Venezia Giulia, dove vive la minoranza linguistica slovena, tutelata anche dalla legge n. 38 del 2001;

ritenuto che:

la circolare lede i diritti fondamentali degli appartenenti alla minoranza slovena e crea una differenziazione nel trattamento delle minoranze storiche in contrasto con quanto previsto dall'articolo 6 della Costituzione;

la predetta circolare non viene incontro, altresì, alle esigenze delle persone immigrate che si trovano in Italia per motivi di lavoro, studio o altro, e toglie loro un beneficio ormai consolidato nella prassi,

si chiede di sapere:

se il Ministro indirizzato sia a conoscenza della circolare in oggetto e quali siano le motivazioni che hanno portato ad una diversa procedura rispetto al passato;

se non ritenga che le disposizioni contenute nella suddetta circolare della Direzione generale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici violino le leggi vigenti in materia di tutela delle minoranze linguistiche e arrechino notevoli difficoltà alle persone che non conoscono bene la lingua italiana ed hanno la necessità di conseguire la patente di guida;

se non ritenga opportuno, prima dell'entrata in vigore delle nuove procedure d'esame, sostituire la suddetta circolare, prevedendo la traduzione almeno nelle lingue inglese, tedesco, russo, francese, cinese, spagnolo, arabo, nonché nella lingua slovena.

(4-03584)

PINOTTI. – *Al Ministro per le pari opportunità.* – Premesso che:

l'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, stabilisce disposizioni per la predisposizione e finanziamento di progetti di protezione sociale, con particolare riguardo alle situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero;

la legge n. 228 del 2003, «Misure contro la tratta di persone», con l'art. 13, istituisce nel bilancio del Ministero degli affari esteri un Fondo per il finanziamento di uno speciale programma di assistenza e integrazione sociale in favore delle vittime dei reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale, che riguardano la tratta di persone e la prostituzione;

la istituzione del *call center* «numero verde Antitratta» ha costituito un ulteriore importante passo in avanti diventando strumento ed elemento essenziale delle reti formate nei diversi territori dalle Forze dell'ordine, dal terzo settore e dai servizi sociali nell'opera di sostegno delle tante vittime della tratta e dello sfruttamento;

le postazioni locali del numero verde potenziano e valorizzano le attività di emersione presenti sul territorio, ma soprattutto le raccordano dotandole di un sistema di segnalazione e di invio delle vittime ai progetti di accoglienza, un sistema unico per tutto il territorio di riferimento;

in data 21 luglio 2010 con una circolare fatta pervenire alla Provincia di Genova, Settore affari generali e sociali, pur riconoscendo «il fondamentale ruolo svolto dall'azione di sistema sul piano sia dell'emersione/identificazione delle vittime di grave sfruttamento e tratta, che di orientamento di servizi specializzati disponibili sul territorio», il Dipartimento per le pari opportunità comunicava un ridimensionamento delle risorse previsto dal decreto-legge 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e la decisione di non rifinanziare le 14 postazioni locali del numero verde;

nella stessa circolare veniva data comunicazione che sarebbe stato assicurato il funzionamento della sola postazione centrale fino al 31 dicembre 2010;

nella sola regione Liguria sono stati seguiti 1.382 casi e la stessa risulta essere al terzo posto fra le regioni italiane per presa in carico e servizi erogati;

privare i territori delle Postazioni locali senza creare le condizioni operative e finanziarie affinché le loro funzioni vengano eventualmente svolte e incardinate nei «progetti *ex art. 13*», significa togliere alle Forze dell'ordine il principale strumento per l'attivazione dell'assistenza alle vittime e di contrasto alla criminalità e al *racket*;

la chiusura delle postazioni locali produrrebbe un grave impatto sulle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati in questa attività;

le risorse necessarie per il rinnovo delle convenzioni fino a tutto il dicembre 2010 ammonterebbero a poco più di 600.000 euro,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga opportuno rinnovare le convenzioni con le postazioni locali del numero verde fino al mese di dicembre 2010 (o almeno per ulteriori tre mesi), individuando le risorse necessarie;

se ritenga di convocare il «tavolo tecnico sulla tratta» composto da istituzioni centrali e locali e dagli enti *non profit* per ridefinire insieme l'assetto complessivo del sistema italiano di tutela delle vittime di tratta e di contrasto alla criminalità.

(4-03585)

GIARETTA. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la Federauto, associazione che rappresenta i concessionari auto, ha evidenziato lo stato di grave crisi del settore con un calo rilevante delle immatricolazioni;

in particolare nel mese di giugno 2010 si è registrato un calo del 19 per cento e nel mese di luglio un calo del 26 per cento, la contrazione più grave degli ultimi 18 mesi;

l'andamento del mercato dell'usato è pure in calo;

si stima con questi dati che a fine anno si possa registrare una vendita di 1,9 milioni di auto, rispetto ai 2,16 milioni di auto vendute nel 2009;

l'associazione di categoria segnala che di fronte a cali di questa entità deve prevedersi una rilevante perdita di posti di lavoro nel settore calcolabili in decine di migliaia di unità;

su un altro fronte si prevede che la Commissione europea potrebbe concludere la procedura di infrazione avviata a carico dell'Italia per il superamento del valore limite di concentrazione atmosferica di PM10 dovuto in gran parte al traffico automobilistico con mezzi ad elevata emissione,

si chiede di conoscere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo sullo stato di crisi del settore della vendita di auto, per i suoi riflessi occupazionali e produttivi, tenuto anche conto del mancato introito fiscale per lo Stato e gli enti locali;

quali iniziative intenda porre in essere per alleviare l'impatto della crisi economica sul settore;

se, in particolare, non intenda attuare più incisive iniziative per favorire il rinnovo del parco auto con mezzi a basso impatto inquinante.

(4-03586)

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

dopo il tragico sisma che ha devastato la città de L'Aquila ed altri Comuni del cratere, un altro terremoto di ordine giudiziario sta devastando la martoriata terra d'Abruzzo, con provvedimenti giudiziari disposti dalla magistratura nell'ambito di un'inchiesta per corruzione su presunti favoritismi nella ricostruzione *post*-terremoto che hanno prodotto, nella mattinata del 2 agosto 2010, quattro arresti e l'interdizione dai pubblici uffici per Daniela Stati, assessore regionale dell'Abruzzo alla Protezione civile;

gli arrestati sono Vincenzo Angeloni, 58 anni, medico odontoiatra, ex deputato di Alleanza nazionale, poi di Forza Italia; Ezio Stati, ex assessore regionale abruzzese (Democrazia cristiana e poi Forza Italia), padre di Daniela Stati; Marco Buzzelli, compagno di Daniela Stati; Sabatino Stornelli, ex amministratore delegato di Telespazio e attuale amministratore delegato di Selex service management, azienda del gruppo Finmeccanica. Stornelli subentrò nella presidenza della squadra di calcio Valle del Giovenco (Lega Pro) a Vincenzo Angeloni. In seguito la Selex si aggiudicò i lavori per la messa in sicurezza dello stadio dei Marsi di Avezzano;

in carcere sono finiti solo Ezio Stati e Vincenzo Angeloni. Marco Buzzelli è agli arresti domiciliari, mentre Sabatino Stornelli ha l'obbligo di dimora nel Comune di Roma. Daniela Stati, come già detto, è stata interdetta dai pubblici uffici. Nei mesi successivi al terremoto del 2009, l'assessore Stati propose di istituire ad Avezzano un Centro nazionale di Protezione civile nell'area dell'interporto dove già si era insediato il centro logistico per l'emergenza terremoto. Di questo progetto, che provocò polemiche, è in corso l'*iter* di valutazione;

secondo il Procuratore capo della Repubblica de L'Aquila Alfredo Rossini, Stati e gli arrestati volevano speculare sulla ricostruzione. L'assessore Stati e le quattro persone arrestate, come si legge in un articolo pubblicato su «Il Messaggero» del 3 agosto 2010, secondo l'accusa sarebbero implicate in un'attività illecita «al fine di ottenere il vantaggio di essere inseriti nella lista di beneficiari per fatti e atti connessi alla ricostruzione *post* sisma del 6 aprile 2009»:

Daniela Stati si è dimessa da assessore, come diretta conseguenza dell'interdizione disposta dalla magistratura. Tale vicenda sta determinato

un terremoto politico nella Regione Abruzzo, che porterà il Presidente della Regione, Gianni Chiodi, a procedere ad un mini rimpasto forzato, sostituendo la Stati con un'altra donna, visto che lo statuto regionale impone la presenza di due donne nell'esecutivo. In tal senso, si apre una corsa all'assessorato alla quale non sarà estranea L'Aquila, che rivendica una rappresentanza in Giunta;

l'inchiesta non riguarda il termovalorizzatore Lanciano, ha chiarito il procuratore Rossini, dopo che in mattinata si era sparsa notizia di una inchiesta legata al termovalorizzatore;

considerato che:

Rossini ha affermato ancora nel citato articolo che: «la richiesta delle misure cautelari si è basata sull'accertamento di favori e utilità ricevute per aver compiuto attività contrarie ai compiti e ai doveri connessi alla funzione pubblica ricoperta. L'assunto accusatorio è sostenuto da uno scrupoloso lavoro di riscontro che non consente lettura dei fatti alternativa a quella proposta al giudice per le indagini preliminari de L'Aquila. Il quadro probatorio che emerge appare incontestabile, considerato che vi sono prove evidenti dei »doni« e delle utilità che i privati hanno corrisposto al pubblico ufficiale (Daniela Stati, ndr) e alle persone a lei vicine, al fine di ottenere il vantaggio di essere inseriti nella lista di beneficiari per fatti e atti connessi alla ricostruzione post sisma del 6 aprile 2009. Le indagini sono ancora in corso e allo stato degli atti non sono indagati altri soggetti con incarichi rilevanti nell'ambito regionale e della Protezione civile nazionale. La procura della Repubblica ha chiesto misure cautelari diversificate a seconda delle posizioni, dei ruoli e delle evidenze probatorie, sia per il buon proseguimento delle indagini, sia per la proporzionalità dell'intervento giuridico a garanzia degli stessi indagati». Le indagini continuano a ritmo serrato, ci possono essere altri sviluppi; secondo quanto affermato dal procuratore Rossini, si tratta di vicende complicate;

dopo la solidarietà espressa dal governatore Chiodi a Daniela Stati, per una presunta convinzione dell'estraneità ai fatti, dopo aver assunto l'*interim* delle tre deleghe, in attesa di scegliere il nuovo assessore, il Partito democratico ha preso atto della gravità dei fatti contestati gravi ed inquietanti, aggiungendo che sulla ricostruzione è necessario voltare pagina per sgombrare il campo da sospetti e dubbi che si annidano sempre di più. La ricostruzione è sottoposta a commissariamento, ma è necessario che Chiodi apra una nuova fase basata sulla partecipazione, per garantire agli abruzzesi il diritto alla trasparenza assoluta. Così finora non è stato;

i consiglieri regionali abruzzesi dell'Italia dei Valori esprimono profonda preoccupazione per il riemergere della questione morale in Abruzzo. In una nota riportata nel citato articolo si legge: «Le dimissioni di Daniela Stati da assessore regionale confermano la gravità del quadro delle accuse e pertanto il Presidente della Regione, Gianni Chiodi, ha il dovere politico e morale di riferire sull'accaduto domani stesso in Consiglio regionale»,

si chiede di sapere:

se, dopo le indagini sugli arresti odierni che furono avviate dalla procura della Repubblica di Pescara e affidate alla squadra mobile, inducendo in seguito i magistrati, sulla base degli elementi emersi ed acquisiti, a stralciare parte dell'inchiesta ed inviarla per competenza alla Procura della Repubblica de L'Aquila, che è anche sede della procura distrettuale, il Governo non ritenga che in Abruzzo si sia aperta una questione morale, con le varie «cricche» che operano contro gli interessi degli aquilani;

se i gravissimi reati ipotizzati, tra i quali vi è l'ipotesi di corruzione contro la pubblica amministrazione, non dovrebbero indurre il Governo a prestare la massima attenzione alla ricostruzione de L'Aquila e ad offrire assistenza reale, non soltanto virtuale e propagandistica, ai terremotati abruzzesi;

se risulti al Governo che in tale inchiesta, che ha portato agli arresti anche Vincenzo Angeloni, dentista di Avezzano, compagno della figlia di Ezio Stati, Marco Buzzelli, e Sabatino Stornelli, ex amministratore delegato di «Selex Service Management», società di Finmeccanica, già direttore di Telespazio, siano coinvolti anche altri attori, già chiamati in causa in altre inchieste giudiziarie sul G8 che pregustavano, da veri e propri sciacalli, il grande affare della ricostruzione, che vede molte altre criticità denunciate in numerose interrogazioni dai senatori abruzzesi del gruppo Italia dei Valori e del Partito democratico al Senato.

(4-03587)

ARMATO. – *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

nel mese di gennaio 2010, la stampa aveva segnalato l'inquietante inchiesta su presunti falsi invalidi nel centrale quartiere napoletano di Chiaia, ove, secondo le notizie pubblicate, sarebbero state rilasciate pensioni e assegni di invalidità a oltre 400 presunti malati di mente;

pochi mesi dopo, gli stessi organi di stampa sono tornati sulla questione per denunciare lo sconcertante sistema della truffa dei falsi invalidi napoletani, rivelatosi, purtroppo, una certezza, a seguito delle dichiarazioni rese agli inquirenti dal dirigente della municipalità di Chiaia, Angelo Sacco, in carcere da più di un mese, con l'accusa di essere funzionale al sistema inventato dal consigliere Salvatore Alajo, a sua volta agli arresti dallo scorso gennaio;

purtroppo il fenomeno sembra essere in espansione ed interessare anche le vicine zone di rione Mercato, Forcella e le palazzine popolari di Poggioreale;

sulla vicenda indagano i pubblici ministeri Giuseppe Noviello e Giancarlo Novelli, in forza al *pool* cosiddetto «mani pulite» del Procuratore aggiunto Francesco Greco;

a quanto riportano i giornali, Angelo Sacco, interrogato venerdì 31 luglio 2010, avrebbe raccontato agli inquirenti degli «appetiti» della camorra, e in particolare dei Mazzarella, sull'affare dei falsi invalidi, ossia sul rilascio di certificati per finti ciechi o malati di mente;

nel corso dell'interrogatorio il dirigente avrebbe ammesso di aver firmato decine di pensioni per finti invalidi e raccontato delle collusioni interne agli uffici di Chiaia, del coinvolgimento e del contributo che avrebbe dato al sistema creato dal consigliere Salvatore Alajo, e delle sue amicizie alla Asl e all'INPS, nonché delle minacce, pressioni ed intimidazioni subite in prima persona da parte degli appartenenti al *clan* Mazarrella;

dalle dichiarazioni del dirigente rileverebbe un luogo fisso, un negozio in via Chiaia, come base di appoggio, ove lo stesso incontrava persone fidate del consigliere Alajo per lo scambio di informazioni, pratiche e soldi;

sembrerebbe che allo stato ci siano ancora decine di persone da identificare e fatti da verificare nel *business* dei falsi invalidi, nel quale si mescola il mondo della politica con quello della camorra e un giro di soldi, voti e favori,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo, per quanto di competenza, intenda promuovere, adottare e sollecitare a fronte della situazione sopra descritta, anche al fine di verificare se e in quale misura la camorra sia infiltrata nell'amministrazione locale;

se non ritenga opportuno intervenire al fine di accertare, ad oggi, quante false pensioni o assegni di invalidità siano state rilasciate nel quartiere napoletano di Chiaia e nelle zone limitrofe con il sistema denunciato in premessa.

(4-03588)

MORRA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'Unità d'Italia è da ritenersi patrimonio comune e imprescindibile degli italiani;

le celebrazioni per il 150° dell'unità rappresentano un'occasione validissima per rendere testimonianza e opportuna memoria alle sofferenze subite da tutte le parti in causa, principalmente nel Sud, che ebbero a combattere;

a tale scopo tutti i Paesi democratici non dovrebbero rinunciare a far emergere la verità storica senza alcun timore;

all'interrogante risulta che per quanto attiene alla storia dell'unità d'Italia siano ancora numerosissimi i documenti non portati alla luce, custoditi in vari e diversi archivi (150.000 pagine di documenti riferibili ai processi unitari);

da numerosi settori della società si chiede, con sempre maggiore insistenza, di poter prendere visione di detta documentazione, particolarmente di quella relativa al meridione d'Italia riguardante il periodo fra il 1860 e il 1870,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo siano a conoscenza della documentazione sopra richiamata e, in caso affermativo, se ritengano di adoperarsi nei modi e con i

tempi che si riterranno più opportuni, al fine di consentire il libero accesso a tutta la documentazione esistente per dare al Sud giusta memoria della sua storia e con essa una visione più puntale del fenomeno definito *a posteriori* «Risorgimento».

(4-03589)

D'ALÌ. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e degli affari esteri.* – (Già 3-01435)

(4-03590)

GIAMBRONE, CARLINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* – Premesso che il trasferimento dello stabilimento di Pomigliano d'Arco (NA) della FIAT alla neocostituita società Fabbrica Italia Pomigliano presenta rilevanti questioni di ordine giuridico, sociale ed economico che richiedono l'intervento urgente da parte del Governo;

considerato che:

la dirigenza della FIAT dichiara di utilizzare in modo strumentale la cessione di attività tramite una società neocostituita, con l'obiettivo di aggirare il sistema di relazioni industriali vigente presso il cedente;

tale operazione, infatti, non si traduce in un effettivo trasferimento di azienda (dato che l'assetto di governo dell'impresa, l'imprenditore/datore di lavoro e la struttura d'impresa restano praticamente invariati) ma, in sostanza, Fabbrica Italia Pomigliano sarebbe stata creata per aggirare le tutele lavoristiche di natura sindacale;

si intravede, quindi, una violazione diretta della libertà di organizzazione sindacale sancita dall'art. 39 della Costituzione. Non è escluso che possa trattarsi di un vero e proprio atteggiamento antisindacale sanzionabile *ex art.* 28 della legge n. 300 del 1970, cosiddetto «Statuto dei lavoratori», e, in ogni caso, non sembra possibile ravvisare un interesse datoriale tutelato dalla Costituzione che possa giustificare tale operazione societaria, dato che il trasferimento non si è concretizzato in una iniziativa economica (art. 41 della Costituzione), ma in un mero passaggio societario prevalentemente (se non esclusivamente) orientato a soddisfare interessi finanziari e non d'impresa;

si ricorda, inoltre, che l'ipotesi di simulazione e di frode alla legge in caso di trasferimento di azienda, attuato nell'ambito dei gruppi di società, si verifica anche quando si attua l'abuso di personalità giuridica ossia della alterità soggettiva che la creazione di una nuova società ha creato entro una entità soggettiva sostanzialmente unitaria;

a tal proposito, secondo la Corte di Cassazione (24 marzo 2003, n. 4274), in relazione al caso concreto bisogna rilevare l'esistenza di alcuni requisiti essenziali, fra cui: l'unicità della struttura produttiva e organizzativa, l'integrazione fra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune e, soprattutto, il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo

che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;

il trasferimento attuato in favore di Fabbrica Italia Pomigliano, poiché totalmente soggetta al potere di Governo della controllante (avendo addirittura come amministratore delegato lo stesso Sergio Marchionne), supporta in modo determinante il carattere fittizio dell'operazione;

altra importante precisazione circa la genuinità dell'operazione è collegata all'assenza di una definizione giuridica di gruppo di società, cui attribuire dirette ed univoche responsabilità. Attualmente, il gruppo di società è sostanzialmente un'aggregazione di società formalmente autonome e giuridicamente distinte l'una dall'altra, ma tutte accomunate dall'assoggettamento al potere di direzione e coordinamento della società-madre (o capogruppo). Giuridicamente, specie in riferimento ai rapporti di lavoro, il gruppo di società non esiste, e non sussistono reali responsabilità in capo alla società controllante. Ad esempio, se una società controllata fallisce per colpa del mal Governo della controllante, non sussiste in capo a quest'ultima alcuna responsabilità diretta nei confronti dei dipendenti della società fallita, tranne che, appunto, non si dimostri l'intento fraudolento;

attraverso questi medesimi meccanismi è possibile spiegare la diffusione delle cosiddette società «a scatole cinesi» (la cui cellula fondamentale è rappresentata appunto dalla newco), le cui più chiare rappresentazioni sono date dai casi di esternalizzazione Agile (ex Eutelia), Omnia network, Numonyx, Telecom Italia,

si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente della situazione descritta;

in caso affermativo, se condivida le argomentazioni giuridiche sopra illustrate e, conseguentemente, quali interventi concreti intenda porre in essere al fine di assicurare l'effettiva garanzia dei diritti dei lavoratori, pesantemente compromessi dall'operazione societaria attuata dalla FIAT a Pomigliano;

quali azioni concrete stia ponendo in essere al fine di vigilare sui reali termini dell'operazione, poiché è anche possibile che il trasferimento non riguardi l'intera azienda, ma soltanto parti di essa o, addirittura, elementi passivi della capogruppo o di altre società controllate;

quali iniziative in ambito legislativo intenda porre in essere al fine di attuare una reale politica nazionale di contrasto agli abusi derivanti dalla pratica della costituzione delle cosiddette società «a scatole cinesi»;

se sia mai stata effettuata una indagine volta a verificare l'incidenza della proliferazione dei gruppi societari sulla pesante situazione occupazionale venutasi a creare negli ultimi anni;

quali strumenti di vigilanza stia ponendo in essere al fine di impedire che tali schemi societari siano finalizzati a far ottenere ulteriori finanziamenti pubblici a quegli stessi soggetti economici i quali siano corresponsabili della grave situazione occupazionale in Italia.

(4-03591)

LANNUTTI. – *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il 25 giugno 2010 – come riferiscono le frettolose notizie di cronaca nera – un uomo di 78 anni, Luigi Soliani, ha ucciso il figlio, poi ha rivolto la pistola verso di sé e si è tolto la vita. È successo in un'abitazione dell'Oltretorrente di Parma, dove l'anziano viveva con il figlio Maurizio, di 39 anni. A dare l'allarme è stato il padrone dello stabile, che doveva consegnare ai due la lettera di sfratto. L'uomo, dopo avere più volte suonato il campanello, ha chiamato le forze dell'ordine che hanno scoperto i cadaveri;

Cristiano Spadano, capo del reparto operativo dei Carabinieri di Parma, a quanto risulta dalle notizie riportate dalle agenzie di stampa ha spiegato che «L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio. La tragedia si è consumata in ambito familiare ed escludiamo che siano coinvolte altre persone». I due, dicono alcuni vicini, vivevano con grande apprensione il fatto di dovere lasciare la casa dove vivevano ed il figlio trentanovenne era caduto in uno stato di grande depressione dopo che un anno fa era morta la madre per un tumore. «La casa non presenta segni di effrazione ed è tutto in perfetto ordine – ha aggiunto Spadano –. Anzi, all'interno dell'appartamento abbiamo trovato una disposizione degli oggetti quasi maniacale che fa pensare ad un disagio psicologico su cui ora continueremo ad investigare. Al momento non escludiamo comunque alcuna ipotesi». La pistola con cui si è consumata la tragedia era regolarmente detenuta dal settantottenne che, in un armadietto blindato, aveva anche altre armi;

sul quotidiano «la Repubblica», edizione di Parma del 25 giugno 2010 si legge che: «Il padre gestiva una piccola impresa che commerciava bulloneria, mentre il giovane era un insegnante all'Enaip e un musicista. La madre, Sandra Fortuna, era morta lo scorso Natale, di tumore, nel giro di pochi mesi. »Erano brave persone«, racconta Claudio, che ha il salone da parrucchiere dall'altra parte della strada. Secondo i racconti dei vicini, la famiglia si era trasferita in quell'appartamento da 3 o 4 anni ed era in cattivi rapporti con i proprietari. »Non pagavano l'affitto da molto tempo«, afferma Claudio Michelangeli, inquilino del primo piano. »Non li avevo mai sentiti litigare – aggiunge – solo il figlio discuteva spesso al telefono con la sua fidanzata, che però non ho mai visto»;

la ricostruzione degli inquirenti, coordinati dal pubblico ministero Lucia Russo, fa pensare che dietro alla tragedia ci sia stata una lucida premeditazione. Da tre anni la famiglia non pagava l'affitto, pur non essendo affatto indigente: l'attività lavorativa dei due uomini era costante. Un'ipotesi al vaglio è che i soldi venissero sperperati dal padre, forse all'insaputa del figlio. Di certo, lo sfratto non era arrivato all'improvviso. Il proprietario si era messo d'accordo con il settantottenne, gli avrebbe portato i documenti di sfratto questa mattina e aveva avuto rassicurazioni sulla riconsegna delle chiavi e dell'appartamento in ordine. Non poteva immaginare che cosa covasse l'uomo dietro a quella promessa di togliere il disturbo;

ciò che le frettolose, morbose cronache dei giornali – quando si tratta di cronaca nera – non riferiscono, è il dramma maturato in precedenza da un uomo che aveva subito una gravissima ingiustizia giudiziaria a causa di una scandalosa sentenza – come riferisce «La Voce» di Parma – in un articolo del 6 luglio 2010 intitolato: «Tanzi, Silingardi ed il Tribunale mi hanno rovinato»;

Luigi Soliani infatti era titolare negli anni Ottanta della società di viaggi Geomar, un'azienda di rilievo, che però ad un certo momento comincia ad entrare in crisi. A quel punto arriva un compratore, la Airon di Giampietro Donzelli (che negli anni Novanta sarà con Calisto Tanzi uno dei protagonisti della corsa ad accaparrarsi le società del turismo);

Soliani e Donzelli firmano, nel maggio del 1986, un preaccordo che prevede che la Airon subentri nella gestione della Geomar per verificarne la solidità, riuscirne a quantificare il valore, per poi perfezionare la vendita. A novembre dell'anno dopo Soliani si accorge che qualcosa non va e cita la Airon e i suoi proprietari davanti al tribunale di Parma per chiedere che venga annullato il contratto. Durante la gestione della Airon, infatti, la Geomar era stata travolta dai debiti, creati ad arte – era la tesi di Soliani – da chi voleva comprare il tutto per poche lire, ed era finita sull'orlo del fallimento. Quindi, per scongiurare il *crac*, Soliani – almeno questa era la sua ricostruzione dei fatti – era stato così costretto a vendere la sua società per un misero milione di vecchie lire. Tesi diametralmente opposta, ovviamente, quella dei compratori, che sostennero invece che era stato Soliani a fornire loro un quadro economico della società non veritiero: la Geomar infatti, al momento della cessione, secondo loro, aveva un buco di oltre un miliardo di lire, ben superiore a quello dichiarato da Soliani. La causa finisce davanti ai giudici di Parma che danno ragione a Donzelli e soci. Soliani però non si arrende e fa ricorso alla Corte d'appello di Bologna. E questa volta ottiene giustizia. I magistrati bolognesi, nel maggio del 2001, annullano il contratto di vendita, condannando Donzelli e soci a restituire la società al suo proprietario e a pagare i danni. I giudici infatti stabiliscono che in danno del Soliani – come si legge nella sentenza – erano stati posti in atto artifici e raggiri diretti ad indurlo in errore sulla reale rappresentazione economica dell'azienda e che tale falsa rappresentazione aveva determinato la cessione dell'azienda, che valeva alcune centinaia di milioni, praticamente a titolo gratuito. Una decisione che però, per essere definitiva, deve attendere la pronuncia della Cassazione che arriva a ottobre del 2004, diciassette anni dopo l'inizio di quella lunghissima battaglia legale. Intanto però Geomar era finita nel calderone delle società turistiche di Tanzi travolte da uno dei più giganteschi *crac* finanziari industriali che ha rovinato la vita a migliaia di risparmiatori-investitori, piccoli azionisti;

in una lettera a «La Voce» di Parma dal titolo: «Parma, città modello dove non esiste la giustizia», Luigi Soliani poneva domande sulla funzione della Cassa di Risparmio di Parma, sulla gestione del presidente Silingardi e sui rapporti con i giudici del tribunale, in particolare il giudice fallimentare Fogola, ed i procuratori Panebianco e Brancaccio;

come si legge nel quotidiano «La Voce» di Parma, l'inferno di Soliani inizia nel 1986, quando la sua agenzia di viaggi Geomar, *leader* del settore nella città, gli venne sottratta in maniera fraudolenta e senza che il tribunale di Parma, presieduto da Lanfranco Mossini, riuscisse a tutelare i diritti dello stesso;

entrando nello specifico di quanto già richiamato, nel 1986 il signor Soliani decide di cedere l'attività a Airon Srl il cui Presidente era Gian Pietro Donzelli che operava nello stesso settore nella città di Parma, società successivamente confluita, tramite diversi passaggi di proprietà in società del Gruppo Parmatour di Francesca Tanzi, la figlia prediletta di Calisto Tanzi;

in attesa di formalizzare l'atto di cessione, venne formalizzata una promessa di vendita, per consentire ai futuri acquirenti di valutare la consistenza del fatturato e la contabilità, assumendo una gestione provvisoria, comunque esercitata in nome e per conto di Soliani;

la Geomar Viaggi e Turimo operava con conti accesi presso la Cassa di Risparmio di Parma, la Banca del Monte di Parma e la Banca Emiliana che sarà assorbita successivamente dalla Cassa di Parma. Pochi mesi dopo l'estate 1986 – ha raccontato Soliani a «La Voce» di Parma – controllando i conti correnti, si accorge che gli incassi operati in nome e per conto della Geomar, venivano distratti a favore dell'Agenzia Vision Travel ed altri nominativi facenti riferimento a Donzelli estranei all'attività della Geomar;

dopo le diffide alle tre banche dal consentire prelievi e distrazioni di denaro quantificati in circa mezzo miliardo di vecchie lire (oltre 250.000 euro), Soliani si ritrova a corto di liquidità ed è costretto a perfezionare la cessione avvenuta nel novembre 1986;

Soliani racconta di essersi trovato di fronte ad una situazione nuova e drammatica, per cui l'unica cosa che in quel momento riteneva conveniente fare fu quella di cedere l'azienda alle insistenti richieste di Donzelli al valore simbolico di 1 milione di vecchie lire (516 euro);

a questo punto inizia una vertenza legale notificata nell'ottobre 1987 con citazione in giudizio della società Airon davanti al tribunale di Parma e le 3 banche con richiesta di risarcimento del danno subito. Il Presidente del tribunale Mossini, dopo aver assegnato a se stesso la vertenza, ha respinto la richiesta risarcitoria, impugnata alla Corte di appello di Bologna che gli dà ragione, così come la successiva sentenza di Cassazione;

si giunge al 7 novembre 1986 quando il Soliani, sull'orlo del tracollo psico-fisico ed economico, cedendo alle insistenze del dottor Luciano Silingardi, commercialista della società, divenuto successivamente Presidente della Cassa di Risparmio di Parma, viene costretto a cedere gli atti di cessione. Il tribunale di Parma respinge tutte le domande di nullità del contratto con condanna delle spese di lite;

la Corte di appello di Bologna smantella la a giudizio dell'interrogante scandalosa sentenza del presidente Mossini restituendo giustizia al Soliani, così come la Corte di Cassazione, ma non la necessaria serenità

da un trauma psico-fisco frutto di gravissima ingiustizia e di colpa giudiziaria che lo segnerà fino all'estremo gesto,

premesso inoltre che, a giudizio dell'interrogante, occorrerebbe:

accertare la verità dei fatti elencati in premessa, compreso il sodalizio esistente tra le banche elencate, quali Cassa di Risparmio di Parma, la Banca del Monte di Parma e la Banca Emiliana che sarà assorbita successivamente dalla Cassa di Parma, il tribunale di Parma, in particolare il dottor Mossini, e Parmalat, che hanno stritolato le legittime aspettative di un imprenditore depredata da un affarista senza scrupoli, che con il concorso esterno si appropriava dei beni e delle attività di Luigi Soliani;

verificare se il sodalizio affaristico-bancario-giudiziario, che ha gestito le attività economiche, bancarie imprenditoriali di Parma, non abbia goduto di ampie protezioni, anche di ordine istituzionale, per consentire il *crac* Parmalat, che ha rovinato la vita ad almeno 175.000 investitori, tra azionisti ed obbligazionisti;

si chiede di sapere quali misure urgenti di competenza il Governo intenda intraprendere, compreso l'invio di una ispezione negli uffici giudiziari, per verificare la fondatezza dei fatti descritti e sanciti nelle successive sentenze, anche al fine di restituire l'onore a Luigi Soliani;

se sia a conoscenza di iniziative della Banca d'Italia, a giudizio dell'interrogante molto distratta quando deve prevenire fenomeni di risparmio tradito e di *crac* finanziari ed industriali, volte a verificare con atti ispettivi i comportamenti fraudolenti ed illegali delle banche interessate, che hanno portato un imprenditore al gesto estremo.

(4-03592)

ANTEZZA, BUBBICO, CHIURAZZI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante, a seguito di una direttiva dei vertici nazionali del Corpo forestale dello Stato, si starebbe procedendo, nel quadro di una riorganizzazione dei suoi presidi territoriali, alla soppressione delle sedi dei distretti di Rionero in Vulture e Lagonegro e dei Comandi di Stazione di Ripacandida, Pescopagano e Palazzo San Gervasio;

il distretto del Corpo forestale dello Stato di Rionero, sorto alla fine degli anni '50, ha per decenni servito un'area territoriale assai vasta, che dal Vulture si estendeva all'Alto Bradano e all'Alta Irpinia. Fino alla nascita delle Comunità Montane, il distretto ha gestito, al servizio di tutta l'area, anche le sistemazioni idraulico-forestali e, più recentemente, ha comunque svolto sull'intero territorio compiti di protezione civile con particolare riferimento alla prevenzione degli incendi;

l'area del Vulture è situata al crocevia di Puglia e Campania, Regioni nelle quali spesso si verificano episodi di crimini di natura ambientale e traffici che necessitano di controlli rigorosi e vigilanza adeguata, anche in considerazione delle peculiarità degli equilibri ambientali, in particolare in riferimento all'area del bacino idrominerario, come risulta anche dalle numerose indagini aperte a riguardo;

se il presidio di Rionero venisse meno, e con esso le sue funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo dell'area, resterebbero in attività esclusivamente i Comandi di Stazione di Rionero, Melfi e San Fele, con un presidio operativo ridotto a poche decine di agenti. La situazione sarebbe invece diversa per l'area del Lagonegrese, dove la presenza operativa è stata incrementata per effetto dell'istituzione dell'area protetta della Val d'Agri che si aggiunge a quella già esistente del Pollino;

considerato che:

è necessario garantire una adeguata tutela e vigilanza su tali territori, che sono stati oggetto di una serie di reati di natura ambientale sempre più diffusi e sempre più gravi. Tali territori, privati del presidio della Forestale, resterebbero totalmente sguarniti;

i sindaci delle aree interessate del nord Basilicata hanno già rappresentato al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali tale difficile situazione, sottolineando che la prospettata riorganizzazione dei presidi territoriali del Corpo forestale dello Stato avrebbe il negativo significato di allentare l'indispensabile azione di contrasto alle illegalità e di tutela dell'ambiente, traducendosi di fatto in un impoverimento del territorio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa, e quale sia la sua valutazione in merito;

quali iniziative intenda assumere al fine di garantire una adeguata presenza, anche attraverso il mantenimento distretto del Corpo forestale dello Stato di Rionero, di agenti del Corpo forestale dello Stato nel territorio del Vulture, così da rendere possibile lo svolgimento di quelle azioni di controllo, vigilanza, coordinamento e indirizzo necessarie alla tutela e vigilanza di un'area che presenta tanto ampi fattori di criticità.

(4-03593)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 417ª seduta pubblica, a pagina 43, alla sesta riga, la parola: «Partito» va sostituita con la seguente: «Popolo».

